Studio Notarile Morone
10121 Torino - via Mercantini 5
Tel +39 011 5622522 - Fax +39 011 5612271
societario@studiomorone.it - www.studiomorone.it

znn Repertorio n. 117.226 Raccolta n. 20.483

Verbale della trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della riunione del Consiglio di Gestione della società quotata "Intesa Sanpaolo S.p.A." tenutasi il 15 settembre 2015.

Repubblica Italiana

Il quindici settembre duemilaquindici,

in Torino, in una sala del palazzo sito in corso Inghilterra n. 3, alle ore 9,40 circa.

Io, dott. Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, ho assistito, su richiesta della società infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della riunione del Consiglio di Gestione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.",

qui riunito per discutere e deliberare, tra l'altro su

2. Fusioni e scissione:

. Fusione per incorporazione di Oldequiter S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.

. Scissione parziale di Banca CR Firenze S.p.A. a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A.

. Fusione per incorporazione di CR Civitavecchia S.p.A, CR Rieti S.p.A. e CR Provincia di Viterbo S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A..

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor

Gian Maria GROS-PIETRO, nato a Torino il 4 febbraio 1942, domiciliato per la carica a Torino, piazza San Carlo n. 156,

della cui identità personale sono certo,

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Gestione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, col capitale sociale di euro 8.729.881.454,84, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 00799960158, aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385/1993 e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo decreto legislativo.

Esso signor comparente, dopo aver dichiarato di avere già assunto, a sensi di statuto, la presidenza della riunione nel corso della trattazione del primo punto all'ordine del giorno, testé conclusa-

si, invita me notaio a redigere il verbale della trattazione del secondo punto.

Quindi comunica, agli effetti della redazione del presente verbale, quanto segue:

- che la riunione è stata regolarmente convocata;

- che attualmente, oltre ad esso comparente, sono presenti i Consiglieri di Gestione:

Giovanni COSTA - Vice Presidente

Carlo MESSINA - Consigliere Delegato e Direttore Generale

Stefano DEL PUNTA

Piera FILIPPI

Gaetano MICCICHE' - Direttore Generale

Bruno PICCA;

- che partecipano i componenti il Comitato per il Controllo Interno:

Giulio Stefano LUBATTI - Presidente

Rosalba CASIRAGHI

Carlo CORRADINI

Edoardo GAFFEO

Beatrice RAMASCO,

nonché il Consigliere di Sorveglianza Franco DALLA SEGA;

- che partecipa altresì, mediante sistema di collegamento a distanza, come consentito dall'articolo

16.3 dello statuto sociale, il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Gestione Marcello SALA;

- che la riunione è regolarmente costituita anche per la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Sullo stesso,

il Presidente ricorda che il Consiglio di Gestione aveva redatto:

a) nella sua riunione del 23 aprile 2015 il progetto di fusione per incorporazione nella "Intesa Sanpaolo S.p.A." della "OLDEQUITER S.p.A.", della quale la società incorporante detiene la totalità delle azioni rappresentanti il capitale sociale,

b) nella sua riunione dell'11 maggio 2015 il progetto di scissione parziale della "Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni", della quale la Intesa Sanpaolo S.p.A. detiene la totalità delle azioni rappresentanti il capitale sociale, in favore della controllante Intesa Sanpaolo S.p.A. del compendio costituito dalle attività e dalle passività indicate al paragrafo 3 del medesimo progetto, del valore patrimoniale netto al 31 dicembre 2014 di euro 459.793.867,53;

c) nella stessa riunione dell'11 maggio 2015 il progetto di fusione per incorporazione nella Inte-

sa Sanpaolo S.p.A. delle società "Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A." e "CASSA DI RISPARMIO DI RIETI SPA", delle quali la Intesa Sanpaolo S.p.A. a seguito della scissione di cui al precedente punto b) deterrà la totalità del capitale sociale, nonché della "Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A.", della quale la Intesa Sanpaolo S.p.A. a seguito della medesima scissione deterrà l'87,72% del capitale sociale ed è prevista l'acquisizione da parte della stessa, prima della stipula del relativo atto di fusione, di un quantitativo di azioni che consenta alla medesima di detenere, tenuto conto delle azioni che riverranno dalla cennata scissione, almeno il 90% del capitale sociale.

Per quanto riguarda la predetta scissione della Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni, il Presidente evidenzia che il relativo progetto prevede che l'operazione avvenga secondo il principio della continuità contabile e che, a seguito della stessa, la Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni riduca il patrimonio netto contabile per euro 459.793.867,53, corrispondenti al valore patrimoniale netto del compendio oggetto di scissione, e che la Intesa Sanpaolo S.p.A., stante

il divieto di assegnazione di azioni di cui all'articolo 2504 ter del codice civile, iscriva le attività e le passività incluse nel compendio scisso al valore al quale sono iscritte nei libri della società scissa a fronte della riduzione per importo pari al valore patrimoniale netto del predetto compendio del valore della partecipazione detenuta dalla stessa Intesa Sanpaolo S.p.A. nella Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni.

Relativamente alla incorporazione della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A., il Presidente sottolinea che, ai sensi dell'articolo 2505 bis, 1° comma del codice civile, non è stata redatta la relazione degli esperti ex articolo 2501 sexies del codice civile in quanto gli azionisti di minoranza della medesima avranno il diritto di far acquistare le loro azioni dalla società incorporante al corrispettivo di euro 1,76, per quanto riguarda le azioni ordinarie, e di euro 1,50, per quanto riguarda le azioni di risparmio, i quali corrispettivi sono stati determinati alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

Precisa poi che, considerati i quantitativi di azioni della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. attualmente detenuti dagli azioni-

sti di minoranza, qualora nessuno di essi eserciti il diritto di cui sopra l'aumento del capitale della Intesa Sanpaolo S.p.A., in base ai rapporti di cambio indicati nel progetto di scissione, sarà di massimi euro 2.438.133,36 rappresentato da massime n. 4.688.718 azioni ordinarie.

Il Presidente dà poi atto che:

. per le predette operazioni di fusione e scissione le situazioni patrimoniali sono sostituite dai bilanci al 31 dicembre 2014, approvati per quanto riguarda Intesa Sanpaolo S.p.A. dal Consiglio di Sorveglianza in data 17 marzo 2015, per quanto riguarda OLDEQUITER S.p.A. dall'assemblea dell'11 marzo 2015, per quanto riguarda Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni dall'assemblea del 16 marzo 2015, per quanto riguarda Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A. dall'assemblea del 12 marzo 2015, per quanto riguarda CASSA DI RISPARMIO DI RIETI SPA dall'assemblea del 12 marzo 2015 e per quanto riguarda Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. dall'assemblea del 16 marzo 2015,

. sono state predisposte le relazioni dell'organo amministrativo delle società partecipanti alle predette operazioni nonché il parere del collegio sin-

dacale e della società di revisione KPMG S.p.A. sulla determinazione del valore delle azioni della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. nel caso di esercizio del diritto di vendita ex articolo 2505 bis, comma 1 del codice civile.

Quindi il Presidente segnala, ai sensi del disposto dell'articolo 2501 quinquies, comma 3 del codice civile, che non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo tra la data in cui i progetti di fusione e di scissione sono stati depositati presso la sede della società e la data odierna.

Al termine dell'esposizione il Presidente fa presente che viene sottoposta all'esame del Consiglio di Gestione la proposta di approvare, ai sensi degli articoli 2505, comma 2 e 2505 bis, comma 2 del codice civile nonché dell'articolo 17.2 dello statuto sociale, i predetti progetti di fusione e di scissione e di conferire i relativi poteri esecutivi.

Quindi invita me notaio ad esporre la proposta di delibera che qui di seguito si trascrive:

Proposta di delibera

Il Consiglio di Gestione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.",

considerato che

a) in data 30 giugno 2015 sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage il progetto di fusione della OLDEQUITER S.p.A. nella Intesa Sanpaolo S.p.A., il progetto di scissione della Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni in favore della Intesa Sanpaolo S.p.A. e il progetto di fusione della Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A., della CASSA DI RISPARMIO DI RIETI SPA e della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. nella Intesa Sanpaolo S.p.A. nonché le relazioni dell'organo amministrativo delle società partecipanti alle operazioni e il parere del collegio sindacale e della società di revisione KPMG S.p.A. sulla determinazione del valore delle azioni della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. nel caso di esercizio del diritto di vendita ex articolo 2505 bis, comma 1 codice civile;

b) in data 30 giugno 2015 sono stati altresì depositati presso la sede sociale i bilanci, con le relative relazioni, degli esercizi 2012, 2013 e 2014 delle società stesse;

c) i documenti di cui sopra sono rimasti depositati fino alla data odierna;

d) in data 14 luglio 2015, protocollo n. 0767537/15 la Banca d'Italia ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 385/1993 concernente la fusione della OLDEQUITER S.p.A. nella Intesa Sanpaolo S.p.A. ed il relativo progetto è stato conseguentemente depositato in data 23 luglio 2015 presso il registro delle imprese - ufficio di Torino ove è stato iscritto in data 27 luglio 2015;

e) in data 14 agosto 2015, protocollo n. 0877360/15 la Banca d'Italia ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 385/1993 concernente la scissione della Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni in favore della Intesa Sanpaolo S.p.A. e la fusione della Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A., della CASSA DI RISPARMIO DI RIETI SPA e della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. nella Intesa Sanpaolo S.p.A. nonché l'accertamento di cui all'articolo 56 del medesimo decreto legislativo 385/1993 concernente, in particolare, la modifica dell'articolo 5 dello statuto della Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'aumento del ca-

pitale della medesima conseguente la fusione della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. ed i relativi progetti sono stati conseguentemente depositati in data 24 agosto 2015 presso il registro delle imprese - ufficio di Torino ove sono stati iscritti in data 26 agosto 2015;

f) negli avvisi pubblicati sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 24 luglio 2015 (relativo alla fusione della OLDEQUITER S.p.A. nella Intesa Sanpaolo S.p.A.) e in data 25 agosto 2015 (relativo alla scissione della Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni in favore dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. e alla fusione della Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A., della CASSA DI RISPARMIO DI RIETI SPA e della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. nella Intesa Sanpaolo S.p.A.) è stato precisato che i predetti progetti di fusione e di scissione sarebbero stati sottoposti, ai sensi dell'articolo 2505, comma 2 e dall'articolo 2505 bis, comma 2 del codice civile, all'approvazione del Consiglio di Gestione della Intesa Sanpaolo S.p.A., come consentito dall'articolo 17.2 dello statuto sociale della stessa;

g) non si è verificata la situazione di cui all'articolo 2505, comma 3 del codice civile;

h) non sono intervenuti elementi che possano determinare pregiudizio ai creditori;

i) i bilanci suddetti, con le relative relazioni, sono stati a suo tempo depositati presso il registro delle imprese;

l) non sono in corso prestiti obbligazionari convertibili;

m) le operazioni in oggetto non richiedono l'autorizzazione da parte del Consiglio di Sorveglianza della Intesa Sanpaolo S.p.A. di cui all'articolo 25.1.2 dello statuto sociale;

d e l i b e r a

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 2505, comma 2 del codice civile e dell'articolo 17.2 dello statuto sociale, il progetto di fusione per incorporazione nella "Intesa Sanpaolo S.p.A." della "OLDEQUITER S.p.A.", con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, senza aumento del capitale sociale della società incorporante;

2) di approvare, ai sensi dell'articolo 2505, comma 2 del codice civile come richiamato dall'articolo 2506 ter del codice civile e dell'articolo 17.2 dello statuto sociale, il progetto di scissione parziale della "Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni", con sede in Firenze, via Carlo

Magno n. 7, in favore della "Intesa Sanpaolo S.p.A.", del compendio costituito dalle attività e dalle passività indicate al paragrafo 3 del medesimo progetto, del valore patrimoniale netto al 31 dicembre 2014 di euro 459.793.867,53 (quattrocentocinquantanovemilionisettecentonovantatremilaottocentosessantasette virgola cinquantatre), fermo restando che eventuali variazioni, delle attività e/o passività costituenti il compendio medesimo che risultassero tra tale valorizzazione e quella riferita alla data in cui la scissione avrà efficacia verranno compensate tra loro e, in subordine, su rapporti di debito/credito interbancario per modo che tale valore contabile netto rimanga immutato;

3) di approvare, ai sensi degli articoli 2505, comma 2 e 2505 bis, comma 2 del codice civile e dell'articolo 17.2 dello statuto sociale, il progetto di fusione per incorporazione nella "Intesa Sanpaolo S.p.A." della "Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A.", con sede in Civitavecchia (RM), corso Centocelle n. 42, e della "CASSA DI RISPARMIO DI RIETI SPA", con sede in Rieti, via Garibaldi n. 262, senza aumento del capitale della società incorporante, nonché della "Cassa di Risparmio della

Provincia di Viterbo S.p.A.", con sede in Viterbo, via Mazzini n. 129;

4) di approvare che, a seguito della scissione della Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni, stante il divieto di assegnazione di azioni di cui all'articolo 2504 ter del codice civile, la Intesa Sanpaolo S.p.A. iscriva le attività e le passività incluse nel compendio scisso al valore al quale sono iscritte nei libri della società scissa a fronte della riduzione per importo pari al valore patrimoniale netto del medesimo compendio scisso del valore della partecipazione detenuta dalla stessa Intesa Sanpaolo S.p.A. nella Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni;

5) di aumentare, a seguito della fusione per incorporazione della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. il capitale sociale della Intesa Sanpaolo S.p.A. - per un importo massimo di euro 2.438.133,36 (duemilioniquattrocentotrentottomilacentotrentatre virgola trentasei) - mediante emissione, in regime di dematerializzazione, di nuove azioni ordinarie - per un quantitativo massimo di n. 4.688.718 (quattromilioniseicentottantottomilasettecentodiciotto) - del valore nominale unitario di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) da asse-

gnare ai soci della società incorporanda, diversi dalla società incorporante e della stessa società incorporanda, che non abbiano esercitato il diritto di far acquistare le loro azioni dalla società incorporante ex articolo 2505 bis, comma 1 del codice civile, nel rapporto di 0,5689 (zero virgola cinquemilaseicentottantanove) azioni ordinarie della Intesa Sanpaolo S.p.A. ogni azione ordinaria della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. da nominali euro 0,51 (zero virgola cinquantuno) posseduta e di n. 0,4849 (zero virgola quattromilaottocentoquarantanove) azioni ordinarie della Intesa Sanpaolo S.p.A. ogni azione di risparmio della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. da nominali euro 0,51 (zero virgola cinquantuno) posseduta;

6) di dare atto che il corrispettivo unitario delle azioni della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. per le quali venga esercitato il diritto di far acquistare le stesse dalla società incorporante è stato determinato, alla stregua dei criteri previsti per il recesso, in euro 1,76 (uno virgola settantasei) per quanto riguarda le azioni ordinarie, e in euro 1,50 (uno virgola cinquanta), per quanto riguarda le azioni di risparmio;

7) di modificare, a seguito della fusione della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A., l'articolo 5 dello statuto sociale della Intesa Sanpaolo S.p.A. dando mandato al Presidente del Consiglio di Gestione ed al Consigliere Delegato in carica, disgiuntamente tra loro, di depositare, eseguita l'operazione, lo statuto sociale aggiornato a tale articolo inserendo nello stesso l'entità del capitale ed il numero delle azioni;

8) di fissare al 31 dicembre 2015 il termine ex articolo 2439, comma 2 del codice civile per l'esecuzione della fusione della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A.;

9) di conferire al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato in carica, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali mandatari, tutti gli occorrenti poteri per eseguire - sotto l'osservanza delle condizioni di legge e di quanto contenuto nei progetti di cui sopra - le singole operazioni ed in particolare, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto contenuto nei progetti medesimi, per stabilire gli effetti delle singole operazioni che potranno anche essere successivi alla data dell'ultima delle rispettive iscrizioni degli atti re-

lativi; stipulare e sottoscrivere gli atti stessi ed in genere qualsiasi atto, anche rettificativo, precisativo od integrativo, e documento compiendo tutto quanto necessario od anche solo opportuno per il buon fine delle operazioni, fermo restando in particolare che la fusione della Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A., la fusione della CASSA DI RISPARMIO DI RIETI SPA e la fusione della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. potranno essere perfezionate senza alcun vincolo di interdipendenza e pertanto anche con atti separati.

* * *

Al termine dell'esposizione di me notaio, il Presidente, nessuno intervenendo, mette in votazione la proposta di delibera la quale risulta approvata con il voto favorevole di tutti gli otto Consiglieri di Gestione partecipanti alla riunione.

Il Presidente dichiara quindi esaurita la trattazione del secondo punto essendo le ore 10 circa, precisando che la trattazione degli ulteriori punti sarà verbalizzata a cura del segretario.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura, copia conforme del-

l'atto a rogito Remo Maria MORONE notaio in Torino in data 3 settembre 2015, repertorio n. 4.697/1.868, registrato a Torino - 3° ufficio delle entrate in data 14 settembre 2015 al n. 13.287 serie 1T, concernente il deposito in atto pubblico dei seguenti documenti:

1) per la fusione per incorporazione di OLDEQUITER S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.

- progetto di fusione
- relazione del consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- relazione del consiglio di amministrazione di OLDEQUITER S.p.A.;

2) per la scissione parziale di Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A.

- progetto di scissione
- relazione del consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- relazione del consiglio di amministrazione di Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni;

3) per la fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A., CASSA DI RISPARMIO DI RIETI SPA e Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.

- progetto di fusione
- relazione del consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- relazione del consiglio di amministrazione di Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A.,
- relazione del consiglio di amministrazione di CASSA DI RISPARMIO DI RIETI SPA,
- relazione del consiglio di amministrazione di Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A.,
- verbale del collegio sindacale di Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. contenente il parere sulla determinazione del valore delle azioni nel caso di esercizio del diritto di vendita ex articolo 2505 bis, comma 1 codice civile,
- relazione della KPMG S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti di Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A., contenente il parere sulla determinazione del valore delle azioni nel caso di esercizio del diritto di vendita ex articolo 2505 bis, comma 1 codice civile.

Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo al Presidente della riunione che lo dichiara conforme al

vero ed a sua volontà e meco in conferma si sotto-
scrive essendo le ore 10 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente oc-
cupa cinque fogli scritti per diciannove facciate
intere e fino a qui della ventesima.

All'originale firmato:

Gian Maria GROS-PIETRO

Ettore MORONE Notaio

Studio Notarile Morone
10121 Torino - via Mercantini 5
Tel +39 011 5622522 - Fax +39 011 5612271
societario@studiomorone.it - www.studiomorone.it

znn Repertorio n. 4.697 Raccolta n. 1.868

Deposito in atto pubblico di documenti.

Repubblica Italiana

Il tre settembre duemilaquindici,

in Torino, in un ufficio del palazzo sito in corso Inghilterra n. 3.

Avanti me, avv. Remo Maria MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, è personalmente comparso il signor

Fabio RASTRELLI, nato a Napoli il 27 novembre 1960, domiciliato a Torino, corso Inghilterra n. 3, codice fiscale RSTFBA60S27F839J.

Detto signor comparente, della cui identità personale sono certo, dichiarando di agire per conto della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, col capitale sociale di euro 8.729.881.454,84, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 00799960158, aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385/1993 e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'artico-

lo 64 del medesimo decreto legislativo,

mi fa istanza di ricevere in deposito nei miei atti, per ogni effetto e conseguenza di legge, i seguenti documenti predisposti:

1) per la fusione per incorporazione di OLDEQUITER S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.

- progetto di fusione (allegato "A")

- relazione del consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. (allegato "B")

- relazione del consiglio di amministrazione di OLDEQUITER S.p.A. (allegato "C");

2) per la scissione parziale di Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A.

- progetto di scissione (allegato "D")

- relazione del consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. (allegato "E")

- relazione del consiglio di amministrazione di Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni (allegato "F");

3) per la fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A., CASSA DI RISPARMIO DI RIETI SPA e Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.

- progetto di fusione (allegato "G")

- relazione del consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. (allegato "H")
- relazione del consiglio di amministrazione di Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A. (allegato "I"),
- relazione del consiglio di amministrazione di CASSA DI RISPARMIO DI RIETI SPA (allegato "L"),
- relazione del consiglio di amministrazione di Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. (allegato "M"),
- verbale del collegio sindacale di Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. contenente il parere sulla determinazione del valore delle azioni nel caso di esercizio del diritto di vendita ex articolo 2505 bis, comma 1 codice civile (allegato "N"),
- relazione della KPMG S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti di Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A., contenente il parere sulla determinazione del valore delle azioni nel caso di esercizio del diritto di vendita ex articolo 2505 bis, comma 1 codice civile (allegato "O").

Aderendo io notaio a tale istanza, il comparente mi esibisce i suddetti documenti i quali, previa

dispensa di darne lettura, si allegano rispettivamente sotto le lettere da "A" a "O" comprese per far parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente al quale verranno sottoposti alla registrazione allo scopo, fra l'altro, di rilasciarne regolari copie ad ogni effetto di legge.

E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leggo al signor comparente che lo dichiara conforme a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive essendo le ore 10,15 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa un foglio scritto per tre facciate intere e fino a qui della quarta.

All'originale firmato:

Fabio RASTRELLI

Remo Maria MORONE

Allegato "A" al repertorio n. 4.697/1.868

INTESA SANPAOLO OLDEQUITER

Progetto di fusione per incorporazione

di OLDEQUITER S.p.A.

in INTESA SANPAOLO S.p.A.

ai sensi degli artt. 2501-*ter* e 2505 del codice civile

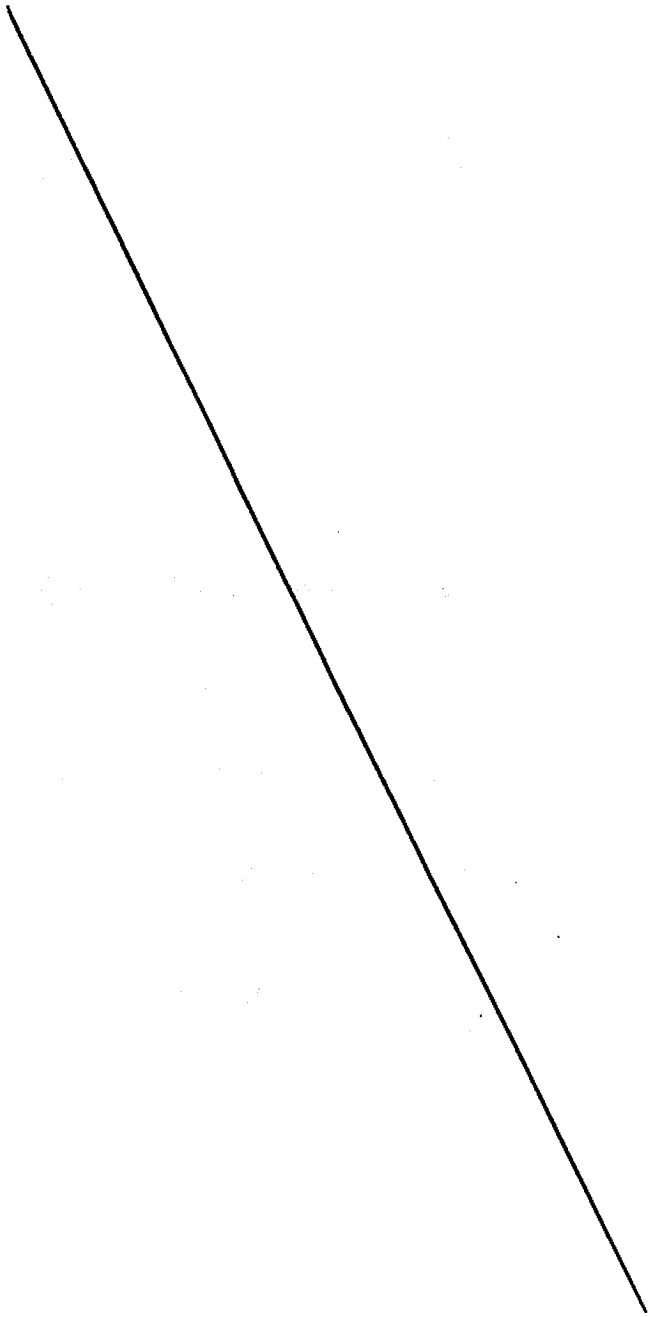

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI OLDEQUITER S.P.A. IN INTESA SANPAOLO S.P.A.

Il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("**Intesa Sanpaolo**" o "**Società Incorporante**") e il Consiglio di Amministrazione di OLDEQUITER S.p.A. (in forma abbreviata anche "**Oldequiter**" o "**Società Incorporata**"),

PREMESSO CHE

(a) Intesa Sanpaolo detiene il 100% del capitale sociale di Oldequiter;

hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione, ai sensi degli artt. 2501-*ter* e 2505 del codice civile (il "**Progetto di Fusione**"), fusione mediante la quale tutte le azioni di Oldequiter saranno annullate senza concambio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2504 *ter* cod. civ.

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 Società Incorporante

Intesa Sanpaolo S.p.A., società con sede in Torino, piazza San Carlo 156, e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà 8, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 8.724.861.778,88, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 00799960158, iscritta all'Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

1.2 Società Incorporata

OLDEQUITER S.p.A., società con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 150.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 06210270010, società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa

Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Non sono previste variazioni dello statuto di Intesa Sanpaolo in conseguenza della fusione.

Stante quanto sopra precisato, in allegato al presente Progetto di Fusione, sotto la lettera a), viene riportato lo statuto della Società Incorporante attualmente vigente.

3. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

Poiché Intesa Sanpaolo detiene il possesso totalitario di Oldequiter non si procederà all'emissione e/o all'assegnazione di azioni della Società Incorporante e alla determinazione del rapporto di cambio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2504 *ter* cod. civ.

4. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

La decorrenza degli effetti giuridici della fusione di cui al presente progetto sarà stabilita nell'atto di fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-*bis* del codice civile.

5. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORATA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione.

6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla fusione.

7. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Torino, 23 aprile 2015

Per il Consiglio di Gestione di
Intesa Sanpaolo S.p.A.

Torino, 6 maggio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione di
OLDEQUITER S.p.A.

ALLEGATI

Allegato a): Statuto della Società Incorporante

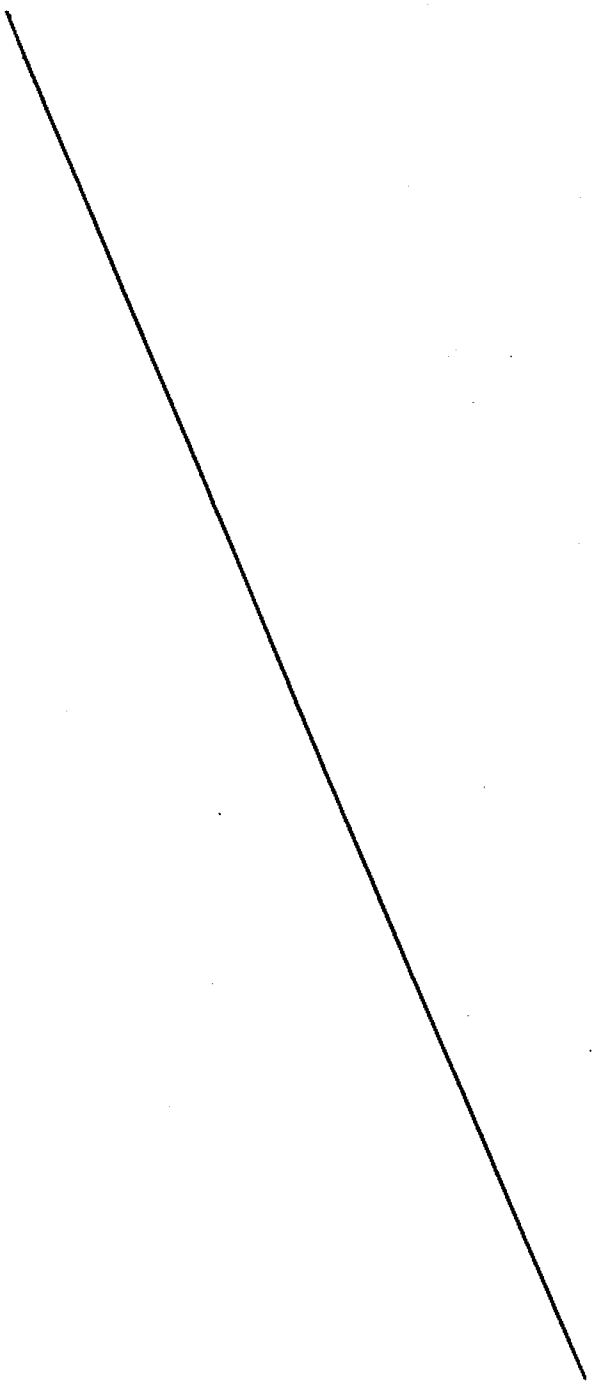

"ALLEGATO A"

STATUTO

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo
iscritto all'albo dei Gruppi Bancari
Sede sociale Torino, Piazza San Carlo n. 156
Capitale Sociale Euro 8.724.861.778,88
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino
e Codice Fiscale 00799960158, Partita IVA 10810700152
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361

Iscritto presso il Registro delle Imprese di Torino in data 4 dicembre 2014

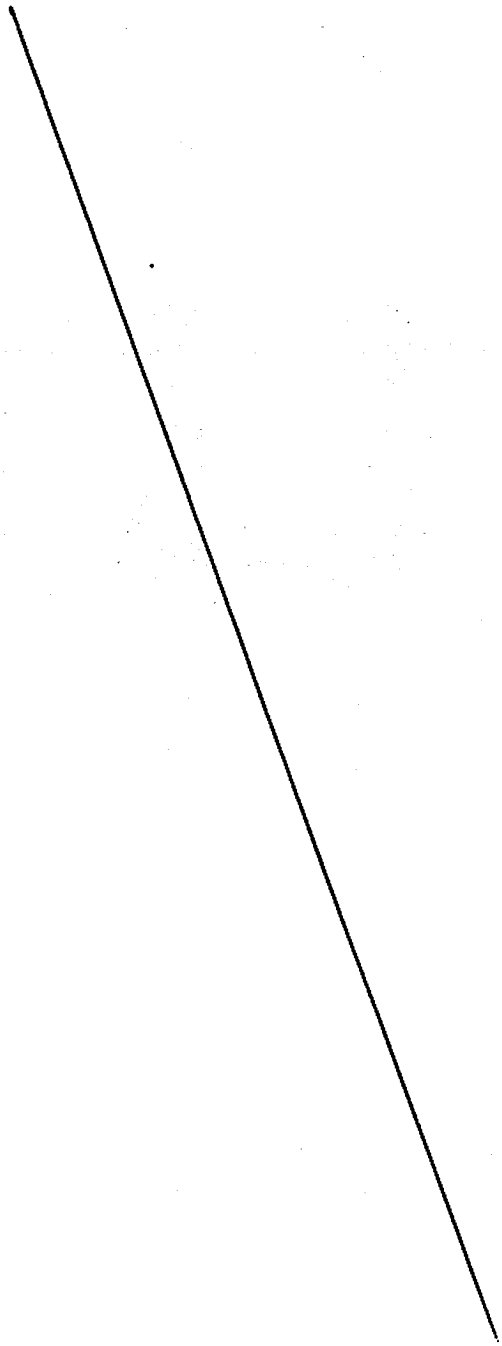

STATUTO

INDICE

TITOLO I 5
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA' 5
Articolo 1. Denominazione. 5
Articolo 2. Sede. 5
Articolo 3. Durata. 5
TITOLO II 5
OGGETTO SOCIALE 5
Articolo 4. Oggetto sociale. 5
TITOLO III 6
CAPITALE E AZIONI 6
Articolo 5. Capitale sociale. 6
Articolo 6. Domicilio degli azionisti. 7
TITOLO IV 7
ASSEMBLEA 7
Articolo 7. Assemblea. 7
Articolo 8. Convocazione. 8
Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto. 9
Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario. 10
Articolo 11. Validità delle deliberazioni. 10
TITOLO V 11
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 11
Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo. 11
Sezione Prima – Consiglio di Gestione 11
Articolo 13. Consiglio di Gestione. 11
13.1. – Composizione. 11
13.2. – Requisiti e incompatibilità. 11
13.3. – Durata. 12
13.4. – Integrazione. 12
13.5. – Sostituzioni. 12
13.6. – Revoca. 13
13.7. – Simul stabunt simul cadent. 13
13.8. – Cessazione. 13
13.9. – Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario. 13
Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione. 13
Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche. 14
Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione. 14
16.1. – Luogo e convocazione. 14
16.2. – Avviso di convocazione. 14
16.3. – Riunioni. 14
16.4. – Validità e maggioranza. 15
16.5. – Deliberazioni a maggioranza qualificata. 15
16.6. – Verbali e copie. 15
Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione. 15
17.1. – Gestione della Società. 15
17.2. – Competenze non delegabili. 16
17.3. – Deleghe. 17
17.4. – Credito speciale e agevolato. 17

17.5. – Esercizio delle deleghe. 18
17.6. – Informativa. 18
17.7. – Informativa al Consiglio di Sorveglianza. 18
Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione. 18
Articolo 19. Consigliere Delegato. 19
Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. 20
Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale. 21
Sezione Seconda – Consiglio di Sorveglianza 22
Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza. 22
22.1. – Composizione. 22
22.2. – Integrazione. 22
22.3. – Durata. 22
Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza. 22
23.1. – Liste di candidature. 22
23.2. – Votazione. 24
23.3. – Parità di quoziente e ballottaggio. 24
23.4. – Meccanismo suppletivo. 24
23.5. – Consigliere nominato dalla minoranza. 25
23.6. – Lista unica. 25
23.7. – Assenza di liste. 25
23.8. – Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza. 25
23.9. – Sostituzioni. 26
23.10. – Incompatibilità. 26
23.11. – Simul stabunt simul cadent. 26
23.12. – Revoca. 27
23.13. – Compensi. 27
Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza. 27
24.1. – Convocazione. 27
24.2. – Cadenza. 27
24.3. – Richiesta di convocazione. 27
24.4. – Luogo. 27
24.5. – Avviso di convocazione. 27
24.6. – Riunioni. 28
24.7. – Validità e maggioranza. 28
24.8. – Deliberazioni a maggioranza qualificata. 28
24.9. – Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza. 28
24.10. – Verbali e copie. 28
Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza 28
25.1. – Materie di competenza. 28
25.2. – Altre materie di competenza. 32
25.3. – Poteri di vigilanza. 32
25.4. – Comitato per il Controllo Interno. 32
25.5. – Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni e Comitato Rischi. 33
25.6. – Altri Comitati. 33
Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza. 33
Articolo 27. Direttori Generali. 35
TITOLO VI 35
BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO 35
Articolo 28. Bilancio e utili. 35
Articolo 29. Azioni di risparmio. 36
TITOLO VII 37
REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIOGLIMENTO – RINVIO ALLA LEGGE 37

Articolo 30. Revisione legale dei conti. 37
Articolo 31. Recesso. 37
Articolo 32. Scioglimento. 37
Articolo 33. Rinvio alle norme di legge. 37
TITOLO VIII 38
NORME TRANSITORIE E FINALI 38
Articolo 34. Requisiti statutari di onorabilità, professionalità e indipendenza. 38
34.1. – Disposizione transitoria. 38
34.2. – Requisiti di onorabilità. 38
34.3. – Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza. 38
34.4. – Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione. 38
Articolo 35. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione. 38
Articolo 36. Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo. Ulteriori modifiche dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data 29 ottobre 2012 39

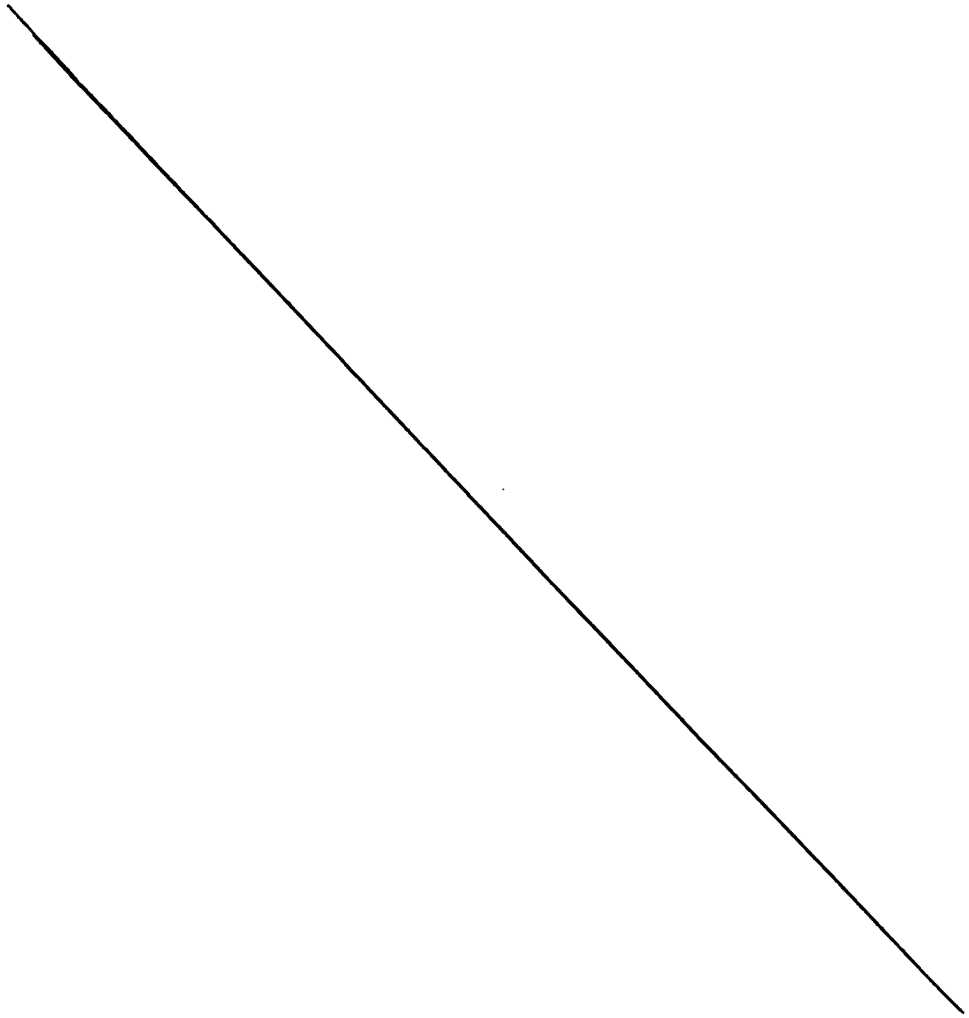

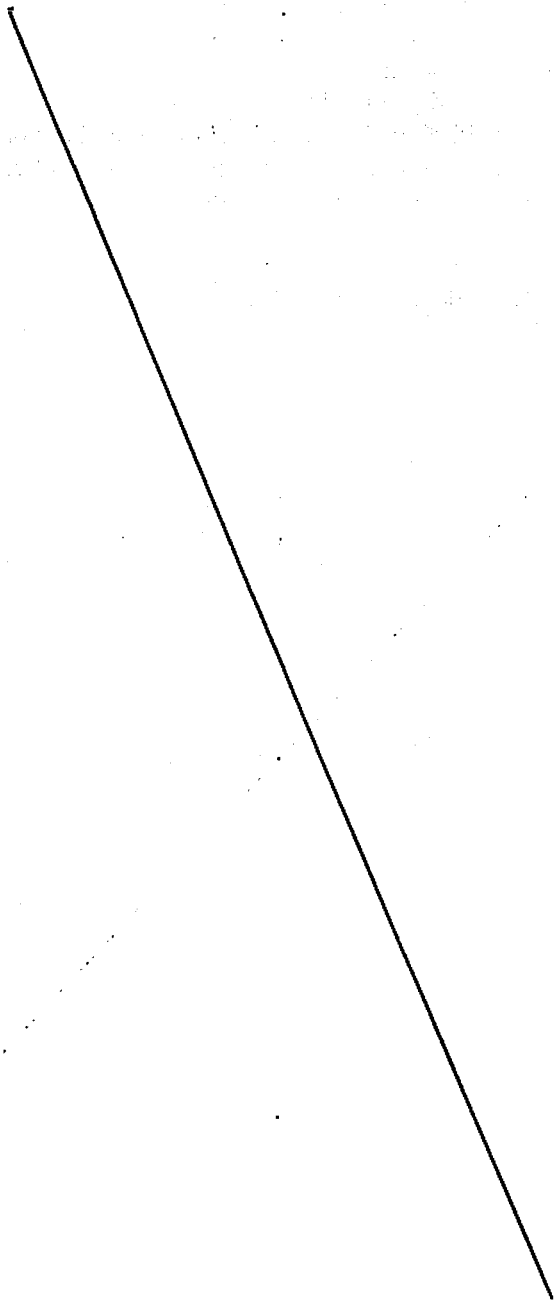

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1. Denominazione.

1.1.- La Società si denomina "Intesa Sanpaolo S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 2. Sede.

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la "Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale", la "Funzione Internal Audit" e la "Segreteria Generale" saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

Articolo 3. Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4. Oggetto sociale.

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

TITOLO III

CAPITALE E AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale.

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.724.861.778,88, diviso in n. 16.778.580.344 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.846.089.783 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

5.2.- L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di strumenti finanziari in conformità alla normativa applicabile *pro tempore* vigente.

5.3.- L'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2014 ha conferito al Consiglio di Gestione *(i)* una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale entro il 28 febbraio 2018, anche in più *tranche*, di massimi Euro 53.101.088,56, mediante emissione di un numero massimo di 102.117.478 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'assegnazione, con godimento regolare, da assegnare ai soggetti destinatari del "Piano di Investimento" approvato in pari data, alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal Piano di Investimento stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, del corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio *pro tempore* approvato; e *(ii)* ogni più ampio potere per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio *pro tempore* approvato da destinare allo scopo di cui al punto *(i)* che precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili.

5.4.- L'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2014 ha conferito al Consiglio di Gestione, ai sensi degli articoli 2441, ottavo comma e 2443 del codice civile, una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, per un importo massimo di Euro 213.073.650,40, con esclusione del diritto di opzione a favore dei dipendenti, in via scindibile, in una o più volte, entro il 28 febbraio 2018, con emissione di massime numero 409.757.020 azioni, ad un prezzo che incorpori uno sconto rispetto al valore di mercato delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, da porre al servizio dell'attuazione del "Piano di Investimento" approvato in pari data. L'Assemblea straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Gestione ogni più ampio potere per: *(i)* definire il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione; il prezzo di emissione sarà determinato applicando uno sconto sul prezzo di mercato del titolo, calcolato come la media dei prezzi osservati nei 30 giorni precedenti alla data di emissione, restando fermo, in ogni caso, che non potrà essere inferiore al valore nominale unitario (Euro 0,52); *(ii)* stabilire il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e da assegnare in sottoscrizione ai dipendenti destinatari del Piano di Investimento, alle condizioni e nei termini e modalità previsti in esso; e *(iii)* determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale.

Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:
1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 23.13 e ne elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 23;
2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-*decies* cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lettera c);
3) delibera sulla distribuzione degli utili;
4) su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e, sentito lo stesso Consiglio di Sorveglianza, revoca, ove occorra, l'incarico conferito;
5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
6) approva le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione e i piani basati su strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
7) delibera sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua competenza.

7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 8. Convocazione.

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

8.2.- Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza o da almeno due dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

8.3.- L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente quanto richiesto dalla legge.
L'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni regolamentari.

8.4.- L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione.
Il Consiglio di Gestione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in un'unica riunione, escludendo convocazioni successive alla prima, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

8.5.- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini, nei limiti e nelle modalità di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.

9.1.- Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

9.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

9.3.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

9.4.- La Società designa, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.

10.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano come sopra definito o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

10.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soggetti legittimati e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

10.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Gestione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

10.4.- Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale e regolamentare, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 23 per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza. Ai soli fini dell'esecuzione delle delibere, resta altresì fermo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di operazioni con parti correlate, come definite dalle procedure aziendali della Società, in attuazione delle disposizioni regolamentari.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.

La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-*octies* e seguenti cod. civ..

SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE

Articolo 13. Consiglio di Gestione.

13.1.- Composizione.
L'amministrazione della Società è esercitata dal Consiglio di Gestione, composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti, anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, il quale ne determina il numero all'atto della nomina.
Salvi i vincoli normativi, saranno scelti tra i Dirigenti di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo un numero di componenti del Consiglio di Gestione pari a: 2 (due) qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 7 (sette) o 8 (otto) componenti; 3 (tre), qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 9 (nove) o 10 (dieci) componenti; 4 (quattro) qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 11 (undici) componenti.
Non si computa nel numero dei Dirigenti sopra fissato il Consigliere indicato alla carica di Consigliere Delegato ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. d), dello Statuto, che rivesta al momento della nomina o sia investito successivamente della carica di Dirigente di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo.
Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

13.2.- Requisiti e incompatibilità.
Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di quattro incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono per due).
Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e di decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.
I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo di durata della carica loro assegnata dall'Assemblea.

13.3.- Durata.
I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono, fermo quanto precisato dall'Articolo 13.8, alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

13.4.- Integrazione.
Ove il numero dei componenti del Consiglio di Gestione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima, il Consiglio di Sorveglianza può in ogni tempo aumentarne il numero, osservando quanto previsto dall'Articolo 13.1. I nuovi componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.5.- Sostituzioni.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, osservando quanto previsto dagli Articoli 13.1 e 13.2. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.6.- Revoca.
I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.
Con riferimento ai componenti del Consiglio di Gestione scelti tra i Dirigenti del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, il venir meno, a qualunque titolo, di cariche o di funzioni dirigenziali ricoperte al momento della nomina costituisce giusta causa di revoca, a meno che il Consiglio di Sorveglianza non ravvisi la sussistenza di eccezionali circostanze che inducano al mantenimento della carica.

13.7.- Simul stabunt simul cadent.
Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

13.8.- Cessazione.
La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 cod. civ.

13.9.- Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.
Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine di cui all'Articolo 25.5, scegliendoli tra componenti diversi dai Dirigenti di cui al precedente art. 13.1, comma 2, dello Statuto, nomina il Presidente del Consiglio di Gestione e nomina due Vice-Presidenti esecutivi del Consiglio di Gestione.
Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare un Segretario, anche non fra i propri componenti.

Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni di cui all'Articolo 25.5.

Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.

La remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o di deleghe è determinata ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. a) dello Statuto.

Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.

16.1.- Luogo e convocazione.
Il Consiglio di Gestione si riunisce, di regola, alternativamente in Torino presso la sede legale e in Milano presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Le riunioni hanno luogo almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Gestione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; il Consiglio di Gestione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge.
Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione medesimo può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, ai sensi dell'art. 151–*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

16.2.- Avviso di convocazione.
Il Consiglio di Gestione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma dell'Articolo 16.3.

16.3.- Riunioni.
Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considererà tenuto.

16.4.- Validità e maggioranza.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo Articolo 16.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

16.5.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.
Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione le deliberazioni concernenti:
- la nomina, la revoca nonché il conferimento, la modificazione o la revoca dei poteri del Consigliere Delegato;
- la nomina e la revoca, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la determinazione dei relativi mezzi, poteri e compensi;
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri.

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, le deliberazioni concernenti la nomina, la revoca e la determinazione delle funzioni, competenze e compensi dei Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto.

16.6.- Verbali e copie.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione è trasmessa senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.
Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.

17.1.- Gestione della Società.
Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa. Esso cura l'attuazione degli indirizzi strategici come pure delle politiche di governo dei rischi definiti e approvati, per la Società e per il Gruppo, dal Consiglio di Sorveglianza. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito.
Al Consiglio di Gestione spetta anche il compito di assicurare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema informativo.

17.2.- Competenze non delegabili.
Ferme le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 25.1, oltre alle materie per legge non delegabili, sono altresì non delegabili le decisioni concernenti:
a) la formulazione di proposte in ordine al complessivo assetto di governo, al modello di business, agli indirizzi strategici della Società e del Gruppo, in merito alle politiche di governo dei rischi nonché in ordine all'assunzione o cessione di partecipazioni strategiche attribuite alla competenza del Consiglio di Sorveglianza, come previsto dall'Articolo 25.1.2 dello Statuto; b) la predisposizione di piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies e dell'Articolo 25.1.2, lett. a) dello Statuto;
c) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
d) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri e compensi;
f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;
g) la predisposizione dell'assetto organizzativo e di governo societario da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza come previsto dall'Articolo 25.1.1 e la valutazione della correlativa adeguatezza, nonché la predisposizione dei sistemi contabili e di rendicontazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1.2;
h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo in conformità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi definiti e approvati dal Consiglio di Sorveglianza, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
i) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi; la vigilanza di cui al medesimo art. 154-*bis*;
l) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
m) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-*ter* cod. civ.;
n) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;
o) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
p) la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera a) o approvazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera c) del Consiglio di Sorveglianza, nonché la deliberazione delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;
q) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;
r) la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, ivi inclusi i Consiglieri esecutivi;
s) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
t) la definizione, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, dei sistemi di incentivazione e remunerazione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo e operativo della Società.
Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* cod. civ., ferma restando, se del caso, l'applicazione dell'Articolo 25.1.2 lettera a).
Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c), d), m), n), q) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.

17.3.- Deleghe.
Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono essere altresì delegati a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e

delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.

17.4.- Credito speciale e agevolato.
Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

17.5.- Esercizio delle deleghe.
Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

17.6.- Informativa.
Il Consiglio di Gestione, con cadenza mensile, è informato dal Consigliere Delegato su quanto previsto nell'Articolo 19.3.

17.7.- Informativa al Consiglio di Sorveglianza.
Il Consiglio di Gestione, secondo quanto previsto da apposito regolamento, fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni di cui all'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'Articolo 25.1.3 dello Statuto. Il Consiglio di Gestione, secondo quanto previsto da apposito regolamento, con periodicità almeno mensile fornisce al Consiglio di Sorveglianza informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'Articolo 25.1.2 dello Statuto.

Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.

18.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione:
a) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti;
b) ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Gestione sulle decisioni assunte;
c) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato;
d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
e) cura che il Consiglio di Sorveglianza riceva puntualmente le informazioni previste dall'Articolo 17.7 dello Statuto;
f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

18.2.- In caso di urgenza, (i) il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, (ii) il Vice-Presidente più anziano, secondo le disposizioni dell'Articolo 18.3, in entrambi i casi d'intesa con il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio stesso.
Con le stesse modalità possono essere assunte in via d'urgenza anche deliberazioni rientranti tra quelle non delegabili di cui all'Articolo 17.2 dello Statuto, riguardanti:
- operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari od inferiore al 6% del medesimo, secondo quanto disposto nella lettera p) seconda parte dell'Articolo 17.2 dello Statuto, purché non rientranti in materie per le quali sia prevista una delibera, approvazione, o autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'Articolo 25 dello Statuto;
- la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, secondo quanto disposto nella lettera r) dello stesso Articolo 17.2.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, potranno essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

18.3.- Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 18.2, in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o in caso di parità di anzianità di carica secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Articolo 19. Consigliere Delegato.

19.1.- Il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, elegge tra i propri componenti un Consigliere Delegato con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5.

19.2.- Il Consigliere Delegato è Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi strategici determinati dagli Organi sociali.
Egli è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative.
Esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione ed esercita secondo le norme regolamentari poteri di proposta del credito.
Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

19.3.- Il Consigliere Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Gestione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Gestione informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

20.1.- Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca, con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilendone i poteri, i mezzi e i compensi.

20.2- Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:
a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e
b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.
Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Il Consiglio di Gestione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

20.3.- Il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.

21.1.- La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Gestione e, in caso di sua assenza o impedimento, a un Vice-Presidente secondo l'anzianità di carica come definita all'Articolo 18.3 dello Statuto o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età; in mancanza anche di questo, al Consigliere Delegato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

21.2.- Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato nelle materie allo stesso delegate dal Consiglio di Gestione.

21.3.- I Direttori Generali hanno la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società nei limiti dei poteri ad essi conferiti; in caso di assenza o impedimento dei Direttori Generali la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi li sostituisce secondo le previsioni contenute nel loro atto di nomina.

21.4.- Il Consiglio di Gestione può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

21.5.- Il Consiglio di Gestione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

21.6.- Il Presidente del Consiglio di Gestione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.
Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e ai Direttori Generali nell'ambito delle loro funzioni e competenze.

SEZIONE SECONDA — CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.

22.1.- Composizione.
Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea.
Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.
I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.
Inoltre almeno quattro Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno dieci componenti devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.
I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

22.2.- Integrazione.
Ove il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di permanenza in carica. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo quanto previsto dall'Articolo 23 dello Statuto, salvaguardando le norme in materia di equilibrio dei generi mediante l'applicazione del meccanismo suppletivo previsto dall'art. 23.4.

22.3.- Durata.
I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-*bis* cod. civ. e sono rieleggibili.

Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.

23.1.- Liste di candidature.
All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:
a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5%, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, contenente da un minimo di 2 (due) a un massimo di 21 (ventuno) nominativi. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché della loro accettazione della candidatura. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente;

b) ciascun Socio non può presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

c) ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;

d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al termine previsto dalla normativa vigente, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

e) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla vigente normativa in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

23.2.- Votazione.
Per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue.
I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

23.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

23.4.- Meccanismo suppletivo.
Se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Sorveglianza non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio risulti conforme alla disciplina vigente.
Qualora, anche a seguito della superiore procedura di sostituzione, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui all'Articolo 22.1, quarto comma, dello Statuto, si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella prevista nel primo comma, escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più basso e che non abbiano nessuno dei due requisiti previsti, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi .
Qualora applicando i criteri di cui sopra, non dovesse risultare possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto.

23.5.- Consigliere nominato dalla minoranza.
L'applicazione delle disposizioni da 23.2 a 23.4 deve comunque consentire che almeno un Consigliere venga eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti.
A tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.
Qualora applicando il criterio indicato dal comma che precede non dovesse risultare rispettato l'equilibrio di generi previsto dalle vigenti norme, il candidato che abbia riportato il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato successivo del genere sottorappresentato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.
Nel caso in cui nelle liste dotate delle caratteristiche sopraindicate non si riscontrasse la presenza di candidati appartenenti al genere sottorappresentato, alla elezione del Consigliere sostituto provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza e delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

23.6.- Lista unica.
In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

23.7.- Assenza di liste.
Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea, fermo restando il necessario rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

23.8.- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.
Il Presidente e i due Vice-Presidenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

23.9.- Sostituzioni.
Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare ovvero, nel caso in cui a seguito dell'applicazione di questo criterio non dovesse risultare rispettato l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, dal primo non eletto del genere sottorappresentato della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare. Qualora il soggetto individuato sulla base del criterio precedente non avesse i requisiti di legge, regolamentari o fissati dallo Statuto del componente venuto a mancare, questi sarà sostituito dal primo non eletto tratto dalla stessa lista e dotato dei medesimi requisiti del componente da sostituire, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.
Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione sulla base dei criteri di cui sopra, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, senza presentazione di liste, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.
L'operazione di sostituzione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza dovrà in ogni caso assicurare la presenza di almeno un Consigliere dotato delle caratteristiche di cui all'Articolo 23.5, anche mediante l'applicazione delle procedure contemplate dalla disciplina regolamentare vigente.
Detti componenti scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

23.10.- Incompatibilità.
Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza si applicano le cause di incompatibilità nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria vigente al momento dell'assunzione della carica, salvo diversa inderogabile disposizione normativa.
Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria.

23.11.- Simul stabunt simul cadent.
Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'Articolo 8.

23.12.- Revoca.
I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

23.13.- Compensi.
Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina, tenendo conto anche dei compensi da riconoscere ai Consiglieri investiti di particolari cariche.

Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

24.1.- Convocazione.
Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

24.2.- Cadenza.
Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

24.3.- Richiesta di convocazione.

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richieda anche un solo componente, indicando gli argomenti da trattare.

24.4.- Luogo.
Le sedute del Consiglio di Sorveglianza si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

24.5.- Avviso di convocazione.
L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo Articolo 24.6.

24.6.- Riunioni.
Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

24.7.- Validità e maggioranza.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

24.8.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.
È tuttavia richiesta la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Sorveglianza per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

24.9.- Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza.
Il Consigliere di Sorveglianza che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società rilevante ai sensi dell'Articolo 25.1.2 dello Statuto, deve darne notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.

24.10.- Verbali e copie.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge.
Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza.

25.1.- Materie di competenza.
Il Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo nei termini disciplinati dal presente Articolo e sempre nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari.

25.1.1 Il Consiglio di Sorveglianza:
a. su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente e due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso, sentito il Comitato Remunerazioni; determina altresì, sentito il Comitato Remunerazioni, i compensi del

Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe;
b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;
c. promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
d. indica al Consiglio di Gestione il Consigliere Delegato e i consiglieri esecutivi, ai sensi della normativa di vigilanza vigente; esprime il parere obbligatorio in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
e. nomina e revoca, con delibera debitamente motivata, i responsabili delle funzioni di conformità alle norme, di controllo dei rischi e di internal audit;
f. definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo e di governo societario della Società;
g. assume la generale responsabilità di indirizzo e controllo del sistema informativo.

25.1.2 Il Consiglio di Sorveglianza:
a. definisce e approva il modello di business, gli indirizzi strategici, come pure le politiche di governo dei rischi della Società e del Gruppo; approva i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del Gruppo e le loro modifiche; autorizza le seguenti operazioni di rilievo strategico:

(i) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della Società, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;

(ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di valore superiore unitariamente al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;

(iii) investimenti o disinvestimenti che comportino impegni per la Società di ammontare complessivo superiore, per ogni operazione, al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;

(iv) le operazioni di seguito indicate, ove non siano riconducibili ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Banca e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione e loro eventuali modificazioni, già approvati dal Consiglio di Sorveglianza:

I. gli acquisti, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo – come definito dall'art. 23 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) – in società, ovvero gli acquisti di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui perfezionamento è subordinato all'autorizzazione: delle Autorità di Vigilanza italiane, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1,5 miliardi; delle Autorità di Vigilanza di altri Paesi UE ed extra UE, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1 miliardo;

II. le cessioni, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo, come definito dall'art. 23 del TUB, in società ovvero di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui valore è superiore a euro 1 miliardo e/o che comportano il rilascio di garanzie per un importo superiore a euro 1,5 miliardi ovvero di valore non determinabile;

III. gli investimenti e i disinvestimenti, diversi da quanto indicato sub I. e II., il cui valore è superiore a euro 1 miliardo;

IV. la stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali, comprese le aggregazioni o alleanze con altri gruppi nazionali o internazionali, che modifichino significativamente gli obiettivi assegnati alle Business Unit della Banca nell'ambito del piano industriale;

(v) tutte le operazioni indicate nel precedente punto (iv), a prescindere dai limiti di importo ivi indicati, che possono comportare l'assunzione di un rischio di reputazione, nei termini definiti dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale delle Banche emanate dalla Banca d'Italia nell'ambito del processo *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) e disciplinati dalle Linee Guida che la Banca abbia adottato in argomento, ove non riconducibili ai parametri ivi indicati;

(vi) la costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare.
b. definisce e approva le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni;
c. approva le politiche di remunerazione a favore dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
d. approva i sistemi contabili e di rendicontazione;
e. supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società.
Al Consiglio di Sorveglianza spetta l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche come definite dalle disposizioni regolamentari applicabili.
Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza può rappresentare al Consiglio di Gestione il proprio indirizzo, ai fini della predisposizione della relativa proposta, con riferimento alle operazioni di rilievo strategico previste nel presente Articolo 25.1.2, alla lettera a. sub (i) – nella misura in cui dette operazioni siano di valore unitario superiore al 6% del patrimonio di vigilanza – nonché alla stessa lettera a. sub (ii) e (iii).
Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti.

25.1.3 Con riferimento alla funzione di controllo, il Consiglio di Sorveglianza:
a. valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del gruppo;
b. esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
c. presenta la denunzia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
d. riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-*bis* cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze;
e. informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

25.1.4 Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza:
a. delibera in ordine alle iniziative culturali della Società e del gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale", verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;
b. esercita ogni altro potere previsto dalla normativa *pro tempore* vigente o dallo Statuto.

25.2.- Altre materie di competenza.
Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:
a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

25.3.- Poteri di vigilanza.
Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 secondo i termini e le condizioni ivi previsti.
Allo scopo di un più efficace e funzionale esercizio dei poteri di acquisizione di informazioni nei confronti dei Consiglieri di Gestione ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di regola, le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Le informazioni sono trasmesse a tutti i Consiglieri di Sorveglianza.

25.4.- Comitato per il Controllo Interno.
Il Consiglio di Sorveglianza costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti ed in conformità con le disposizioni regolamentari, un apposito Comitato per il Controllo Interno, composto da 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri, i

mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.
Fatta salva l'applicazione di specifiche norme regolamentari e/o di vigilanza, i componenti il Comitato per il Controllo Interno sono scelti tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza diversi dal Presidente. Tutti i componenti del Comitato per il Controllo Interno devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente, ed almeno tre di essi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Fermo quanto disposto all'Articolo 23.12, l'Assemblea può revocare i componenti del Consiglio di Sorveglianza che fanno parte del Comitato per il Controllo Interno con delibera debitamente motivata.
Il Consiglio di Sorveglianza può sostituire i componenti del Comitato per il Controllo Interno previa delibera debitamente motivata.
Il Comitato per il Controllo Interno, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, anche su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e può scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.
Il Comitato per il Controllo Interno è punto di riferimento continuo per le strutture organizzative della Società che svolgono funzioni di controllo; da esse riceve informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali ed informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto rilevante ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.
I componenti del Comitato sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.

25.5.- Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni e Comitato Rischi.
Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone il regolamento di funzionamento, un Comitato Nomine composto da 5 (cinque) Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede. Il Comitato Nomine ha funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione e svolge altresì gli ulteriori compiti ad esso assegnati dalle disposizioni regolamentari.
Il Consiglio di Sorveglianza costituisce un Comitato Remunerazioni, composto da 3 (tre) Consiglieri, che avrà funzioni propositive e consultive in merito ai compensi ai sensi di legge e di Statuto, determinandone il regolamento di funzionamento.
La maggioranza dei componenti del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazioni deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente.
Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone il regolamento di funzionamento, un Comitato Rischi composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri. Il Comitato Rischi supporta l'esercizio delle funzioni di supervisione strategica in materia di rischi e sistema dei controlli interni spettanti al Consiglio di Sorveglianza, in conformità con quanto previsto dalle disposizioni regolamentari.

25.6.- Altri Comitati.
Il Consiglio di Sorveglianza ha la facoltà di istituire Comitati Tecnici o Commissioni con funzioni consultive.

Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

26.1.- Oltre a quanto previsto dagli Articoli 10.1 e 24.1, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:
a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione destinate al Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti gli indirizzi strategici della Società e del Gruppo, formulando proposte in proposito;
c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione

della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
d) esercita la funzione di supervisione e di attivazione degli organi sociali, delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
e) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal gruppo;
f) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
g) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;
h) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Consigliere Delegato;
i) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;
l) al fine di cui all'Articolo 25.1, sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
m) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale";
n) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

26.2.- In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Articolo 27. Direttori Generali.

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina, revoca e determina funzioni, competenze e compensi di uno o più Direttori Generali - di cui uno con funzioni vicarie, ad eccezione delle funzioni inderogabilmente collegate alla carica di Consigliere Delegato - i quali fanno capo al Consigliere Delegato secondo le rispettive funzioni e competenze.

TITOLO VI

BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO

Articolo 28. Bilancio e utili.

28.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2.- Il Consiglio di Gestione redige il progetto di bilancio di esercizio ed il progetto di bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

28.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:
a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.

Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;
c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

28.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 29. Azioni di risparmio.

29.1.- Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

29.2.- Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 28.3.

29.3.- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

29.4.- Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.
La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

29.5.- In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.

29.6.- Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.
Il compenso del Rappresentante comune è deliberato dall'Assemblea speciale. Esso è a carico della Società fino all'ammontare di euro 25.000 per l'intero triennio.
L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

29.7.- Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente del Consiglio di Gestione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Gestione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

TITOLO VII

REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIOGLIMENTO – RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30. Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 31. Recesso.

31.1.- Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

31.2.- I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 32. Scioglimento.

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34. Requisiti statutari di onorabilità, professionalità e indipendenza.

34.1.- Disposizione transitoria.
Sino all'emanazione di una nuova disciplina di vigilanza e/o regolamentare riguardante i requisiti dei componenti gli organi sociali nel sistema dualistico resta ferma l'applicazione delle seguenti previsioni.

34.2.- Requisiti di onorabilità.
I componenti il Consiglio di Sorveglianza e i componenti il Consiglio di Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

34.3.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.
I componenti il Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità stabiliti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle banche dal Regolamento sopra richiamato.

34.4.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.
I componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato devono possedere i requisiti di professionalità rispettivamente stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

Articolo 35. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.

Gli Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione, così come definiti nel progetto di fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo Imi S.p.A., possono essere modificati soltanto con deliberazione del Consiglio di Gestione adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, su

autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica, per la durata del primo mandato del Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 36. Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo. Ulteriori modifiche dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data 29 ottobre 2012.

Tutte le disposizioni dello Statuto in materia di equilibrio tra i generi e, in particolare, quelle contenute, direttamente o per rinvio, negli articoli 13.1, 13.4, 13.5, 22.1, 22.2, 23.1, 23.4, 23.5, 23.7 e 23.9 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo testo dello Statuto e si applicano per tre mandati successivi, nei limiti rispettivamente previsti dalla normativa vigente.
Tutte le ulteriori modifiche agli artt. 10.1, 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 13.9, 15, 16.5, 17.2, 18.2, 18.3, 24.8, 25.1.1 e 27 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo testo statutario.

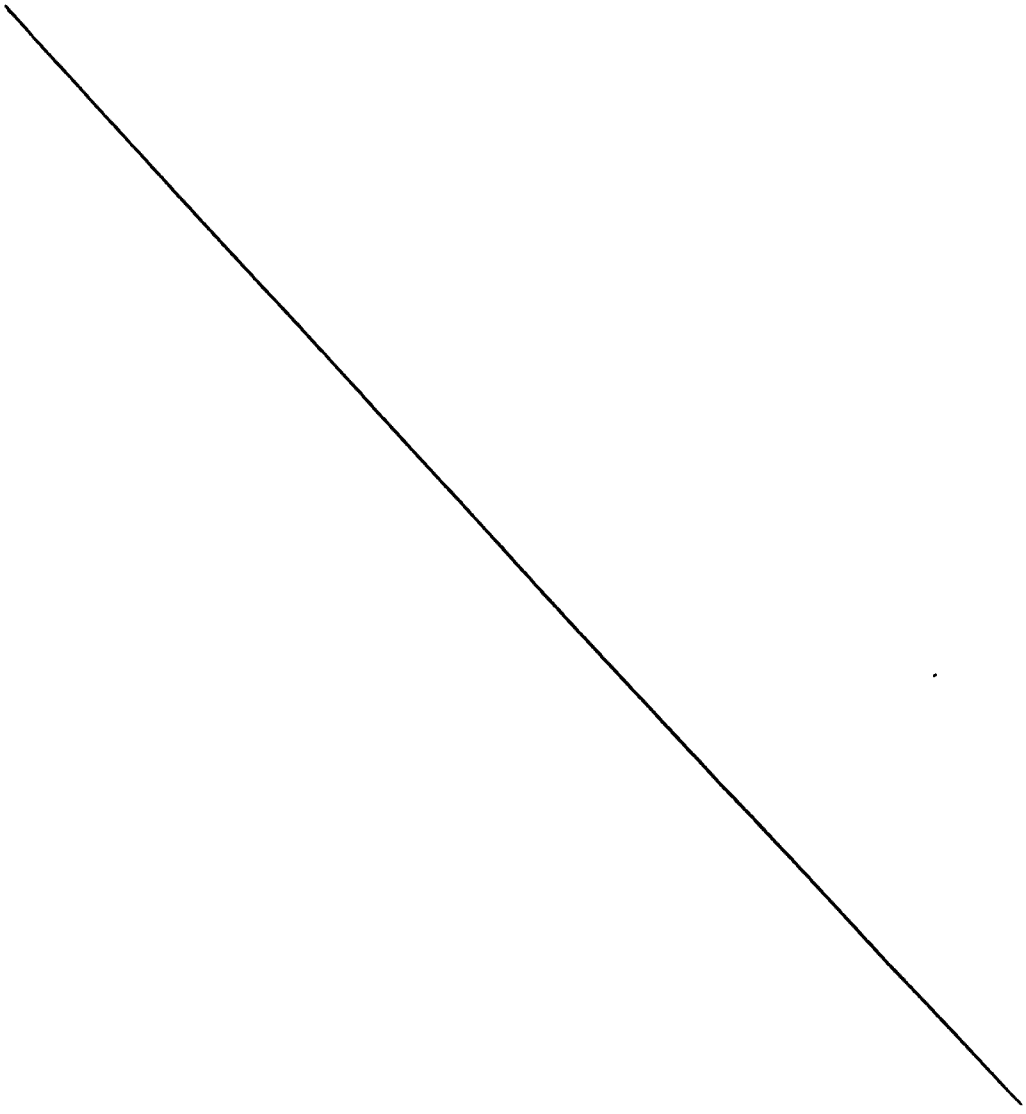

Allegato "B" al repertorio n. 4.697/1.868

INTESA SANPAOLO

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A. SULLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI OLDEQUITER S.P.A. IN INTESA SANPAOLO S.P.A.

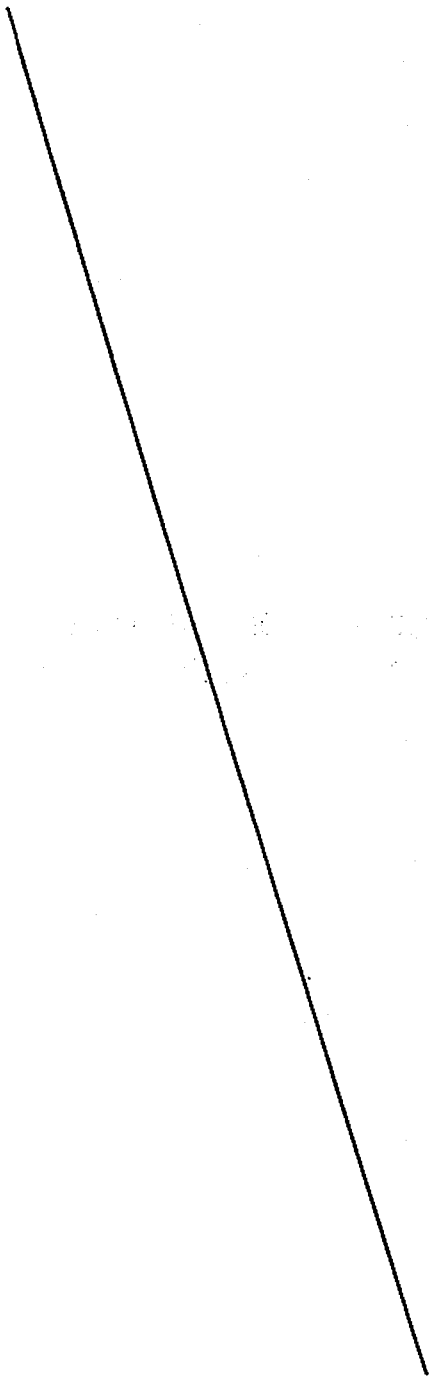

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A. SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI OLDEQUITER S.P.A. IN INTESA SANPAOLO S.P.A., REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES COD. CIV. NONCHÉ DELL'ART. 70 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ. e dell'art. 70 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 - in attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - concernente la disciplina degli emittenti quotati, descrive l'operazione di fusione per incorporazione (di seguito, la "**Fusione**") di OLDEQUITER S.p.A (di seguito anche "**Oldequiter**" o "**Società Incorporata**"), in Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "**Intesa Sanpaolo**" o la "**Società Incorporante**").

L'integrazione proposta fa seguito alla costituzione, nell'ambito del progetto "Social Impact Finance", di una partnership tra la Oldequiter (già Equiter S.p.A.) e la Compagnia di San Paolo tramite il conferimento ad una società per azioni denominata "EQUITER S.p.A." di un ramo d'azienda della Oldequiter medesima e di un compendio di attivi netti della Compagnia di San Paolo. All'esito del conferimento, avvenuto con efficacia 10 aprile 2015, che ha portato all'esaurimento della *mission* di Oldequiter, si propone l'incorporazione di tale società nella controllante totalitaria Intesa Sanpaolo, in un'ottica di semplificazione diretta delle partecipazioni residue.

La Fusione sarà sottoposta, per la competente decisione – fermo il rispetto delle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 2505 cod. civ. – al Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo, ai sensi dell'art. 17.2 dello Statuto.

La Fusione è subordinata al rilascio della richiesta autorizzazione da parte di Banca d'Italia ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "**TUB**").

Le motivazioni di convenienza e le modalità realizzative dell'operazione sono, di seguito, più diffusamente illustrate.

1. LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

INTESA SANPAOLO S.P.A. E IL RELATIVO GRUPPO

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 11,1 milioni di clienti e circa 4.500 filiali, ed uno dei principali in Europa.
Intesa Sanpaolo nasce il 1° gennaio 2007 dalla fusione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa – banche che hanno giocato un ruolo da protagonisti nel processo di consolidamento del sistema bancario italiano divenendo due dei maggiori gruppi a livello nazionale.
Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il leader italiano nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, in particolare nell'intermediazione bancaria (con una quota del 15% dei prestiti e dei depositi), nella raccolta premi vita (con una quota del 21%), nel risparmio gestito (22%), nei fondi pensione (22%) e nel factoring (30%).
Inoltre il Gruppo con una copertura strategica del territorio tramite le sue controllate locali si colloca tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa dove serve 8,4 milioni di clienti attraverso una rete di circa 1.400 filiali: è al primo posto in Serbia, al secondo in Croazia e Slovacchia, al terzo in Albania, al quinto in Egitto, al sesto in Ungheria, al settimo in Bosnia-Erzegovina e Slovenia.

Al 31 dicembre 2014, il Gruppo Intesa Sanpaolo presenta un totale attivo di 646.427 milioni di euro, crediti verso clientela per 339.105 milioni di euro, raccolta diretta bancaria di 359.629 milioni di euro e raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche di 118.612 milioni di euro.

L'attività del Gruppo si articola in sette *business units:*

Divisione *Banca dei Territori*: focalizzazione sul mercato e centralità del territorio per il rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole e medie imprese e gli enti nonprofit. La divisione include le banche controllate italiane e le attività di credito industriale, leasing e factoring (svolte tramite Mediocredito Italiano).

Divisione *Corporate e Investment Banking*: partner globale per lo sviluppo equilibrato e sostenibile delle imprese e delle istituzioni finanziarie in un'ottica di medio/lungo termine, su basi nazionali ed internazionali. Include le attività di *capital markets, investment banking* e finanza strutturata (svolte tramite Banca IMI) e *merchant banking* ed è presente in 29 Paesi a supporto dell'attività cross-border dei suoi clienti con una rete specializzata costituita da filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di *corporate banking*. La divisione è attiva nel settore del *Public Finance* come partner globale per la pubblica amministrazione.

Divisione *Banche Estere*: include le controllate che svolgono attività di *retail* e *commercial banking* nei seguenti Paesi: Albania (Intesa Sanpaolo Bank Albania), Bosnia-Erzegovina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina), Croazia (Privredna Banka Zagreb), Egitto (Bank of Alexandria), Federazione Russa (Banca Intesa), Repubblica Ceca (la filiale di Praga della VUB Banka), Romania (Intesa Sanpaolo Bank Romania), Serbia (Banca Intesa Beograd), Slovacchia (VUB Banka), Slovenia (Banka Koper) e Ungheria (CIB Bank).

Divisione *Private Banking*: serve i clienti appartenenti al segmento Private e *High Net Worth Individuals* con l'offerta di prodotti e servizi mirati. Alla divisione fanno capo, tra le altre, Intesa Sanpaolo Private Banking e Banca Fideuram, con oltre 5.700 private banker.

Divisione *Asset Management*: soluzioni di *asset management* rivolte alla clientela del Gruppo, alle reti commerciali esterne al Gruppo e alla clientela istituzionale. La divisione include Eurizon Capital con circa 203 miliardi di euro di masse gestite.

Divisione *Insurance*: prodotti assicurativi e previdenziali rivolti alla clientela del Gruppo. Alla divisione fanno capo le società Intesa Sanpaolo Vita, Fideuram Vita e Intesa Sanpaolo Assicura, con riserve tecniche di circa 112 miliardi di euro e premi di circa 27 miliardi di euro.

Capital Light Bank: estrazione di valore dalle attività *non-core*, con gestione dei crediti in sofferenza e degli *asset re-possessed*, cessione delle partecipazioni non strategiche e gestione proattiva degli altri *asset non-core* (inclusa Pravex-Bank in Ucraina).

OLDEQUITER S.p.A.

La Società è partecipata al 100% da Intesa Sanpaolo, e investe capitale di rischio - sia direttamente sia attraverso veicoli di investimento - in 3 settori strategici:
- Infrastrutture
- Ambiente
- Utilities.

Nella realizzazione dei propri investimenti, Oldequiter utilizza l'intera gamma di strumenti di impiego del capitale di rischio. L'attivita di Oldequiter è rappresentata dalla gestione attiva di un portafoglio di asset articolato per settore e tipologia di investimento. Oldequiter detiene inoltre le società di scopo costituite come Fondi di Sviluppo Urbano (FSU) in Sicilia e Sardegna (Fondo di Rigenerazione Urbana Sicilia S.r.l. e Fondo Sardegna Energia S.r.l.) nell'ambito della realizzazione dell'iniziativa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), nuovo strumento di intervento ideato dalla Commissione Europea e dalla BEI allo scopo di promuovere investimenti per lo sviluppo urbano sostenibile all'interno dell'Unione Europea.
Alle attività sopra richiamate si affianca - in via residuale - la gestione della liquidita finalizzata al successivo impiego nell'equity investment.

2. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E DELLE MOTIVAZIONI DELLA STESSA

L'operazione straordinaria proposta consegue al perfezionamento del progetto "Social Impact Finance", dianzi illustrato, che prevede una partnership tra la Oldequiter (già Equiter S.p.A.) e la Compagnia di San Paolo, realizzata a mezzo della costituzione di una società per azioni denominata "EQUITER S.p.A.".

All'esito del conferimento è venuta meno la *mission* della Società Incorporata. Si propone, pertanto, l'incorporazione di tale società nella controllante totalitaria Intesa Sanpaolo in un'ottica di semplificazione diretta delle partecipazioni residue.

3. RAPPORTO DI CAMBIO E ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

Poiché Intesa Sanpaolo detiene il possesso totalitario di Oldequiter, non si procederà all'emissione e/o assegnazione di azioni della Società Incorporante e alla determinazione del rapporto di cambio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2504 ter cod. civ.

4. MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

Non sono previste, in connessione con la Fusione, modifiche dello statuto della Società Incorporante. Detto statuto è riportato, nel testo vigente alla data di approvazione del progetto di fusione da parte degli organi amministrativi delle due società, in allegato al progetto di fusione medesimo, sotto la lettera a).

5. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORATA SONO IMPUTATE, ANCHE A FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

La decorrenza degli effetti giuridici della Fusione sarà stabilita nell'atto di fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-*bis* cod. civ.

Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione.

6. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Ai sensi dell'art. 172 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (**"TUIR"**), la fusione non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della società incorporata. Nella determinazione del reddito della società incorporante non si tiene conto dell'eventuale avanzo o disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio delle azioni della società incorporata.

Gli eventuali maggiori valori iscritti dalla società incorporante per effetto dell'imputazione del disavanzo, da concambio o da annullamento, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata non sono imponibili. Tuttavia, i beni pervenuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. È applicabile l'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-*ter*, del TUIR e all'art. 15, commi 10 e 11, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28

gennaio 2009, n. 2), al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio sui beni della società incorporata.

Le riserve in sospensione di imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società incorporata concorrono a formare il reddito della società incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Detta disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione, concorrono a formare il reddito della società incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale della società incorporata si intendono trasferite nel capitale della società incorporante e concorrono a formare il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

All'eventuale avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione delle riserve in sospensione si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata, diverse da quelle in sospensione di imposta, che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Il capitale e le riserve di capitale si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.

La Società Incorporata ha esercitato congiuntamente con la controllante/incorporante Intesa Sanpaolo l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi degli artt. 117 e ss. del TUIR. Non sussistono perdite fiscali anteriori all'adesione al consolidato fiscale.

La Fusione costituisce operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

7. PROFILI GIURIDICI

La Fusione è subordinata al rilascio della richiesta autorizzazione da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 57 del TUB.

Non è previsto alcun particolare trattamento per categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni né nella Società Incorporante né nella Società Incorporata né sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

Ai fini della Fusione, le situazioni patrimoniali di Intesa Sanpaolo e di Oldequiter sono sostituite dai bilanci dell'ultimo esercizio di ciascuna società, ai sensi dell'art. 2501-*quater* comma 2 cod. civ.

La Fusione sarà sottoposta per la competente decisione al Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo, conformemente a quanto previsto dall'art. 17.2 dello Statuto della società. Ciò a meno che i soci di Intesa Sanpaolo che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale non richiedano (ai sensi dell'art. 2505, comma terzo, cod. civ.) – entro otto giorni da quando il progetto di Fusione sarà depositato presso il Registro delle Imprese – che la deliberazione di approvazione della Fusione venga adottata dall'assemblea straordinaria.

Non vi sono patti parasociali aventi ad oggetto la Società Incorporante né la Società Incorporata.

La Fusione non avrà effetti sulla composizione dell'azionariato rilevante di Intesa Sanpaolo nonché sul relativo assetto di controllo.

Torino, 23 aprile 2015

Per il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Il Presidente – Gian Maria Gros-Pietro

Allegato "C" al repertorio n. 4.697/1.868

OLDEQUITER

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OLDEQUITER S.P.A. SULLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI OLDEQUITER S.P.A. IN INTESA SANPAOLO S.P.A.

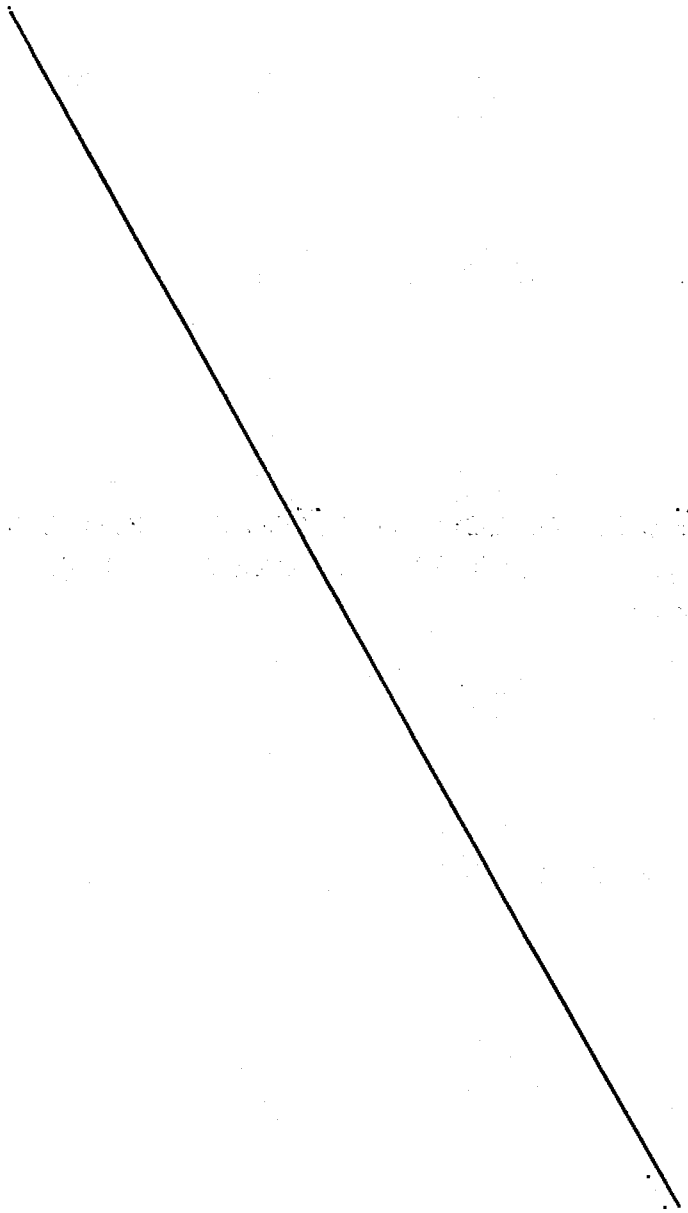

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OLDEQUITER S.P.A. SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI OLDEQUITER S.P.A. IN INTESA SANPAOLO S.P.A., REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES COD. CIV..

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ., descrive l'operazione di fusione per incorporazione (di seguito, la "**Fusione**") di OLDEQUITER S.p.A (di seguito anche "**Oldequiter**" o "**Società Incorporata**"), in Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "**Intesa Sanpaolo**" o la "**Società Incorporante**").

L'integrazione proposta fa seguito alla costituzione, nell'ambito del progetto "Social Impact Finance", di una partnership tra la Oldequiter (già Equiter S.p.A.) e la Compagnia di San Paolo tramite il conferimento ad una società per azioni denominata "EQUITER S.p.A." di un ramo d'azienda della Oldequiter medesima e di un compendio di attivi netti della Compagnia di San Paolo. All'esito del conferimento, avvenuto con efficacia 10 aprile 2015, che ha portato all'esaurimento della *mission* di Oldequiter, si propone l'incorporazione di tale società nella controllante totalitaria Intesa Sanpaolo, in un'ottica di semplificazione diretta delle partecipazioni residue.

La Fusione è subordinata al rilascio della richiesta autorizzazione da parte di Banca d'Italia ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "TUB").

Le motivazioni di convenienza e le modalità realizzative dell'operazione sono, di seguito, più diffusamente illustrate.

1. LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

INTESA SANPAOLO S.P.A. E IL RELATIVO GRUPPO

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 11,1 milioni di clienti e circa 4.500 filiali, ed uno dei principali in Europa.
Intesa Sanpaolo nasce il 1° gennaio 2007 dalla fusione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa – banche che hanno giocato un ruolo da protagonisti nel processo di consolidamento del sistema bancario italiano divenendo due dei maggiori gruppi a livello nazionale.
Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il leader italiano nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, in particolare nell'intermediazione bancaria (con una quota del 15% dei prestiti e dei depositi), nella raccolta premi vita (con una quota del 21%), nel risparmio gestito (22%), nei fondi pensione (22%) e nel factoring (30%).
Inoltre il Gruppo con una copertura strategica del territorio tramite le sue controllate locali si colloca tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa dove serve 8,4 milioni di clienti attraverso una rete di circa 1.400 filiali: è al primo posto in Serbia, al secondo in Croazia e Slovacchia, al terzo in Albania, al quinto in Egitto, al sesto in Ungheria, al settimo in Bosnia-Erzegovina e Slovenia.
Al 31 dicembre 2014, il Gruppo Intesa Sanpaolo presenta un totale attivo di 646.427 milioni di euro, crediti verso clientela per 339.105 milioni di euro, raccolta diretta bancaria di 359.629 milioni di euro e raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche di 118.612 milioni di euro.

L'attività del Gruppo si articola in sette *business units:*

Divisione *Banca dei Territori*: focalizzazione sul mercato e centralità del territorio per il rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole e medie imprese e gli enti nonprofit. La

divisione include le banche controllate italiane e le attività di credito industriale, leasing e factoring (svolte tramite Mediocredito Italiano).

Divisione *Corporate e Investment Banking*: partner globale per lo sviluppo equilibrato e sostenibile delle imprese e delle istituzioni finanziarie in un'ottica di medio/lungo termine, su basi nazionali ed internazionali. Include le attività di *capital markets, investment banking* e finanza strutturata (svolte tramite Banca IMI) e *merchant banking* ed è presente in 29 Paesi a supporto dell'attività cross-border dei suoi clienti con una rete specializzata costituita da filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di *corporate banking*. La divisione è attiva nel settore del *Public Finance* come partner globale per la pubblica amministrazione.

Divisione *Banche Estere*: include le controllate che svolgono attività di *retail* e *commercial banking* nei seguenti Paesi: Albania (Intesa Sanpaolo Bank Albania), Bosnia-Erzegovina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina), Croazia (Privredna Banka Zagreb), Egitto (Bank of Alexandria), Federazione Russa (Banca Intesa), Repubblica Ceca (la filiale di Praga della VUB Banka), Romania (Intesa Sanpaolo Bank Romania), Serbia (Banca Intesa Beograd), Slovacchia (VUB Banka), Slovenia (Banka Koper) e Ungheria (CIB Bank).

Divisione *Private Banking*: serve i clienti appartenenti al segmento Private e *High Net Worth Individuals* con l'offerta di prodotti e servizi mirati. Alla divisione fanno capo, tra le altre, Intesa Sanpaolo Private Banking e Banca Fideuram, con oltre 5.700 private banker.

Divisione *Asset Management*: soluzioni di *asset management* rivolte alla clientela del Gruppo, alle reti commerciali esterne al Gruppo e alla clientela istituzionale. La divisione include Eurizon Capital con circa 203 miliardi di euro di masse gestite.

Divisione *Insurance*: prodotti assicurativi e previdenziali rivolti alla clientela del Gruppo. Alla divisione fanno capo le società Intesa Sanpaolo Vita, Fideuram Vita e Intesa Sanpaolo Assicura, con riserve tecniche di circa 112 miliardi di euro e premi di circa 27 miliardi di euro.

Capital Light Bank: estrazione di valore dalle attività *non-core*, con gestione dei crediti in sofferenza e degli *asset re-possessed*, cessione delle partecipazioni non strategiche e gestione proattiva degli altri *asset non-core* (inclusa Pravex-Bank in Ucraina).

OLDEQUITER S.p.A.

La Società è partecipata al 100% da Intesa Sanpaolo, e investe capitale di rischio - sia direttamente sia attraverso veicoli di investimento - in 3 settori strategici:
- Infrastrutture
- Ambiente
- Utilities.

Nella realizzazione dei propri investimenti, Oldequiter utilizza l'intera gamma di strumenti di impiego del capitale di rischio. L'attivita di Oldequiter è rappresentata dalla gestione attiva di un portafoglio di asset articolato per settore e tipologia di investimento. Oldequiter detiene inoltre le società di scopo costituite come Fondi di Sviluppo Urbano (FSU) in Sicilia e Sardegna (Fondo di Rigenerazione Urbana Sicilia S.r.l. e Fondo Sardegna Energia S.r.l.) nell'ambito della realizzazione dell'iniziativa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), nuovo strumento di intervento ideato dalla Commissione Europea e dalla BEI allo scopo di promuovere investimenti per lo sviluppo urbano sostenibile all'interno dell'Unione Europea.
Alle attività sopra richiamate si affianca - in via residuale - la gestione della liquidita finalizzata al successivo impiego nell'equity investment.

2. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E DELLE MOTIVAZIONI DELLA STESSA

L'operazione straordinaria proposta consegue al perfezionamento del progetto "Social Impact Finance", dianzi illustrato, che prevede una partnership tra la Oldequiter (già Equiter S.p.A.) e la Compagnia di San Paolo, realizzata a mezzo della costituzione di una società per azioni denominata "EQUITER S.p.A.".

All'esito del conferimento è venuta meno la *mission* della Società Incorporata. Si propone, pertanto, l'incorporazione di tale società nella controllante totalitaria Intesa Sanpaolo in un'ottica di semplificazione diretta delle partecipazioni residue.

3. RAPPORTO DI CAMBIO E ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

Poiché Intesa Sanpaolo detiene il possesso totalitario di Oldequiter, non si procederà all'emissione e/o assegnazione di azioni della Società Incorporante e alla determinazione del rapporto di cambio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2504 ter cod. civ.

4. MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

Non sono previste, in connessione con la Fusione, modifiche dello statuto della Società Incorporante. Detto statuto è riportato, nel testo vigente alla data di approvazione del progetto di fusione da parte degli organi amministrativi delle due società, in allegato al progetto di fusione medesimo, sotto la lettera a).

5. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORATA SONO IMPUTATE, ANCHE A FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

La decorrenza degli effetti giuridici della Fusione sarà stabilita nell'atto di fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-*bis* cod. civ.

Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione.

6. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Ai sensi dell'art. 172 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR"), la fusione non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della società incorporata. Nella determinazione del reddito della società incorporante non si tiene conto dell'eventuale avanzo o disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio delle azioni della società incorporata.

Gli eventuali maggiori valori iscritti dalla società incorporante per effetto dell'imputazione del disavanzo, da concambio o da annullamento, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata non sono imponibili. Tuttavia, i beni pervenuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. È applicabile l'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-*ter*, del TUIR e all'art. 15, commi 10 e 11, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio sui beni della società incorporata.

Le riserve in sospensione di imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società incorporata concorrono a formare il reddito della società incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Detta disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione, concorrono a formare il reddito della società incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale della società

incorporata si intendono trasferite nel capitale della società incorporante e concorrono a formare il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

All'eventuale avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione delle riserve in sospensione si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata, diverse da quelle in sospensione di imposta, che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Il capitale e le riserve di capitale si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.

La Società Incorporata ha esercitato congiuntamente con la controllante/incorporante Intesa Sanpaolo l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi degli artt. 117 e ss. del TUIR. Non sussistono perdite fiscali anteriori all'adesione al consolidato fiscale.

La Fusione costituisce operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

7. PROFILI GIURIDICI

La Fusione è subordinata al rilascio della richiesta autorizzazione da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 57 del TUB.

Non è previsto alcun particolare trattamento per categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni né nella Società Incorporante né nella Società Incorporata né sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

Ai fini della Fusione, le situazioni patrimoniali di Intesa Sanpaolo e di Oldequiter sono sostituite dai bilanci dell'ultimo esercizio di ciascuna società, ai sensi dell'art. 2501-*quater* comma 2 cod. civ.

Non vi sono patti parasociali aventi ad oggetto la Società Incorporante né la Società Incorporata.

Torino, 6 maggio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione di OLDEQUITER S.p.A.

Il Presidente

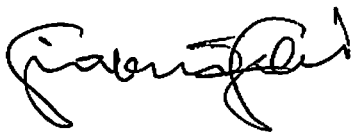

Allegato "D" al repertorio n. 4.697/1.868

BANCA CR FIRENZE

INTESA SANPAOLO

Progetto di scissione parziale di
BANCA CR FIRENZE S.p.A.
a favore di
INTESA SANPAOLO S.p.A.

ai sensi degli artt. 2506-*bis* e 2505 del codice civile

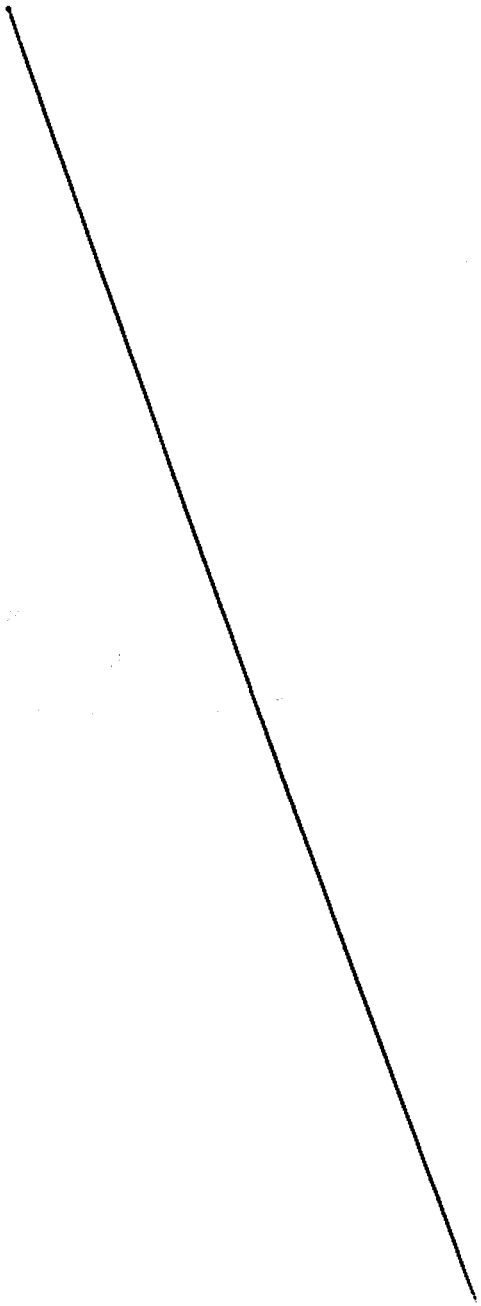

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE DI BANCA CR FIRENZE S.P.A. A FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

Il Consiglio di Amministrazione di **Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni** o, in forma abbreviata, **BANCA CR FIRENZE S.p.A.** (di seguito anche **"CRFI "** o la **"Società Scissa"**) e il Consiglio di Gestione di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** (di seguito anche **"Intesa Sanpaolo"** o la **"Società Beneficiaria"**)

PREMESSO CHE

- al fine della realizzazione del progetto di semplificazione della Banca dei Territori all'interno del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo è previsto che Intesa Sanpaolo acquisisca da CRFI, a mezzo di scissione parziale di CRFI medesima (la **"Scissione"**), le partecipazioni da essa detenute in:
  - (a) Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A., partecipata da Intesa Sanpaolo in misura pari al 49% del capitale sociale e da CRFI in misura pari al 51%;
  - (b) CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A., partecipata da Intesa Sanpaolo in misura pari al 15% del capitale sociale e da CRFI in misura pari all'85%;
  - (c) Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A., partecipata da Intesa Sanpaolo in misura pari all'11,09% del capitale sociale, da CRFI in misura pari al 75,81% e da soci terzi per il 10,2% (la restante quota è rappresentata da azioni proprie detenute da CARIVIT); e
  - (d) Casse di Risparmio dell'Umbria S.p.A., partecipata da Intesa Sanpaolo in misura pari al 10,85% del capitale sociale, da CRFI in misura pari al 87,86% e da soci terzi per la restante quota;
- è altresì prevista, ai fini della Scissione medesima, l'acquisizione, da parte di Intesa Sanpaolo, del controllo totalitario diretto di CRFI;
- la Scissione è pertanto subordinata, oltre che (i) al rilascio dei richiesti provvedimenti da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi degli artt. 56 e 57 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito **"TUB"**), anche (ii) all'acquisto, da parte di Intesa Sanpaolo, del controllo totalitario di CRFI;

hanno redatto e predisposto il seguente progetto di scissione, ai sensi degli artt. 2506-bis e 2505 del codice civile (il **"Progetto di Scissione"**).

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

1.1 Società Scissa

"Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni" o, in forma abbreviata, **"Banca CR Firenze S.p.A."**, società con sede legale in Firenze, via Carlo Magno n. 7, capitale sociale Euro 831.364.347,00, codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze e Partita IVA 04385190485, iscritta all'Albo delle Banche, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

1.2 Società Beneficiaria

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale di euro 8.724.861.778,88, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, Partita IVA 10810700152, iscritta nell'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

2. STATUTO DELLA SOCIETA' SCISSA E DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA

2.1 Statuto della Società Scissa

Per effetto della scissione la Società Scissa ridurrà il proprio capitale sociale da Euro 831.364.347,00 (ottocentotrentunomilionitrecentosessantaquattromilatrecentoquarantasette/00) a Euro 418.230.435,00 (quattrocentodiciottomilioni-duecentotrentamilaquattrocentotrentacinque/00) e dunque di Euro 413.133.912,00 (quattrocentotredicimilionicentotrentatremilanovecentododici/00) con soppressione del valore nominale delle azioni e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Non sono previste altre modifiche allo statuto della Società Scissa derivanti dalla Scissione.

Peraltro, si evidenzia che, prima dell'efficacia della Scissione, detto statuto potrà subire talune specifiche modifiche sia per effetto della semplificazione che discenderà dal perfezionamento dell'acquisto, da parte di Intesa Sanpaolo, del

controllo totalitario diretto di CRFI sia per tener conto di ulteriori modifiche per le quali è stato già richiesto il provvedimento di accertamento all'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 56 TUB.

Tenuto conto di detta precisazione, al presente Progetto di Scissione, sotto la lettera "A", viene pertanto allegato lo statuto della Società Scissa attualmente vigente - portante il capitale sociale quale risulterà per effetto della presente Scissione e l'eliminazione del valore nominale delle azioni - per farne parte integrante e sostanziale.

Ulteriori modificazioni potranno peraltro essere richieste dalla Banca d'Italia.

2.2. Statuto della Società Beneficiaria

Non sono previste modifiche allo statuto di Intesa Sanpaolo derivanti dalla Scissione.

In allegato al presente Progetto di Scissione, sotto la lettera "B", viene riportato lo statuto di Intesa Sanpaolo come al momento vigente.

Peraltro, si informa che detto statuto potrebbe subire variazioni all'articolo 5 (capitale sociale) all'esito delle programmate operazioni di fusione per incorporazione di Banca di Trento e Bolzano S.p.A. e di BANCA MONTE PARMA S.p.A. (la cui efficacia è prevista con effetto antecedente a quello della Scissione di cui al presente progetto) nonché ulteriori modifiche che siano *medio tempore* autorizzate dalla Banca d'Italia.

3. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI SCISSIONE

Alla Beneficiaria Intesa Sanpaolo verrà assegnato il compendio della Società Scissa (di seguito il "**Compendio Scisso**") costituito dalle seguenti attività:

a) (partecipazione per) n. 251.396 azioni di Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A., complessivamente pari al 51% del capitale sociale di tale società, iscritte nei libri contabili della Società Scissa al valore di Euro 40.000.000,00 e rappresentate dal certificato azionario n.10;

b) (partecipazione per) n. 779.059 azioni ordinarie di CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A., complessivamente pari all'85% del capitale sociale di tale società, iscritte nei libri contabili della Società Scissa al valore di Euro 149.000.000,00 e rappresentate dal certificato azionario n. 20;

c) (partecipazione per) n. 73.440.316 azioni (dematerializzate) di Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. - delle quali n. 71.256.316 azioni ordinarie e n. 2.184.000 azioni di risparmio - complessivamente pari al 75,81% del capitale sociale di tale società, iscritte nei libri contabili della Società Scissa al valore di Euro 82.468.867,53;

d) (partecipazione per) n. 164.876.293 azioni (dematerializzate) di Casse di Risparmio dell'Umbria S.p.A., complessivamente pari all'87,86% del capitale sociale di tale società, delle quali n. 160.148.940 ordinarie e n. 4.727.353 privilegiate, iscritte nei libri contabili della Società Scissa al valore complessivo di Euro 350.000.000,00;

e) imposte anticipate per Euro 62.761.583,45, relative a posizioni fiscali della società scissa che, ai sensi dell'art. 173 c. 4 del TUIR, sono attribuibili alla società beneficiaria in proporzione rispetto al patrimonio netto scisso di CRFI.

Nel compendio oggetto di scissione sono altresì incluse le seguenti passività:

a) debiti verso banche per Euro 223.890.942,39;

b) imposte differite per Euro 545.641,06 relative a posizioni fiscali soggettive della società scissa.

Tutto quanto sopra premesso, il valore patrimoniale del Compendio Scisso è pari ad Euro 459.793.867,53 (il "**Netto Patrimoniale**").

Resta fermo che le eventuali variazioni delle attività e/o passività costituenti il Compendio Scisso tra la predetta valorizzazione e quella riferita alla data in cui la Scissione avrà efficacia verranno compensate tra loro e, in subordine, su rapporti di debito/credito interbancario, per modo che rimanga immutato il valore del Netto Patrimoniale.

La scissione del Compendio Scisso avverrà secondo il principio della continuità contabile; essa determinerà una riduzione del patrimonio netto contabile di CRFI pari al valore patrimoniale del Compendio Scisso, mediante riduzione del capitale sociale per Euro 413.133.912,00 e, per la residua parte, fatto salvo l'annullamento delle riserve di patrimonio netto correlate agli elementi dell'attivo oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria, mediante riduzione proporzionale (sulla base del rapporto rispetto al patrimonio netto complessivo della banca) delle restanti riserve.

Correlatamente, la Società Beneficiaria iscriverà le attività e le passività incluse nel Compendio Scisso al valore al quale erano iscritte nei libri della Società

Scissa, a fronte di una riduzione della valore della partecipazione in CRFI in misura pari al Netto Patrimoniale del Compendio Scisso di Euro 459.793.867,53.

4. RAPPORTO DI CAMBIO

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni a servizio della Scissione da parte della Società Beneficiaria. Ciò in quanto Intesa Sanpaolo deterrà la totalità del capitale sociale della Società Scissa al momento della Scissione e dunque per essa vigerà il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504 ter cod. civ.

5. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE

Gli effetti della presente Scissione, ai sensi dell'art. 2506-*quater* cod. civ., decorreranno dalla data indicata nell'atto di Scissione che potrà anche essere successiva all'ultima delle date di iscrizione dell'atto di Scissione presso i registri delle imprese competenti. Per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter* n. 6 cod. civ., richiamato dall'art. 2506-*quater* cod. civ., dalla stessa data saranno imputati al bilancio della Società Beneficiaria gli effetti contabili della Scissione.

6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI ED AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla Scissione.

7. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Scissione.

ALLEGATI

Allegato A) Statuto di Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni
Allegato B) Statuto di Intesa Sanpaolo S.p.A.

13 MAGGIO 2015

Per il Consiglio di Amministrazione di
Banca CR Firenze S.p.A.

11 MAGGIO 2015

Per il Consiglio di Gestione di
Intesa Sanpaolo S.p.A.

Allegato A)

Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni

Statuto

Art. 1 – Denominazione

La **"Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni"**, per brevità denominata anche **"Banca CR Firenze S.p.A."** ovvero la "Società", è una società per azioni costituita, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 356, mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte dell'allora "Cassa di Risparmio di Firenze", di cui è oggi continuazione l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze. La Società potrà utilizzare nei propri segni distintivi le ditte di altre società alle quali essa sia eventualmente subentrata, per incorporazione delle stesse o per altra causa, purché accompagnate dalla propria denominazione come sopra specificata.

La Società fa parte del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi bancari presso la Banca d'Italia all'interno del quale le è attribuito il ruolo di *sub-holding*, prevalentemente in Italia Centrale.

Art. 2 – Sede

La Società ha sede legale e direzione generale ed operativa in Firenze, via Carlo Magno n. 7. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, modificare e sopprimere filiali e rappresentanze in Italia ed all'estero nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 3 – Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

Art. 4 – Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle loro varie forme, comprese le attività rientranti nella capacità dell'originaria Cassa di Risparmio di Firenze, in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi, ivi compresi il credito su pegno, il credito agrario e il credito artigiano.

La Società può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti e procedere all'emissione di obbligazioni, nonché, ottenute le necessarie autorizzazioni, procedere alla costituzione e gestione di fondi pensione "aperti" ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e della relativa normativa di attuazione e successive modificazioni, ciascuno dei quali con patrimonio di destinazione separato ed autonomo, nell'ambito del patrimonio della Società, con gli effetti di cui all'Art. 2117 del Codice Civile, ovvero svolgere l'attività di banca depositaria delle disponibilità di tali fondi.

Nell'esercizio del ruolo di *sub-holding* la Società svolge, nell'interesse del Gruppo e per conto della Capogruppo, attività di direzione e coordinamento delle aziende di cui detiene, in via diretta o indiretta, il controllo.

In tale qualità e quale componente del Gruppo essa è tenuta ad osservare e a far osservare alle proprie controllate le disposizioni che la Capogruppo emana nell'attività di direzione e coordinamento, anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

La Società può compiere ogni altra operazione e svolgere ogni attività, non riservata per legge ad altri soggetti, strumentale o comunque connessa al conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 5 – Capitale Sociale e categorie di azioni

5.1 Il capitale sociale è di Euro 418.230.435 diviso in n. 831.364.347 azioni prive di valore nominale. In caso di aumento del capitale sociale possono essere conferiti anche crediti e beni in natura.

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

5.2. Il capitale sociale della Società è rappresentato da azioni ordinarie e da azioni di categoria "A" (le "Azioni "A"") ed è ripartito come segue:

- 85.276.948 Azioni "A", con i diritti e le caratteristiche di cui al successivo paragrafo 5.3;
- 746.087.399 azioni ordinarie.

5.3. Oltre ai diritti attribuiti dalla legge alle azioni ordinarie e fatto salvo il disposto di cui ai successivi sub-paragrafi 5.3.5 e 5.3.6, le Azioni "A" incorporano i diritti e le caratteristiche che seguono.

5.3.1 Senza pregiudizio per quanto previsto al successivo sub-paragrafo 5.3.4, fino a quando le Azioni "A" saranno un numero uguale o superiore a 41.425.382, le Azioni "A" avranno:

(i) il diritto di presentare una lista dalla quale sarà tratto un numero di Amministratori pari a quello indicato al successivo sub-paragrafo 12.6.2, lettera (B)(y), tra i quali sarà scelto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in base a quanto previsto al successivo paragrafo 17.1(a);

(ii) il diritto di presentare una lista dalla quale sarà tratto un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21.3 lettera (B)(ii);

(iii) il diritto di esprimere il voto determinante per l'adozione di alcune delibere dell'Assemblea della Società secondo quanto indicato al successivo paragrafo 11.4 (A).

5.3.2 Senza pregiudizio per quanto previsto al successivo sub-paragrafo 5.3.4, fino a quando le Azioni "A" saranno un numero uguale o superiore a 20.712.916 ma inferiore a 41.425.832, le Azioni "A" avranno:

(i) il diritto di presentare una lista dalla quale sarà tratto un numero di Amministratori pari a quello indicato al sub-paragrafo 12.6.2, lettera (B)(y), tra i quali sarà scelto il Vice Presidente, in base a quanto previsto al successivo paragrafo 17.1(b);

(ii) il diritto di presentare una lista dalla quale sarà tratto un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21.3 lettera (B)(ii);

(iii) il diritto di esprimere il voto determinante per l'adozione di alcune delibere dell'Assemblea della Società secondo quanto indicato al successivo paragrafo 11.4 (B).

5.3.3 Senza pregiudizio per quanto previsto al successivo sub-paragrafo 5.3.4, fino a quando le Azioni "A" saranno un numero inferiore a 20.712.916 ma uguale o superiore a 8.285.166, le Azioni "A" avranno:

(i) il diritto di presentare una lista dalla quale sarà tratto un Consigliere secondo quanto previsto al sub-paragrafo 12.6.2 lettera (C)(x);

(ii) il diritto di presentare una lista dalla quale sarà tratto un Sindaco Effettivo secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21.3 lettera (B)(iii).

I diritti indicati ai precedenti sub-paragrafi 5.3.1 punti (i), (ii) e (iii) e 5.3.2 punti (i), (ii) e (iii) e al presente sub-paragrafo 5.3.3 punti (i) e (ii) non sono diritti riconosciuti individualmente a ciascuna Azione "A", ma sono attribuiti congiuntamente e cumulativamente all'intera categoria delle Azioni "A" considerate nel loro insieme, secondo quanto previsto nel presente Statuto.

5.3.4 In tutti i casi di riduzione del capitale sociale (sia essa obbligatoria ovvero facoltativa) che incida sul numero delle Azioni "A", di operazioni di raggruppamento ovvero operazioni similari che riducano il numero delle Azioni "A", il numero delle Azioni "A" di cui, rispettivamente, ai precedenti sub-paragrafi 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3 dovrà intendersi automaticamente ridotto in maniera proporzionale alla misura, in termini percentuali, della riduzione delle Azioni "A" detenute dal Socio titolare delle Azioni "A" rispetto al numero di Azioni "A" detenute da quest'ultimo prima dell'operazione di riduzione del capitale, raggruppamento ovvero altra operazione similare.

In caso di operazione di frazionamento delle Azioni "A" che comportino un aumento del numero delle Azioni "A", le soglie numeriche di cui, rispettivamente, ai precedenti sub-paragrafi 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3 dovranno intendersi automaticamente aumentate in maniera proporzionale alla misura, in termini percentuali, dell'aumento delle Azioni "A" rispetto al numero delle Azioni "A" prima dell'operazione di frazionamento. Per meri fini di chiarezza si precisa che le soglie numeriche di cui, rispettivamente, ai precedenti sub-paragrafi 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3 non subiranno alcuna modifica e resteranno inalterate in tutti i casi (i) in cui sia data esecuzione ad aumenti di capitale della Società, siano essi aumenti gratuiti ovvero a pagamento, con diritto di opzione ovvero esclusione o limitazione del diritto di opzione, ed in generale (ii) di incremento del numero delle azioni emesse dalla Società.

La riduzione ovvero l'aumento delle soglie rappresentate dal numero delle Azioni "A" di cui ai precedenti sub-paragrafi 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3 sarà attestata dal Consiglio di Amministrazione (che a tale scopo dovrà essere convocato entro 15 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che dà luogo alla riduzione automatica ovvero all'aumento) con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di omissione del Consiglio di Amministrazione, il verificarsi dei presupposti della riduzione del numero delle azioni è attestato dal Collegio Sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei propri membri.

La riduzione automatica, ovvero l'aumento, hanno effetto con l'iscrizione della delibera del Consiglio di Amministrazione (ovvero, secondo i casi, del Collegio Sindacale) risultante da verbale redatto da notaio. Il Consiglio di Amministrazione dovrà poi adempiere a tutte le formalità necessarie nonché le dovute iscrizioni presso il Registro delle Imprese ed effettuare le necessarie modifiche al presente Statuto e compiere ogni altra formalità prevista dalle vigenti norme di legge, al fine di riflettere nello Statuto il nuovo numero di Azioni "A" di cui ai precedenti sub-paragrafi 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3.

5.3.5 Tutte le Azioni "A" esistenti si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie nel momento in cui il Socio detentore delle Azioni "A" arrivi a detenere un numero di Azioni "A" inferiore alle 8.285.166 Azioni "A" di cui al paragrafo 5.3.3 (o a quel diverso numero risultante dall'applicazione del precedente sub-paragrafo 5.3.4).

5.3.6 In caso di Trasferimento (come definito al successivo paragrafo 7.10) di Azioni "A", le Azioni "A" oggetto di Trasferimento si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie.

5.3.7 In caso di conversione di cui ai precedenti sub-paragrafi 5.3.5 e 5.3.6, il rapporto di concambio tra le Azioni "A" e le azioni ordinarie sarà di uno a uno.

La conversione sarà attestata dal Consiglio di Amministrazione (che a tale scopo dovrà essere convocato entro 15 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che dà luogo alla conversione automatica di cui al sub-paragrafo 5.3.5 o al sub-paragrafo 5.3.6) con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di omissione del Consiglio di Amministrazione, il verificarsi dei presupposti della conversione è attestato dal Collegio Sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei propri membri.

La conversione ha effetto con l'iscrizione della delibera del Consiglio di Amministrazione (ovvero, secondo i casi, del Collegio Sindacale) risultante da verbale redatto da notaio. Il Consiglio di Amministrazione dovrà poi adempiere a tutte le formalità necessarie per l'emissione delle azioni ordinarie nonché per le dovute iscrizioni presso il Registro delle Imprese ed effettuare le necessarie modifiche al presente Statuto e compiere ogni altra formalità prevista dalle vigenti norme di legge.

5.3.8 In nessun caso le azioni ordinarie potranno essere convertite in Azioni "A".

5.4. Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria potranno essere emesse azioni privilegiate, nonché altre categorie di azioni fornite di diritti diversi nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 11.4 lett. (A) e (B) e restando comunque inteso che tali categorie di azioni (ovvero gli eventuali strumenti finanziari o obbligazioni convertibili in tali azioni) non potranno essere dotate di diritti uguali e/o superiori a quelli delle Azioni "A" o che possano limitare i diritti conferiti alle Azioni "A". Non è, in ogni caso, consentita la sottoscrizione di Azioni "A" ovvero di strumenti finanziari portanti il diritto a sottoscrivere Azioni "A" da parte di un soggetto che non sia titolare di Azioni "A".

5.5. L'acquisizione o sottoscrizione di azioni, da chiunque effettuata, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona è soggetta alle norme vigenti in materia di partecipazione al capitale delle società bancarie.

5.6. Senza pregiudizio per quanto previsto all'Articolo 8, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni comporterà l'attribuzione del diritto di recesso ai sensi dell'Art. 2437 del Codice Civile.

Art. 6 – Aumenti di capitale

6.1. Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria assunta anche con il voto favorevole delle Azioni "A" esistenti: (a) qualunque aumento di capitale deve avvenire mediante emissione sia di azioni ordinarie che di Azioni "A" in proporzione alle azioni ordinarie e alle Azioni "A" esistenti al momento della deliberazione dell'aumento di capitale; a ciascun Socio titolare di azioni ordinarie dovranno essere offerte in sottoscrizione azioni ordinarie in relazione ed in proporzione alle azioni ordinarie dallo stesso possedute, mentre le Azioni "A" saranno offerte in sottoscrizione esclusivamente al Socio già titolare delle Azioni "A"; e (b) le azioni ordinarie e le Azioni "A" sono offerte in sottoscrizione allo stesso prezzo. Nell'eventualità in cui non si possa, per qualsiasi motivo, procedere all'emissione di Azioni "A" in conformità a quanto previsto alle precedenti lettere (a) e (b), al Socio titolare delle Azioni "A" verrà comunque garantito il diritto di opzione per la sottoscrizione di un numero di azioni ordinarie (anziché Azioni "A") proporzionale al numero di Azioni "A" detenute da tale Socio.

Ove ne ricorrano i presupposti, i Soci potranno esercitare il diritto di prelazione di cui al terzo comma dell'Art. 2441 del Codice Civile per le azioni rimaste inoptate, restando tuttavia inteso che (i) nel caso in cui il Socio titolare delle Azioni "A" non eserciti, in tutto o in parte, il diritto di opzione sulle Azioni "A" di nuova emissione, la porzione dell'aumento di capitale così non sottoscritta di Azioni "A" potrà essere sottoscritta, allo stesso prezzo di sottoscrizione, dagli altri Soci con emissione di azioni ordinarie (in luogo delle Azioni "A" non sottoscritte) e (ii) nel caso in cui un Socio titolare di azioni ordinarie non eserciti, in tutto o in parte, il diritto di opzione sulle azioni ordinarie di nuova emissione, il Socio titolare di Azioni "A" potrà esercitare il diritto di prelazione di cui al terzo comma dell'Art. 2441 del Codice Civile per le azioni ordinarie rimaste inoptate solo a condizione che il Socio titolare di Azioni "A" abbia esercitato per intero il diritto di opzione ad esso spettante sulle Azioni "A" di nuova emissione.

6.2. Nel caso in cui l'Assemblea straordinaria della Società deliberi un aumento del capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie ed il diritto di prelazione di cui al terzo comma dell'Art. 2441 del Codice Civile sarà riconosciuto a tutti i Soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso per consentire l'ingresso a terzi) in proporzione ed in relazione alle azioni, siano esse ordinarie che Azioni "A", da ciascuno degli stessi detenute al momento della deliberazione dell'aumento di capitale.

Art. 7 – Diritti di Prelazione

7.1. Fermo restando la conversione di cui al sub-paragrafo 5.3.6, qualora un soggetto (il "**Cedente**") intendesse Trasferire in tutto o in parte le proprie Azioni (le "**Azioni in Vendita**") a terzi (ivi incluse società controllate, affiliate o comunque appartenenti allo stesso gruppo del Cedente) ovvero ad altri Soci (il "**Terzo Acquirente**"), il Cedente dovrà inviare previamente al Socio di Controllo (come definito al successivo Articolo 8) e al Socio titolare di Azioni "A" che detenga un numero complessivo di Azioni "A" pari o maggiore al numero di Azioni "A" di cui al precedente sub-paragrafo 5.3.1, ovvero al diverso numero derivante dall'applicazione del precedente sub-paragrafo 5.3.4 (gli "**Azionisti con Diritto di Prelazione**") ed al Consiglio di Amministrazione della Società una comunicazione scritta in merito alla propria intenzione di Trasferire le Azioni in Vendita (la "**Comunicazione di Trasferimento**") conformandosi alle disposizioni che seguono.

7.2. La Comunicazione di Trasferimento dovrà almeno contenere: (i) l'identità del Terzo Acquirente (e, qualora il Terzo Acquirente non sia una persona fisica, non solo del Terzo Acquirente, ma anche di chi ne eserciti, direttamente o indirettamente, il controllo nell'accezione di cui all'Art. 2359 del Codice Civile) ed (ii) i termini e le condizioni del Trasferimento delle Azioni in Vendita al Terzo Acquirente, incluso il corrispettivo in denaro e/o in natura (se previsto) che il Terzo Acquirente è tenuto a pagare per le Azioni in Vendita, le garanzie eventualmente prestate per il pagamento del corrispettivo e le altre condizioni e termini del Trasferimento (collettivamente, le "**Condizioni del Trasferimento**").

7.3. Gli Azionisti con Diritto di Prelazione saranno legittimati ad esercitare il diritto di prelazione al prezzo offerto dal Terzo Acquirente ed in conformità alle Condizioni di

Trasferimento, restando inteso che la stessa prelazione si intenderà validamente esercitata a condizione che abbia per oggetto la totalità delle Azioni in Vendita.

7.4. Il diritto di prelazione di cui sopra potrà essere esercitato dall'Azionista con Diritto di Prelazione, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento (il "**Termine di Esercizio**"), mediante l'invio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di una comunicazione di risposta (la "**Comunicazione di Risposta**") al Cedente (con copia al Consiglio di Amministrazione) nella quale l'Azionista con Diritto di Prelazione manifesta la propria volontà irrevocabile ed incondizionata (salvo le condizioni obbligatorie di legge, quali l'autorizzazione delle Autorità di Vigilanza) di acquistare tutte le Azioni in Vendita. Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più Azionisti con Diritto di Prelazione, le Azioni in Vendita saranno ripartite tra gli Azionisti con Diritto di Prelazione che abbiano esercitato la prelazione in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta rispetto all'intera partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società dagli Azionisti con Diritto di Prelazione che abbiano esercitato il diritto di prelazione.

Qualora un Azionista con Diritto di Prelazione non abbia esercitato il diritto di prelazione in conformità alle disposizioni che precedono, il diritto di prelazione di tale Azionista con Diritto di Prelazione non si intenderà validamente esercitato e, scaduto il Termine di Esercizio, non potrà più essere esercitato rispetto a quel Trasferimento di Azioni in Vendita per cui era maturato.

7.5. Alla ricezione da parte del Cedente di una o più Comunicazioni di Risposta per l'acquisto delle Azioni in Vendita, il Cedente e l'Azionista con Diritto di Prelazione che abbia esercitato il diritto di prelazione saranno tenuti a porre in essere i seguenti adempimenti:

A) in una data (la "**Data di Esecuzione**") compresa tra 40 e 90 giorni successivi al Termine di Esercizio (il "**Periodo di Esecuzione**") presso la sede della Società o altro luogo concordato tra le parti:

(i) il Cedente girerà le Azioni in Vendita (o porrà in essere formalità equivalenti nel caso di Trasferimento di Azioni dematerializzate) a favore di ogni Azionista con Diritto di Prelazione che abbia validamente esercitato il diritto di prelazione e che paghi il corrispettivo alla Data di Esecuzione;

(ii) ciascun Azionista con Diritto di Prelazione che abbia validamente esercitato il diritto di prelazione e che paghi il corrispettivo riceverà le Azioni in Vendita debitamente girate a suo favore. Nell'eventualità di esercizio della prelazione da parte di più Azionisti con Diritto di Prelazione, l'Azionista con Diritto di Prelazione che abbia validamente esercitato il diritto di prelazione, pagata la relativa porzione di corrispettivo e ottenute le Autorizzazioni (come di seguito definite) avrà l'obbligo di acquistare tutte le Azioni in Vendita contro pagamento dell'intero prezzo delle stesse, nell'eventualità in cui gli altri Azionisti con Diritto di Prelazione che abbiano esercitato il diritto di prelazione non abbiano pagato la relativa porzione di corrispettivo alla Data di Esecuzione ovvero non abbiano ottenuto le Autorizzazioni;

B) La Data di Esecuzione sarà prorogata al fine di consentire agli Azionisti con Diritto di Prelazione che abbiano esercitato il diritto di prelazione di ottenere le autorizzazioni (le "**Autorizzazioni**") delle autorità competenti necessarie per il Trasferimento delle Azioni in Vendita (ivi inclusa l'eventuale autorizzazione da parte della Banca d'Italia e dell'Autorità Antitrust), fermo restando che in nessun caso la Data di Esecuzione potrà essere prorogata di oltre 150 giorni successivi al Termine di Esercizio;

C) Il corrispettivo indicato nella Comunicazione di Trasferimento dovrà essere pagato mediante bonifico bancario (con valuta alla Data di Esecuzione) sul conto corrente bancario che il Cedente avrà comunicato per iscritto agli Azionisti con Diritto di Prelazione che abbiano esercitato il diritto di prelazione almeno 5 giorni lavorativi prima della Data di Esecuzione. Qualora gli estremi del conto corrente bancario non siano stati validamente comunicati entro il predetto termine, gli Azionisti con Diritto di Prelazione che abbiano esercitato il diritto di prelazione avranno il diritto di versare il corrispettivo delle Azioni in Vendita presso un conto corrente appositamente aperto dalla Società. Tale versamento equivarrà al pagamento del corrispettivo delle Azioni in Vendita all'Azionista Cedente, che sarà tenuto altresì a rimborsare la Società dei costi per l'apertura del conto corrente e per il versamento delle somme.

7.6. Qualora nessuno degli Azionisti con Diritto di Prelazione abbia (i) legittimamente esercitato il diritto di prelazione entro il Termine di Esercizio ovvero pagato il corrispettivo delle Azioni in Vendita alla Data di Esecuzione, (ii) ottenuto le Autorizzazioni entro il Periodo di Esecuzione come prorogato ai sensi del paragrafo 7.5 B), il Cedente sarà libero di Trasferire le Azioni in Vendita al Terzo Acquirente, a condizione che tale Trasferimento avvenga in conformità alle Condizioni di Trasferimento e comunque non oltre 150 giorni successivi, a seconda delle circostanze, al Termine di Esercizio, ovvero alla data di scadenza del Periodo di Esecuzione, come eventualmente prorogato ai sensi del paragrafo 7.5 B). Decorsi i 150 giorni di cui sopra, senza che sia stato perfezionato il suddetto Trasferimento al Terzo Acquirente nelle forme di legge, qualsiasi Trasferimento delle stesse Azioni in Vendita sarà nuovamente soggetto alle disposizioni del presente Articolo 7.

7.7. Nel caso in cui le Condizioni di Trasferimento prevedano un Trasferimento delle Azioni in Vendita a fronte di un corrispettivo in natura (come ad esempio nel caso di conferimento e/o permuta), ovvero non prevedano alcun corrispettivo (come ad esempio in caso di trasferimenti a titolo gratuito), troveranno applicazione le seguenti disposizioni.

(i) Nella Comunicazione di Trasferimento il Cedente indicherà il controvalore monetario attribuito al corrispettivo in natura delle Azioni in Vendita (nonché i criteri applicati) ovvero alle Azioni in Vendita, nel caso di Trasferimento senza corrispettivo per il quale gli Azionisti con Diritto di Prelazione possano esercitare il proprio diritto di prelazione.

(ii) Ogni Azionista con Diritto di Prelazione che abbia esercitato il diritto di prelazione, che intenda contestare, a seconda delle circostanze, il controvalore monetario del corrispettivo in natura delle Azioni in Vendita ovvero delle Azioni in Vendita indicato dal Cedente nella Comunicazione di Trasferimento (l'"**Azionista Dissenziente**") avrà il diritto, esercitabile nella

Comunicazione di Risposta, di chiedere che sia nominato un terzo indipendente (il "**Terzo Indipendente**"), che determini il controvalore in denaro del corrispettivo in natura offerto ovvero il valore di mercato delle Azioni in Vendita, nel caso di Trasferimento senza corrispettivo. Il Terzo Indipendente dovrà essere scelto: *(x)* di comune accordo fra il Cedente e gli Azionisti con Diritto di Prelazione che abbiano esercitato il diritto di prelazione tra primarie banche d'affari internazionali; o, nel caso l'accordo non sia raggiunto entro 10 giorni dal Termine di Esercizio, *(y)* dal Rettore dell'Università L. Bocconi di Milano, tra le prime dieci banche d'affari a livello europeo per numero di operazioni annunciate come da lista pubblicata sull'ultimo numero disponibile di Thomson Financial alla data della suddetta istanza, su richiesta della parte più diligente, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera *(x)*.

(iii) Il Terzo Indipendente avrà i più ampi poteri di decisione in merito a come procedere, ma comunque nel rispetto del contraddittorio degli interessati, ed avrà la facoltà di chiedere ai Soci ed a terzi le informazioni ed i documenti che reputi necessari o comunque rilevanti al fine di portare a termine il proprio incarico.

(iv) Nello svolgere la propria valutazione il Terzo Indipendente procederà secondo le disposizioni dell'Art. 1349, comma 1, del Codice Civile anche in relazione alle disposizioni del presente Statuto che siano necessarie ai fini della determinazione del controvalore in denaro del corrispettivo in natura ovvero del *fair market value* delle Azioni in Vendita, nel caso di Trasferimento senza corrispettivo e, nel caso delle Azioni in Vendita effettuando una valutazione della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di partecipazioni societarie di società operanti in un settore corrispondente o, comunque, analogo a quello della Società. In ogni caso, il Terzo Indipendente utilizzerà i criteri applicati secondo la migliore prassi in ambito nazionale ed internazionale per la valutazione di banche e gruppi bancari tenendo conto della tipologia di partecipazioni detenuta dalla Società. Resta inteso che nel caso in cui il Terzo Indipendente sia chiamato a determinare il *fair market value* delle Azioni in Vendita e queste ultime siano costituite da Azioni "A", il Terzo Indipendente dovrà considerare le predette azioni di categoria come se fossero azioni ordinarie e senza valorizzarne pertanto i diritti speciali e ciò anche in considerazione della conversione automatica di cui al precedente sub-paragrafo 5.3.6.

(v) La decisione del Terzo Indipendente dovrà essere comunicata al Cedente ed agli Azionisti con Diritto di Prelazione che abbiano esercitato il diritto di prelazione (con copia al Consiglio di Amministrazione) entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico da parte del Terzo Indipendente e sarà definitiva e vincolante, salvo il caso di malafede o errore manifesto.

(vi) Tutte le spese e le imposte inerenti all'incarico svolto dal Terzo Indipendente dovranno essere suddivise in parti uguali tra il Cedente e gli Azionisti con Diritto di Prelazione che abbiano esercitato il diritto di prelazione.

(vii) Si applicheranno *mutatis mutandis* le previsioni di cui ai precedenti paragrafi 7.5 e 7.6.

7.8. Le Azioni in Vendita acquistate dagli Azionisti con Diritto di Prelazione nell'esercizio di quanto previsto nel presente Articolo 7 non potranno essere oggetto di Trasferimento, in tutto o in parte, a soggetti terzi (ivi incluse società controllate, affiliate o comunque appartenenti allo stesso gruppo dell'Azionista con Diritto di Prelazione) ovvero ad altri Soci per un periodo di 3 (tre) anni a decorrere dalla Data di Esecuzione; scaduto tale periodo di 3 (tre) anni, troveranno nuovamente applicazione le previsioni sul diritto di prelazione di cui al presente Articolo 7.

7.9. Il diritto di prelazione di cui al presente Articolo 7 non troverà applicazione nel caso in cui i Trasferimenti delle azioni della Società avvengano in conformità alle previsioni di cui al successivo Articolo 8.

7.10. Resta inteso che per "**Trasferimento**" (i.e.,"**Trasferire**") ai fini del presente Statuto, s'intende qualsiasi negozio, oneroso o gratuito (ivi inclusi la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la fusione, scissione, o l'assegnazione nell'ambito di liquidazione della società, la costituzione in pegno, l'usufrutto o l'intestazione fiduciaria ed in genere qualunque trasferimento, anche a seguito di escussione di pegno o esecuzione forzata) e/o fatto in forza del quale si consegua, direttamente o indirettamente, anche a termine, il risultato del trasferimento a terzi (anche Soci) della proprietà, del controllo, della nuda proprietà o di altro diritto reale, di garanzia o di godimento sulle Azioni. Sono tuttavia escluse dalla definizione di Trasferimento la costituzione in pegno a favore di terzi delle Azioni "A" qualora il titolare delle Azioni "A" mantenesse la titolarità dei relativi diritti di voto, ovvero l'esecuzione di misure e/o provvedimenti giudiziari, quali a titolo esemplificativo, sequestri e pignoramenti che non si siano ancora tradotti nella vendita o assegnazione coattiva della Azioni "A" richiesti dal Socio di Controllo, come *infra* definito, anche tramite società controllate e/o collegate.

Resta, altresì, inteso che per "**Azioni**" ai fini del presente Articolo 7, s'intende qualsiasi azione emessa dalla Società, di qualsiasi classe o categoria, nonché ciascuno strumento finanziario, ovvero obbligazione convertibile in strumento di partecipazione al capitale sociale della Società o altri titoli o strumenti giuridici rappresentativi del capitale della Società di qualsiasi tipo o categoria che siano stati emessi, o che saranno emessi dalla Società in qualsiasi tempo, nonché ogni diritto di opzione, sottoscrizione, prelazione, *warrant* o acquisto per la sottoscrizione di partecipazioni al capitale sociale di qualsiasi classe o categoria, strumenti finanziari e/o obbligazioni convertibili in strumenti di partecipazione al capitale sociale della Società o altri interessi nel capitale sociale della Società.

Art. 8 – Recesso e clausola di riscatto

8.1. Fermo restando il diritto di recesso spettante ai Soci della Società in tutti i casi previsti dalla legge applicabile e dalle altre disposizioni del presente Statuto, i Soci diversi dal Socio che alla data del 22 settembre 2008, direttamente o indirettamente, attraverso società o fiduciarie, deteneva almeno la metà del capitale sociale della Società più

un'azione o comunque esercitava il controllo di cui all'Art. 2359, comma primo, n. 1, del Codice Civile (il "**Socio di Controllo**"), potranno esercitare il diritto di recesso, per tutte o parte delle proprie azioni, dalla Società ai seguenti termini e/o condizioni:

a) nel caso in cui si verifichi che un soggetto acquisti una partecipazione superiore al 30% nel capitale del Socio di Controllo (il "**Cambio di Controllo del Socio di Controllo**"), restando inteso che tale diritto di recesso potrà essere esercitato dai Soci diversi dal Socio di Controllo, a pena di decadenza, per un periodo di 3 mesi decorrenti dalla data di ricevimento della Comunicazione della Causa di Recesso (come di seguito definita);

b) nel caso in cui un soggetto diverso dal Socio di Controllo venga a detenere, direttamente o indirettamente, attraverso società o fiduciarie, almeno la metà del capitale sociale della Società più un'azione o comunque disponga (anche attraverso patti parasociali con altri soci della Società) del controllo di cui all'Art. 2359, primo comma, del Codice Civile (il "**Cambio di Controllo**"), restando inteso che tale diritto di recesso potrà essere esercitato dai Soci diversi dal Socio di Controllo, a pena di decadenza, per un periodo di 1 anno dalla data di ricevimento della Comunicazione della Causa di Recesso (come di seguito definita);

c) nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Socio titolare delle Azioni "A" arrivi a detenere un numero di azioni inferiore al numero di cui al precedente sub-paragrafo 5.3.1 (o a quel diverso numero risultante dall'applicazione del sub-paragrafo 5.3.4), ovvero un socio titolare di azioni ordinarie emesse dalla Società arrivi a detenere una partecipazione nel capitale sociale della Società inferiore al 5% (il "**Socio Diluito**"), restando inteso che in tal caso il diritto di recesso potrà essere esercitato unicamente dal Socio Diluito. Il diritto di recesso di cui alla presente lettera (c) avrà efficacia fino allo scadere del decimo anno dalla data del 22 settembre 2008.

8.2. Il Consiglio di Amministrazione della Società sarà tenuto a comunicare, a seconda delle circostanze, ai Soci il verificarsi del Cambio di Controllo, del Cambio di Controllo del Socio di Controllo, ovvero l'avvenuta diluizione del Socio Diluito entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza (la "**Comunicazione della Causa di Recesso**"). Nella Comunicazione della Causa di Recesso, il Consiglio di Amministrazione dovrà altresì indicare *(i)* il valore di liquidazione di ciascuna azione, da determinarsi da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione secondo i criteri stabiliti al successivo paragrafo 8.3, sentito il parere del Collegio Sindacale, *(ii)* nonché le valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione per l'effettiva determinazione del valore di liquidazione di ciascuna azione.

8.3. In deroga a quanto previsto all'Art. 2437-*ter* del Codice Civile, il valore di liquidazione di ciascuna azione sarà pari al *fair market value* di ciascuna azione determinato secondo i criteri di valutazione usualmente applicati secondo la migliore prassi in ambito nazionale ed internazionale per la valutazione di banche e gruppi bancari tenendo conto della tipologia di partecipazioni detenute dalla Società (i) tenendo conto del fatto che, qualora le azioni da liquidare fossero Azioni "A", le predette azioni di categoria sono da considerare come se fossero azioni ordinarie e ciò anche in considerazione della conversione automatica di cui al precedente sub-paragrafo 5.3.6; e

(ii) assumendo come data di riferimento la data che cade 10 giorni prima rispetto al giorno in cui si è verificato il Cambio di Controllo del Socio di Controllo di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 8.1 ovvero il Cambio di Controllo di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 8.1 ovvero la diluizione del Socio Diluito di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 8.1 (la "**Data di Riferimento**").

8.4. Il Socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il diritto di recesso. Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione (con copia agli altri Soci) mediante lettera inviata con lettera raccomandata (la "**Comunicazione di Recesso**"). La raccomandata contenente la Comunicazione di Recesso deve essere inviata (i) entro tre mesi dalla data di ricevimento della Comunicazione di Causa di Recesso nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 8.1 lett. a), (ii) entro 1 anno dalla data di ricevimento della Comunicazione della Causa di Recesso nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 8.1 lett. b) ovvero (iii) entro 10 giorni dal ricevimento da parte del Socio recedente della Comunicazione della Causa di Recesso nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 8.1 lett. c). La Comunicazione di Recesso deve contenere l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Nella Comunicazione di Recesso, il Socio recedente potrà altresì contestare il valore di liquidazione di ciascuna azione indicato nella Comunicazione della Causa di Recesso e rimettere la determinazione del valore di liquidazione di ciascuna azione alla decisione definitiva e vincolante di un Terzo Indipendente, il quale dovrà rendere la propria determinazione per iscritto entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla sua nomina. Il Terzo Indipendente dovrà rendere la propria determinazione nel rispetto di quanto previsto nel presente Statuto ed, in particolare, dei criteri di cui al precedente paragrafo 8.3. Il Terzo Indipendente dovrà essere scelto in conformità a quanto previsto nel paragrafo 7.7(ii) che precede.

Il Terzo Indipendente dovrà avere accesso a tutti i libri, documenti e scritture delle Società, così come al personale ed ai consulenti della Società in quanto necessario, e potrà discutere con la Società ed i Soci recedenti quanto ritenuto opportuno e necessario ai fini della valutazione. Le decisioni del Terzo Indipendente saranno definitive e vincolanti tra la Società, i Soci recedenti e, ove necessario, il Socio di Controllo e non saranno soggette ad impugnazione, salvo i casi di errore manifesto o mala fede.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui le azioni (per le quali sia stato esercitato il recesso) vengano rimborsate dalla Società ovvero trasferite ai Soci, al Socio di Controllo ovvero a terzi.

8.5. I Consiglieri offrono in opzione le azioni del Socio recedente agli altri Soci in proporzione al numero delle azioni possedute da questi ultimi, ferma restando la conversione automatica di cui al precedente sub-paragrafo 5.3.6. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste. L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione per ciascuna azione, fermo restando che per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine di 30 (trenta) giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate. Qualora i Soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, i

Consiglieri della Società potranno collocarle presso terzi entro e non oltre un periodo di 10 (dieci) giorni dalla scadenza del periodo di 30 giorni concesso per l'esercizio del diritto di opzione da parte dei Soci della Società.

Nel caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del Socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla Società utilizzando riserve disponibili e utili distribuibili anche in deroga a quanto previsto dall'Art. 2357, comma terzo, del Codice Civile.

Qualora non vi siano utili distribuibili o riserve disponibili sufficienti per l'acquisto delle azioni proprie, deve essere convocata l'Assemblea straordinaria della Società per deliberare la riduzione del capitale sociale.

8.6. Nelle ipotesi in cui *(i)* le riserve disponibili e gli utili distribuibili della Società non siano sufficienti per garantire il rimborso delle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso, attraverso l'acquisto di azioni proprie da parte della Società; e/o *(ii)* nonostante l'esistenza nel bilancio della Società di riserve disponibili e utili distribuibili in misura sufficiente per garantire il rimborso delle azioni mediante l'acquisto di azioni proprie, le Autorità di Vigilanza non consentano, in ogni caso, l'acquisto di azioni proprie da parte della Società, per esigenze legate agli indici di patrimonializzazione delle banche; e/o *(iii)* le Autorità di Vigilanza non consentano, in ogni caso, la riduzione del capitale della Società, per esigenze legate agli indici di patrimonializzazione delle banche; e/o *(iv)* la Società non provveda, comunque, al rimborso/acquisto delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso entro il periodo di 120 giorni, troveranno applicazione le seguenti disposizioni: il Socio di Controllo dovrà, a richiesta dei Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso, acquistare ovvero fare in modo che altro soggetto terzo acquisti le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso ad un prezzo pari al valore di liquidazione delle azioni, così come determinato ai sensi del presente Articolo, entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta scritta inviata al Socio di Controllo con lettera raccomandata, nella quale il Socio recedente abbia esercitato il proprio diritto di cui al presente paragrafo 8.6.

8.7. I Soci titolari di azioni di qualsiasi categoria (azioni di categoria speciale, ivi incluse Azioni "A", ovvero azioni ordinarie) diversi dal Socio di Controllo potranno ottenere il riscatto di tutte o parte delle proprie azioni per un periodo di 10 anni a partire dal 22 settembre 2008 (il "**Periodo di Riscatto**").

In tal caso, la dichiarazione di riscatto (la "**Dichiarazione di Riscatto**") potrà essere emessa in qualsiasi tempo durante il Periodo di Riscatto dal Socio interessato mediante lettera raccomandata indirizzata al Consiglio di Amministrazione della Società, con l'indicazione delle generalità del Socio che esercita il riscatto, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di riscatto viene esercitato.

Entro 15 giorni dalla ricezione della Dichiarazione di Riscatto, il Consiglio di Amministrazione dovrà inviare al Socio che abbia inviato la Dichiarazione di Riscatto una comunicazione contenente (i) il valore di riscatto di ciascuna azione, da determinarsi da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione secondo i criteri stabiliti al presente paragrafo, sentito il parere del Collegio Sindacale, (ii) nonché le valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione per l'effettiva determinazione del valore di riscatto di ciascuna azione (la "**Comunicazione del Prezzo di Riscatto**").

In particolare, il valore di riscatto di ciascuna azione sarà pari al *fair market value*, di ciascuna azione determinato secondo i criteri di valutazione usualmente applicati secondo la migliore prassi in ambito nazionale ed internazionale per la valutazione di banche e gruppi bancari tenendo conto della tipologia di partecipazioni detenute dalla Società (i) tenendo conto del fatto che, qualora le azioni da liquidare fossero Azioni "A", le predette azioni di categoria "A" sono da considerare come se fossero azioni ordinarie e ciò anche in considerazione della conversione automatica di cui al precedente sub-paragrafo 5.3.6; e *(ii)* assumendo come data di riferimento la data che cade 10 giorni prima rispetto al giorno in cui il Consiglio di Amministrazione ha ricevuto la Dichiarazione di Riscatto (la "**Data di Riferimento per il Riscatto**").

Con comunicazione da inviarsi a pena di decadenza al Consiglio di Amministrazione della Società entro 30 giorni dalla ricezione della Comunicazione del Prezzo di Riscatto (la "**Comunicazione di Contestazione**"), il Socio che ha esercitato il diritto di ottenere il riscatto potrà contestare il valore di riscatto di ciascuna azione indicato nella Comunicazione del Prezzo di Riscatto e rimettere la determinazione del valore di riscatto di ciascuna azione alla decisione definitiva e vincolante di un Terzo Indipendente, il quale dovrà rendere la propria determinazione per iscritto entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla sua nomina. Il Terzo Indipendente dovrà rendere la propria determinazione nel rispetto di quanto previsto nel presente Statuto ed, in particolare, dei criteri di cui al precedente capoverso.

Al Terzo Indipendente si applicheranno, *mutatis mutandis*, le previsioni del precedente paragrafo 8.4.

Troveranno, inoltre, applicazione *mutatis mutandis* i paragrafi 8.5 e 8.6, fermo restando tuttavia che l'acquisto di azioni proprie non potrà avvenire in deroga a quanto previsto dall'Art. 2357, comma terzo, del Codice Civile, ove inderogabilmente previsto dalla legge.

Art. 9 – Assemblea dei Soci

9.1. L'Assemblea, legalmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue delibere, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria secondo quanto previsto dalla legge. L'assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato e i piani basati su strumenti finanziari, in linea con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea nomina un Segretario, che assiste il Presidente; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio.

9.2. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge e dal presente Statuto, le Assemblee vengono convocate dal Presidente su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, nonché l'elenco delle materie da trattare, da comunicare ai Soci, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci effettivi, almeno otto giorni prima di quello previsto per la

riunione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. In alternativa, a scelta del Consiglio di Amministrazione, si darà luogo alla pubblicazione dell'avviso stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione.

Sono tuttavia valide le Assemblee ancorché non convocate in conformità a quanto sopra previsto, qualora vi fosse rappresentato l'intero capitale sociale e partecipasse all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci Effettivi.

9.3. In ogni caso, ai sensi dell'Art. 2367 del Codice Civile, i Consiglieri devono convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale della Società e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

9.4. L'Assemblea può tenersi anche in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi, possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei Soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate, vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Art. 10 – Diritto di intervento e partecipazione in Assemblea

10.1. Ciascun Socio titolare di azioni ordinarie o di Azioni "A" ha il diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società.

10.2. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolarne lo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 11 – Presidenza, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

11.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, l'Assemblea elegge il proprio presidente tra gli intervenuti.

11.2. Per la validità della costituzione delle Assemblee e delle relative deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge, salvo quanto altrimenti previsto dal presente Statuto.

11.3. Le azioni ordinarie e le Azioni "A" devono essere conteggiate ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per l'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società.

11.4. (A) Fintanto che le Azioni "A" saranno un numero pari o superiore al numero di Azioni "A" di cui al precedente sub-paragrafo 5.3.1 (o a quel diverso numero risultante dall'applicazione di quanto previsto al precedente sub-paragrafo 5.3.4), l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze ed i requisiti previsti dal Codice Civile, a condizione che vi sia il voto favorevole delle Azioni "A" esistenti, sulle seguenti decisioni:

a) modifica della denominazione sociale;
b) modifica dell'oggetto sociale;
c) spostamento della sede legale e/o della direzione generale e/o operativa;

d) scioglimento, liquidazione anticipata nonché ogni altra operazione da cui consegua la perdita dell'autonomia giuridica della Società (con ciò intendendosi l'incorporazione della Società nel Socio di Controllo o in ogni altro soggetto) ovvero operazioni straordinarie, quali a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni o conferimenti che abbiano come effetto la perdita della maggioranza assoluta e diretta del capitale della Società da parte del Socio di Controllo;

e) la richiesta di ammissione a procedure concorsuali della Società;

f) aumento di capitale (riservato ai Soci con diritto di opzione) qualora il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione sia inferiore al *fair market value* delle azioni, restando inteso che il *fair market value* di ciascuna azione verrà determinato secondo i criteri di valutazione usualmente applicati dalla migliore prassi in ambito nazionale ed internazionale per la valutazione di banche e gruppi bancari, tenendo conto della tipologia di partecipazioni detenute dalla Società;

g) la cessione, la scissione, lo scorporo o il conferimento, anche all'interno del Gruppo, dell'azienda bancaria, ovvero di partecipazioni in società (anche indirette) o di rami di azienda, sia della Società che di aziende di cui la Società detiene in via diretta o indiretta il controllo, i cui attivi rappresentino più del 30% dell'attivo di stato patrimoniale risultante dalla situazione patrimoniale consolidata e aggregata pro forma della Società inclusiva degli attivi aggregati pro forma riferibili alle società rispetto alle quali Casse del Centro S.p.A. svolge il ruolo di *sub-holding* alla data della proposta di delibera, restando tuttavia inteso che la percentuale del 30% dovrà essere determinata in valore aggregato sulla base delle operazioni effettuate nell'arco temporale di 5 anni;

h) la distribuzione di dividendi tali da ridurre la percentuale degli utili distribuiti ai Soci al di sotto del 50% degli utili netti distribuibili, a meno che una distribuzione per un ammontare inferiore a tale 50% sia richiesta dalle Autorità di Vigilanza per il rispetto di indici di patrimonializzazione stabiliti dalle norme di legge e/o regolamentari; ai soli fini di chiarezza, resta inteso che con la maggioranza di cui sopra all'Articolo 11.4. (A), la Società potrà deliberare una diversa distribuzione degli utili distribuibili;

i) la determinazione del numero dei Consiglieri da eleggere fermo quanto previsto al successivo paragrafo 12.1;

j) la modifica statutaria delle previsioni che attribuiscono diritti e/o prerogative al Socio titolare di Azioni "A" e dell'articolo 8.

(B) Fintanto che le Azioni "A" rappresentino un numero pari o superiore a 20.712.916 ma inferiore a 41.425.832 (o a quelle diverse soglie numeriche risultanti dall'applicazione del sub-paragrafo 5.3.4), l'Assemblea delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con le maggioranze ed i requisiti previsti dal Codice Civile, a condizione che vi sia il voto favorevole delle Azioni "A" esistenti, sulle seguenti decisioni:

(a) modifica della denominazione sociale;

(b) modifica dell'oggetto sociale;

(c) spostamento della sede legale e/o della direzione generale e/o operativa

(d) scioglimento, liquidazione anticipata nonché ogni altra operazione da cui consegua la perdita dell'autonomia giuridica della Società (con ciò intendendosi l'incorporazione della Società nel Socio di Controllo ovvero in ogni altro soggetto)

ovvero operazioni straordinarie, quali a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni o conferimenti che abbiano come effetto la perdita della maggioranza assoluta e diretta del capitale della Società da parte del Socio di Controllo;

(e) la richiesta di ammissione a procedure concorsuali della Società;

(f) la distribuzione di dividendi tali da ridurre la percentuale degli utili distribuiti ai Soci al di sotto del 50% degli utili netti distribuibili, a meno che una distribuzione per un ammontare inferiore a tale 50% sia richiesta dalle Autorità di Vigilanza per il rispetto di indici di patrimonializzazione stabiliti dalle norme di legge e/o regolamentari; ai soli fini di chiarezza, resta inteso che con la maggioranza di cui sopra all'Articolo 11.4. (B), la Società potrà deliberare una diversa distribuzione degli utili distribuibili;

(g) la determinazione del numero dei Consiglieri da eleggere fermo quanto previsto al successivo paragrafo 12.1;

(h) la modifica statutaria delle clausole che attribuiscono diritti e/o prerogative al Socio titolare di Azioni "A" e dell'Articolo 8.

Art. 12 – Consiglio di Amministrazione

12.1.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea, secondo le modalità di seguito indicate. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero pari di membri, determinato dall'Assemblea stessa, variabile fra 12 e 18, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

12.1.2 Devono in ogni caso fare parte del Consiglio di Amministrazione almeno due componenti indipendenti.

Ai fini della presente disposizione sono considerati non indipendenti i Consiglieri che:

(a) abbiano con la Società o con le società da questa controllate ovvero con le società che la controllano ovvero con quelle sottoposte a comune controllo un rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

(b) rivestano la carica di amministratore esecutivo nella Società o nelle società da questa controllate ovvero nelle società che la controllano ovvero in quelle sottoposte a comune controllo;

(c) abbiano un vincolo di parentela entro il secondo grado con una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera (b).

L'indipendenza è attestata dal Consigliere per iscritto in sede di candidatura nelle liste, secondo quanto previsto dal paragrafo 12.4., ovvero all'atto della nomina o dell'accettazione della carica. Ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno di tale requisito deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale e determina la decadenza dall'ufficio. Peraltro, il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un Consigliere non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri che, ai sensi del presente paragrafo, devono possedere detto requisito.

12.2. I Consiglieri, salvo diversa disposizione della delibera assembleare, durano in carica tre esercizi, e comunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. Qualora, per rinuncia o per qualsiasi causa, venisse a cessare la maggioranza dei Consiglieri, nell'ipotesi in cui

tali Consiglieri siano stati eletti con deliberazione unanime dell'Assemblea ovvero siano stati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea, l'intero Consiglio viene considerato dimissionario; tuttavia conserva integri i propri poteri fino al momento della ricostituzione. I Consiglieri rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

12.3. Salvo una diversa ed unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati sono elencati mediante numero progressivo.

Fatto salvo in ogni caso il diritto del Socio titolare delle Azioni "A" di presentare la lista per la elezione dei Consiglieri di Amministrazione in conformità rispettivamente ai sub-paragrafi 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3, hanno diritto a presentare le liste soltanto i Soci che da soli siano complessivamente titolari di almeno l'1% del capitale sociale della Società con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria al momento del deposito della lista presso la sede sociale. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente depositare presso la Sede sociale quanto necessario per la loro legittimazione all'intervento nell'Assemblea.

Ogni Socio e i Soci appartenenti al medesimo Gruppo – per tale intendendosi il soggetto che esercita il controllo, le società direttamente o indirettamente controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, restando inteso che al termine "controllo" dovrà essere attribuito il significato ad esso attribuito nel TUB (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) – non possono presentare né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, fermo restando che *(i)* i Soci della Società (non appartenenti allo stesso Gruppo) che siano, tuttavia, legati soltanto da accordi parasociali non saranno considerati come appartenenti al medesimo Gruppo ai sensi del presente paragrafo e che *(ii)* il Socio titolare di Azioni "A" potrà presentare e votare una sola lista.

12.4. Le liste, sottoscritte dal Socio o dai Soci che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi, entro i termini sopra indicati, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per l'assunzione della carica nonché, se del caso, quelli d'indipendenza previsti dal paragrafo 12.1.2, i quali dovranno essere posseduti da almeno due candidati per ciascuna lista. A tal fine almeno un candidato indipendente dovrà figurare nelle prime 5 posizioni dell'ordine progressivo della lista ed almeno due candidati dovranno figurare nelle prime 11 posizioni di tale ordine.

12.5. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

12.6. All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

12.6.1 Nel caso in cui venga votata una sola lista, da tale lista saranno tratti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

12.6.2 Nel caso siano presentate due o più liste si procederà come segue:

(A) nel caso in cui, al momento dell'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, il capitale sociale della Società non sia rappresentato anche da Azioni "A", ovvero il Socio titolare delle Azioni "A", per qualsiasi ragione, non abbia presentato, o non abbia diritto a presentare ai sensi del paragrafo 5.3.3, una lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i Consiglieri;

(B) nel caso in cui al momento dell'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, il capitale sociale della Società sia rappresentato anche da Azioni "A" e tali azioni siano un numero non inferiore al numero di 20.712.916 azioni di cui al precedente sub-paragrafo 5.3.2 (o quel diverso numero risultante dall'applicazione di quanto previsto al precedente sub-paragrafo 5.3.4) (x) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea è tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero pari alla metà più uno dei Consiglieri; (y) dalla lista presentata dal Socio titolare delle Azioni "A" è tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero pari alla metà meno uno dei Consiglieri. Ad esempio, ove i Consiglieri da eleggere siano 12, la lista presentata dal Socio titolare delle Azioni "A" ne eleggerà 5 e la lista che avrà ricevuto il maggior numero di voti ne eleggerà 7;

(C) nel caso in cui al momento dell'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, il capitale sociale della Società sia rappresentato anche da Azioni "A" e tali azioni siano un numero inferiore al numero di 20.712.916 azioni di cui al precedente sub-paragrafo 5.3.2 (o a quel diverso numero risultante dall'applicazione di quanto previsto al precedente sub-paragrafo 5.3.4) e uguale o superiore al numero di 8.285.166 di cui al precedente sub-paragrafo 5.3.3 (o a quel diverso numero risultante dall'applicazione di quanto previsto al precedente sub-paragrafo 5.3.4), allora (x) dalla lista presentata dal Socio titolare delle Azioni "A" è tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Consigliere e (y) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, i rimanenti Consiglieri.

12.7. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non sia decaduto e l'Assemblea debba provvedere alle nomine di componenti del Consiglio di Amministrazione necessarie per l'integrazione del Consiglio stesso a seguito della cessazione dall'ufficio di singoli Consiglieri, i nuovi Consiglieri verranno designati dall'Assemblea che effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo determinatosi in esito alle graduatorie di cui al paragrafo 12.6., persone tratte dalla lista cui apparteneva il Consigliere venuto meno e che siano a quella data eleggibili e disposte ad accettare la carica. Nel caso in cui si renda necessario reintegrare il Consiglio nel numero minimo di Consiglieri indipendenti ai sensi del paragrafo 12.1.2, si derogherà al criterio dell'ordine progressivo all'interno della stessa lista, attingendo in via preliminare, sempre secondo l'ordine di presentazione, ai candidati indipendenti presenti nella lista stessa.

Nel caso di mancanza di nominativi nelle liste interessate o di indisponibilità, per qualsiasi motivo, dei nominativi da eleggersi in base alle previsioni di cui al presente paragrafo, l'Assemblea, ove possibile, procederà alla nomina dei Consiglieri per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, attenendosi alle indicazioni del Socio/Soci che avevano presentato la lista dalla quale era stato tratto il Consigliere cessato dal proprio ufficio. Tali nomine avverranno in conformità di quanto disposto dal paragrafo 12.1.2 sul numero minimo di Consiglieri indipendenti.

12.8. Il Consiglio di Amministrazione determina i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai Consiglieri, tenendo conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata ed in coerenza con le politiche stabilite dalla Capogruppo.

Art. 13 – Adunanze ed integrazione del Consiglio di Amministrazione

13.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito dell'Unione Europea, dietro convocazione del Presidente che deve, in ogni caso, effettuarla qualora ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri ovvero dal Collegio Sindacale.
Di ogni convocazione viene data notizia ai membri del Consiglio ed ai Sindaci effettivi tramite comunicazione scritta da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo di lettera raccomandata, o telegramma, o telefax, o messaggio di posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di ventiquattro ore.

13.2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Vice Presidente; in mancanza dal Consigliere anziano. S'intende per Consigliere anziano quello che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio di Amministrazione; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.
Senza pregiudizio per quanto previsto al successivo Articolo 15, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto ma con facoltà propositive, il Direttore Generale.

13.3. Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto fra i suoi componenti o fra i dipendenti della Società o il personale distaccato presso la società stessa.
Il Segretario, o il suo sostituto, cura la redazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

13.4. Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito, anche in difetto di formale convocazione, in via ordinaria, ove siano presenti tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci Effettivi.

13.5. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di tele/video-conferenza a condizione che (i) tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti e (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire in tempo reale

adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione. La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

13.6. Qualora il Consiglio di Amministrazione non sia decaduto e uno o più Consiglieri cessino dal loro incarico, gli altri provvedono a sostituirli a norma dell'Art. 2386, 1° comma del Codice Civile. I nuovi Consiglieri da nominare verranno cooptati dal Consiglio di Amministrazione che effettuerà la sostituzione secondo quanto previsto al precedente paragrafo 12.7.

Nel caso di mancanza di nominativi nelle liste interessate o di indisponibilità, per qualsiasi motivo, dei nominativi da eleggersi in base alle previsioni di cui al presente paragrafo, il Presidente convocherà senza indugio l'Assemblea per provvedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione a norma del paragrafo 12.7.

Art. 14 – Compensi degli Amministratori

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuale stabilito dall'Assemblea, nonché il rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determina l'ammontare dei compensi dei Consiglieri a cui sono attribuite particolari cariche previste dal presente Statuto, o altri particolari incarichi, deleghe o mansioni.

Art. 15 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

15.1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società che non siano riservati, per norma inderogabile di legge o di Statuto, all'Assemblea dei Soci.

15.2. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita altresì la competenza per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto per il suo adeguamento a disposizioni normative e la riduzione del capitale nel caso di recesso di uno o più Soci. Si applica in ogni caso l'Art. 2436 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre deliberare la fusione e la scissione nei casi previsti dagli Artt. 2505 e 2505 bis, e richiamati dall'Art. 2506-ter, del Codice Civile, fatti i salvi i casi in cui tali delibere rientrino, direttamente o indirettamente, nelle materie di cui al paragrafo 11.4. lettere (A) e/o (B) nel quale caso sarà competente l'Assemblea secondo le previsioni di cui all'Articolo 11 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire al suo interno speciali comitati con funzioni propositive, consultive ed istruttorie, determinandone la composizione e le attribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione provvede inoltre a nominare, se del caso, l'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, stabilendone la composizione e indicando l'eventuale partecipazione di esponenti aziendali.

15.3. Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione dell'impresa. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili e comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, nel rispetto delle direttive generali della Capogruppo e dei regolamenti di Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui al successivo Articolo 19, nomina tra i suoi componenti un Comitato Esecutivo, determinandone le funzioni ed i poteri.

15.4. Ferma restando la competenza dell'Assemblea prevista per legge ovvero nel presente Statuto e tenuto conto delle prerogative della Capogruppo, nonché dei regolamenti di Gruppo, sono riservate al Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili, oltre a quelle stabilite dalla legge e dai regolamenti applicabili, le deliberazioni previste al paragrafo 15.2., nonché quelle concernenti:

a) la determinazione degli indirizzi programmatici e strategici della Società e delle sue controllate, dirette ed indirette, nonché la predisposizione e modificazione di piani industriali e/o finanziari e del budget della Società;
b) la politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;
c) la determinazione delle funzioni e dei poteri da attribuire al Comitato Esecutivo, ai Consiglieri a cui siano eventualmente attribuite deleghe ed al Direttore Generale;
d) la nomina e la revoca del Direttore Generale ed, eventualmente, di uno o più Vice Direttori Generali, di cui all'Articolo 22 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri e compensi;
e) l'approvazione e la modifica dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e dei regolamenti interni;
f) l'acquisto e la vendita di azioni proprie;
g) l'assunzione e la cessione di partecipazioni di controllo, anche congiunto;
h) l'assunzione, la cessione, la scissione, lo scorporo o il conferimento anche all'interno del Gruppo, dell'azienda bancaria, ovvero di partecipazioni in società (anche indirette) o di rami d'azienda, della Società o di aziende di cui la Società detiene, in via diretta o indiretta, il controllo, i cui attivi rappresentino più del 5% dell'attivo di stato patrimoniale della Società risultante dall'ultima situazione patrimoniale consolidata e aggregata pro forma inclusiva degli attivi aggregati pro forma riferibili alle società rispetto alle quali Casse del Centro S.p.A. svolge il ruolo di *sub-holding* alla data della proposta di delibera, restando tuttavia inteso che la percentuale del 5% dovrà essere determinata in valore aggregato sulla base di operazioni effettuate nell'arco temporale di 5 anni;
i) l'assunzione di impegni di esclusiva e/o non concorrenza;
j) l'istituzione, il trasferimento, l'acquisto, la vendita o la soppressione di dipendenze, filiali e rappresentanze;
k) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, deliberazioni che dovranno essere prese con il parere favorevole del Collegio Sindacale, nonché dei responsabili delle funzioni la cui nomina sia di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in forza di disposizioni normative o regolamentari;
l) le deleghe in materia di erogazione del credito da attribuire, su proposta del Direttore Generale, ai preposti alle unità distributive e ad altri dipendenti della Società sulla base della funzione svolta;
m) la redazione di progetti di scissione o di fusione;
n) la redazione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato se dovuto;
o) le nomine o designazioni negli Organi amministrativi o di controllo di società o enti partecipati o per le quali la Società è comunque chiamata a provvedere, nonché le deliberazioni in ordine al voto da esprimere nelle assemblee delle società controllate e partecipate;

p) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza nonché l'approvazione di operazioni con parti correlate (ivi incluse società controllanti, controllate, anche indirettamente, e/o partecipate);

q) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società controllate dalla Società, esercitata da quest'ultima nel rispetto delle previsioni di cui al precedente Articolo 4.

15.5. Fermo restando il quorum previsto al paragrafo 13.2., nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto anche da membri tratti dalla lista presentata dai titolari delle Azioni "A" e sempre che tali azioni siano un numero pari o superiore a 41.425.832 (o quel diverso numero risultante dall'applicazione di quanto previsto al precedente sub-paragrafo 5.3.4), sulle seguenti materie, il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di almeno uno di tali membri:

a) la determinazione delle funzioni e dei poteri da attribuire al Comitato Esecutivo ovvero ai Consiglieri a cui siano eventualmente attribuite deleghe ed al Direttore Generale;

b) l'acquisto e la vendita di azioni proprie;

c) l'acquisizione di partecipazioni di controllo in società non esercenti attività bancaria, finanziaria o assicurativa;

d) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, deliberazioni che dovranno essere prese con il parere favorevole del Collegio Sindacale, nonché dei responsabili delle funzioni la cui nomina sia di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in forza di disposizioni normative o regolamentari;

e) la cessione, la scissione, lo scorporo o il conferimento, anche all'interno del Gruppo, dell'azienda bancaria, ovvero di partecipazioni in società (anche indiretta) o di rami di azienda sia della Società che di aziende di cui la Società detiene in via diretta o indiretta il controllo, i cui attivi rappresentino più del 30% dell'attivo di stato patrimoniale risultante dall'ultima situazione patrimoniale consolidata ed aggregata pro forma della Società inclusiva degli attivi aggregati *pro forma* riferibili alle società rispetto alle quali Casse del Centro S.p.A. svolge il ruolo di *sub-holding* alla data della proposta di delibera, restando tuttavia inteso che la percentuale del 30% dovrà essere determinata in valore aggregato sulla base di operazioni effettuate nell'arco temporale di 5 anni;

f) i limiti al numero degli incarichi per i Consiglieri ai sensi del paragrafo 12.8.

15.6. Il Consiglio di Amministrazione mediante apposita delibera e comunque nelle forme all'uopo previste dalla legge, potrà conferire la firma sociale e la rappresentanza, anche in giudizio, ai Consiglieri, al Direttore Generale, a dipendenti della Società, nonché a dipendenti di ogni grado delle altre società facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo i quali operino nell'ambito dell'organizzazione aziendale della Società.

Nei casi di urgenza, il Presidente ed il Vice Presidente, a firma congiunta tra di loro, sentito il parere del Direttore Generale, potranno assumere solo determinazioni concernenti materie delegabili dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente paragrafo 15.4.

Tali determinazioni dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

15.7. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali uno o più componenti abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale.

15.8 Gli amministratori della Società forniscono alla Capogruppo dati e informazioni riguardanti l'attività propria e delle proprie controllate nonché tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalla legge o dalle Autorità di Vigilanza.

Art. 16 – Deleghe di poteri

Nel rispetto dei limiti previsti dalla legge applicabile e dal presente Statuto, per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono essere altresì delegati a Dirigenti, ai preposti delle singole filiali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente, oppure riuniti in comitati. Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno essere delegati anche poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

Il Consiglio di Amministrazione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe saranno eventualmente portate a conoscenza del Consiglio stesso.

Art. 17 – Presidente e Vice Presidente

17.1. Il Presidente ed il Vice Presidente verranno eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice, ovvero, in mancanza di tale nomina, dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto al paragrafo 13.2., fermo restando che:

(a) Qualora le Azioni "A" siano un numero pari o superiore al numero di 41.425.382 di cui al precedente sub-paragrafo 5.3.1 (o quel diverso numero risultante dall'applicazione di quanto previsto al precedente sub-paragrafo 5.3.4) ed il Socio titolare di Azioni "A" abbia presentato una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, il Presidente sarà scelto tra i primi tre Consiglieri tratti da tale lista.

(b) Qualora le Azioni "A" siano un numero inferiore al numero di 41.425.382 di cui al precedente sub-paragrafo 5.3.1, ma siano un numero pari o superiore al numero di 20.712.916 azioni di cui al precedente sub-paragrafo 5.3.2 (o quel diverso numero risultante dall'applicazione di quanto previsto al precedente sub-paragrafo 5.3.4), ed il Socio titolare di Azioni "A" abbia presentato una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, il Vice-Presidente sarà scelto tra i primi tre Consiglieri tratti da tale lista.

17.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci. Convoca e presiede il

Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, con compiti di impulso e di coordinamento e ne fissa l'ordine del giorno, inserendo le proposte di delibera formulate dai singoli Consiglieri e tenendo conto anche di quelle formulate dal Direttore Generale, tenendo conto di quanto stabilito all'Articolo 22, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie poste all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti.
Il Presidente ha facoltà di promuovere azioni davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti, con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo, secondo competenza, sulle decisioni assunte.
Il Presidente esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere anziano. S'intende per Consigliere anziano quello che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio di Amministrazione; in caso di nomina contemporanea il più anziano d'età.

Art. 18 – Deleghe di rappresentanza e firma sociale

La firma sociale e la rappresentanza, anche in giudizio, potranno essere conferiti, agli stessi soggetti indicati nel precedente paragrafo 15.6., anche mediante procura a firma del Presidente secondo le modalità, i limiti e per le materie stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, per determinati atti o categorie di atti, autorizzare il Presidente a conferire procure anche a persone esterne alla Società.

Art. 19 – Comitato Esecutivo

19.1. Il Comitato Esecutivo è composto da sei membri.
Il Comitato Esecutivo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione con il quorum previsto al paragrafo 13.2. e con votazioni separate sui singoli componenti da cui si asterranno gli interessati.

19.2. (i) Nel caso in cui al momento dell'elezione dei membri del Comitato Esecutivo, il capitale sociale della Società sia rappresentato anche da Azioni "A" e tali azioni rappresentino un numero pari o superiore al numero di 20.712.916 azioni di cui al precedente sub-paragrafo 5.3.2 (o quel diverso numero risultante dall'applicazione di quanto previsto al precedente sub-paragrafo 5.3.4) *(x)* due dei componenti del Comitato Esecutivo dovranno essere nominati tra i Consiglieri tratti dalla lista presentata dal Socio titolare delle Azioni "A" e *(y)* quattro dei componenti del Comitato Esecutivo dovranno essere nominati tra i Consiglieri tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea.
(ii) Nel caso in cui, al momento dell'elezione dei membri del Comitato Esecutivo, il capitale sociale della Società non sia rappresentato anche da "Azioni A" o sia rappresentato anche da Azioni "A", ma tali azioni siano un numero inferiore a 20.712.916 (o quel diverso numero risultante dall'applicazione di quanto previsto al precedente sub-paragrafo 5.3.4) ovvero il Socio titolare delle Azioni "A", per qualsiasi ragione, non abbia presentato una lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, tutti i componenti del Comitato Esecutivo dovranno essere nominati tra i Consiglieri tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea.

Nel rispetto della previsione di cui ai commi che precedono fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente ed il Vice Presidente

19.3. La durata in carica dei componenti il Comitato Esecutivo che non siano membri di diritto viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione. La periodicità delle riunioni e le modalità di convocazione vengono stabilite dal Comitato stesso.

19.4. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri che ne fanno parte e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Segretario, o il suo sostituto, cura la redazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

Le riunioni potranno svolgersi mediante l'utilizzo di sistemi di video-conferenza, in conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 13.5.

19.5. Se nel corso del mandato di componente del Comitato Esecutivo viene a mancare un Consigliere che faccia parte del Comitato stesso, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirlo, nel rispetto della previsione di cui al paragrafo 19.2. (i) e (ii), o comunque a conformare la composizione del Comitato a tale previsione.

19.6. Il Comitato Esecutivo riferisce, in occasione delle riunioni ovvero mediante nota scritta, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Art. 20 – Collegio Sindacale

20.1. L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti. I Sindaci, sia effettivi che supplenti, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative applicabili e sono rieleggibili.

Essi durano in carica per tre esercizi e comunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

20.2. Per le attribuzioni e la retribuzione dei Sindaci si osservano le disposizioni di legge e regolamentari; ai Sindaci spettano comunque i gettoni di presenza nella stessa misura fissata per i Consiglieri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, oltre al rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese sostenute per ragione del loro incarico.

20.3. Non possono essere eletti Sindaci o, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione applicabile.

20.4. Il Collegio Sindacale, mediante nota scritta a firma del Presidente del Collegio, informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

Art. 21 – Nomina del Collegio Sindacale

21.1. Salvo diversa ed unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai Soci secondo le procedure di seguito specificate.

21.2. Per quanto concerne la legittimazione a presentare le liste, ai termini ed alle modalità per il deposito delle liste stesse, si applicheranno, *mutatis mutandis*, le previsioni di cui ai paragrafi 12.3., 12.4. e 12.5., salvo quanto diversamente previsto nel presente Articolo 21.

Ogni lista dovrà indicare due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci Effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci Supplenti. Le liste contengono un numero di candidati pari al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

21.3. All'elezione dei componenti del Collegio Sindacale si procede come segue:

A) nel caso in cui venga votata una sola lista, da tale lista saranno tratti tutti i componenti del Collegio Sindacale: la carica di Presidente del Collegio verrà attribuita al primo nominativo della sezione Sindaci Effettivi della lista, quella di Sindaco Effettivo al secondo e terzo nominativo della medesima sezione, quella di Sindaco Supplente al primo e al secondo nominativo della sezione Sindaci Supplenti della lista;

B) nel caso siano presentate due o più liste, si procederà come segue:

(i) nel caso in cui, al momento dell'elezione dei membri del Collegio Sindacale, il capitale sociale della Società non sia rappresentato anche da "Azioni A", ovvero il Socio titolare delle Azioni "A", per qualsiasi ragione, non abbia presentato, o non abbia diritto a presentare ai sensi del paragrafo 5.3.3, una lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, tutti i Sindaci Effettivi e tutti i Sindaci Supplenti;

(ii) nel caso in cui al momento dell'elezione dei membri del Collegio Sindacale, il capitale sociale della Società sia rappresentato anche da Azioni "A" e tali azioni siano un numero non inferiore al numero di 20.712.916 azioni di cui al precedente sub-paragrafo 5.3.2 (o a quel diverso numero risultante dall'applicazione di quanto previsto al precedente sub-paragrafo 5.3.4) (x) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea sono tratti (nelle rispettive sezioni), in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente; (y) dalla lista presentata dal Socio titolare delle Azioni "A" sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista (nelle rispettive sezioni), un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente;

(iii) nel caso in cui al momento dell'elezione dei membri del Collegio Sindacale, il capitale sociale della Società sia rappresentato anche da Azioni "A", e tali azioni siano un numero inferiore al numero di 20.712.916 azioni di cui al precedente sub-paragrafo 5.3.2 (o a quel diverso numero risultante dall'applicazione di quanto previsto al precedente sub-paragrafo 5.3.4) e uguale o superiore al numero di 8.285.166 di cui al precedente sub-paragrafo 5.3.3 (o a quel diverso numero risultante dall'applicazione di quanto previsto al precedente sub-paragrafo 5.3.4), (x) dalla lista presentata dal Socio titolare delle Azioni "A", è tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella rispettiva sezione della lista, un Sindaco Effettivo e (y) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, i rimanenti Sindaci (Effettivi e Supplenti).

La carica di Presidente del Collegio Sindacale verrà attribuita al primo della lista dei candidati tratto, nella sezione dei Sindaci Effettivi, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea.

21.4. In qualsiasi caso di anticipata cessazione dall'incarico del Sindaco Effettivo, subentra il Sindaco Supplente tratto dalla medesima lista, nel caso in cui vi siano Sindaci Supplenti tratti da tale lista.

Per le delibere di nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale, l'Assemblea delibererà a maggioranza semplice, attenendosi alle indicazioni del Socio/Soci che avevano presentato la lista dalla quale era stato tratto il Sindaco cessato dal proprio ufficio.

21.5. La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti, audio-video collegati. Si applicheranno in tal caso, *mutatis mutandis*, le previsioni di cui al paragrafo 13.5.

Art. 22 – Direttore Generale

22.1. Il Direttore Generale è Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle direttive generali della Capogruppo.

Egli è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative.

22.2. Esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione ed esercita secondo le norme regolamentari poteri di proposta del credito.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

22.3. Il Direttore Generale cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle società che fanno capo alla stessa. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Amministrazione informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto col sistema.

22.4. In particolare, il Direttore Generale:

i) cura il coordinamento aziendale ed operativo delle aziende facenti capo alla sub-holding, gestisce la strategia delle risorse, formula gli obiettivi qualitativi e quantitativi della Società e delle aziende facenti riferimento alla sub-holding, stabilisce i compiti di queste ultime e delle varie unità operative nell'ambito degli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione;

ii) sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte per gli indirizzi di gestione, il piano strategico e industriale ed il budget e ne cura l'attuazione;

iii) propone la politica di bilancio e gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottopone al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;

iv) promuove il presidio integrato dei rischi;

v) sovrintende all'integrazione delle aziende facenti capo alla sub-holding in relazione ai programmi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

vi) ha il ruolo di referente nei confronti della Capogruppo per il coordinamento delle attività della sub-holding e delle aziende dalla stessa partecipate, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

vii) formula, per gli atti e gli affari non riservati alla sua competenza, le proposte debitamente istruite da sottoporre agli Organi collegiali deliberanti della Società, anche per le attività relative al ruolo di sub-holding, secondo le rispettive attribuzioni e provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi.

22.5. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni sia del Consiglio di Amministrazione che del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto, esercitando in quelle sedi le proprie funzioni propositive.

22.6. Il Direttore Generale è coadiuvato da uno o più Vice Direttori Generali, se nominati, e/o Dirigenti, che lo sostituiscono, in caso di sua assenza o impedimento, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

22.7. Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, contratti, attestazioni e documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società, nei limiti dei poteri a lui conferiti; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

22.8. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

Art. 23 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

23.1. Il Consiglio di Amministrazione, ricorrendone i presupposti di legge, nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il "**Dirigente Preposto**") per lo svolgimento dei compiti attribuiti allo stesso dalla vigente normativa, stabilendone i poteri, i mezzi ed i compensi.

23.2. Il Dirigente Preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e

b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative,

maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo di appartenenza o di altre società o enti compatibili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente Preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

23.3. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente Preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla normativa vigente, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

23.4. Nello svolgimento del proprio compito il Dirigente Preposto potrà avvalersi della collaborazione di tutte le strutture del Gruppo facenti capo alla Società.

23.5. Il Dirigente Preposto effettua le attestazioni e dichiarazioni, ove richiesto anche congiuntamente con gli organi delegati, prescritte allo stesso dalla normativa vigente.

Art. 24 – Revisione Legale

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge. Per il conferimento e la revoca dell'incarico, le funzioni, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.

Art. 25 – Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

In conformità alle disposizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione, alla fine di ciascun esercizio, provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed, ove occorra, alla redazione ed approvazione del bilancio consolidato.

Art. 26 – Ripartizione degli utili

26.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno assegnati, nell'ordine, come segue:

a) alla riserva legale per una quota da destinare a tale riserva a norma dell'Art. 2430 del Codice Civile fino a che l'entità della riserva stessa non raggiunga un quinto del capitale sociale;
b) ai Soci per almeno il 50% degli utili netti distribuibili ai sensi di quanto sopra, previa eventuale assegnazione di una quota degli utili non superiore al 2% dei medesimi per scopi di promozione culturale o dell'immagine della Società determinati dall'Assemblea, e salvo che (i) l'Assemblea ne stabilisca una diversa destinazione con le maggioranze previste al paragrafo 11.4. lett (A) h) o lett. (B) (f) ovvero (ii) una siffatta distribuzione sia in contrasto con le richieste dell'Autorità di Vigilanza motivate da esigenze di rispetto degli indici di patrimonializzazione stabiliti dalle norme di legge e/o regolamentari;
c) per la porzione rimanente, alle altre destinazioni deliberate di volta in volta dall'Assemblea.

26.2 I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della Società, con imputazione al fondo di riserva.

Art. 27– Liquidazione

Per lo scioglimento della Società, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa esso avvenga, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 28 – Domicilio

Per i loro rapporti con la Società, il domicilio dei Soci, dei Consiglieri, dei Sindaci e del/i rappresentante/i comune/i dei Soci titolari di azioni di categoria speciale, ove indicato/i – comprensivo anche, se posseduti, dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica – è quello che risulta dai libri sociali; è onere del Socio, del Consigliere, del Sindaco e del/i rappresentante/i comune/i dei Soci titolari di azioni di categoria speciale comunicarlo per l'iscrizione nei libri sociali, nonché comunicare altresì gli eventuali cambiamenti.

Art. 29 – Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge.

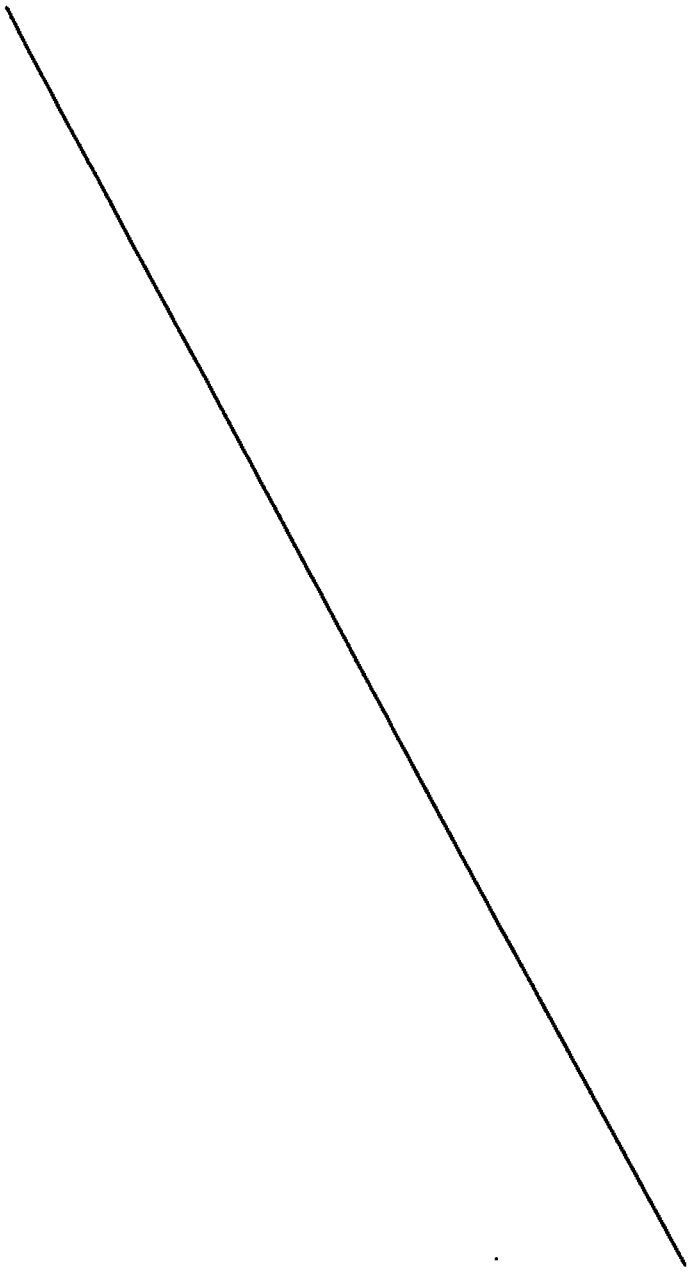

Allegato B)

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Statuto

INDICE

TITOLO I5
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA' 5
Articolo 1. Denominazione. 5
Articolo 2. Sede. 5
Articolo 3. Durata. 5
TITOLO II 5
OGGETTO SOCIALE 5
Articolo 4. Oggetto sociale. 5
TITOLO III 6
CAPITALE E AZIONI 6
Articolo 5. Capitale sociale. 6
Articolo 6. Domicilio degli azionisti. 7
TITOLO IV 7
ASSEMBLEA 7
Articolo 7. Assemblea. 7
Articolo 8. Convocazione. 8
Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto. 9
Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario. 10
Articolo 11. Validità delle deliberazioni. 10
TITOLO V 11
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 11
Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo. 11
Sezione Prima – Consiglio di Gestione 11
Articolo 13. Consiglio di Gestione. 11
13.1. – Composizione. 11
13.2. – Requisiti e incompatibilità. 11
13.3. – Durata. 12
13.4. – Integrazione. 12
13.5. – Sostituzioni. 12
13.6. – Revoca. 13
13.7. – Simul stabunt simul cadent. 13
13.8. – Cessazione. 13
13.9. – Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario. 13
Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione. 13
Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche. 14
Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione. 14
16.1. – Luogo e convocazione. 14
16.2. – Avviso di convocazione. 14
16.3. – Riunioni. 14
16.4. – Validità e maggioranza. 15
16.5. – Deliberazioni a maggioranza qualificata. 15
16.6. – Verbali e copie. 15
Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione. 15
17.1. – Gestione della Società. 15
17.2. – Competenze non delegabili. 16
17.3. – Deleghe. 17
17.4. – Credito speciale e agevolato. 17

17.5. – Esercizio delle deleghe. 18
17.6. – Informativa. 18
17.7. – Informativa al Consiglio di Sorveglianza. 18
Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione. 18
Articolo 19. Consigliere Delegato. 19
Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. 20
Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale. 21
Sezione Seconda – Consiglio di Sorveglianza 22
Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza. 22
22.1. – Composizione. 22
22.2. – Integrazione. 22
22.3. – Durata. 22
Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza. 22
23.1. – Liste di candidature. 22
23.2. – Votazione. 24
23.3. – Parità di quoziente e ballottaggio. 24
23.4. – Meccanismo suppletivo. 24
23.5. – Consigliere nominato dalla minoranza. 25
23.6. – Lista unica. 25
23.7. – Assenza di liste. 25
23.8. – Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza. 25
23.9. – Sostituzioni. 26
23.10. – Incompatibilità. 26
23.11. – Simul stabunt simul cadent. 26
23.12. – Revoca. 27
23.13. – Compensi. 27
Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza. 27
24.1. – Convocazione. 27
24.2. – Cadenza. 27
24.3. – Richiesta di convocazione. 27
24.4. – Luogo. 27
24.5. – Avviso di convocazione. 27
24.6. – Riunioni. 28
24.7. – Validità e maggioranza. 28
24.8. – Deliberazioni a maggioranza qualificata. 28
24.9. – Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza. 28
24.10. – Verbali e copie. 28
Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza 28
25.1. – Materie di competenza. 28
25.2. – Altre materie di competenza. 32
25.3. – Poteri di vigilanza. 32
25.4. – Comitato per il Controllo Interno. 32
25.5. – Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni e Comitato Rischi. 33
25.6. – Altri Comitati. 33
Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza. 33
Articolo 27. Direttori Generali. 35
TITOLO VI 35
BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO 35
Articolo 28. Bilancio e utili. 35
Articolo 29. Azioni di risparmio. 36
TITOLO VII 37
REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIOGLIMENTO – RINVIO ALLA LEGGE 37
Articolo 30. Revisione legale dei conti. 37
Articolo 31. Recesso. 37
Articolo 32. Scioglimento. 37
Articolo 33. Rinvio alle norme di legge. 37
TITOLO VIII 38

NORME TRANSITORIE E FINALI 38
Articolo 34. Requisiti statutari di onorabilità, professionalità e indipendenza. 38
34.1. – Disposizione transitoria. 38
34.2. – Requisiti di onorabilità. 38
34.3. – Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza. 38
34.4. – Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione. 38
Articolo 35. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione. 38
Articolo 36. Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo. Ulteriori modifiche dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data 29 ottobre 2012 39

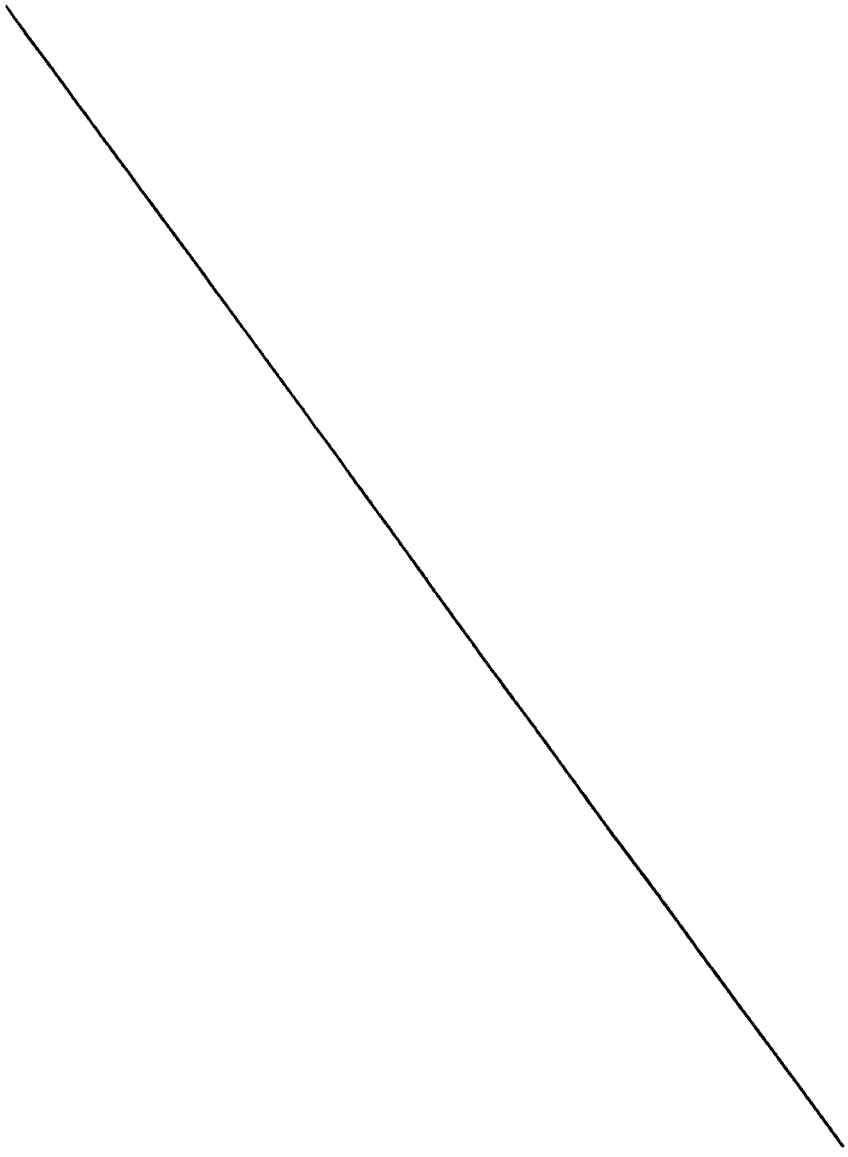

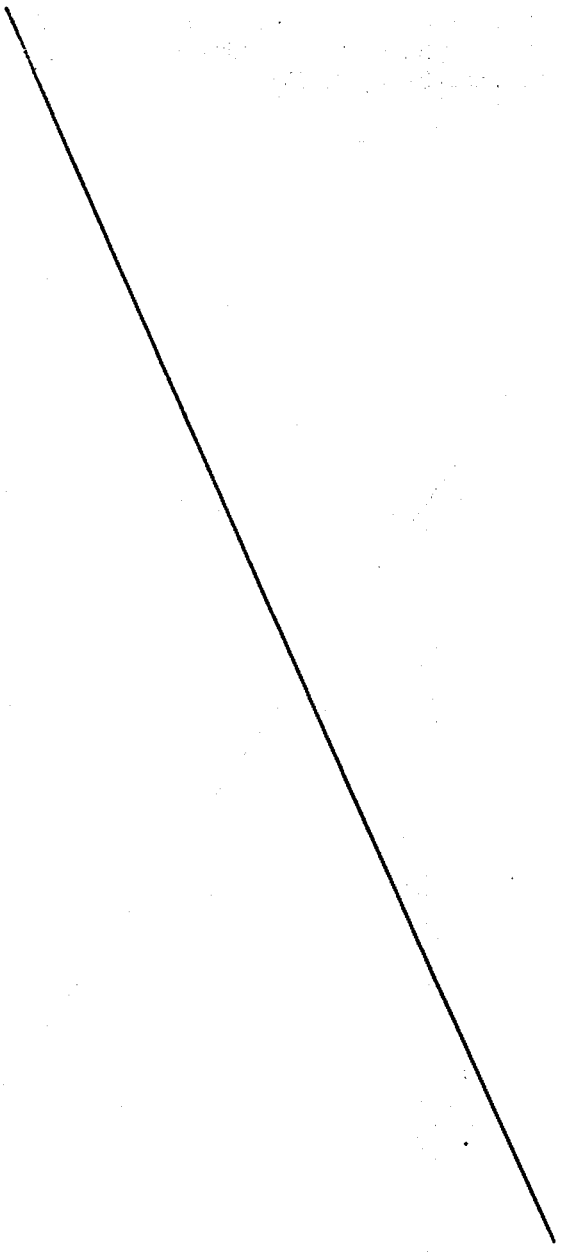

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1. Denominazione.

1.1.- La Società si denomina "Intesa Sanpaolo S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 2. Sede.

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la "Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale", la "Funzione Internal Audit" e la "Segreteria Generale" saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

Articolo 3. Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4. Oggetto sociale.

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

TITOLO III

CAPITALE E AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale.

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.724.861.778,88, diviso in n. 16.778.580.344 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.846.089.783 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

5.2.- L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di strumenti finanziari in conformità alla normativa applicabile *pro tempore* vigente.

5.3.- L'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2014 ha conferito al Consiglio di Gestione *(i)* una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale entro il 28 febbraio 2018, anche in più *tranche*, di massimi Euro 53.101.088,56, mediante emissione di un numero massimo di 102.117.478 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'assegnazione, con godimento regolare, da assegnare ai soggetti destinatari del "Piano di Investimento" approvato in pari data, alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal Piano di Investimento stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, del corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio *pro tempore* approvato; e *(ii)* ogni più ampio potere per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio *pro tempore* approvato da destinare allo scopo di cui al punto *(i)* che precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili.

5.4.- L'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2014 ha conferito al Consiglio di Gestione, ai sensi degli articoli 2441, ottavo comma e 2443 del codice civile, una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, per un importo massimo di Euro 213.073.650,40, con esclusione del diritto di opzione a favore dei dipendenti, in via scindibile, in una o più volte, entro il 28 febbraio 2018, con emissione di massime numero 409.757.020 azioni, ad un prezzo che incorpori uno sconto rispetto al valore di mercato delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, da porre al servizio dell'attuazione del "Piano di Investimento" approvato in pari data. L'Assemblea straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Gestione ogni più ampio potere per: *(i)* definire il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione; il prezzo di emissione sarà determinato applicando uno sconto sul prezzo di mercato del titolo, calcolato come la media dei prezzi osservati nei 30 giorni precedenti alla data di emissione, restando fermo, in ogni caso, che non potrà essere inferiore al valore nominale unitario (Euro 0,52); *(ii)* stabilire il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e da assegnare in sottoscrizione ai dipendenti destinatari del Piano di Investimento, alle condizioni e nei termini e modalità previsti in esso; e *(iii)* determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale.

Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:
1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 23.13 e ne elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 23;
2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-*decies* cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lettera c);
3) delibera sulla distribuzione degli utili;
4) su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e, sentito lo stesso Consiglio di Sorveglianza, revoca, ove occorra, l'incarico conferito;
5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
6) approva le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione e i piani basati su strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
7) delibera sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua competenza.

7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 8. Convocazione.

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

8.2.- Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza o da almeno due dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

8.3.- L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente quanto richiesto dalla legge.
L'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni regolamentari.

8.4.- L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione.
Il Consiglio di Gestione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in un'unica riunione, escludendo convocazioni successive alla prima, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

8.5.- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini, nei limiti e nelle modalità di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.

9.1.- Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

9.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

9.3.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

9.4.- La Società designa, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.

10.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano come sopra definito o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

10.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soggetti legittimati e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

10.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Gestione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

10.4.- Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale e regolamentare, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 23 per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza. Ai soli fini dell'esecuzione delle delibere, resta altresì fermo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di operazioni con parti correlate, come definite dalle procedure aziendali della Società, in attuazione delle disposizioni regolamentari.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.

La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-*octies* e seguenti cod. civ..

SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE

Articolo 13. Consiglio di Gestione.

13.1.- Composizione.
L'amministrazione della Società è esercitata dal Consiglio di Gestione, composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti, anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, il quale ne determina il numero all'atto della nomina.
Salvi i vincoli normativi, saranno scelti tra i Dirigenti di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo un numero di componenti del Consiglio di Gestione pari a: 2 (due) qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 7 (sette) o 8 (otto) componenti; 3 (tre), qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 9 (nove) o 10 (dieci) componenti; 4 (quattro) qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 11 (undici) componenti.
Non si computa nel numero dei Dirigenti sopra fissato il Consigliere indicato alla carica di Consigliere Delegato ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. d), dello Statuto, che rivesta al momento della nomina o sia investito successivamente della carica di Dirigente di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo.
Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

13.2.- Requisiti e incompatibilità.
Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di quattro incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono per due).
Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e di decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.
I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo di durata della carica loro assegnata dall'Assemblea.

13.3.- Durata.
I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono, fermo quanto precisato dall'Articolo 13.8, alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

13.4.- Integrazione.
Ove il numero dei componenti del Consiglio di Gestione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima, il Consiglio di Sorveglianza può in ogni tempo aumentarne il numero, osservando quanto previsto dall'Articolo 13.1. I nuovi componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.5.- Sostituzioni.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, osservando quanto previsto dagli Articoli 13.1 e 13.2. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.6.- Revoca.
I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.
Con riferimento ai componenti del Consiglio di Gestione scelti tra i Dirigenti del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, il venir meno, a qualunque titolo, di cariche o di funzioni dirigenziali ricoperte al momento della nomina costituisce giusta causa di revoca, a meno che il Consiglio di Sorveglianza non ravvisi la sussistenza di eccezionali circostanze che inducano al mantenimento della carica.

13.7.- Simul stabunt simul cadent.
Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

13.8.- Cessazione.
La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 cod. civ.

13.9.- Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.
Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine di cui all'Articolo 25.5, scegliendoli tra componenti diversi dai Dirigenti di cui al precedente art. 13.1, comma 2, dello Statuto, nomina il Presidente del Consiglio di Gestione e nomina due Vice-Presidenti esecutivi del Consiglio di Gestione.
Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare un Segretario, anche non fra i propri componenti.

Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni di cui all'Articolo 25.5.

Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.

La remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o di deleghe è determinata ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. a) dello Statuto.

Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.

16.1.- Luogo e convocazione.
Il Consiglio di Gestione si riunisce, di regola, alternativamente in Torino presso la sede legale e in Milano presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Le riunioni hanno luogo almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Gestione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; il Consiglio di Gestione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge.

Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione medesimo può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

16.2.- Avviso di convocazione.
Il Consiglio di Gestione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma dell'Articolo 16.3.

16.3.- Riunioni.
Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considererà tenuto.

16.4.- Validità e maggioranza.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo Articolo 16.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

16.5.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.
Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione le deliberazioni concernenti:
- la nomina, la revoca nonché il conferimento, la modificazione o la revoca dei poteri del Consigliere Delegato;
- la nomina e la revoca, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la determinazione dei relativi mezzi, poteri e compensi;
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri.

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, le deliberazioni concernenti la nomina, la revoca e la determinazione delle funzioni, competenze e compensi dei Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto.

16.6.- Verbali e copie.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione è trasmessa senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.
Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.

17.1.- Gestione della Società.
Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa. Esso cura l'attuazione degli indirizzi strategici come pure delle politiche di governo dei rischi definiti e approvati, per la Società e per il Gruppo, dal Consiglio di Sorveglianza. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto

sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito.
Al Consiglio di Gestione spetta anche il compito di assicurare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema informativo.

17.2.- Competenze non delegabili.
Ferme le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 25.1, oltre alle materie per legge non delegabili, sono altresì non delegabili le decisioni concernenti:
a) la formulazione di proposte in ordine al complessivo assetto di governo, al modello di business, agli indirizzi strategici della Società e del Gruppo, in merito alle politiche di governo dei rischi nonché in ordine all'assunzione o cessione di partecipazioni strategiche attribuite alla competenza del Consiglio di Sorveglianza, come previsto dall'Articolo 25.1.2 dello Statuto; b) la predisposizione di piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies e dell'Articolo 25.1.2, lett. a) dello Statuto;
c) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
d) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri e compensi;
f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;
g) la predisposizione dell'assetto organizzativo e di governo societario da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza come previsto dall'Articolo 25.1.1 e la valutazione della correlativa adeguatezza, nonché la predisposizione dei sistemi contabili e di rendicontazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1.2;
h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo in conformità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi definiti e approvati dal Consiglio di Sorveglianza, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
i) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi; la vigilanza di cui al medesimo art. 154-*bis*;
l) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
m) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-*ter* cod. civ.;
n) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;
o) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
p) la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera a) o approvazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera c) del Consiglio di Sorveglianza, nonché la deliberazione delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;
q) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;
r) la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, ivi inclusi i Consiglieri esecutivi;
s) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
t) la definizione, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, dei sistemi di incentivazione e remunerazione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo e operativo della Società.
Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt.

2505 e 2505-*bis* cod. civ., ferma restando, se del caso, l'applicazione dell'Articolo 25.1.2 lettera a).
Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c), d), m), n), q) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.

17.3.- Deleghe.
Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono essere altresì delegati a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.

17.4.- Credito speciale e agevolato.
Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

17.5.- Esercizio delle deleghe.
Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

17.6.- Informativa.
Il Consiglio di Gestione, con cadenza mensile, è informato dal Consigliere Delegato su quanto previsto nell'Articolo 19.3.

17.7.- Informativa al Consiglio di Sorveglianza.
Il Consiglio di Gestione, secondo quanto previsto da apposito regolamento, fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni di cui all'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'Articolo 25.1.3 dello Statuto. Il Consiglio di Gestione, secondo quanto previsto da apposito regolamento, con periodicità almeno mensile fornisce al Consiglio di Sorveglianza informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'Articolo 25.1.2 dello Statuto.

Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.

18.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione:
a) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti;
b) ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Gestione sulle decisioni assunte;
c) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato;
d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
e) cura che il Consiglio di Sorveglianza riceva puntualmente le informazioni previste dall'Articolo 17.7 dello Statuto;
f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

18.2.- In caso di urgenza, (i) il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, (ii) il Vice-Presidente più anziano, secondo le disposizioni dell'Articolo 18.3, in entrambi i casi d'intesa con il Consigliere Delegato, può assumere

deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio stesso.
Con le stesse modalità possono essere assunte in via d'urgenza anche deliberazioni rientranti tra quelle non delegabili di cui all'Articolo 17.2 dello Statuto, riguardanti:

- operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari od inferiore al 6% del medesimo, secondo quanto disposto nella lettera p) seconda parte dell'Articolo 17.2 dello Statuto, purché non rientranti in materie per le quali sia prevista una delibera, approvazione, o autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'Articolo 25 dello Statuto;
- la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, secondo quanto disposto nella lettera r) dello stesso Articolo 17.2.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, potranno essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.
Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

18.3.- Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 18.2, in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o in caso di parità di anzianità di carica secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Articolo 19. Consigliere Delegato.

19.1.- Il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, elegge tra i propri componenti un Consigliere Delegato con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5.

19.2.- Il Consigliere Delegato è Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi strategici determinati dagli Organi sociali.
Egli è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative.
Esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione ed esercita secondo le norme regolamentari poteri di proposta del credito.
Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

19.3.- Il Consigliere Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Gestione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Gestione informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

20.1.- Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca, con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilendone i poteri, i mezzi e i compensi.

20.2- Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:
a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e
b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.
Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Il Consiglio di Gestione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

20.3.- Il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.

21.1.- La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Gestione e, in caso di sua assenza o impedimento, a un Vice-Presidente secondo l'anzianità di carica come definita all'Articolo 18.3 dello Statuto o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età; in mancanza anche di questo, al Consigliere Delegato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

21.2.- Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato nelle materie allo stesso delegate dal Consiglio di Gestione.

21.3.- I Direttori Generali hanno la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società nei limiti dei poteri ad essi conferiti; in caso di assenza o impedimento dei Direttori Generali la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi li sostituisce secondo le previsioni contenute nel loro atto di nomina.

21.4.- Il Consiglio di Gestione può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

21.5.- Il Consiglio di Gestione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

21.6.- Il Presidente del Consiglio di Gestione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.
Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e ai Direttori Generali nell'ambito delle loro funzioni e competenze.

SEZIONE SECONDA — CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.

22.1.- Composizione.
Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea.

Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.
I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.
Inoltre almeno quattro Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno dieci componenti devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.
I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

22.2.- Integrazione.
Ove il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di permanenza in carica. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo quanto previsto dall'Articolo 23 dello Statuto, salvaguardando le norme in materia di equilibrio dei generi mediante l'applicazione del meccanismo suppletivo previsto dall'art. 23.4.

22.3.- Durata.
I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-*bis* cod. civ. e sono rieleggibili.

Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.

23.1.- Liste di candidature.
All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:
a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5%, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, contenente da un minimo di 2 (due) a un massimo di 21 (ventuno) nominativi. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché della loro accettazione della candidatura. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente;

b) ciascun Socio non può presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

c) ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;

d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste

fino al termine previsto dalla normativa vigente, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

e) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla vigente normativa in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

23.2.- Votazione.
Per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue.
I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

23.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

23.4.- Meccanismo suppletivo.
Se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Sorveglianza non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio risulti conforme alla disciplina vigente.
Qualora, anche a seguito della superiore procedura di sostituzione, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui all'Articolo 22.1, quarto comma, dello Statuto, si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella prevista nel primo comma, escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più basso e che non abbiano nessuno dei due requisiti previsti, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi .
Qualora applicando i criteri di cui sopra, non dovesse risultare possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto.

23.5.- Consigliere nominato dalla minoranza.
L'applicazione delle disposizioni da 23.2 a 23.4 deve comunque consentire che almeno un Consigliere venga eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti.

A tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.
Qualora applicando il criterio indicato dal comma che precede non dovesse risultare rispettato l'equilibrio di generi previsto dalle vigenti norme, il candidato che abbia riportato il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato successivo del genere sottorappresentato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.
Nel caso in cui nelle liste dotate delle caratteristiche sopraindicate non si riscontrasse la presenza di candidati appartenenti al genere sottorappresentato, alla elezione del Consigliere sostituto provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza e delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

23.6.- Lista unica.
In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

23.7.- Assenza di liste.
Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea, fermo restando il necessario rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

23.8.- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.
Il Presidente e i due Vice-Presidenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

23.9.- Sostituzioni.
Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare ovvero, nel caso in cui a seguito dell'applicazione di questo criterio non dovesse risultare rispettato l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, dal primo non eletto del genere sottorappresentato della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare. Qualora il soggetto individuato sulla base del criterio precedente non avesse i requisiti di legge, regolamentari o fissati dallo Statuto del componente venuto a mancare, questi sarà sostituito dal primo non eletto tratto dalla stessa lista e dotato dei medesimi requisiti del componente da sostituire, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.
Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione sulla base dei criteri di cui sopra, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, senza presentazione di liste, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.
L'operazione di sostituzione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza dovrà in ogni caso assicurare la presenza di almeno un Consigliere dotato delle caratteristiche di cui all'Articolo 23.5, anche mediante l'applicazione delle procedure contemplate dalla disciplina regolamentare vigente.
Detti componenti scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

23.10.- Incompatibilità.
Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza si applicano le cause di incompatibilità nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria vigente al momento dell'assunzione della carica, salvo diversa inderogabile disposizione normativa.

Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria.

23.11.- Simul stabunt simul cadent.
Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'Articolo 8.

23.12.- Revoca.
I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

23.13.- Compensi.
Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina, tenendo conto anche dei compensi da riconoscere ai Consiglieri investiti di particolari cariche.

Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

24.1.- Convocazione.
Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

24.2.- Cadenza.
Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

24.3.- Richiesta di convocazione.
Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richieda anche un solo componente, indicando gli argomenti da trattare.

24.4.- Luogo.
Le sedute del Consiglio di Sorveglianza si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

24.5.- Avviso di convocazione.
L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo Articolo 24.6.

24.6.- Riunioni.
Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

24.7.- Validità e maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

24.8.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.
È tuttavia richiesta la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Sorveglianza per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

24.9.- Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza.
Il Consigliere di Sorveglianza che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società rilevante ai sensi dell'Articolo 25.1.2 dello Statuto, deve darne notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.

24.10.- Verbali e copie.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge.
Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza.

25.1.- Materie di competenza.
Il Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo nei termini disciplinati dal presente Articolo e sempre nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari.

25.1.1 Il Consiglio di Sorveglianza:
a. su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente e due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso, sentito il Comitato Remunerazioni; determina altresì, sentito il Comitato Remunerazioni, i compensi del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe;
b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;
c. promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
d. indica al Consiglio di Gestione il Consigliere Delegato e i consiglieri esecutivi, ai sensi della normativa di vigilanza vigente; esprime il parere obbligatorio in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
e. nomina e revoca, con delibera debitamente motivata, i responsabili delle funzioni di conformità alle norme, di controllo dei rischi e di internal audit;
f. definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo e di governo societario della Società;
g. assume la generale responsabilità di indirizzo e controllo del sistema informativo.

25.1.2 Il Consiglio di Sorveglianza:
a. definisce e approva il modello di business, gli indirizzi strategici, come pure le politiche di governo dei rischi della Società e del Gruppo; approva i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del Gruppo e le loro modifiche; autorizza le seguenti operazioni di rilievo strategico:
(i) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli

della Società, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;

(ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di valore superiore unitariamente al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;

(iii) investimenti o disinvestimenti che comportino impegni per la Società di ammontare complessivo superiore, per ogni operazione, al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;

(iv) le operazioni di seguito indicate, ove non siano riconducibili ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Banca e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione e loro eventuali modificazioni, già approvati dal Consiglio di Sorveglianza:

I. gli acquisti, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo – come definito dall'art. 23 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) – in società, ovvero gli acquisti di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui perfezionamento è subordinato all'autorizzazione: delle Autorità di Vigilanza italiane, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1,5 miliardi; delle Autorità di Vigilanza di altri Paesi UE ed extra UE, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1 miliardo;

II. le cessioni, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo, come definito dall'art. 23 del TUB, in società ovvero di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui valore è superiore a euro 1 miliardo e/o che comportano il rilascio di garanzie per un importo superiore a euro 1,5 miliardi ovvero di valore non determinabile;

III. gli investimenti e i disinvestimenti, diversi da quanto indicato sub I. e II., il cui valore è superiore a euro 1 miliardo;

IV. la stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali, comprese le aggregazioni o alleanze con altri gruppi nazionali o internazionali, che modifichino significativamente gli obiettivi assegnati alle Business Unit della Banca nell'ambito del piano industriale;

(v) tutte le operazioni indicate nel precedente punto (iv), a prescindere dai limiti di importo ivi indicati, che possono comportare l'assunzione di un rischio di reputazione, nei termini definiti dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale delle Banche emanate dalla Banca d'Italia nell'ambito del processo *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) e disciplinati dalle Linee Guida che la Banca abbia adottato in argomento, ove non riconducibili ai parametri ivi indicati;

(vi) la costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare.

b. definisce e approva le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni;

c. approva le politiche di remunerazione a favore dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;

d. approva i sistemi contabili e di rendicontazione;

e. supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società.

Al Consiglio di Sorveglianza spetta l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche come definite dalle disposizioni regolamentari applicabili.

Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza può rappresentare al Consiglio di Gestione il proprio indirizzo, ai fini della predisposizione della relativa proposta, con riferimento alle operazioni di rilievo strategico previste nel presente Articolo 25.1.2, alla lettera a. sub (i) – nella misura in cui dette operazioni siano di valore unitario superiore al 6% del patrimonio di vigilanza – nonché alla stessa lettera a. sub (ii) e (iii).

Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti.

25.1.3 Con riferimento alla funzione di controllo, il Consiglio di Sorveglianza:

a. valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del gruppo;

b. esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
c. presenta la denunzia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
d. riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-*bis* cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze;
e. informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

25.1.4 Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza:
a. delibera in ordine alle iniziative culturali della Società e del gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale", verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;
b. esercita ogni altro potere previsto dalla normativa *pro tempore* vigente o dallo Statuto.

25.2.- Altre materie di competenza.
Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:
a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

25.3.- Poteri di vigilanza.
Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 secondo i termini e le condizioni ivi previsti.
Allo scopo di un più efficace e funzionale esercizio dei poteri di acquisizione di informazioni nei confronti dei Consiglieri di Gestione ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di regola, le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Le informazioni sono trasmesse a tutti i Consiglieri di Sorveglianza.

25.4.- Comitato per il Controllo Interno.
Il Consiglio di Sorveglianza costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti ed in conformità con le disposizioni regolamentari, un apposito Comitato per il Controllo Interno, composto da 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.
Fatta salva l'applicazione di specifiche norme regolamentari e/o di vigilanza, i componenti il Comitato per il Controllo Interno sono scelti tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza diversi dal Presidente. Tutti i componenti del Comitato per il Controllo Interno devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente, ed almeno tre di essi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Fermo quanto disposto all'Articolo 23.12, l'Assemblea può revocare i componenti del Consiglio di Sorveglianza che fanno parte del Comitato per il Controllo Interno con delibera debitamente motivata.
Il Consiglio di Sorveglianza può sostituire i componenti del Comitato per il Controllo Interno previa delibera debitamente motivata.
Il Comitato per il Controllo Interno, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, anche su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e può scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Comitato per il Controllo Interno è punto di riferimento continuo per le strutture organizzative della Società che svolgono funzioni di controllo; da esse riceve informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali ed informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto rilevante ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.
I componenti del Comitato sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.

25.5.- Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni e Comitato Rischi.
Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone il regolamento di funzionamento, un Comitato Nomine composto da 5 (cinque) Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede. Il Comitato Nomine ha funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione e svolge altresì gli ulteriori compiti ad esso assegnati dalle disposizioni regolamentari.
Il Consiglio di Sorveglianza costituisce un Comitato Remunerazioni, composto da 3 (tre) Consiglieri, che avrà funzioni propositive e consultive in merito ai compensi ai sensi di legge e di Statuto, determinandone il regolamento di funzionamento.
La maggioranza dei componenti del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazioni deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente.
Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone il regolamento di funzionamento, un Comitato Rischi composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri. Il Comitato Rischi supporta l'esercizio delle funzioni di supervisione strategica in materia di rischi e sistema dei controlli interni spettanti al Consiglio di Sorveglianza, in conformità con quanto previsto dalle disposizioni regolamentari.

25.6.- Altri Comitati.
Il Consiglio di Sorveglianza ha la facoltà di istituire Comitati Tecnici o Commissioni con funzioni consultive.

Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

26.1.- Oltre a quanto previsto dagli Articoli 10.1 e 24.1, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:
a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione destinate al Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti gli indirizzi strategici della Società e del Gruppo, formulando proposte in proposito;
c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
d) esercita la funzione di supervisione e di attivazione degli organi sociali, delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
e) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal gruppo;
f) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
g) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;
h) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Consigliere Delegato;
i) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;

l) al fine di cui all'Articolo 25.1, sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
m) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale";
n) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

26.2.- In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Articolo 27. Direttori Generali.

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina, revoca e determina funzioni, competenze e compensi di uno o più Direttori Generali - di cui uno con funzioni vicarie, ad eccezione delle funzioni inderogabilmente collegate alla carica di Consigliere Delegato - i quali fanno capo al Consigliere Delegato secondo le rispettive funzioni e competenze.

TITOLO VI

BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO

Articolo 28. Bilancio e utili.

28.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2.- Il Consiglio di Gestione redige il progetto di bilancio di esercizio ed il progetto di bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

28.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:
a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.
Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;
c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

28.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 29. Azioni di risparmio.

29.1.- Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

29.2.- Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 28.3.

29.3.- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

29.4.- Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.
La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

29.5.- In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.

29.6.- Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.
Il compenso del Rappresentante comune è deliberato dall'Assemblea speciale. Esso è a carico della Società fino all'ammontare di euro 25.000 per l'intero triennio.
L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

29.7.- Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente del Consiglio di Gestione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Gestione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

TITOLO VII

REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIOGLIMENTO – RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30. Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 31. Recesso.

31.1.- Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

31.2.- I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 32. Scioglimento.

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34. Requisiti statutari di onorabilità, professionalità e indipendenza.

34.1.- Disposizione transitoria.
Sino all'emanazione di una nuova disciplina di vigilanza e/o regolamentare riguardante i requisiti dei componenti gli organi sociali nel sistema dualistico resta ferma l'applicazione delle seguenti previsioni.

34.2.- Requisiti di onorabilità.
I componenti il Consiglio di Sorveglianza e i componenti il Consiglio di Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

34.3.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.
I componenti il Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità stabiliti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle banche dal Regolamento sopra richiamato.

34.4.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.
I componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato devono possedere i requisiti di professionalità rispettivamente stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

Articolo 35. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.

Gli Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione, così come definiti nel progetto di fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo Imi S.p.A., possono essere modificati soltanto con deliberazione del Consiglio di Gestione adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, su autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica, per la durata del primo mandato del Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 36. Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo. Ulteriori modifiche dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data 29 ottobre 2012.

Tutte le disposizioni dello Statuto in materia di equilibrio tra i generi e, in particolare, quelle contenute, direttamente o per rinvio, negli articoli 13.1, 13.4, 13.5, 22.1, 22.2, 23.1,

23.4, 23.5, 23.7 e 23.9 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo testo dello Statuto e si applicano per tre mandati successivi, nei limiti rispettivamente previsti dalla normativa vigente.
Tutte le ulteriori modifiche agli artt. 10.1, 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 13.9, 15, 16.5, 17.2, 18.2, 18.3, 24.8, 25.1.1 e 27 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo testo statutario.

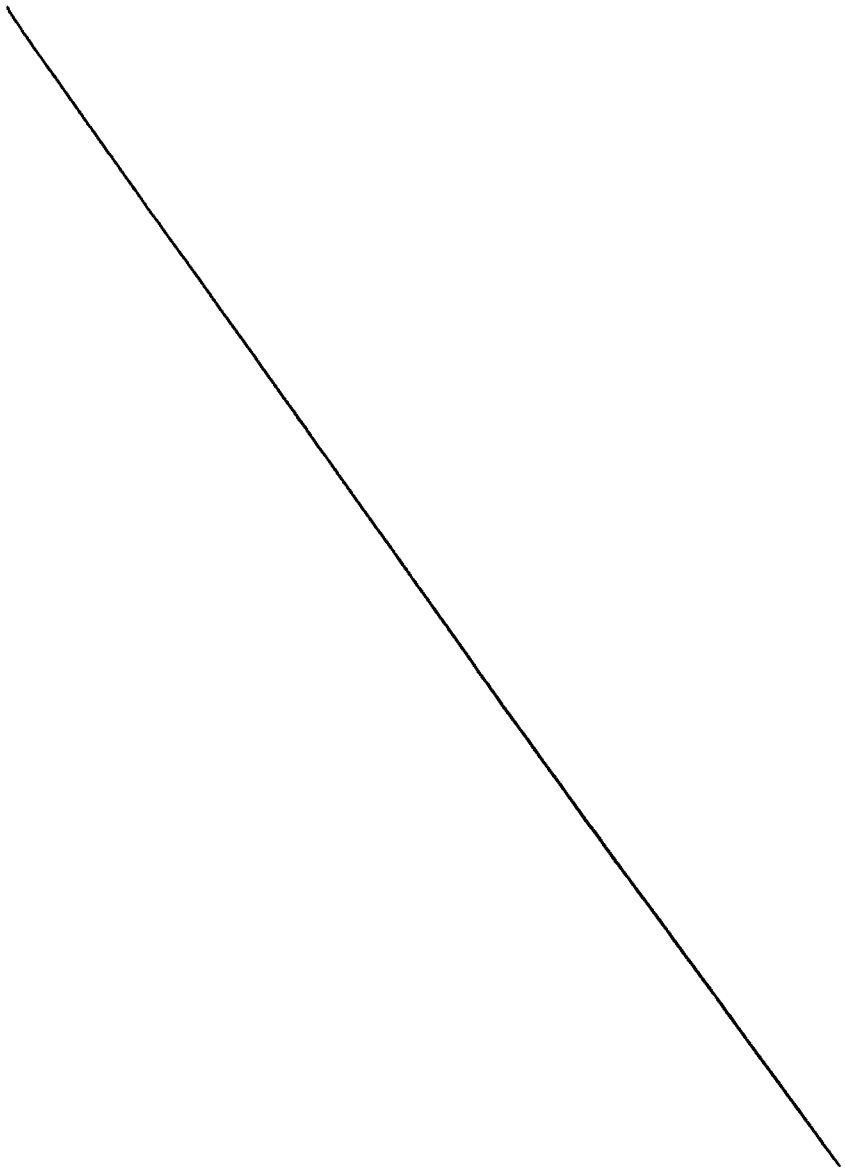

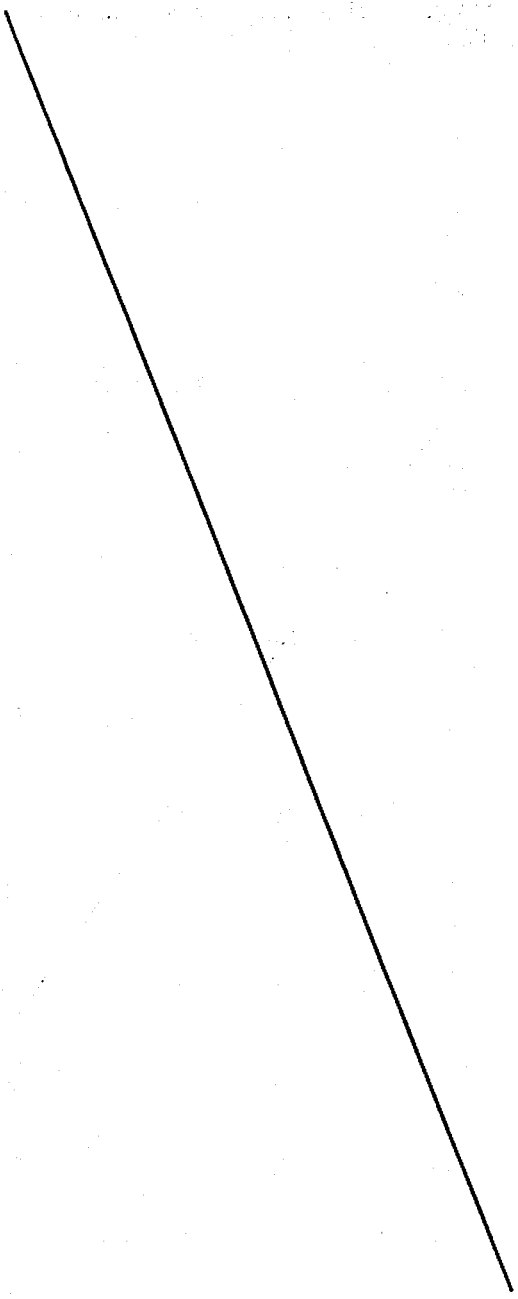

Allegato "E" al repertorio n. 4.697/1.868

INTESA SANPAOLO

Relazione del Consiglio di Gestione di INTESA SANPAOLO S.p.A. sulla Scissione parziale di BANCA CR FIRENZE S.p.A. a favore di INTESA SANPAOLO S.p.A.

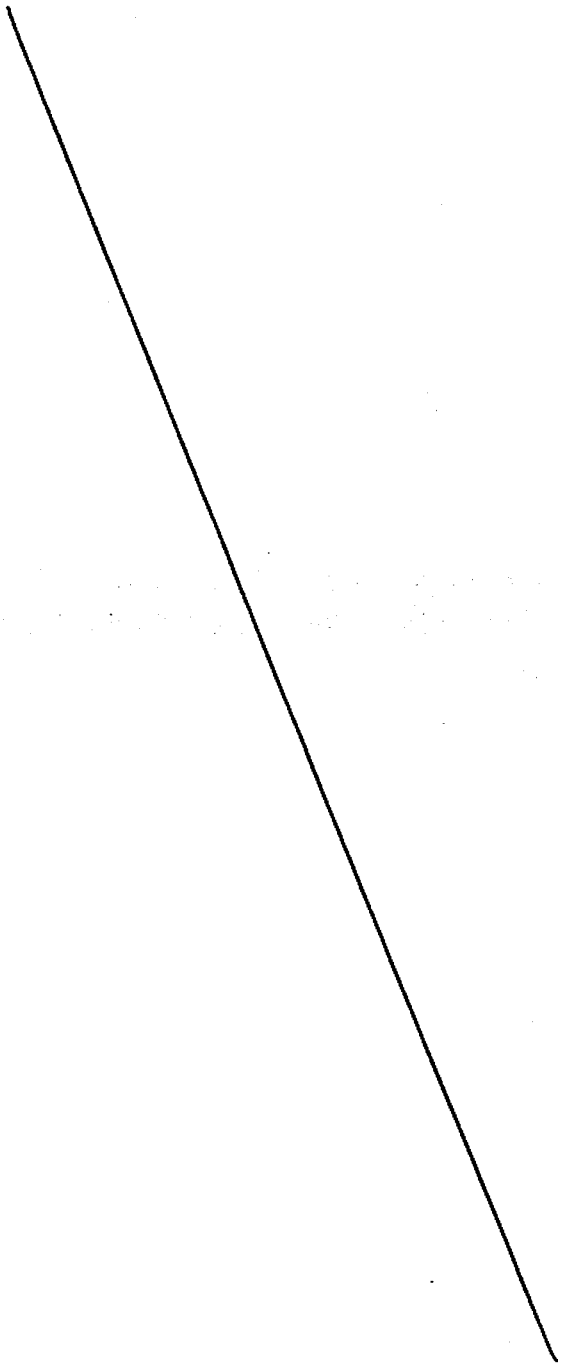

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A. SUL PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE DI BANCA CR FIRENZE S.p.A. IN FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.p.A. REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES COD. CIV., COME RICHIAMATO DALL'ART. 2506-TER COD. CIV., NONCHÉ DELL'ART. 70 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ. come richiamato dall'art. 2506-*ter* cod. civ., e dell'art. 70 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 in attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti quotati, descrive l'operazione di scissione parziale di Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni o, in forma abbreviata, BANCA CR FIRENZE S.p.A. (di seguito anche "**CRFI** " o la "**Società Scissa**") in favore di INTESA SANPAOLO S.p.A. (di seguito anche "**Intesa Sanpaolo**" o "**Società Beneficiaria**").

Le motivazioni strategiche e le modalità realizzative dell'operazione (di seguito, anche la "**Scissione**") sono, di seguito, più diffusamente illustrate.

1. LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

INTESA SANPAOLO S.P.A. E IL RELATIVO GRUPPO

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 11,1 milioni di clienti e circa 4.500 filiali, ed uno dei principali in Europa.

Intesa Sanpaolo nasce il 1° gennaio 2007 dalla fusione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa – banche che hanno giocato un ruolo da protagonisti nel processo di consolidamento del sistema bancario italiano divenendo due dei maggiori gruppi a livello nazionale.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il leader italiano nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, in particolare nell'intermediazione bancaria (con una quota del 15% dei prestiti e dei depositi), nella raccolta premi vita (con una quota del 21%), nel risparmio gestito (22%), nei fondi pensione (22%) e nel factoring (30%).

Inoltre il Gruppo con una copertura strategica del territorio tramite le sue controllate locali si colloca tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa dove serve 8,4 milioni di clienti attraverso una rete di circa 1.400 filiali: è al primo posto in Serbia, al secondo in Croazia e Slovacchia, al terzo in Albania e Bosnia-Erzegovina, al quinto in Egitto, al sesto in Ungheria, al settimo in Slovenia.

Al 31 dicembre 2014, il Gruppo Intesa Sanpaolo presenta un totale attivo di 646.427 milioni di Euro, crediti verso clientela per 339.105 milioni di Euro, raccolta diretta bancaria di 359.629 milioni di Euro e raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche di 118.612 milioni di Euro.

L'attività del Gruppo si articola in sette *business units*:

- Divisione Banca dei Territori: focalizzazione sul mercato e centralità del territorio per il rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole e medie imprese e gli enti nonprofit. La divisione include le banche controllate italiane e le attività di credito industriale, leasing e factoring (svolte tramite Mediocredito Italiano).
- Divisione Corporate e Investment Banking: partner globale per lo sviluppo equilibrato e

sostenibile delle imprese e delle istituzioni finanziarie in un'ottica di medio/lungo termine, su basi nazionali ed internazionali. Include le attività di *capital markets* e *investment banking* (svolte tramite Banca IMI) ed è presente in 29 Paesi a supporto dell'attività *cross-border* dei suoi clienti con una rete specializzata costituita da filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di *corporate banking*. La divisione è attiva nel settore del *Public Finance* come partner globale per la pubblica amministrazione.

- Divisione Banche Estere: include le controllate che svolgono attività di *retail* e *commercial banking* nei seguenti Paesi: Albania (Intesa Sanpaolo Bank Albania), Bosnia-Erzegovina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina), Croazia (Privredna Banka Zagreb), Egitto (Bank of Alexandria), Federazione Russa (Banca Intesa), Repubblica Ceca (la filiale di Praga della VUB Banka), Romania (Intesa Sanpaolo Bank Romania), Serbia (Banca Intesa Beograd), Slovacchia (VUB Banka), Slovenia (Banka Koper) e Ungheria (CIB Bank).
- Divisione Private Banking: serve i clienti appartenenti al segmento *Private* e *High Net Worth Individuals* con l'offerta di prodotti e servizi mirati. Alla divisione fanno capo, tra le altre, Intesa Sanpaolo Private Banking e Banca Fideuram, con oltre 5.700 private banker.
- Divisione Asset Management: soluzioni di *asset management* rivolte alla clientela del Gruppo, alle reti commerciali esterne al Gruppo e alla clientela istituzionale. La divisione include Eurizon Capital con circa 203 miliardi di Euro di masse gestite.
- Divisione Insurance: prodotti assicurativi e previdenziali rivolti alla clientela del Gruppo. Alla divisione fanno capo le società Intesa Sanpaolo Vita, Fideuram Vita e Intesa Sanpaolo Assicura, con riserve tecniche di circa 112 miliardi di Euro e premi di circa 27 miliardi di euro.
- *Capital Light Bank*: estrazione di valore dalle attività *non-core*, con gestione dei crediti in sofferenza e degli *asset re-possessed*, cessione delle partecipazioni non strategiche e gestione proattiva degli altri *asset non-core* (inclusa Pravex-Bank in Ucraina).

Le azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. sono quotate presso la Borsa Italiana S.p.A. ("**Mercato Telematico Azionario**")'.

BANCA CR FIRENZE S.p.A.

Banca CR Firenze è stata fondata, con la denominazione di Società della Cassa di Risparmio, il 30 marzo 1829. Trasformata in società per azioni il 10 aprile 1992, la Banca ha iniziato un piano strategico di sviluppo che l'ha portata da un lato a rafforzarsi nelle aree di insediamento tradizionali e, dall'altro, ad espandersi in aree territoriali contigue, caratterizzate da numerosi elementi di affinità. Nel 1998 è stato costituito il Gruppo Cassa di Risparmio di Firenze a seguito delle prime acquisizioni partecipative: nel 1997 ha acquisito il 51% del capitale della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, subito seguito dall'acquisto di partecipazioni in Cassa di Risparmio di Civitavecchia (1997) ed in Cassa di Risparmio di Orvieto (1998). Nel 2000 ha acquisito una partecipazione nel capitale della Cassa di Risparmio di Mirandola, nel giugno 2001 nella Cassa di Risparmio di Forlì e nel luglio 2003 nella Cassa di Risparmio della Spezia.

Nel luglio 2007 i soci Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di la Spezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e SO.FI.BA.R. S.p.A. hanno raggiunto un accordo con Intesa Sanpaolo S.p.A., anch'essa già presente nel capitale sociale, finalizzato all'acquisizione da parte di quest'ultima del controllo della Banca. L'operazione si è conclusa nell'aprile del 2008 dopo un'offerta pubblica di acquisto e la conseguente revoca della quotazione del titolo azionario sul mercato telematico di Borsa Italiana con inclusione nel Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo.

Banca CR Firenze opera nell'ambito della Divisione Banca dei Territori. Ad essa è attribuito il ruolo di sub-holding nei confronti delle proprie controllate operanti nelle regioni Toscana, Umbria e Lazio e di altre società strumentali.

2. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E DELLE MOTIVAZIONI DELLA STESSA

Il Piano d'Impresa del Gruppo Intesa Sanpaolo 2014-2017 prevede un'azione incisiva di governo dei costi incentrata su:

- semplificazione societaria ed organizzativa da attuarsi attraverso una riduzione graduale e significativa del numero delle banche in perimetro Banca dei Territori (attualmente 15 dopo l'incorporazione di Cassa di Risparmio di Venezia e Banca di Credito Sardo, efficace dal 10 novembre 2014);
- razionalizzazione della copertura territoriale con chiusura delle filiali per ragioni di prossimità territoriale e bassa performance.

Nell'ambito del cennato programma di semplificazione dell'articolazione societaria del Gruppo, si propone l'operazione di Scissione – il cui perfezionamento è subordinato al perfezionamento dell'acquisizione, da parte di Intesa Sanpaolo, della partecipazione detenuta in CRFI dall'Ente CR Firenze, per modo che Intesa Sanpaolo arrivi a detenere il controllo totalitario di CRFI medesima – che determinerà l'assegnazione alla Società Beneficiaria di un compendio, meglio descritto in appresso, che include, tra l'altro, le interessenze detenute dalla Società Scissa nelle controllate Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A., CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A. e Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. (di seguito anche le **"Casse del Lazio"**).

All'acquisizione di dette interessenze da parte di Intesa Sanpaolo faranno seguito le operazioni di integrazione delle Casse del Lazio ad esito delle quali sono previste sinergie di costo relative a spese di amministrazione e *governance* nonché benefici indiretti conseguenti alla riduzione degli *outsourcing* e delle attività di indirizzo e controllo, oltre a quelli derivanti dalla razionalizzazione.

3. STRUTTURA DELL'OPERAZIONE E ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DELLA SCISSIONE

Alla Beneficiaria Intesa Sanpaolo verrà assegnato il compendio della Società Scissa costituito dalle seguenti attività:

a) (partecipazione per) n. 251.396 azioni di Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A., complessivamente pari al 51% del capitale sociale di tale società, iscritte nei libri contabili della Società Scissa al valore di Euro 40.000.000,00 e rappresentate dal certificato azionario n.10;

b) (partecipazione per) n. 779.059 azioni ordinarie di CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A., complessivamente pari all'85% del capitale sociale di tale società, iscritte nei libri contabili della Società Scissa al valore di Euro 149.000.000,00 e rappresentate dal certificato azionario n. 20;

c) (partecipazione per) n. 73.440.316 azioni (dematerializzate) di Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. - delle quali n. 71.256.316 azioni ordinarie e n. 2.184.000 azioni di risparmio - complessivamente pari al 75,81% del capitale sociale di tale società, iscritte nei libri contabili della Società Scissa al valore di Euro 82.468.867,53;

d) (partecipazione per) n. 164.876.293 azioni (dematerializzate) di Casse di Risparmio dell'Umbria S.p.A., complessivamente pari all'87,86% del capitale sociale di tale società, delle quali n. 160.148.940 ordinarie e n. 4.727.353 privilegiate, iscritte nei libri contabili della Società Scissa al valore complessivo di Euro 350.000.000,00;

e) imposte anticipate per Euro 62.761.583,45 relative a posizioni fiscali della società scissa che, ai sensi dell'art. 173 c. 4 del TUIR, sono attribuibili alla società beneficiaria in proporzione rispetto al patrimonio netto scisso di CRFI.

Nel compendio oggetto di scissione sono altresì incluse le seguenti passività:

a) debiti verso banche per Euro 223.890.942,39;

b) imposte differite per Euro 545.641,06, relative a posizioni fiscali soggettive della società scissa.

Il compendio oggetto di scissione sarà indicato di seguito come il **"Compendio Scisso"**.

Tutto quanto sopra premesso, il valore patrimoniale del Compendio Scisso è pari ad Euro 459.793.867,53 (il **"Netto Patrimoniale"**).

Resta fermo che le eventuali variazioni delle attività e/o passività costituenti il Compendio Scisso tra la predetta valorizzazione e quella riferita alla data in cui la Scissione avrà efficacia verranno compensate tra loro e, in subordine, su rapporti di debito/credito interbancario, per modo che rimanga immutato il valore del Netto Patrimoniale.

La scissione del Compendio Scisso avverrà secondo il principio della continuità contabile; essa determinerà una riduzione del patrimonio netto contabile di CRFI pari al valore patrimoniale del Compendio Scisso, mediante riduzione del capitale sociale per Euro 413.133.912,00 e, per la residua parte, fatto salvo l'annullamento delle riserve di patrimonio netto correlate agli elementi dell'attivo oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria, mediante riduzione proporzionale (sulla base del rapporto rispetto al patrimonio netto complessivo della banca) delle restanti riserve.

Correlatamente, la Società Beneficiaria iscriverà le attività e le passività incluse nel Compendio Scisso al valore al quale erano iscritte nei libri della Società Scissa, a fronte di una riduzione della valore della partecipazione in CRFI in misura pari al Netto Patrimoniale del Compendio Scisso di Euro 459.793.867,53.

Ai sensi dell'art. 2506-ter, comma 2, c.c. si attesta che il valore effettivo del Compendio Scisso assegnato a Intesa Sanpaolo è almeno pari al relativo valore contabile.

4. RAPPORTO DI CAMBIO E ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni a servizio della Scissione da parte della Società Beneficiaria. Ciò in quanto al momento della Scissione Intesa Sanpaolo deterrà la totalità del capitale sociale della Società Scissa e dunque per essa vigerà il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504 ter cod. civ., richiamato dall'art. 2506-ter, u.c., cod. civ.

5. MODIFICHE DELLO STATUTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

5.1 Per effetto della Scissione la Società Scissa ridurrà il proprio capitale sociale da Euro 831.364.347,00 (ottocentotrentunomilionitrecentosessantaquattromilatrecentoquarantasette/00) a Euro 418.230.435,00 (quattrocentodiciottomilioniduecentotrentamilaquattrocentotrentacinque/00) e dunque di Euro 413.133.912,00 (quattrocentotredicimilionicentotrentatremilanovecentododici/00) con soppressione del valore nominale delle azioni e conseguenti modifiche dell'art. 5 dello statuto sociale.

Non sono previste altre modifiche allo statuto della Società Scissa derivanti dalla Scissione.

Peraltro, si evidenzia che, prima dell'efficacia della Scissione, detto statuto potrà subire talune specifiche modifiche sia per effetto della semplificazione dell'assetto partecipativo che discenderà dal perfezionamento dell'acquisto, da parte di Intesa Sanpaolo, del controllo totalitario diretto di CRFI sia per tener conto di ulteriori modifiche per le quali è stato già richiesto il provvedimento di accertamento all'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 56 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (**"TUB"**).

Tenuto conto di detta precisazione, al progetto di scissione, sotto la lettera "A", viene allegato lo statuto della Società Scissa attualmente vigente – portante nell'art. 5 il capitale sociale quale risulterà per effetto della presente Scissione e l'eliminazione del valore nominale delle azioni - per farne parte integrante e sostanziale.

Ulteriori modificazioni potranno peraltro essere richieste dalla Banca d'Italia.

5.2 Non sono previste, in connessione alla Scissione, modifiche dello statuto di Intesa Sanpaolo. Detto statuto è riportato, nel testo vigente al momento dell'approvazione del

progetto di scissione da parte degli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione, in allegato al progetto di Scissione sotto la lettera "B".
Si informa che detto statuto potrebbe subire variazioni all'articolo 5 (capitale sociale) all'esito delle programmate operazioni di fusione per incorporazione di Banca di Trento e Bolzano S.p.A. e di BANCA MONTE PARMA S.p.A. (la cui efficacia è prevista con effetto antecedente a quello della Scissione) nonché ulteriori modifiche che siano *medio tempore* autorizzate dalla Banca d'Italia per le quali è già stato richiesto il provvedimento di accertamento dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 56 TUB.

6. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ SCISSA SONO IMPUTATE, ANCHE A FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

Gli effetti della presente Scissione, ai sensi dell'art. 2506-quater cod. civ., decorreranno dalla data indicata nell'atto di Scissione che potrà anche essere successiva all'ultima delle date di iscrizione dell'atto di Scissione presso i registri delle imprese competenti. Per gli effetti di cui all'art. 2501-ter n. 6 cod. civ., richiamato dall'art. 2506-quater cod. civ., dalla stessa data saranno imputati al bilancio della Società Beneficiaria gli effetti contabili della Scissione.

7. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. n. 917/1986, la scissione non dà luogo al realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa trasferiti alla società beneficiaria.

Il compendio oggetto di scissione conserva presso la società beneficiaria i valori fiscalmente riconosciuti presso la società scissa.

Trattandosi di scissione parziale, ai sensi dell'art. 173, comma 11, del DPR n. 917/1983 citato, gli effetti della scissione decorrono dalla data di efficacia giuridica della scissione stessa.

Dalla data in cui la scissione ha effetto le posizioni soggettive della società scissa sono attribuite alle società partecipanti alla scissione in proporzione alle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.

Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società scissa devono essere ricostituite dalla società beneficiaria in proporzione alle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite. Le riserve della società scissa sono corrispondentemente ridotte. Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve devono essere ricostruite dalla società beneficiaria che acquisisce tali elementi. Le riserve che anteriormente alla scissione sono state imputate al capitale della società scissa si intendono trasferite nel capitale della società beneficiaria e concorrono a formare il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti dalla stessa società scissa.

La scissione costituisce operazione esclusa dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

8. PROFILI GIURIDICI

La Scissione è subordinata al rilascio dei richiesti provvedimenti da parte dell'Autorità di Vigilanza, ai sensi degli artt. 56 e 57 del TUB.

Non è previsto un particolare trattamento per categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla Scissione.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

La Scissione verrà sottoposta per la competente decisione al Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo, conformemente a quanto previsto dall'art. 17.2 dello Statuto. Ciò a meno che i soci di Intesa Sanpaolo, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, non richiedano – entro otto giorni da quando il progetto di Scissione sarà depositato presso il Registro delle Imprese – che la deliberazione di approvazione della Scissione venga adottata dall'assemblea straordinaria.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 57, terzo comma, TUB e 2503 cod. civ., la Scissione potrà essere attuata solo dopo quindici giorni dall'ultima delle iscrizioni delle delibere di Scissione, termine riservato per l'opposizione dei creditori.

Non vi sono patti parasociali aventi ad oggetto la Società Beneficiaria.

La Scissione non comporterà alcuna variazione nella composizione dell'azionariato di ISP.

Torino, 11 maggio 2015

Per il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Il Presidente – Gian Maria Gros-Pietro

BANCA CR FIRENZE

Relazione del Consiglio di Amministrazione di BANCA CR FIRENZE S.p.A. sulla Scissione parziale di BANCA CR FIRENZE S.p.A. a favore di INTESA SANPAOLO S.p.A.

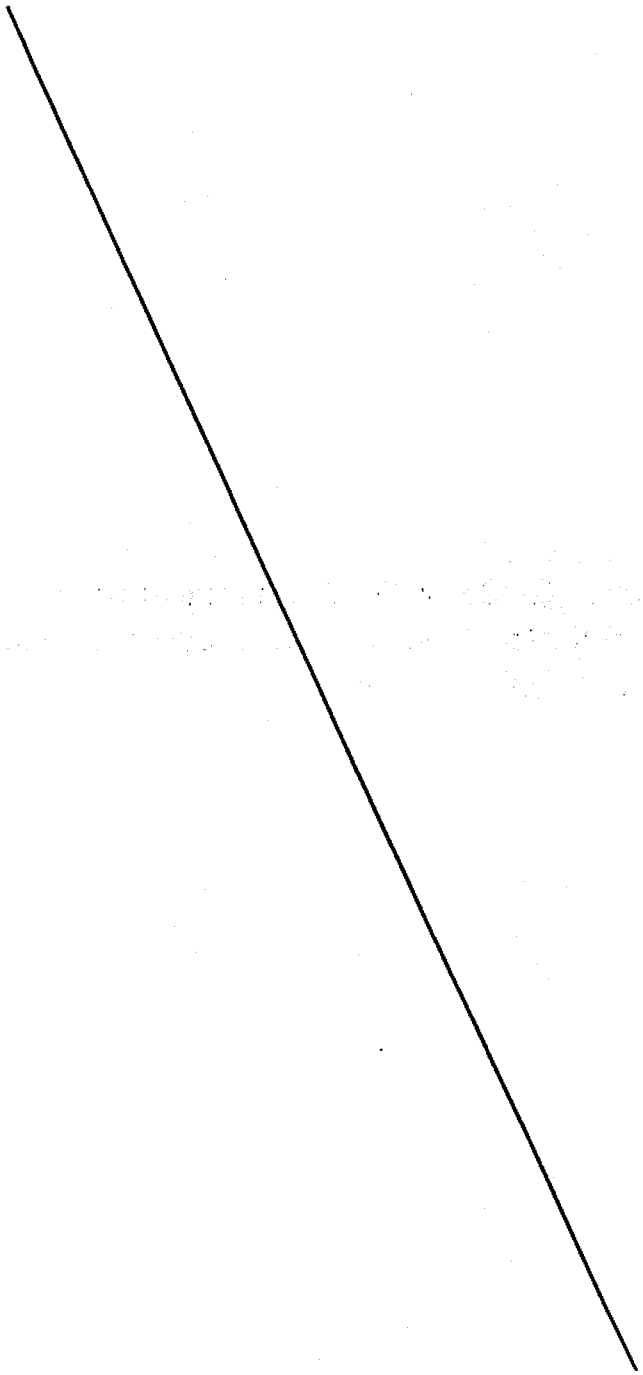

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA CR FIRENZE S.p.A. SUL PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE DI BANCA CR FIRENZE S.p.A. IN FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.p.A. REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES COD. CIV., COME RICHIAMATO DALL'ART. 2506-TER COD. CIV.,.

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ. come richiamato dall'art. 2506-*ter* cod. civ., descrive l'operazione di scissione parziale di Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni o, in forma abbreviata, BANCA CR FIRENZE S.p.A. (di seguito anche "**CRFI** " o la "**Società Scissa**") in favore di INTESA SANPAOLO S.p.A. (di seguito anche "**Intesa Sanpaolo**" o "**Società Beneficiaria**").

Le motivazioni strategiche e le modalità realizzative dell'operazione (di seguito, anche la "**Scissione**") sono, di seguito, più diffusamente illustrate.

1. LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

INTESA SANPAOLO S.P.A. E IL RELATIVO GRUPPO

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 11,1 milioni di clienti e circa 4.500 filiali, ed uno dei principali in Europa.

Intesa Sanpaolo nasce il 1° gennaio 2007 dalla fusione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa – banche che hanno giocato un ruolo da protagonisti nel processo di consolidamento del sistema bancario italiano divenendo due dei maggiori gruppi a livello nazionale.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il leader italiano nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, in particolare nell'intermediazione bancaria (con una quota del 15% dei prestiti e dei depositi), nella raccolta premi vita (con una quota del 21%), nel risparmio gestito (22%), nei fondi pensione (22%) e nel factoring (30%).

Inoltre il Gruppo con una copertura strategica del territorio tramite le sue controllate locali si colloca tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa dove serve 8,4 milioni di clienti attraverso una rete di circa 1.400 filiali: è al primo posto in Serbia, al secondo in Croazia e Slovacchia, al terzo in Albania e Bosnia-Erzegovina, al quinto in Egitto, al sesto in Ungheria, al settimo in Slovenia.

Al 31 dicembre 2014, il Gruppo Intesa Sanpaolo presenta un totale attivo di 646.427 milioni di Euro, crediti verso clientela per 339.105 milioni di Euro, raccolta diretta bancaria di 359.629 milioni di Euro e raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche di 118.612 milioni di Euro.

L'attività del Gruppo si articola in sette *business units*:

- Divisione Banca dei Territori: focalizzazione sul mercato e centralità del territorio per il rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole e medie imprese e gli enti nonprofit. La divisione include le banche controllate italiane e le attività di credito industriale, leasing e factoring (svolte tramite Mediocredito Italiano).
- Divisione Corporate e Investment Banking: partner globale per lo sviluppo equilibrato e sostenibile delle imprese e delle istituzioni finanziarie in un'ottica di medio/lungo termine, su basi nazionali ed internazionali. Include le attività di *capital markets* e *investment banking* (svolte tramite Banca IMI) ed è presente in 29 Paesi a supporto dell'attività *cross-border* dei suoi clienti con una rete specializzata costituita da filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di *corporate banking*. La divisione è attiva nel settore del *Public Finance* come partner globale per la pubblica amministrazione.
- Divisione Banche Estere: include le controllate che svolgono attività di *retail* e *commercial banking* nei seguenti Paesi: Albania (Intesa Sanpaolo Bank Albania), Bosnia-Erzegovina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina), Croazia (Privredna Banka Zagreb), Egitto (Bank of Alexandria), Federazione Russa (Banca Intesa), Repubblica Ceca (la filiale di Praga della VUB Banka), Romania (Intesa Sanpaolo Bank Romania), Serbia (Banca Intesa Beograd), Slovacchia (VUB Banka), Slovenia (Banka Koper) e Ungheria (CIB Bank).

- Divisione Private Banking: serve i clienti appartenenti al segmento *Private* e *High Net Worth Individuals* con l'offerta di prodotti e servizi mirati. Alla divisione fanno capo, tra le altre, Intesa Sanpaolo Private Banking e Banca Fideuram, con oltre 5.700 private banker.
- Divisione Asset Management: soluzioni di *asset management* rivolte alla clientela del Gruppo, alle reti commerciali esterne al Gruppo e alla clientela istituzionale. La divisione include Eurizon Capital con circa 203 miliardi di Euro di masse gestite.
- Divisione Insurance: prodotti assicurativi e previdenziali rivolti alla clientela del Gruppo. Alla divisione fanno capo le società Intesa Sanpaolo Vita, Fideuram Vita e Intesa Sanpaolo Assicura, con riserve tecniche di circa 112 miliardi di Euro e premi di circa 27 miliardi di euro.
- *Capital Light Bank*: estrazione di valore dalle attività *non-core*, con gestione dei crediti in sofferenza e degli *asset re-possessed*, cessione delle partecipazioni non strategiche e gestione proattiva degli altri *asset non-core* (inclusa Pravex-Bank in Ucraina).

Le azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. sono quotate presso la Borsa Italiana S.p.A. (**"Mercato Telematico Azionario")'**.

BANCA CR FIRENZE S.p.A.

Banca CR Firenze è stata fondata, con la denominazione di Società della Cassa di Risparmio, il 30 marzo 1829. Trasformata in società per azioni il 10 aprile 1992, la Banca ha iniziato un piano strategico di sviluppo che l'ha portata da un lato a rafforzarsi nelle aree di insediamento tradizionali e, dall'altro, ad espandersi in aree territoriali contigue, caratterizzate da numerosi elementi di affinità. Nel 1998 è stato costituito il Gruppo Cassa di Risparmio di Firenze a seguito delle prime acquisizioni partecipative: nel 1997 ha acquisito il 51% del capitale della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, subito seguito dall'acquisto di partecipazioni in Cassa di Risparmio di Civitavecchia (1997) ed in Cassa di Risparmio di Orvieto (1998). Nel 2000 ha acquisito una partecipazione nel capitale della Cassa di Risparmio di Mirandola, nel giugno 2001 nella Cassa di Risparmio di Forlì e nel luglio 2003 nella Cassa di Risparmio della Spezia.

Nel luglio 2007 i soci Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di la Spezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e SO.FI.BA.R. S.p.A. hanno raggiunto un accordo con Intesa Sanpaolo S.p.A., anch'essa già presente nel capitale sociale, finalizzato all'acquisizione da parte di quest'ultima del controllo della Banca. L'operazione si è conclusa nell'aprile del 2008 dopo un'offerta pubblica di acquisto e la conseguente revoca della quotazione del titolo azionario sul mercato telematico di Borsa Italiana con inclusione nel Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo.

Banca CR Firenze opera nell'ambito della Divisione Banca dei Territori. Ad essa è attribuito il ruolo di sub-holding nei confronti delle proprie controllate operanti nelle regioni Toscana, Umbria e Lazio e di altre società strumentali.

2. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E DELLE MOTIVAZIONI DELLA STESSA

Il Piano d'Impresa di Intesa Sanpaolo 2014-2017 prevede un'azione incisiva di governo dei costi incentrata su:

- semplificazione societaria ed organizzativa da attuarsi attraverso una riduzione graduale e significativa del numero delle banche in perimetro Banca dei Territori (attualmente 15 dopo l'incorporazione di Cassa di Risparmio di Venezia e Banca di Credito Sardo, efficace dal 10 novembre 2014);

- razionalizzazione della copertura territoriale con chiusura delle filiali per ragioni di prossimità territoriale e bassa performance.

Nell'ambito di tale programma di semplificazione dell'articolazione societaria del Gruppo, si propone l'operazione di Scissione che, nella sostanza, risponde ad esigenze di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale nell'ambito dello stesso Gruppo - subordinata al perfezionamento dell'acquisizione, da parte di Intesa Sanpaolo, della partecipazione detenuta in CRFI dall'Ente CR Firenze, per modo che Intesa Sanpaolo arrivi a detenere il controllo totalitario di CRFI medesima – che determinerà l'assegnazione alla Società Beneficiaria di un compendio, meglio descritto in appresso, che include, tra l'altro, le interessenze detenute dalla Società Scissa nelle controllate Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A., CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A. e Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. (di seguito anche le **"Casse del Lazio"**).

All'acquisizione di dette interessenze da parte di Intesa Sanpaolo faranno seguito le operazioni di integrazione delle Casse del Lazio ad esito delle quali sono previste sinergie di costo relative a spese di amministrazione e *governance* nonché benefici indiretti conseguenti alla riduzione degli *outsourcing* e delle attività di indirizzo e controllo, oltre a quelli derivanti dalla razionalizzazione.

3. STRUTTURA DELL'OPERAZIONE E ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DELLA SCISSIONE

Alla Beneficiaria Intesa Sanpaolo verrà assegnato il compendio della Società Scissa costituito dalle seguenti attività :

a) (partecipazione per) n. 251.396 azioni di Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A., complessivamente pari al 51% del capitale sociale di tale società, iscritte nei libri contabili della Società Scissa al valore di Euro 40.000.000,00 e rappresentate dal certificato azionario n.10;

b) (partecipazione per) n. 779.059 azioni ordinarie di CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A., complessivamente pari all'85% del capitale sociale di tale società, iscritte nei libri contabili della Società Scissa al valore di Euro 149.000.000,00 e rappresentate dal certificato azionario n. 20;

c) (partecipazione per) n. 73.440.316 azioni (dematerializzate) di Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. - delle quali n. 71.256.316 azioni ordinarie e n. 2.184.000 azioni di risparmio - complessivamente pari al 75,81% del capitale sociale di tale società, iscritte nei libri contabili della Società Scissa al valore di Euro 82.468.867,53;

d) (partecipazione per) n. 164.876.293 azioni (dematerializzate) di Casse di Risparmio dell'Umbria S.p.A., complessivamente pari all'87,86% del capitale sociale di tale società, delle quali n. 160.148.940 ordinarie e n. 4.727.353 privilegiate, iscritte nei libri contabili della Società Scissa al valore complessivo di Euro 350.000.000,00;

e) imposte anticipate per Euro 62.761.583,45 relative a posizioni fiscali della società scissa che, ai sensi dell'art. 173 c. 4 del TUIR, sono attribuibili alla società beneficiaria in proporzione rispetto al patrimonio netto scisso di CRFI.

Nel compendio oggetto di scissione sono altresì incluse le seguenti passività:

a) debiti verso banche per Euro 223.890.942,39;

b) imposte differite per Euro 545.641,06, relative posizioni fiscali soggettive della società scissa.

Il compendio oggetto di scissione sarà indicato di seguito come il **"Compendio Scisso"**.

Tutto quanto sopra premesso, il valore patrimoniale del Compendio Scisso è pari ad Euro 459.793.867,53 (il **"Netto Patrimoniale"**).

Resta fermo che le eventuali variazioni delle attività e/o passività costituenti il Compendio Scisso tra la predetta valorizzazione e quella riferita alla data in cui la Scissione avrà efficacia verranno compensate tra loro e, in subordine, su rapporti di debito/credito interbancario, per modo che rimanga immutato il valore del Netto Patrimoniale.

La scissione del Compendio Scisso avverrà secondo il principio della continuità contabile; essa determinerà una riduzione del patrimonio netto contabile di CRFI pari al valore patrimoniale del Compendio Scisso, mediante riduzione del capitale sociale per Euro 413.133.912,00 e, per la residua parte, fatto salvo l'annullamento delle riserve di patrimonio netto correlate agli elementi dell'attivo oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria, mediante riduzione proporzionale (sulla base del rapporto rispetto al patrimonio netto complessivo della banca) delle restanti riserve.

Correlatamente, la Società Beneficiaria iscriverà le attività e le passività incluse nel Compendio Scisso al valore al quale erano iscritte nei libri della Società Scissa , a fronte di una riduzione della valore della partecipazione in CRFI in misura pari al Netto Patrimoniale del Compendio Scisso di Euro 459.793.867,53.

Ai sensi dell'art. 2506-ter, comma 2, c.c. si attesta che il valore effettivo del Compendio Scisso assegnato a Intesa Sanpaolo è almeno pari al relativo valore contabile.

4. RAPPORTO DI CAMBIO E ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni a servizio della Scissione da parte della Società Beneficiaria. Ciò in quanto Intesa Sanpaolo deterrà la totalità del capitale sociale della Società Scissa al momento della Scissione e dunque per essa vigerà il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504 ter cod. civ.

5. MODIFICHE DELLO STATUTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

5.1 Per effetto della scissione la Società Scissa ridurrà il proprio capitale sociale da Euro 831.364.347,00 (ottocentotrentunomilionitrecentosessantaquattromilatrecentoquarantasette/00) a Euro 418.230.435,00 (quattrocentodiciottomilioniduecentotrentamilaquattrocentotrentacinque/00) e dunque di Euro 413.133.912,00 (quattrocentotredicimilionicentotrentatremilanovecentododici/00) con soppressione del valore nominale delle azioni e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Non sono previste altre modifiche allo statuto della Società Scissa derivanti dalla Scissione.

Peraltro, si evidenzia che, prima dell'efficacia della Scissione, detto statuto potrà subire talune specifiche modifiche sia per effetto della semplificazione che discenderà dal perfezionamento dell'acquisto, da parte di Intesa Sanpaolo, del controllo totalitario diretto di CRFI sia per tener conto di ulteriori modifiche per le quali è stato già richiesto il provvedimento di accertamento all'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 56 TUB.

Tenuto conto di detta precisazione, al progetto di scissione, sotto la lettera "A", viene allegato lo statuto della Società Scissa attualmente vigente - portante il capitale sociale quale risulterà per effetto della presente Scissione e l'eliminazione del valore nominale delle azioni - per farne parte integrante e sostanziale.

Ulteriori modificazioni potranno peraltro essere richieste dalla Banca d'Italia.

5.2 Non sono previste, in connessione alla Scissione, modifiche dello statuto di Intesa Sanpaolo. Detto statuto è riportato, nel testo vigente al momento dell'approvazione del progetto di scissione da parte degli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione, in allegato al progetto di Scissione sotto la lettera "B").

6. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ SCISSA SONO IMPUTATE, ANCHE A FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

Gli effetti della presente Scissione, ai sensi dell'art. 2506-quater cod. civ., decorreranno dalla data indicata nell'atto di Scissione che potrà anche essere successiva all'ultima delle date di iscrizione dell'atto di Scissione presso i registri delle imprese competenti. Per gli

effetti di cui all'art. 2501-ter n. 6 cod. civ., richiamato dall'art. 2506-quater cod. civ., dalla stessa data saranno imputati al bilancio della Società Beneficiaria gli effetti contabili della Scissione.

7. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. n. 917/1986, la scissione non dà luogo al realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa trasferiti alla società beneficiaria.

Il compendio oggetto di scissione conserva presso la società beneficiaria i valori fiscalmente riconosciuti presso la società scissa.

Trattandosi di scissione parziale, ai sensi dell'art. 173, comma 11, del DPR n. 917/1983 citato, gli effetti della scissione decorrono dalla data di efficacia giuridica della scissione stessa.

Dalla data in cui la scissione ha effetto le posizioni soggettive della società scissa sono attribuite alle società partecipanti alla scissione in proporzione alle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.

Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società scissa devono essere ricostituite dalla società beneficiaria in proporzione alle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite. Le riserve della società scissa sono corrispondentemente ridotte. Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve devono essere ricostruite dalla società beneficiaria che acquisisce tali elementi. Le riserve che anteriormente alla scissione sono state imputate al capitale della società scissa si intendono trasferite nel capitale della società beneficiaria e concorrono a formare il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti dalla stessa società scissa.

La scissione costituisce operazione esclusa dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

8. PROFILI GIURIDICI

La Scissione è subordinata al rilascio dei richiesti provvedimenti da parte dell'Autorità di Vigilanza, ai sensi degli artt. 56 e 57 del TUB.

Non è previsto un particolare trattamento per categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla Scissione.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

La Scissione verrà sottoposta per la competente decisione all'assemblea straordinaria di Banca CR Firenze S.p.A.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 57, terzo comma, TUB e 2503 cod. civ., la Scissione potrà essere attuata solo dopo quindici giorni dall'ultima delle iscrizioni delle delibere di Scissione, termine riservato per l'opposizione dei creditori.

Firenze, 13 maggio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni

Il Presidente Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli

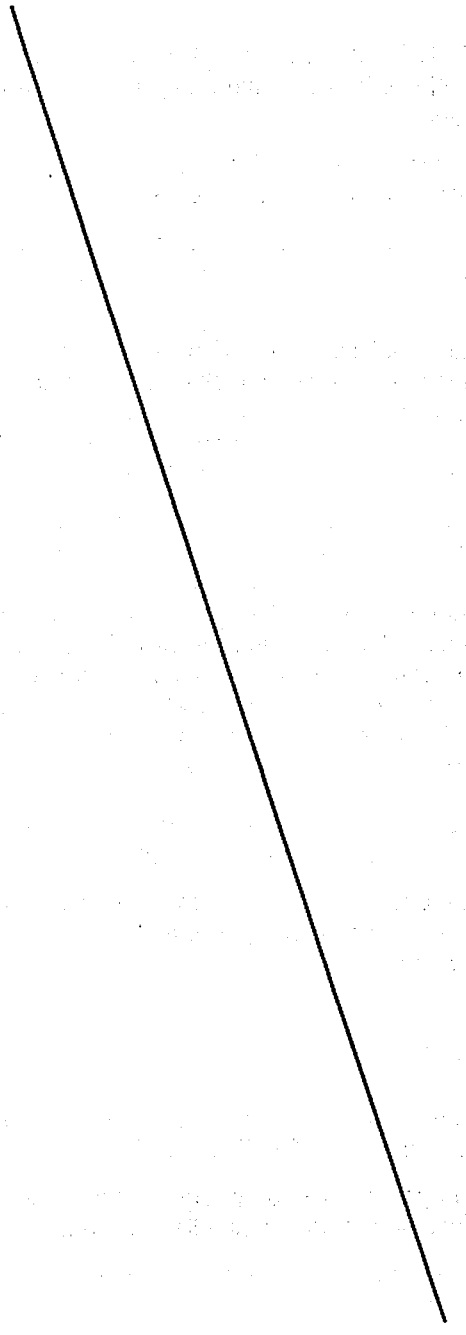

Allegato "G" al repertorio n. 4.697/1.868

INTESA SANPAOLO

CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA

CARIRI
CASSA DI RISPARMIO DI RIETI

CARIVIT
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Progetto di fusione per incorporazione di

CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA S.p.A.,
CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A. e
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.p.A.
in

INTESA SANPAOLO S.p.A.

ai sensi degli artt. 2501-*ter*, 2505 e 2505-*bis* del codice civile

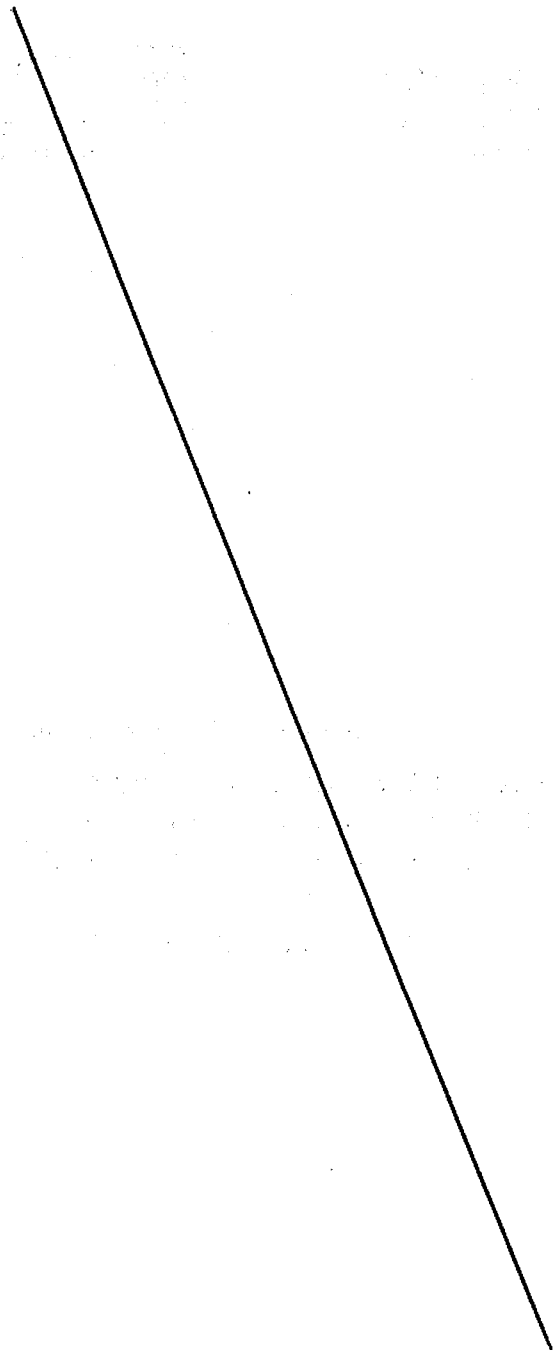

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA S.P.A., CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.P.A. E CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.P.A. IN INTESA SANPAOLO S.P.A.

Il Consiglio di Gestione di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** (di seguito anche "**Intesa Sanpaolo**" o la "**Società Incorporante**") e i Consigli di Amministrazione di **Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A.** (di seguito anche "**CARICIV**"), **CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A.** ("**CARIRI**") e **Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A.** ("**CARIVIT**" e, unitamente a CARICIV e a CARIRI, le "**Società Incorporate**")

PREMESSO CHE

- la Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A. è partecipata da Intesa Sanpaolo in misura pari al 49% del capitale sociale e dalla Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni o, in forma abbreviata, BANCA CR FIRENZE S.p.A. (di seguito anche solo "**CRFI**") in misura pari al 51%;
- la CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A. è partecipata da Intesa Sanpaolo in misura pari al 15% del capitale sociale e da CRFI in misura pari all'85%;
- la Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. è partecipata da Intesa Sanpaolo in misura pari all'11,09% del capitale sociale, da CRFI in misura pari al 75,81%, da soci terzi per il 10,2% (la restante quota è rappresentata da azioni proprie detenute da CARIVIT);
- al fine della realizzazione del progetto di semplificazione della Banca dei Territori all'interno del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo è previsto che, previa acquisizione del controllo totalitario diretto di CRFI, Intesa Sanpaolo acquisisca, a mezzo di scissione parziale della medesima CRFI (la "**Scissione CRFI**"), le partecipazioni di cui alle precedenti premesse detenute da parte di CRFI e proceda alla fusione per incorporazione di CARICIV, di CARIRI e di CARIVIT (di seguito, ciascuna operazione, rispettivamente, la "**Fusione CARICIV**", la "**Fusione CARIRI**" e la "**Fusione CARIVIT**" e tali operazioni, unitariamente considerate, le "**Fusioni**");
- le Fusioni sono dunque subordinate, oltre che al rilascio dei necessari provvedimenti da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi degli artt. 56 e 57 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "**TUB**"), alle seguenti condizioni: (i) quanto alla Fusione CARICIV, all'acquisizione, da parte di Intesa Sanpaolo, del controllo totalitario

di CARICIV, (ii) quanto alla Fusione CARIRI, all'acquisizione, da parte di Intesa Sanpaolo, del controllo totalitario di CARIRI nonché (iii) quanto alla Fusione CARIVIT, all'acquisizione, da parte di Intesa Sanpaolo, di una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale complessivo di CARIVIT;

ciò restando stabilito che ciascuna delle Fusioni è giuridicamente autonoma rispetto alle altre e che ciascuna delle Fusioni si potrà perfezionare anche nella stessa data di efficacia della Scissione CRFI ma in un momento ad essa immediatamente successivo;

hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione, ai sensi degli artt. 2505 e 2505-*bis* del codice civile (il "**Progetto di Fusione**").

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 Società Incorporante

"**Intesa Sanpaolo S.p.A.**", con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale di euro 8.724.861.778,88, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, Partita IVA 10810700152, banca iscritta nell'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

1.2 Società Incorporate

1.2.1.

"**Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A.**", con sede in Civitavecchia, Corso Centocelle n. 42/44, capitale sociale di Euro 34.505.380,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 04274411000, banca iscritta all'Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

1.2.2.

"**CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A.**", con sede in Rieti, via G. Garibaldi n. 262, capitale Sociale di Euro 47.339.291,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Rieti 00042440578, banca iscritta all'Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A.,. aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

1.2.3.

"Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A.", con sede in Viterbo, via Mazzini n. 129, capitale Sociale di Euro 49.407.056,31 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Viterbo 01383000567, banca iscritta all'Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

2. STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

Per effetto della Fusione CARIVIT la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale mediante emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna - nel rispetto del rapporto di cambio di cui al paragrafo 3 del presente Progetto di Fusione - con conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Si precisa che non viene determinato l'importo massimo dell'aumento in considerazione della diversa consistenza dei rapporti di cambio a servizio delle azioni da concambiare e dell'enunciato di cui in premessa, per il quale la Fusione CARIVIT è subordinata all'acquisizione, da parte di Intesa Sanpaolo, di una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale della società incorporanda, che potrà essere raggiunta, indifferentemente, mediante acquisti di azioni ordinarie o di risparmio di CARIVIT, anche in combinazione tra esse.

Non sono previste altre modifiche allo statuto della Società Incorporante derivanti dalle Fusioni.

Resta fermo che il numero di azioni da emettere e l'importo dell'aumento di capitale a servizio della Fusione CARIVIT dipenderanno anche dall'eventuale esercizio del diritto di vendita spettante agli azionisti di CARIVIT - diversi da Intesa Sanpaolo - di cui al paragrafo 4 del presente Progetto di Fusione.

Stante quanto dianzi precisato, in allegato al presente Progetto di Fusione, sotto la lettera "A", viene riportato lo statuto della Società Incorporante attualmente

vigente, con la precisazione che l'articolo 5 non riporta l'entità del capitale sociale ed il relativo numero delle azioni ordinarie.

Peraltro, si informa che detto statuto potrebbe subire ulteriori variazioni all'articolo 5 (capitale sociale) all'esito delle programmate operazioni di fusione per incorporazione di Banca di Trento e Bolzano S.p.A. e di BANCA MONTE PARMA S.p.A. (la cui efficacia è prevista con effetto antecedente a quello delle Fusioni di cui al presente progetto) nonché ulteriori modifiche che siano *medio tempore* autorizzate dalla Banca d'Italia.

3. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni a servizio della Fusione CARICIV e della Fusione CARIRI da parte della Società Incorporante. Ciò in quanto, al momento di efficacia di ciascuna fusione, Intesa Sanpaolo deterrà la totalità del capitale sociale delle suddette società incorporate – e dunque per esse vigerà il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504 ter cod. civ.

In ordine alla Fusione CARIVIT, fermo che le azioni di CARIVIT detenute da Intesa Sanpaolo verranno annullate senza sostituzione, la stessa Fusione CARIVIT si realizzerà mediante emissione di n. 0,5689 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo del valore nominale unitario di Euro 0,52 per ogni azione ordinaria di CARIVIT detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante e mediante emissione di n. 0,4849 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo del valore nominale unitario di Euro 0,52 per ogni azione di risparmio di CARIVIT detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante.

Si precisa, al riguardo, sin d'ora che, in caso di esercizio del diritto di vendita ex art. 2505-bis, comma 1, cod. civ. da parte di detti azionisti – diritto che assorbirà il diritto di recesso come precisato al successivo paragrafo 4 – le azioni CARIVIT oggetto di vendita saranno acquistate da Intesa Sanpaolo e saranno pertanto annullate senza concambio, non dando luogo quindi ad alcuna emissione di azioni da parte della Società Incorporante.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni di Intesa Sanpaolo, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, sì da consentire la quadratura dei quantitativi di titoli da assegnare.

Ove l'applicazione del predetto rapporto di cambio non consenta l'emissione, da parte della Società Incorporante, per ciascuna categoria di azioni CARIVIT, di un quantitativo intero di azioni, si procederà all'arrotondamento per difetto all'unità del quantitativo di azioni da assegnare complessivamente, per ciascuna categoria di azioni CARIVIT, agli azionisti di CARIVIT medesima diversi dalla Società Incorporante.

Conseguentemente, resteranno a carico dell'intermediario incaricato del suddetto servizio i relativi oneri, fermo il diritto degli azionisti di CARIVIT di procedere all'acquisto o alla vendita delle rispettive frazioni secondo le relative utilità.

Le azioni di Intesa Sanpaolo saranno emesse in regime di dematerializzazione.

4. DIRITTO DI VENDITA E DIRITTO DI RECESSO

Poiché la Società Incorporante deterrà, anteriormente alla Fusione CARIVIT, una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale di CARIVIT, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2505-bis, comma 1°, cod. civ., non verrà redatta la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies cod. civ. Ciò in quanto gli azionisti di CARIVIT diversi da Intesa Sanpaolo avranno il diritto di far acquistare dalla Società Incorporante, in tutto o in parte, le proprie azioni al prezzo di Euro 1,76 per ogni azione ordinaria CARIVIT posseduta ed Euro 1,50 per ogni azione di risparmio CARIVIT posseduta.

Tale prezzo è stato determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, come meglio rappresentato nella relazione al Progetto di Fusione.

Ai fini dell'esercizio del diritto di vendita, gli azionisti di CARIVIT dovranno inviare una lettera raccomandata al seguente indirizzo: Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A., Att.ne Segreteria Generale, via Mazzini n. 129 - 01100 Viterbo, entro il termine di quindici giorni dall'iscrizione della delibera assembleare di approvazione del presente Progetto di Fusione nel Registro delle Imprese di Viterbo, con l'indicazione delle generalità del socio, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di vendita viene esercitato; gli azionisti provvederanno altresì ad allegare alla comunicazione di esercizio del diritto di vendita la certificazione rilasciata dall'intermediario depositario afferente le medesime azioni per le quali detto diritto viene esercitato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 (e

successive modificazioni). Dette azioni non potranno essere cedute sino alla conclusione del procedimento.

Fermo il diritto di contestazione di cui al sesto comma dell'art. 2437-ter cod. civ., l'acquisto sarà regolato prima della sottoscrizione dell'atto di fusione.

Si evidenzia anche che, poiché il concambio di cui al paragrafo 3 prevede l'emissione di n. 0,4849 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo del valore nominale unitario di Euro 0,52 per ogni azione di risparmio di CARIVIT detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante, ai sensi dell'art. 2437, comma 1°, lett. (g), cod. civ., la Fusione CARIVIT determina l'insorgenza del diritto di recesso in capo agli azionisti di risparmio di CARIVIT che non abbiano concorso, mediante il voto nell'assemblea speciale, all'approvazione, per quanto di competenza, della delibera di fusione dell'assemblea generale. Peraltro, il diritto di vendita dianzi descritto è assorbente del diritto di recesso e per l'effetto alla Fusione CARIVIT sarà applicato, ove del caso, il procedimento di liquidazione ivi descritto.

5. DATA DALLA QUALE LE AZIONI ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTILI

Le nuove azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo emesse a servizio della Fusione CARIVIT avranno godimento regolare e pertanto attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie già emesse alla data di efficacia della medesima Fusione CARIVIT.

6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLE FUSIONI

La decorrenza degli effetti giuridici di ciascuna delle Fusioni di cui al presente progetto sarà stabilita nei rispettivi atti di fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-bis cod. civ.

7. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ INCORPORATE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Le operazioni di ciascuna società incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici di ciascuna delle Fusioni, giusta art. 2501-*ter* n. 6 cod. civ.

8. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Come indicato nei precedenti paragrafi 3 e 4 del presente Progetto di Fusione, le azioni di risparmio della società incorporanda CARIVIT non detenute da Intesa Sanpaolo saranno concambiate con azioni ordinarie della Società Incorporante. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2376 cod. civ. e 146 D. Lgs. 24.2.1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza), nonché dell'art. 8 dello statuto della società, tale specifica modalità del concambio sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio di CARIVIT.

Non è previsto alcun trattamento particolare per altri soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alle Fusioni.

9. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLE FUSIONI

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alle Fusioni.

ALLEGATI

Allegato A) Statuto della Società Incorporante Intesa Sanpaolo S.p.A.

Per il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. 11 MAGGIO 2015

Gian Maria Gros-Pietro
Presidente del Consiglio di Gestione

Per il Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A. 14 MAGGIO 2015

CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA S.p.A.
IL PRESIDENTE
Prof. Massimo Ferri

Per il Consiglio di Amministrazione di CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A. 12 MAGGIO 2015

CASSA DI RISPARMIO DI RIETI SpA
Il VICE PRESIDENTE
(dott. MARIO ROMANO NEGRI)

Per il Consiglio di Amministrazione di 11 MAGGIO 2015

Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A.

Il Presidente

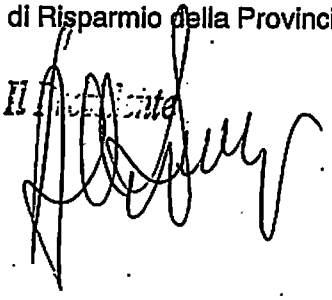

Allegato A)

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Statuto

INDICE

TITOLO I 5
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA' 5
Articolo 1. Denominazione. 5
Articolo 2. Sede. 5
Articolo 3. Durata. 5
TITOLO II 5
OGGETTO SOCIALE 5
Articolo 4. Oggetto sociale. 5
TITOLO III 6
CAPITALE E AZIONI 6
Articolo 5. Capitale sociale. 6
Articolo 6. Domicilio degli azionisti. 7
TITOLO IV 7
ASSEMBLEA 7
Articolo 7. Assemblea. 7
Articolo 8. Convocazione. 8
Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto. 9
Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario. 10
Articolo 11. Validità delle deliberazioni. 10
TITOLO V 11
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 11
Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo. 11
Sezione Prima – Consiglio di Gestione 11
Articolo 13. Consiglio di Gestione. 11
13.1. – Composizione. 11
13.2. – Requisiti e incompatibilità. 11
13.3. – Durata. 12
13.4. – Integrazione. 12
13.5. – Sostituzioni. 12
13.6. – Revoca. 13
13.7. – Simul stabunt simul cadent. 13
13.8. – Cessazione. 13
13.9. – Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario. 13
Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione. 13
Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche. 14
Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione. 14
16.1. – Luogo e convocazione. 14
16.2. – Avviso di convocazione. 14
16.3. – Riunioni. 14
16.4. – Validità e maggioranza. 15
16.5. – Deliberazioni a maggioranza qualificata. 15

16.6. – Verbali e copie. 15
Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione. 15
17.1. – Gestione della Società. 15
17.2. – Competenze non delegabili. 16
17.3. – Deleghe. 17
17.4. – Credito speciale e agevolato. 17
17.5. – Esercizio delle deleghe. 18
17.6. – Informativa. 18
17.7. – Informativa al Consiglio di Sorveglianza. 18
Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione. 18
Articolo 19. Consigliere Delegato. 19
Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. 20
Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale. 21
Sezione Seconda – Consiglio di Sorveglianza 22
Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza. 22
22.1. – Composizione. 22
22.2. – Integrazione. 22
22.3. – Durata. 22
Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza. 22
23.1. – Liste di candidature. 22
23.2. – Votazione. 24
23.3. – Parità di quoziente e ballottaggio. 24
23.4. – Meccanismo suppletivo. 24
23.5. – Consigliere nominato dalla minoranza. 25
23.6. – Lista unica. 25
23.7. – Assenza di liste. 25
23.8. – Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza. 25
23.9. – Sostituzioni. 26
23.10. – Incompatibilità. 26
23.11. – Simul stabunt simul cadent. 26
23.12. – Revoca. 27
23.13. – Compensi. 27
Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza. 27
24.1. – Convocazione. 27
24.2. – Cadenza. 27
24.3. – Richiesta di convocazione. 27
24.4. – Luogo. 27
24.5. – Avviso di convocazione. 27
24.6. – Riunioni. 28
24.7. – Validità e maggioranza. 28
24.8. – Deliberazioni a maggioranza qualificata. 28
24.9. – Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza. 28
24.10. – Verbali e copie. 28
Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza 28
25.1. – Materie di competenza. 28
25.2. – Altre materie di competenza. 32
25.3. – Poteri di vigilanza. 32
25.4. – Comitato per il Controllo Interno. 32
25.5. – Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni e Comitato Rischi. 33
25.6. – Altri Comitati. 33
Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza. 33
Articolo 27. Direttori Generali. 35
TITOLO VI 35

BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO 35
Articolo 28. Bilancio e utili. 35
Articolo 29. Azioni di risparmio. 36
TITOLO VII 37
REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIOGLIMENTO – RINVIO ALLA LEGGE 37
Articolo 30. Revisione legale dei conti. 37
Articolo 31. Recesso. 37
Articolo 32. Scioglimento. 37
Articolo 33. Rinvio alle norme di legge. 37
TITOLO VIII 38
NORME TRANSITORIE E FINALI 38
Articolo 34. Requisiti statutari di onorabilità, professionalità e indipendenza. 38
34.1. – Disposizione transitoria. 38
34.2. – Requisiti di onorabilità. 38
34.3. – Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza. 38
34.4. – Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione. 38
Articolo 35. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione. 38
Articolo 36. Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo. Ulteriori modifiche dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data 29 ottobre 2012 39

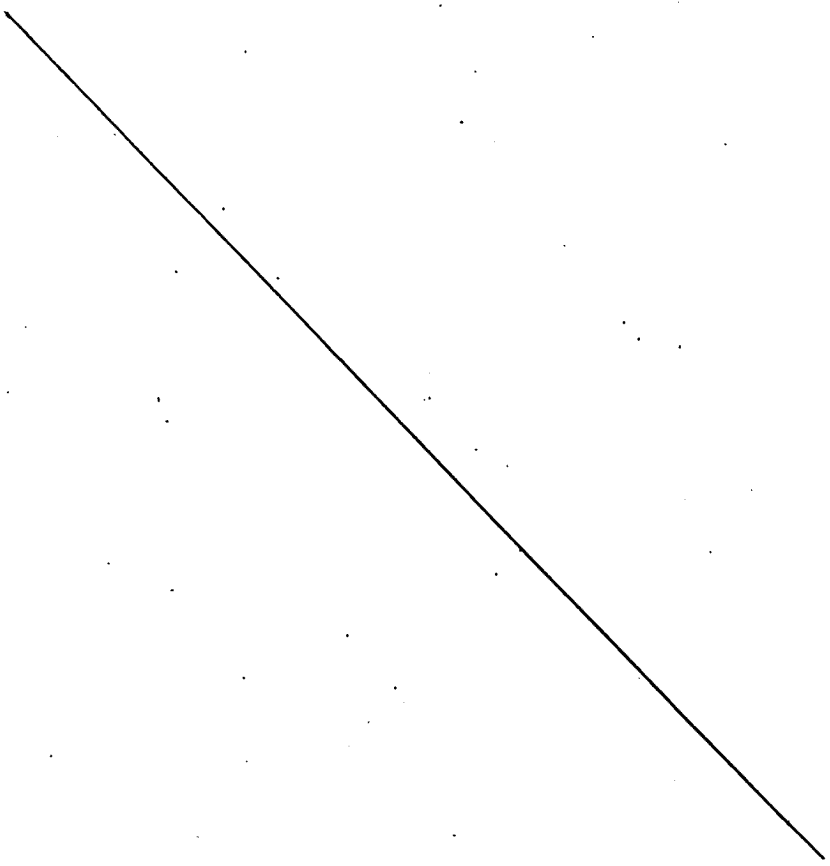

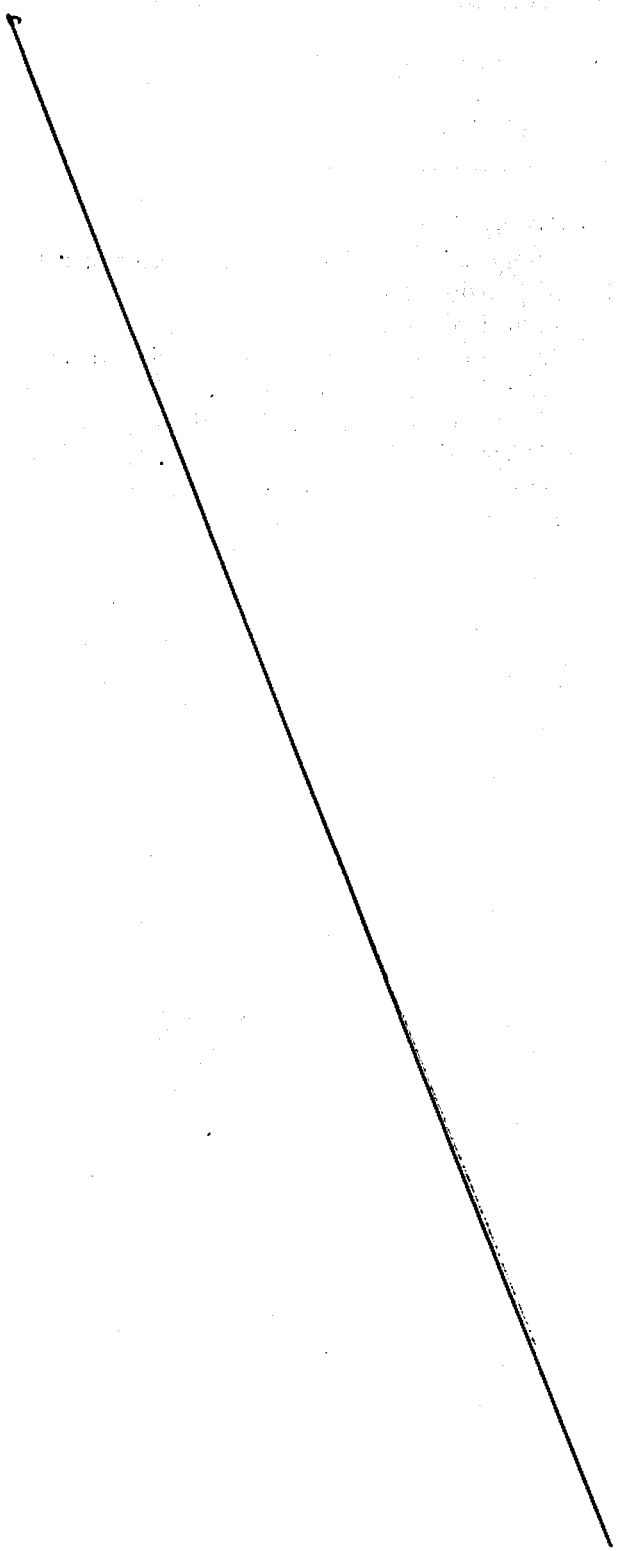

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1. Denominazione.

1.1.- La Società si denomina "Intesa Sanpaolo S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 2. Sede.

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la "Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale", la "Funzione Internal Audit" e la "Segreteria Generale" saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

Articolo 3. Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4. Oggetto sociale.

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

TITOLO III

CAPITALE E AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale.

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro [•][1], diviso in n. [•][1] azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. [•][1] azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

5.2.- L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di strumenti finanziari in conformità alla normativa applicabile *pro tempore* vigente.

5.3.- L'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2014 ha conferito al Consiglio di Gestione *(i)* una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale entro il 28 febbraio 2018, anche in più *tranche*, di massimi Euro 53.101.088,56, mediante emissione di un numero massimo di 102.117.478 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'assegnazione, con godimento regolare, da assegnare ai soggetti destinatari del "Piano di Investimento" approvato in pari data, alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal Piano di Investimento stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, del corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio *pro tempore* approvato; e *(ii)* ogni più ampio potere per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio *pro tempore* approvato da destinare allo scopo di cui al punto *(i)* che precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili.

5.4.- L'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2014 ha conferito al Consiglio di Gestione, ai sensi degli articoli 2441, ottavo comma e 2443 del codice civile, una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, per un importo massimo di Euro 213.073.650,40, con esclusione del diritto di opzione a favore dei dipendenti, in via scindibile, in una o più volte, entro il 28 febbraio 2018, con emissione di massime numero 409.757.020 azioni, ad un prezzo che incorpori uno sconto rispetto al valore di mercato delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, da porre al servizio dell'attuazione del "Piano di Investimento" approvato in pari data. L'Assemblea straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Gestione ogni più ampio potere per: *(i)* definire il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione; il prezzo di emissione sarà determinato applicando uno sconto sul prezzo di mercato del titolo, calcolato come la media dei prezzi osservati nei 30 giorni precedenti alla data di emissione, restando fermo, in ogni caso, che non potrà essere inferiore al valore nominale unitario (Euro 0,52); *(ii)* stabilire il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e da assegnare in sottoscrizione ai dipendenti destinatari del Piano di Investimento, alle condizioni e nei termini e modalità previsti in esso; e *(iii)* determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale.

Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

[1] Tenuto conto dell'eventuale esercizio del diritto di vendita (o di recesso) spettante agli azionisti della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. diversi da Intesa Sanpaolo di cui al punto 4 del Progetto di Fusione, l'esatto ammontare del capitale sociale e del numero di azioni in cui esso è suddiviso sarà determinato solo al momento della stipula dell'atto di fusione.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:
1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 23.13 e ne elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 23;
2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-*decies* cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lettera c);
3) delibera sulla distribuzione degli utili;
4) su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e, sentito lo stesso Consiglio di Sorveglianza, revoca, ove occorra, l'incarico conferito;
5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
6) approva le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione e i piani basati su strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
7) delibera sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua competenza.

7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 8. Convocazione.

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

8.2.- Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza o da almeno due dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

8.3.- L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente quanto richiesto dalla legge.
L'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni regolamentari.

8.4.- L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione.
Il Consiglio di Gestione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in un'unica riunione, escludendo convocazioni successive alla prima, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

8.5.- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini, nei limiti e nelle modalità di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.

9.1.- Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

9.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

9.3.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

9.4.- La Società designa, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.

10.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano come sopra definito o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

10.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soggetti legittimati e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

10.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Gestione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

10.4.- Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale e regolamentare, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 23 per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza. Ai soli fini dell'esecuzione delle delibere, resta altresì fermo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di operazioni con parti correlate, come definite dalle procedure aziendali della Società, in attuazione delle disposizioni regolamentari.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.

La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-*octies* e seguenti cod. civ..

SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE

Articolo 13. Consiglio di Gestione.

13.1.- Composizione.
L'amministrazione della Società è esercitata dal Consiglio di Gestione, composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti, anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, il quale ne determina il numero all'atto della nomina.
Salvi i vincoli normativi, saranno scelti tra i Dirigenti di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo un numero di componenti del Consiglio di Gestione pari a: 2 (due) qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 7 (sette) o 8 (otto) componenti; 3 (tre), qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 9 (nove) o 10 (dieci) componenti; 4 (quattro) qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 11 (undici) componenti.
Non si computa nel numero dei Dirigenti sopra fissato il Consigliere indicato alla carica di Consigliere Delegato ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. d), dello Statuto, che rivesta al momento della nomina o sia investito successivamente della carica di Dirigente di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo.
Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

13.2.- Requisiti e incompatibilità.
Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di quattro incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono per due).
Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e di decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.
I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo di durata della carica loro assegnata dall'Assemblea.

13.3.- Durata.
I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono, fermo quanto precisato dall'Articolo 13.8, alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

13.4.- Integrazione.
Ove il numero dei componenti del Consiglio di Gestione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima, il Consiglio di Sorveglianza può in ogni tempo aumentarne il numero, osservando quanto previsto dall'Articolo 13.1. I nuovi componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.5.- Sostituzioni.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, osservando quanto previsto dagli Articoli 13.1 e 13.2. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.6.- Revoca.
I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.
Con riferimento ai componenti del Consiglio di Gestione scelti tra i Dirigenti del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, il venir meno, a qualunque titolo, di cariche o di funzioni dirigenziali ricoperte al momento della nomina costituisce giusta causa di revoca, a meno che il Consiglio di Sorveglianza non ravvisi la sussistenza di eccezionali circostanze che inducano al mantenimento della carica.

13.7.- Simul stabunt simul cadent.
Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

13.8.- Cessazione.
La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 cod. civ.

13.9.- Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.
Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine di cui all'Articolo 25.5, scegliendoli tra componenti diversi dai Dirigenti di cui al precedente art. 13.1, comma 2, dello Statuto, nomina il Presidente del Consiglio di Gestione e nomina due Vice-Presidenti esecutivi del Consiglio di Gestione.
Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare un Segretario, anche non fra i propri componenti.

Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni di cui all'Articolo 25.5.

Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.

La remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o di deleghe è determinata ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. a) dello Statuto.

Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.

16.1.- Luogo e convocazione.
Il Consiglio di Gestione si riunisce, di regola, alternativamente in Torino presso la sede legale e in Milano presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Le riunioni hanno luogo almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Gestione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; il Consiglio di Gestione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge.
Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione medesimo può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

16.2.- Avviso di convocazione.
Il Consiglio di Gestione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma dell'Articolo 16.3.

16.3.- Riunioni.
Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considererà tenuto.

16.4.- Validità e maggioranza.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo Articolo 16.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

16.5.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.
Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione le deliberazioni concernenti:
- la nomina, la revoca nonché il conferimento, la modificazione o la revoca dei poteri del Consigliere Delegato;
- la nomina e la revoca, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la determinazione dei relativi mezzi, poteri e compensi;
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri.

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, le deliberazioni concernenti la nomina, la revoca e la determinazione delle funzioni, competenze e compensi dei Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto.

16.6.- Verbali e copie.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione è trasmessa senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.
Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.

17.1.- Gestione della Società.
Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa. Esso cura l'attuazione degli indirizzi strategici come pure delle politiche di governo dei rischi definiti e approvati, per la Società e per il Gruppo, dal Consiglio di Sorveglianza. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito.
Al Consiglio di Gestione spetta anche il compito di assicurare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema informativo.

17.2.- Competenze non delegabili.
Ferme le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 25.1, oltre alle materie per legge non delegabili, sono altresì non delegabili le decisioni concernenti:
a) la formulazione di proposte in ordine al complessivo assetto di governo, al modello di business, agli indirizzi strategici della Società e del Gruppo, in merito alle politiche di governo dei rischi nonché in ordine all'assunzione o cessione di partecipazioni strategiche attribuite alla competenza del Consiglio di Sorveglianza, come previsto dall'Articolo 25.1.2 dello Statuto; b) la predisposizione di piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies e dell'Articolo 25.1.2, lett. a) dello Statuto;

c) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
d) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri e compensi;
f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;
g) la predisposizione dell'assetto organizzativo e di governo societario da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza come previsto dall'Articolo 25.1.1 e la valutazione della correlativa adeguatezza, nonché la predisposizione dei sistemi contabili e di rendicontazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1.2;
h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo in conformità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi definiti e approvati dal Consiglio di Sorveglianza, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
i) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi; la vigilanza di cui al medesimo art. 154-*bis*;
l) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
m) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-*ter* cod. civ.;
n) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;
o) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
p) la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera a) o approvazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera c) del Consiglio di Sorveglianza, nonché la deliberazione delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;
q) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;
r) la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, ivi inclusi i Consiglieri esecutivi;
s) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
t) la definizione, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, dei sistemi di incentivazione e remunerazione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo e operativo della Società.
Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* cod. civ., ferma restando, se del caso, l'applicazione dell'Articolo 25.1.2 lettera a).
Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c), d), m), n), q) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.

17.3.- Deleghe.
Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono essere altresì delegati a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.

17.4.- Credito speciale e agevolato.
Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

17.5.- Esercizio delle deleghe.
Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

17.6.- Informativa.
Il Consiglio di Gestione, con cadenza mensile, è informato dal Consigliere Delegato su quanto previsto nell'Articolo 19.3.

17.7.- Informativa al Consiglio di Sorveglianza.
Il Consiglio di Gestione, secondo quanto previsto da apposito regolamento, fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni di cui all'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'Articolo 25.1.3 dello Statuto. Il Consiglio di Gestione, secondo quanto previsto da apposito regolamento, con periodicità almeno mensile fornisce al Consiglio di Sorveglianza informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'Articolo 25.1.2 dello Statuto.

Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.

18.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione:
a) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti;
b) ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Gestione sulle decisioni assunte;
c) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato;
d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
e) cura che il Consiglio di Sorveglianza riceva puntualmente le informazioni previste dall'Articolo 17.7 dello Statuto;
f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

18.2.- In caso di urgenza, (i) il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, (ii) il Vice-Presidente più anziano, secondo le disposizioni dell'Articolo 18.3, in entrambi i casi d'intesa con il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio stesso.
Con le stesse modalità possono essere assunte in via d'urgenza anche deliberazioni rientranti tra quelle non delegabili di cui all'Articolo 17.2 dello Statuto, riguardanti:
- operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari od inferiore al 6% del medesimo, secondo quanto disposto nella lettera p) seconda parte dell'Articolo 17.2 dello Statuto, purché non rientranti in materie per le quali sia prevista una delibera, approvazione, o autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'Articolo 25 dello Statuto;
- la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, secondo quanto disposto nella lettera r) dello stesso Articolo 17.2.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, potranno essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.
Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

18.3.- Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 18.2, in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o in caso di parità di anzianità di carica secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Articolo 19. Consigliere Delegato.

19.1.- Il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, elegge tra i propri componenti un Consigliere Delegato con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5.

19.2.- Il Consigliere Delegato è Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi strategici determinati dagli Organi sociali.
Egli è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative.
Esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione ed esercita secondo le norme regolamentari poteri di proposta del credito.
Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

19.3.- Il Consigliere Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Gestione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Gestione informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

20.1.- Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca, con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilendone i poteri, i mezzi e i compensi.

20.2- Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:
a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e
b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.
Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Il Consiglio di Gestione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

20.3.- Il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.

21.1.- La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Gestione e, in caso di sua assenza o impedimento, a un Vice-Presidente secondo l'anzianità di carica come definita all'Articolo 18.3 dello Statuto o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età; in mancanza anche di questo, al Consigliere Delegato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

21.2.- Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato nelle materie allo stesso delegate dal Consiglio di Gestione.

21.3.- I Direttori Generali hanno la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società nei limiti dei poteri ad essi conferiti; in caso di assenza o impedimento dei Direttori Generali la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi li sostituisce secondo le previsioni contenute nel loro atto di nomina.

21.4.- Il Consiglio di Gestione può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

21.5.- Il Consiglio di Gestione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

21.6.- Il Presidente del Consiglio di Gestione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.
Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e ai Direttori Generali nell'ambito delle loro funzioni e competenze.

SEZIONE SECONDA — CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.

22.1.- Composizione.
Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea.
Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.
I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.
Inoltre almeno quattro Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno dieci componenti devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.
I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

22.2.- Integrazione.
Ove il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di permanenza in carica. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo quanto previsto dall'Articolo 23 dello Statuto, salvaguardando le norme in materia di equilibrio dei generi mediante l'applicazione del meccanismo suppletivo previsto dall'art. 23.4.

22.3.- Durata.
I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-*bis* cod. civ. e sono rieleggibili.

Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.

23.1.- Liste di candidature.
All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:
a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5%, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, contenente da un minimo di 2 (due) a un

massimo di 21 (ventuno) nominativi. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché della loro accettazione della candidatura. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente;

b) ciascun Socio non può presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

c) ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;

d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al termine previsto dalla normativa vigente, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

e) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla vigente normativa in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

23.2.- Votazione.
Per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue.
I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

23.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

23.4.- Meccanismo suppletivo.
Se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Sorveglianza non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto

dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio risulti conforme alla disciplina vigente.
Qualora, anche a seguito della superiore procedura di sostituzione, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui all'Articolo 22.1, quarto comma, dello Statuto, si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella prevista nel primo comma, escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più basso e che non abbiano nessuno dei due requisiti previsti, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi.
Qualora applicando i criteri di cui sopra, non dovesse risultare possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto.

23.5.- Consigliere nominato dalla minoranza.
L'applicazione delle disposizioni da 23.2 a 23.4 deve comunque consentire che almeno un Consigliere venga eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti.
A tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.
Qualora applicando il criterio indicato dal comma che precede non dovesse risultare rispettato l'equilibrio di generi previsto dalle vigenti norme, il candidato che abbia riportato il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato successivo del genere sottorappresentato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.
Nel caso in cui nelle liste dotate delle caratteristiche sopraindicate non si riscontrasse la presenza di candidati appartenenti al genere sottorappresentato, alla elezione del Consigliere sostituto provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza e delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

23.6.- Lista unica.
In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

23.7.- Assenza di liste.
Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea, fermo restando il necessario rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

23.8.- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.
Il Presidente e i due Vice-Presidenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

23.9.- Sostituzioni.
Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare ovvero, nel caso in cui a seguito dell'applicazione di questo criterio non dovesse risultare rispettato l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, dal primo non eletto del genere sottorappresentato della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare. Qualora il soggetto individuato sulla base del criterio precedente non avesse i requisiti di legge, regolamentari o fissati dallo Statuto del componente venuto a mancare, questi sarà sostituito dal primo non eletto tratto dalla stessa lista e dotato dei medesimi requisiti del componente da sostituire, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.
Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione sulla base dei criteri di cui sopra, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei

soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, senza presentazione di liste, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.
L'operazione di sostituzione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza dovrà in ogni caso assicurare la presenza di almeno un Consigliere dotato delle caratteristiche di cui all'Articolo 23.5, anche mediante l'applicazione delle procedure contemplate dalla disciplina regolamentare vigente.
Detti componenti scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

23.10.- Incompatibilità.
Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza si applicano le cause di incompatibilità nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria vigente al momento dell'assunzione della carica, salvo diversa inderogabile disposizione normativa.
Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria.

23.11.- Simul stabunt simul cadent.
Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'Articolo 8.

23.12.- Revoca.
I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

23.13.- Compensi.
Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina, tenendo conto anche dei compensi da riconoscere ai Consiglieri investiti di particolari cariche.

Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

24.1.- Convocazione.
Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

24.2.- Cadenza.
Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

24.3.- Richiesta di convocazione.
Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richieda anche un solo componente, indicando gli argomenti da trattare.

24.4.- Luogo.
Le sedute del Consiglio di Sorveglianza si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

24.5.- Avviso di convocazione.
L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo Articolo 24.6.

24.6.- Riunioni.
Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

24.7.- Validità e maggioranza.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

24.8.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.
È tuttavia richiesta la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Sorveglianza per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

24.9.- Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza.
Il Consigliere di Sorveglianza che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società rilevante ai sensi dell'Articolo 25.1.2 dello Statuto, deve darne notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.

24.10.- Verbali e copie.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge.
Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza.

25.1.- Materie di competenza.
Il Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo nei termini disciplinati dal presente Articolo e sempre nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari.

25.1.1 Il Consiglio di Sorveglianza:
a. su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente e due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso, sentito il Comitato Remunerazioni; determina altresì, sentito il Comitato Remunerazioni, i compensi del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe;
b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;
c. promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
d. indica al Consiglio di Gestione il Consigliere Delegato e i consiglieri esecutivi, ai sensi della normativa di vigilanza vigente; esprime il parere obbligatorio in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
e. nomina e revoca, con delibera debitamente motivata, i responsabili delle funzioni di conformità alle norme, di controllo dei rischi e di internal audit;
f. definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo e di governo societario della Società;
g. assume la generale responsabilità di indirizzo e controllo del sistema informativo.

25.1.2 Il Consiglio di Sorveglianza:

a. definisce e approva il modello di business, gli indirizzi strategici, come pure le politiche di governo dei rischi della Società e del Gruppo; approva i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del Gruppo e le loro modifiche; autorizza le seguenti operazioni di rilievo strategico:

(i) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della Società, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;

(ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di valore superiore unitariamente al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;

(iii) investimenti o disinvestimenti che comportino impegni per la Società di ammontare complessivo superiore, per ogni operazione, al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;

(iv) le operazioni di seguito indicate, ove non siano riconducibili ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Banca e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione e loro eventuali modificazioni, già approvati dal Consiglio di Sorveglianza:

I. gli acquisti, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo – come definito dall'art. 23 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) – in società, ovvero gli acquisti di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui perfezionamento è subordinato all'autorizzazione: delle Autorità di Vigilanza italiane, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1,5 miliardi; delle Autorità di Vigilanza di altri Paesi UE ed extra UE, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1 miliardo;

II. le cessioni, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo, come definito dall'art. 23 del TUB, in società ovvero di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui valore è superiore a euro 1 miliardo e/o che comportano il rilascio di garanzie per un importo superiore a euro 1,5 miliardi ovvero di valore non determinabile;

III. gli investimenti e i disinvestimenti, diversi da quanto indicato sub I. e II., il cui valore è superiore a euro 1 miliardo;

IV. la stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali, comprese le aggregazioni o alleanze con altri gruppi nazionali o internazionali, che modifichino significativamente gli obiettivi assegnati alle Business Unit della Banca nell'ambito del piano industriale;

(v) tutte le operazioni indicate nel precedente punto (iv), a prescindere dai limiti di importo ivi indicati, che possono comportare l'assunzione di un rischio di reputazione, nei termini definiti dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale delle Banche emanate dalla Banca d'Italia nell'ambito del processo *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) e disciplinati dalle Linee Guida che la Banca abbia adottato in argomento, ove non riconducibili ai parametri ivi indicati;

(vi) la costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare.

b. definisce e approva le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni;

c. approva le politiche di remunerazione a favore dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;

d. approva i sistemi contabili e di rendicontazione;

e. supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società.

Al Consiglio di Sorveglianza spetta l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche come definite dalle disposizioni regolamentari applicabili.

Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza può rappresentare al Consiglio di Gestione il proprio indirizzo, ai fini della predisposizione della relativa proposta, con riferimento alle operazioni di rilievo strategico previste nel presente Articolo 25.1.2, alla lettera a. sub (i) – nella misura in cui dette operazioni siano di valore unitario superiore al 6% del patrimonio di vigilanza – nonché alla stessa lettera a. sub (ii) e (iii).

Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti.

25.1.3 Con riferimento alla funzione di controllo, il Consiglio di Sorveglianza:

a. valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del gruppo;
b. esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
c. presenta la denunzia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
d. riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-*bis* cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze;
e. informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

25.1.4 Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza:
a. delibera in ordine alle iniziative culturali della Società e del gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale", verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;
b. esercita ogni altro potere previsto dalla normativa *pro tempore* vigente o dallo Statuto.

25.2.- Altre materie di competenza.
Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:
a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

25.3.- Poteri di vigilanza.
Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 secondo i termini e le condizioni ivi previsti.
Allo scopo di un più efficace e funzionale esercizio dei poteri di acquisizione di informazioni nei confronti dei Consiglieri di Gestione ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di regola, le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Le informazioni sono trasmesse a tutti i Consiglieri di Sorveglianza.

25.4.- Comitato per il Controllo Interno.
Il Consiglio di Sorveglianza costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti ed in conformità con le disposizioni regolamentari, un apposito Comitato per il Controllo Interno, composto da 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.
Fatta salva l'applicazione di specifiche norme regolamentari e/o di vigilanza, i componenti il Comitato per il Controllo Interno sono scelti tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza diversi dal Presidente. Tutti i componenti del Comitato per il Controllo Interno devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente, ed almeno tre di essi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Fermo quanto disposto all'Articolo 23.12, l'Assemblea può revocare i componenti del Consiglio di Sorveglianza che fanno parte del Comitato per il Controllo Interno con delibera debitamente motivata.
Il Consiglio di Sorveglianza può sostituire i componenti del Comitato per il Controllo Interno previa delibera debitamente motivata.

Il Comitato per il Controllo Interno, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, anche su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e può scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.
Il Comitato per il Controllo Interno è punto di riferimento continuo per le strutture organizzative della Società che svolgono funzioni di controllo; da esse riceve informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali ed informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto rilevante ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.
I componenti del Comitato sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.

25.5.- Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni e Comitato Rischi.
Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone il regolamento di funzionamento, un Comitato Nomine composto da 5 (cinque) Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede. Il Comitato Nomine ha funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione e svolge altresì gli ulteriori compiti ad esso assegnati dalle disposizioni regolamentari.
Il Consiglio di Sorveglianza costituisce un Comitato Remunerazioni, composto da 3 (tre) Consiglieri, che avrà funzioni propositive e consultive in merito ai compensi ai sensi di legge e di Statuto, determinandone il regolamento di funzionamento.
La maggioranza dei componenti del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazioni deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente.
Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone il regolamento di funzionamento, un Comitato Rischi composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri. Il Comitato Rischi supporta l'esercizio delle funzioni di supervisione strategica in materia di rischi e sistema dei controlli interni spettanti al Consiglio di Sorveglianza, in conformità con quanto previsto dalle disposizioni regolamentari.

25.6.- Altri Comitati.
Il Consiglio di Sorveglianza ha la facoltà di istituire Comitati Tecnici o Commissioni con funzioni consultive.

Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

26.1.- Oltre a quanto previsto dagli Articoli 10.1 e 24.1, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:
a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione destinate al Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti gli indirizzi strategici della Società e del Gruppo, formulando proposte in proposito;
c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
d) esercita la funzione di supervisione e di attivazione degli organi sociali, delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
e) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal gruppo;
f) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
g) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;
h) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Consigliere Delegato;
i) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;

l) al fine di cui all'Articolo 25.1, sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
m) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale";
n) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

26.2.- In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Articolo 27. Direttori Generali.

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina, revoca e determina funzioni, competenze e compensi di uno o più Direttori Generali - di cui uno con funzioni vicarie, ad eccezione delle funzioni inderogabilmente collegate alla carica di Consigliere Delegato - i quali fanno capo al Consigliere Delegato secondo le rispettive funzioni e competenze.

TITOLO VI

BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO

Articolo 28. Bilancio e utili.

28.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2.- Il Consiglio di Gestione redige il progetto di bilancio di esercizio ed il progetto di bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

28.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:
a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.
Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;
c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

28.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 29. Azioni di risparmio.

29.1.- Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

29.2.- Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 28.3.

29.3.- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

29.4.- Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.
La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

29.5.- In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.

29.6.- Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.
Il compenso del Rappresentante comune è deliberato dall'Assemblea speciale. Esso è a carico della Società fino all'ammontare di euro 25.000 per l'intero triennio.
L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

29.7.- Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente del Consiglio di Gestione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Gestione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

TITOLO VII

REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIOGLIMENTO – RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30. Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 31. Recesso.

31.1.- Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

31.2.- I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 32. Scioglimento.

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34. Requisiti statutari di onorabilità, professionalità e indipendenza.

34.1.- Disposizione transitoria.
Sino all'emanazione di una nuova disciplina di vigilanza e/o regolamentare riguardante i requisiti dei componenti gli organi sociali nel sistema dualistico resta ferma l'applicazione delle seguenti previsioni.

34.2.- Requisiti di onorabilità.
I componenti il Consiglio di Sorveglianza e i componenti il Consiglio di Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

34.3.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.
I componenti il Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità stabiliti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle banche dal Regolamento sopra richiamato.

34.4.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.
I componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato devono possedere i requisiti di professionalità rispettivamente stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

Articolo 35. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.

Gli Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione, così come definiti nel progetto di fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo Imi S.p.A., possono essere modificati soltanto con deliberazione del Consiglio di Gestione adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, su autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica, per la durata del primo mandato del Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 36. Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo. Ulteriori modifiche dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data 29 ottobre 2012.

Tutte le disposizioni dello Statuto in materia di equilibrio tra i generi e, in particolare, quelle contenute, direttamente o per rinvio, negli articoli 13.1, 13.4, 13.5, 22.1, 22.2, 23.1, 23.4, 23.5, 23.7 e 23.9 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo testo dello Statuto e si applicano per tre mandati successivi, nei limiti rispettivamente previsti dalla normativa vigente.
Tutte le ulteriori modifiche agli artt. 10.1, 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 13.9, 15, 16.5, 17.2, 18.2, 18.3, 24.8, 25.1.1 e 27 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo testo statutario.

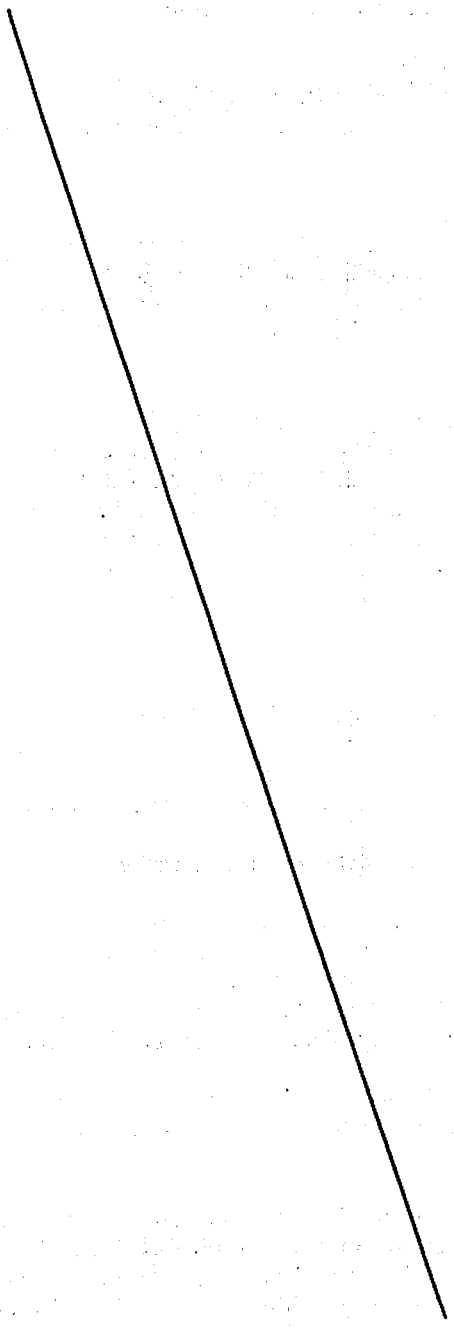

INTESA SANPAOLO

Relazione del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. sul progetto di fusione per incorporazione di CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA S.p.A., CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A. e CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.p.A. in INTESA SANPAOLO S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A. SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA S.P.A., CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.P.A. E CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.P.A. IN INTESA SANPAOLO S.P.A. REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES COD. CIV. NONCHÉ DELL'ART. 70 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.

1. INTRODUZIONE

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ. e dell'art. 70 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 in attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti quotati, descrive l'operazione di fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "Intesa Sanpaolo" o la "Società Incorporante") della Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A. (di seguito anche "CARICIV"), della CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A. (di seguito anche "CARIRI") e della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. (di seguito anche "CR Viterbo" o "CARIVIT"; di seguito, CARICIV, CARIRI e CARIVIT, unitariamente intese, le "Società Incorporate").

In appresso le predette operazioni saranno rispettivamente, indicate come la "Fusione CARICIV", la "Fusione CARIRI" e la "Fusione CARIVIT" e tali operazioni, unitariamente considerate, le "Fusioni".

Le motivazioni strategiche e le modalità realizzative delle Fusioni sono, di seguito, diffusamente illustrate.

2. LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLE FUSIONI

2.1. SOCIETÀ INCORPORANTE

INTESA SANPAOLO S.P.A. E IL RELATIVO GRUPPO

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 11,1 milioni di clienti e circa 4.500 filiali, ed uno dei principali in Europa.

Intesa Sanpaolo nasce il 1° gennaio 2007 dalla fusione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa – banche che hanno giocato un ruolo da protagonisti nel processo di consolidamento del sistema bancario italiano divenendo due dei maggiori gruppi a livello nazionale.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il leader italiano nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, in particolare nell'intermediazione bancaria (con una quota del 15% dei prestiti e dei depositi), nella raccolta premi vita (con una quota del 21%), nel risparmio gestito (22%), nei fondi pensione (22%) e nel factoring (30%).

Inoltre il Gruppo con una copertura strategica del territorio tramite le sue controllate locali si colloca tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa dove serve 8,4 milioni di clienti attraverso una rete di circa 1.400 filiali: è al primo posto in Serbia, al secondo in Croazia e Slovacchia, al terzo in Albania e in Bosnia-Erzegovina, al quinto in Egitto, al sesto in Ungheria, al settimo in Slovenia.

Al 31 dicembre 2014, il Gruppo Intesa Sanpaolo presenta un totale attivo di 646.427 milioni di Euro, crediti verso clientela per 339.105 milioni di euro, raccolta diretta bancaria di 359.629 milioni di Euro e raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche di 118.612 milioni di Euro.

L'attività del Gruppo si articola in sette *business units*:

- Divisione Banca dei Territori: focalizzazione sul mercato e centralità del territorio per il rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole e medie imprese e gli enti nonprofit. La divisione include le banche controllate italiane e le attività di credito industriale, leasing e factoring (svolte tramite Mediocredito Italiano).
- Divisione Corporate e Investment Banking: partner globale per lo sviluppo equilibrato e sostenibile delle imprese e delle istituzioni finanziarie in un'ottica di medio/lungo termine, su basi nazionali ed internazionali. Include le attività di *capital markets* e *investment banking* (svolte tramite Banca IMI) ed è presente in 29 Paesi a supporto dell'attività *cross-border* dei suoi clienti con una rete specializzata costituita da filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di *corporate banking*. La divisione è attiva nel settore del *Public Finance* come partner globale per la pubblica amministrazione.
- Divisione Banche Estere: include le controllate che svolgono attività di *retail* e *commercial banking* nei seguenti Paesi: Albania (Intesa Sanpaolo Bank Albania), Bosnia-Erzegovina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina), Croazia (Privredna Banka Zagreb), Egitto (Bank of Alexandria), Federazione Russa (Banca Intesa), Repubblica Ceca (la filiale di Praga della VUB Banka), Romania (Intesa Sanpaolo Bank Romania), Serbia (Banca Intesa Beograd), Slovacchia (VUB Banka), Slovenia (Banka Koper) e Ungheria (CIB Bank).
- Divisione Private Banking: serve i clienti appartenenti al segmento *Private* e *High Net Worth Individuals* con l'offerta di prodotti e servizi mirati. Alla divisione fanno capo, tra le altre, Intesa Sanpaolo Private Banking e Banca Fideuram, con oltre 5.700 private banker.
- Divisione Asset Management: soluzioni di *asset management* rivolte alla clientela del Gruppo, alle reti commerciali esterne al Gruppo e alla clientela istituzionale. La divisione include Eurizon Capital con circa 203 miliardi di Euro di masse gestite.
- Divisione Insurance: prodotti assicurativi e previdenziali rivolti alla clientela del Gruppo. Alla divisione fanno capo le società Intesa Sanpaolo Vita, Fideuram Vita e Intesa Sanpaolo Assicura, con riserve tecniche di circa 112 miliardi di Euro e premi di circa 27 miliardi di Euro.
- *Capital Light Bank*: estrazione di valore dalle attività *non-core*, con gestione dei crediti in sofferenza e degli *asset re-possessed*, cessione delle partecipazioni non strategiche e gestione proattiva degli altri *asset non-core* (inclusa Pravex-Bank in Ucraina).

Le azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. sono quotate presso la Borsa Italiana S.p.A. (**"Mercato Telematico Azionario")'**.

2.2. Società Incorporate

2.2.1 Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A.

La Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A. è una Banca dei Territori del Gruppo operante prevalentemente nella provincia di Roma tramite n. 35 filiali.

La CARICIV è partecipata da Intesa Sanpaolo in misura pari al 49% del capitale sociale e dalla Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni o, in forma abbreviata, BANCA CR FIRENZE S.p.A. (di seguito anche solo **"CRFI"**) in misura pari al 51%.

2.2.2 Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A.

La CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A. è la Banca dei Territori del Gruppo operante prevalentemente nella provincia di Rieti tramite n. 44 filiali.

La CARIRI è partecipata da Intesa Sanpaolo in misura pari al 15% del capitale sociale e da CRFI in misura pari all'85%.

2.2.3 Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A.

La Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A., società emittente azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 D. Lgs. 24.2.1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza), è la Banca dei Territori del Gruppo operante prevalentemente nella provincia di Viterbo tramite n. 42 filiali.

La CARIVIT è partecipata da Intesa Sanpaolo in misura pari all'11,09% del capitale sociale, da CRFI in misura pari al 75,81% e da soci terzi per il 10,2% (la restante quota è rappresentata da azioni proprie).

3. MOTIVAZIONI DELLE FUSIONI, OBIETTIVI GESTIONALI E PROGRAMMI PER IL LORO CONSEGUIMENTO

Il Piano d'Impresa del Gruppo Intesa Sanpaolo 2014-2017 prevede un'azione incisiva di governo dei costi incentrata su:

- semplificazione societaria ed organizzativa da attuarsi attraverso una riduzione graduale e significativa del numero delle banche in perimetro Banca dei Territori (attualmente 15 dopo l'incorporazione di Cassa di Risparmio di Venezia e Banca di Credito Sardo, efficace dal 10 novembre 2014);
- razionalizzazione della copertura territoriale con chiusura delle filiali per ragioni di prossimità territoriale e bassa performance.

In linea con quanto previsto dal programma di semplificazione approvato, si propone l'operazione di fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo delle Società Incorporate.

Si stima che l'operazione consenta di conseguire, a regime, sinergie di costo relative a spese di amministrazione e *governance* nonché benefici indiretti conseguenti alla riduzione degli *outsourcing* e delle attività di indirizzo e controllo oltre quelli derivanti dalla razionalizzazione.

4. DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni a servizio della Fusione CARICIV e della Fusione CARIRI da parte della Società Incorporante. Ciò in quanto, al momento di efficacia di ciascuna fusione, Intesa Sanpaolo deterrà la totalità del capitale sociale delle suddette società incorporate – e dunque per esse vigerà il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504 *ter* cod. civ.

In ordine alla Fusione CARIVIT, ai fini dell'individuazione del rapporto di cambio tra le azioni Intesa Sanpaolo e le azioni CARIVIT detenute da terzi, il Consiglio di Gestione della Società Incorporante si è avvalso del supporto dell'advisor Deloitte Financial Advisory S.r.l. (di seguito anche "**Deloitte**" o "**l'Advisor**").

La stima del valore di CARIVIT da considerare ai fini della fusione è stata effettuata alla data di riferimento del 31 dicembre 2014 ricorrendo a metodologie valutative ritenute appropriate al caso specifico, comunemente accettate dalla prassi e dalla dottrina professionale e ritenute idonee a rappresentare le caratteristiche economiche, patrimoniali e finanziarie delle società coinvolte.

Per la stima del valore economico di CARIVIT l'Advisor si è avvalso di due metodi: il metodo del Dividend Discount Model (DDM) nella versione excess capital e il metodo dei multipli di mercato. Nell'applicare il **metodo del DDM nella variante excess capital**, l'Advisor ha stimato i flussi di dividendi futuri che l'impresa sarà in grado di distribuire ai propri azionisti, attualizzati ad un tasso espressivo della rischiosità specifica del capitale proprio.

La scelta del DDM è stata motivata dal fatto che tale metodologia permette di apprezzare il valore di una società sulla base del suo piano di sviluppo e delle sue caratteristiche intrinseche. Inoltre, la scelta di utilizzare il metodo DDM nell'accezione dell'Excess Capital, nel quale la misura dei flussi di cassa di pertinenza degli azionisti è influenzata dal livello di patrimonializzazione richiesto dalle Autorità di Vigilanza, è una prassi condivisa nel settore finanziario.

Nello specifico il Dividend Discount Model stima il valore di una società ("W") sulla base della seguente formula:

$$W = \sum_{t=1}^{n} \frac{DIV_t}{(1+i)^t} + VT$$

dove:

- DIVt = flussi distribuibili agli azionisti nell'orizzonte temporale prescelto sulla base delle proiezioni economiche-patrimoniali elaborate, mantenendo un livello soddisfacente di patrimonializzazione;
- i = tasso di attualizzazione rappresentato dal costo del capitale di rischio ("ke");
- VT = valore terminale ("Terminal Value") calcolato quale valore di una rendita perpetua stimata sulla base di un flusso normalizzato economicamente sostenibile e coerente con il tasso di crescita di lungo termine ("g").

a) Stima del dividendo distribuibile (DIVt)

Per la stima dei flussi distribuibili agli azionisti si è fatto riferimento alle proiezioni economico-finanziarie di CARIVIT e si è tenuto conto di un *ratio* di vigilanza obiettivo in termini di Common Equity Ratio pari al 10,50%.In considerazione del fatto che alla data di valutazione non risultano disponibili proiezioni economico-finanziarie di CARIVIT predisposte dal management del Gruppo ed approvate dagli amministratori della banca, l'Advisor ha provveduto ad effettuare una propria stima dei flussi di dividendi futuri per il periodo 2015 – 2017 sulla base delle seguenti assunzioni:

- Evoluzione dei volumi: evoluzione dei volumi di masse intermediate in linea con quanto previsto nel Piano d'Impresa 2014 – 2017 di Gruppo (CAGR 13-17 raccolta diretta: 1,60%; CAGR 13-17 impieghi: 3,50%; CAGR 13-17 raccolta indiretta 3,20%);
- Interessi netti: l'Advisor ha ipotizzato di mantenere costante l'incidenza spread sulle masse intermediate (raccolta diretta + impieghi) osservato nel 2014 e pari a 2,11%, coerentemente con quanto previsto nel Piano d'Impresa 2014 – 2017 circa l'evoluzione attesa dei tassi di interesse;
- Altri ricavi: l'Advisor ha ipotizzato una crescita progressiva dell'incidenza degli altri ricavi sulle masse intermediate (raccolta diretta + raccolta indiretta + impieghi) fino a raggiungere il valore target di 0,80% nel 2017. Nel caso di CARIVIT gli altri ricavi sono costituiti in prevalenza da commissioni nette;
- Costi operativi: l'Advisor ha previsto un miglioramento dell'efficienza operativa di CARIVIT ipotizzando una riduzione del cost/income ratio di 4 punti percentuali come previsto nel Piano d'Impresa 2014 – 2017 di Gruppo per la divisione Banca dei Territori;
- Costo del credito: progressiva normalizzazione del costo del credito fino a raggiungere nel 2017 il valore target del 1%. Il valore target è stato definito applicando una maggiorazione del 25% all'obiettivo previsto per il Gruppo nel Piano d'Impresa 2014 – 2017. La maggiorazione è stata giustificata dall'Advisor con il fatto che storicamente CARIVIT ha avuto un costo del credito superiore a quello del Gruppo;
- Evoluzione degli RWA: evoluzione stimata considerando un rapporto RWA/Impieghi costante e pari al valore osservato al 31 dicembre 2014.

b) Tasso di attualizzazione (i)

Il tasso di attualizzazione utilizzato corrisponde al costo del capitale di rischio, pari al tasso di rendimento dei mezzi propri richiesto dagli investitori/azionisti per investimenti con analoghe caratteristiche di rischio. Tale tasso è stato stimato sulla base del Capital Asset Pricing Model ("CAPM") secondo la seguente formula:

ke = Rf + Beta * (Rm-Rf)

dove:

Rf = tasso di rendimento di investimenti privi di rischio. Per rappresentare il rendimento degli investimenti privi di rischio, è stato impiegato il rendimento medio dei titoli emessi dallo Stato italiano (Buoni del Tesoro Poliennali decennali). In particolare, relativamente al Rf l'Advisor ha fatto riferimento a due differenti scenari: il rendimento medio a 6 mesi alla data del 17 aprile 2015 pari al 1,77% ed il rendimento medio a 12 mesi alla stessa data, pari 2,26% (Fonte Bloomberg);

Rm - Rf = premio per il rischio richiesto dal mercato. In particolare, è stato considerato, in linea con la prassi valutativa, un premio per il rischio di mercato pari al 5,00%;

Beta = fattore di correlazione tra il rendimento effettivo di un'azione e il rendimento complessivo del mercato di riferimento (misura della volatilità di un titolo rispetto al mercato). In particolare è stato considerato un beta pari a 1,265, stimato quale valore medio dei beta di un campione costituito da Intesa Sanpaolo ed altre banche italiane quotate di medie dimensioni.

Sulla base delle considerazioni precedentemente riportate pertanto è stato stimato un ke per i flussi del periodo di piano compreso tra 8,10% e 8,60%.

c) Terminal Value (VT)

Il Terminal Value è stato determinato sulla base della seguente formula:

VT = Dividendo normalizzato * (1 + g) / (ke - g)

dove:

g = tasso di crescita di lungo periodo. In particolare, è stato considerato un tasso di crescita di lungo periodo pari al 2,00%.

Applicando il metodo del DDM, l'Advisor ha stimato un intervallo di valori del 100% di CARIVIT compreso tra Euro 158,75 mln ed Euro 167,10 mln, a cui corrispondono rispettivamente un prezzo per azione ordinaria compreso tra Euro 1,71 ed Euro 1,80, ed un prezzo per azione di risparmio scontato del 15% rispetto all'azione ordinaria, compreso tra Euro 1,45 ed Euro 1,53.

L'Advisor ha utilizzato anche il metodo dei multipli di mercato che stima il valore di CARIVIT applicando i multipli Price/Book Value (P/BV) osservati in recenti transazioni comparabili e sui borsini relativi ad un campione di banche comparabili.

Attraverso le transazioni comparabili si può apprezzare il valore di una società a partire dalle valorizzazioni evidenziate in transazioni di mercato che abbiano avuto ad oggetto quote di minoranza di realtà comparabili con la società oggetto di analisi.

Attraverso i borsini è possibile apprezzare il valore di una società a partire dai prezzi a cui i soci privati di ciascuna banca possono scambiarsi tra loro pacchetti di azioni.

L'Advisor ha proceduto a calcolare i multipli riconosciuti nelle transazioni ritenute comparabili, sulla base della valutazione del 100% della società target, ottenuta dividendo il prezzo effettivamente pagato dall'acquirente per la quota percentuale acquisita.

Anno	Acquirente	Target	Quota acquisita	P/BV
2014	Intesa Sanpaolo	CR Civitavecchia	49,0%	1,38x
2014	Intesa Sanpaolo	CR Rieti	15,0%	1,27x

2014	Intesa Sanpaolo	Banca di Trento e Bolzano	11,8%	1,34x
2014	Intesa Sanpaolo	Banca Monte Parma	21,4%	1,53x
2013	Gruppo BP Cividale	Banca di Cividale	20,0%	1,61x
2012	Intesa Sanpaolo	CR Ascoli Piceno	34,0%	1,26x
2012	Intesa Sanpaolo	CR Terni	25,0%	1,41x
2012	Intesa Sanpaolo	CR Foligno	21,2%	1,55x
2012	Intesa Sanpaolo	CR Spoleto	27,5%	1,41x
2012	Intesa Sanpaolo	CR Castello	17,8%	1,13x
		Media		**1,389x**
		Mediana		**1,393x**

L'Advisor ha fatto riferimento al valore della media e della mediana dei multipli P/BV osservati per il campione di transazioni comparabili riportato nella tabella precedente. Applicando tali multipli al patrimonio netto al 31 dicembre 2014 di CARIVIT, l'Advisor ha stimato un intervallo di valori per il 100% di CARIVIT compreso tra Euro 186,5 mln ed Euro 187,1 mln corrispondenti ad un valore per azione ordinaria rispettivamente pari a Euro 2,01 ed Euro 2,02, e ad un valore per azione di risparmio rispettivamente pari a Euro 1,709 ed Euro 1,714 (entrambi arrotondati a 1,71).

Il valore delle azioni di risparmio è stato stimato dall'Advisor applicando uno sconto del 15% rispetto a quello delle azioni ordinarie per riflettere l'assenza dei diritti di *governance* che caratterizza le azioni di risparmio. Tale sconto è coerente con i prezzi delle azioni osservati in passato per CARIVIT e trova supporto nell'analisi del differenziale tra il prezzo di borsa delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo rispetto a quelle di risparmio.

L'Advisor ha inoltre preso a riferimento il moltiplicatore P/BV nei prezzi di scambio osservati sui borsini per un campione di banche comparabili a quelle oggetto di valutazione. L'Advisor ha proceduto a calcolare i multipli riconosciuti, sulla base della valutazione del 100% della società target.

Banca	Valoriz. (Euro mln)	PN (Euro mln)	P/BV
BP Vicenza	4.484	3.750	1,20x
Veneto Banca	3.720	2.930	1,27x
CR Asti	779	663	1,18x
CR Bolzano	506	470	1,10x
CR Ravenna	637	483	1,32x
BP Alto Adige	747	640	1,17x
CR Cesena	482	364	1,32x
BAP Ragusa	735	751	0,98x
Banca Valsabbina	639	386	1,65x
CR Cento	314	192	1,64x
Banca Credito Popolare	251	231	1,09x
BP Marostica	186	155	1,20x
BP Bari	982	919	1,07x
Media		**1,24x**	
Mediana		**1,20x**	

Applicando il valore medio e mediano del multiplo P/BV osservato per il campione di transazioni sopra riportato al patrimonio netto di CR Viterbo al 31 dicembre 2014 si ottiene un intervallo di valori del 100% della banca compreso tra Euro 160,59 mln ed Euro 166,86 mln corrispondenti ad un valore per azione ordinaria rispettivamente pari ad Euro 1,73 ed Euro 1,80, ed un valore per azione di risparmio rispettivamente pari a Euro 1,47 ed Euro

1,53. Come nel caso dei multipli di transazioni comparabili, al fine della stima del valore delle azioni di risparmio l'Advisor ha considerato uno sconto del 15% rispetto a quelle ordinarie.

L'intervallo di valori di CARIVIT stimato dall'Advisor attraverso il metodo dei multipli di mercato risulta compreso tra Euro 160,59 mln ed Euro 187,1 mln. Detto intervallo è stato ottenuto considerando il valore mediano del multiplo P/BV di 1,20x desunto dai borsini ed il valore mediano del multiplo P/BV di 1,39x desunto dalle transazioni comparabili.

Nel corso del 2014 Intesa Sanpaolo ha acquisito dalla Fondazione CARIVIT un pacchetto di azioni corrispondenti all'11,09% del capitale di CARIVIT. **Nello specifico Intesa Sanpaolo ha acquisito dalla Fondazione numero 10.470.157 azioni ordinarie ad un prezzo unitario di Euro 1,76 per azione e numero 272.500 azioni di risparmio ad un prezzo unitario di Euro 1,50 per azione.** Tali valori rappresentano l'ultimo riferimento di mercato circa il valore delle azioni CARIVIT e risultano compresi nei range individuati dall'Advisor applicando il metodo dei multipli di mercato ed il metodo del DDM.

L'Advisor, sulla base di tali considerazioni, ha ritenuto congruo da un punto di vista economico-finanziario considerare **il valore di Euro 1,76 per azione ordinaria CARIVIT ed il valore di Euro 1,50 per azione di risparmio di CARIVIT quali valori di riferimento ai fini della fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo.**

4.1 Stima del prezzo delle azioni ordinarie Intesa Sanpaolo da prendere a riferimento per la Fusione CARIVIT

Al fine di determinare il numero di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo da assegnare agli azionisti terzi di CARIVIT, l'Advisor ha fatto riferimento all'andamento del prezzo di borsa nell'ultimo periodo. In particolare, tenuto conto dell'andamento del titolo, del suo grado di volatilità ed in continuità con quanto fatto in recenti operazioni simili, si è ritenuto congruo **prendere a riferimento la media aritmetica degli ultimi 3 mesi di rilevazioni disponibili** alla data del 4 maggio 2015, corrispondente ad **3,094 per azione.**

4.2 Difficoltà di valutazione

L'analisi del valore economico di Intesa Sanpaolo e CARIVIT, la stima del rapporto di cambio e le conclusioni alle quali l'Advisor è giunto devono essere interpretate alla luce delle seguenti difficoltà incontrate nel corso delle analisi:

- in assenza di proiezioni economico – finanziare predisposte in ottica stand alone il valore delle prospettive economiche e patrimoniali di CARIVIT è stato stimato ipotizzando che entro il 2017 il profilo di redditività, patrimonializzazione, efficienza e rischio della banca si allinei a quanto previsto per il Gruppo nel Piano d'impresa 2014 – 2017;
- le azioni di CARIVIT non sono quotate in un mercato regolamentato: alla data odierna il riferimento di mercato più recente è rappresentato dalle recenti operazioni di acquisto concluse da Intesa Sanpaolo;
- il metodo di mercato ha preso in considerazione transazioni che per la maggior parte hanno visto coinvolta Intesa Sanpaolo quale controparte: nonostante questo esse costituiscono comunque un elemento di riferimento per la valorizzazione di CARIVIT;
- gli scambi osservati sui borsini risultano caratterizzati da un ridotto profilo di liquidità e da una bassa frequenza di aggiornamento dei prezzi, pertanto tali valorizzazioni potrebbero non incorporare tutte le informazioni al momento disponibili. Si evidenzia tuttavia che tali valori costituiscono comunque un elemento di riferimento per la valorizzazione di CARIVIT.

4.3 Rapporto di cambio Carivit – Intesa Sanpaolo

L'Advisor ha stimato due rapporti di cambio da considerare ai fini della fusione per incorporazione di CARIVIT in Intesa Sanpaolo, uno riferito alle azioni ordinarie ed uno riferito alle azioni di risparmio della società incorporata.

I due rapporti di cambio sono stati stimati dall'Advisor rapportando al valore di riferimento delle azioni ordinarie Intesa Sanpaolo rispettivamente il valore di riferimento delle azioni ordinarie CARIVIT ed il valore di riferimento delle azioni di risparmio CARIVIT.

Valore per azione ordinaria Carivit (Euro) (A)	1,76
Valore per azione ordinaria Intesa Sanpaolo (Euro) (B)	3,094
Rapporto di cambio azioni ordinarie Carivit (A)/(B)	**0,5689**
Valore per azione di risparmio Carivit (Euro) (C)	1,50
Valore per azione ordinaria Intesa Sanpaolo (Euro) (B)	3,094
Rapporto di cambio azioni di risparmio Carivit (C)/(B)	**0,4849**

Il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo ha condiviso e fatto proprie le considerazioni valutative espresse dall'Advisor, sia sotto il profilo metodologico che delle assunzioni sottostanti e dei risultati ottenuti. Il Consiglio di Gestione ha ritenuto che i metodi di valutazione utilizzati siano coerenti con la migliore prassi e dottrina nazionale ed internazionale e pertanto appropriati ai fini della valutazione dei valori relativi del capitale economico delle società partecipanti all'operazione, avendo anche presenti le difficoltà e le limitazioni sopra richiamate.

In base a tali elementi valutativi, relativamente alla Fusione CARIVIT è pertanto giunto alla determinazione del seguente rapporto di concambio:

- **n. 0,5689 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, del valore nominale unitario di Euro 0,52, per ogni azione ordinaria CARIVIT detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante;**

- **n. 0,4849 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, del valore nominale unitario di Euro 0,52, per ogni azione di risparmio CARIVIT detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante.**

Si precisa, al riguardo, che, in caso di esercizio del diritto di vendita ex art. 2505-*bis*, comma 1, cod. civ. da parte degli azionisti terzi di CARIVIT – diritto che assorbirà il diritto di recesso come precisato al paragrafo 4 del Progetto di Fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-*ter* cod. civ. – le azioni CARIVIT oggetto di vendita saranno acquistate da Intesa Sanpaolo e saranno pertanto annullate senza concambio, non dando luogo quindi ad alcuna emissione di azioni da parte della Società Incorporante.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni di Intesa Sanpaolo, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, così da consentire la quadratura dei quantitativi di titoli da assegnare.

Ove l'applicazione del predetto rapporto di cambio non consenta l'emissione, da parte della Società Incorporante, per ciascuna categoria di azioni CARIVIT, di un quantitativo intero di azioni, si procederà all'arrotondamento per difetto all'unità del quantitativo di azioni da assegnare complessivamente, per ciascuna categoria di azioni CARIVIT, agli azionisti di CARIVIT medesima diversi dalla Società Incorporante.

Conseguentemente, resteranno a carico dell'intermediario incaricato del suddetto servizio i relativi oneri, fermo il diritto degli azionisti di CARIVIT di procedere all'acquisto o alla vendita delle rispettive frazioni secondo le relative utilità.

Le azioni di Intesa Sanpaolo saranno emesse in regime di dematerializzazione.

5. Data a decorrere dalla quale le operazioni delle Società Incorporate sono imputate, anche a fini fiscali, al bilancio della Società Incorporante

La decorrenza degli effetti giuridici di ciascuna delle Fusioni sarà stabilita nel rispettivo atto di fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-*bis* cod. civ.

Le operazioni delle Società Incorporate saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione.

6. Riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla fusione

Ai sensi dell'art. 172 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR"), la fusione non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della società incorporata. Nella determinazione del reddito della società incorporante non si tiene conto dell'eventuale avanzo o disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio delle azioni della società incorporata.

Gli eventuali maggiori valori iscritti dalla società incorporante per effetto dell'imputazione del disavanzo, da concambio o da annullamento, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata non sono imponibili. Tuttavia, i beni pervenuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. È applicabile l'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-*ter*, del TUIR e all'art. 15, commi 10 e 11, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio sui beni della società incorporata.

Le riserve in sospensione di imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società incorporata concorrono a formare il reddito della società incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Detta disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle partecipazioni possedute, concorrono a formare il reddito della società incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o del capitale; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale della società incorporata si intendono trasferite nel capitale della società incorporante e concorrono a formare il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

All'aumento di capitale e all'eventuale avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione delle riserve in sospensione si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata, diverse da quelle in sospensione di imposta, che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Il capitale e le riserve di capitale si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.

Le Società incorporate CARIRI e CARIVIT hanno esercitato congiuntamente con la controllante/incorporante Intesa Sanpaolo l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi degli artt. 117 e ss. del TUIR. Non sussistono perdite fiscali anteriori all'adesione al consolidato fiscale. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, la società incorporata CARICIV non ha aderito al consolidato fiscale in assenza dei requisiti richiesti dalla

normativa. Eventuali perdite fiscali sono riportabili nei limiti previsti dal comma 7 dell'art. 172 del TUIR.

La fusione costituisce operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

Le Fusioni genereranno un disavanzo da annullamento complessivo nell'ordine di Euro 5,8 mln ca. (avanzo da annullamento per CARIVIT per Euro 18,7 ca. e disavanzo da annullamento per CARIRI e CARICIV rispettivamente per Euro 8,7 mln ca. e € 15,8 mln ca.) e, limitatamente alla Fusione CARIVIT, un avanzo da concambio di Euro 10,5 mln ca. (sulla base di una quota detenuta da terzi di poco inferiore al 10%).

7. PROFILI GIURIDICI

Al fine della realizzazione delle descritte operazioni è previsto che, previa acquisizione del controllo totalitario di CRFI, Intesa Sanpaolo acquisisca, a mezzo di scissione parziale della medesima CRFI (la "**Scissione CRFI**"), le partecipazioni nelle Società Incorporate detenute da parte di CRFI e che, per l'effetto, alle Fusione CARICIV e alla Fusione CARIRI si applichi il regime di cui all'art. 2505 cod. civ. mentre alla Fusione CARIVIT - anche tenuto conto di successivi programmati acquisti da parte della Società Incorporante - il regime di cui all'art. 2505-*bis* cod. civ., il tutto come meglio precisato nel successivo paragrafo 8.

Le Fusioni sono dunque subordinate (i) quanto alla Fusione CARICIV, all'acquisizione, da parte di Intesa Sanpaolo, del controllo totalitario di CARICIV, (ii) quanto alla Fusione CARIRI, all'acquisizione, da parte di Intesa Sanpaolo, del controllo totalitario di CARIRI nonché (iii) quanto alla Fusione CARIVIT, all'acquisizione, da parte di Intesa Sanpaolo, di una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale complessivo di CARIVIT.

Le Fusioni sono inoltre subordinate al rilascio dei richiesti provvedimenti da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi degli artt. 56 e 57 del del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ("**TUB**"). In particolare, il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 57 TUB costituisce condizione per il deposito del progetto di fusione presso i competenti Registri delle Imprese.

Si precisa peraltro che ciascuna delle Fusioni è giuridicamente autonoma rispetto alle altre e che ciascuna delle Fusioni si potrà perfezionare anche nella stessa data di efficacia della Scissione CRFI ma in un momento ad essa immediatamente successivo

Come indicato nei precedenti paragrafi, le azioni di risparmio della società incorporanda CARIVIT non detenute da Intesa Sanpaolo saranno concambiate con azioni ordinarie della Società Incorporante. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2376 cod. civ. e 146 D. Lgs. 24.2.1998 n. 58, nonché dell'art. 8 dello statuto sociale, tale specifica modalità del concambio sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio di CARIVIT.

Non è previsto alcun trattamento particolare per altri soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alle Fusioni.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alle fusioni.

Per la Fusione CARIVIT, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2505-*bis*, primo comma, cod. civ. non sarà redatta la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ. Pertanto gli azionisti di CARIVIT diversi da Intesa Sanpaolo avranno il diritto di far acquistare dalla Società Incorporante le proprie azioni al prezzo, alle condizioni e con le modalità precisate nel successivo paragrafo 8.

Le Fusioni saranno sottoposte per la competente decisione al Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo, conformemente a quanto previsto dall'art. 17.2 dello Statuto della società. Ciò a meno che i soci di Intesa Sanpaolo che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, non

richiedano (ai sensi dell'art. 2505, comma terzo, cod. civ., anche come richiamato dall'art. 2505-*bis*, comma terzo, cod. civ.) – entro otto giorni da quando il progetto di fusione sarà depositato presso il Registro delle Imprese – che la deliberazione di approvazione della fusione venga adottata dall'assemblea straordinaria.

Non vi sono patti parasociali aventi ad oggetto la Società Incorporante.

Le Fusioni non avranno effetti sulla composizione dell'azionariato rilevante di Intesa Sanpaolo nonché sul relativo assetto di controllo.

8. Diritto di vendita e di recesso riservato agli azionisti della CARIVIT diversi da Intesa Sanpaolo

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2505-*bis*, comma 1°, cod. civ., non sarà redatta la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ. Pertanto gli azionisti di CARIVIT diversi da Intesa Sanpaolo avranno il diritto di far acquistare dalla Società Incorporante, in tutto o in parte, le proprie azioni ordinarie al prezzo di **Euro 1,76** per ogni azione CARIVIT posseduta e le proprie azioni di risparmio al prezzo di **Euro 1,50** per ogni azione CARIVIT posseduta.

Il prezzo di vendita è stato determinato, alla stregua dei criteri previsti per il recesso, dal Consiglio di Amministrazione di CARIVIT avvalendosi del supporto dell'Advisor e sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Tale prezzo tiene conto, oltre che delle difficoltà di valutazione già segnalate al paragrafo 4.2:

a) del valore osservato in recenti operazioni che hanno riguardato il capitale di CARIVIT;
b) del valore stimato dall'Advisor applicando il metodo del DDM e compreso tra Euro 158,75 mln ed Euro 167,10, a cui corrispondono rispettivamente un prezzo per azione ordinaria compreso tra Euro 1,71 ed Euro 1,80, ed un prezzo per azione di risparmio compreso tra Euro 1,45 ed Euro 1,53;
c) del valore desumibile dai multipli di mercato di realtà comparabili. In particolare sono stati considerati i multipli desumibili da recenti transazioni comparabili ed i multipli osservati sui borsini di banche comparabili. Il valore stimato dall'Advisor risulta compreso tra Euro 160,59 mln ed Euro 187,1 mln, a cui corrispondono rispettivamente un prezzo per azione ordinaria compreso tra Euro 1,73 ed Euro 2,02, ed un prezzo per azione di risparmio compreso tra Euro 1,47 ed Euro 1,71.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate si è ritenuto che il valore di Euro 1,76 per azione ordinaria di CARIVIT e di Euro 1,50 per azione di risparmio di CARIVIT, che rappresentano l'ultimo riferimento di mercato circa la valorizzazione della banca, possano essere ritenuti congrui dal punto di vista economico-finanziario quali prezzi da riconoscere aygli azionisti di minoranza che, a seguito dell'operazione di fusione, intendessero esercitare il loro diritto di vendita.

La valutazione di CARIVIT stimata attraverso il metodo del DDM è stata sviluppata in ottica di continuità aziendale senza considerare premi o sconti legati a diritti di governance.

Ai fini dell'esercizio del diritto di vendita, gli azionisti di CARIVIT dovranno inviare una lettera raccomandata al seguente indirizzo:

Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A.

Att.ne Segreteria Generale,

Via Mazzini, n. 129

01100 Viterbo

entro il termine di quindici giorni dall'iscrizione della delibera assembleare di approvazione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese di Viterbo, con l'indicazione delle generalità del socio, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria di azioni per le quali il diritto di vendita viene esercitato; gli azionisti provvederanno altresì ad allegare alla comunicazione di esercizio del diritto di vendita la

certificazione rilasciata dall'intermediario depositario afferente le medesime azioni per le quali detto diritto viene esercitato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 (e successive modificazioni).

Dette azioni non potranno essere cedute sino alla conclusione del procedimento.

Fermo il diritto di contestazione di cui al sesto comma dell'art. 2437-ter cod. civ., l'acquisto sarà regolato prima della sottoscrizione dell'atto di fusione.

Si evidenzia anche che, poiché il concambio di cui al paragrafo 4 prevede l'emissione di azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo del valore nominale unitario di Euro 0,52 per ogni azione di risparmio di CARIVIT detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante, ai sensi dell'art. 2437, comma 1°, lett. (g), cod. civ., la Fusione CARIVIT determina l'insorgenza del diritto di recesso in capo agli azionisti di risparmio di CARIVIT che non abbiano concorso, mediante il voto nell'assemblea speciale, all'approvazione, per quanto di competenza, della delibera di fusione dell'assemblea generale. Peraltro, il diritto di vendita dianzi descritto è assorbente del diritto di recesso e per l'effetto alla Fusione CARIVIT sarà applicato, ove del caso, il procedimento di liquidazione ivi descritto.

9. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Per effetto della Fusione CARIVIT la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale mediante emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna - nel rispetto del rapporto di cambio di cui al paragrafo 4 - con conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Si precisa che non viene determinato l'importo massimo dell'aumento in considerazione della diversa consistenza dei rapporti di cambio a servizio delle azioni da concambiare e dell'enunciato per il quale la Fusione CARIVIT è subordinata all'acquisizione, da parte di Intesa Sanpaolo, di una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale della società incorporanda, che potrà essere raggiunta, indifferentemente, mediante acquisti di azioni ordinarie o di risparmio di CARIVIT, anche in combinazione tra esse.

Non sono previste altre modifiche allo statuto della Società Incorporante derivanti dalle Fusioni.

Resta fermo che il numero di azioni da emettere e l'importo dell'aumento di capitale a servizio della Fusione CARIVIT dipenderanno anche dall'eventuale esercizio del diritto di vendita spettante agli azionisti di CARIVIT - diversi da Intesa Sanpaolo - di cui al precedente paragrafo 8.

Stante quanto dianzi precisato, in allegato al Progetto di Fusione, sotto la lettera "A", viene riportato lo statuto della Società Incorporante attualmente vigente, con la precisazione che l'articolo 5 non riporta l'entità del capitale sociale ed il relativo numero delle azioni ordinarie.

Peraltro, si informa che detto statuto potrebbe subire ulteriori variazioni all'articolo 5 (capitale sociale) all'esito delle programmate operazioni di fusione per incorporazione di Banca di Trento e Bolzano S.p.A. e di BANCA MONTE PARMA S.p.A. (la cui efficacia è prevista con effetto antecedente a quello delle Fusioni) nonché ulteriori modifiche che siano medio tempore autorizzate dalla Banca d'Italia per le quali è stato richiesto il provvedimento di accertamento dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 56 TUB.

Torino, 11 maggio 2015

Per il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Il Presidente - Gian Maria Gros-Pietro

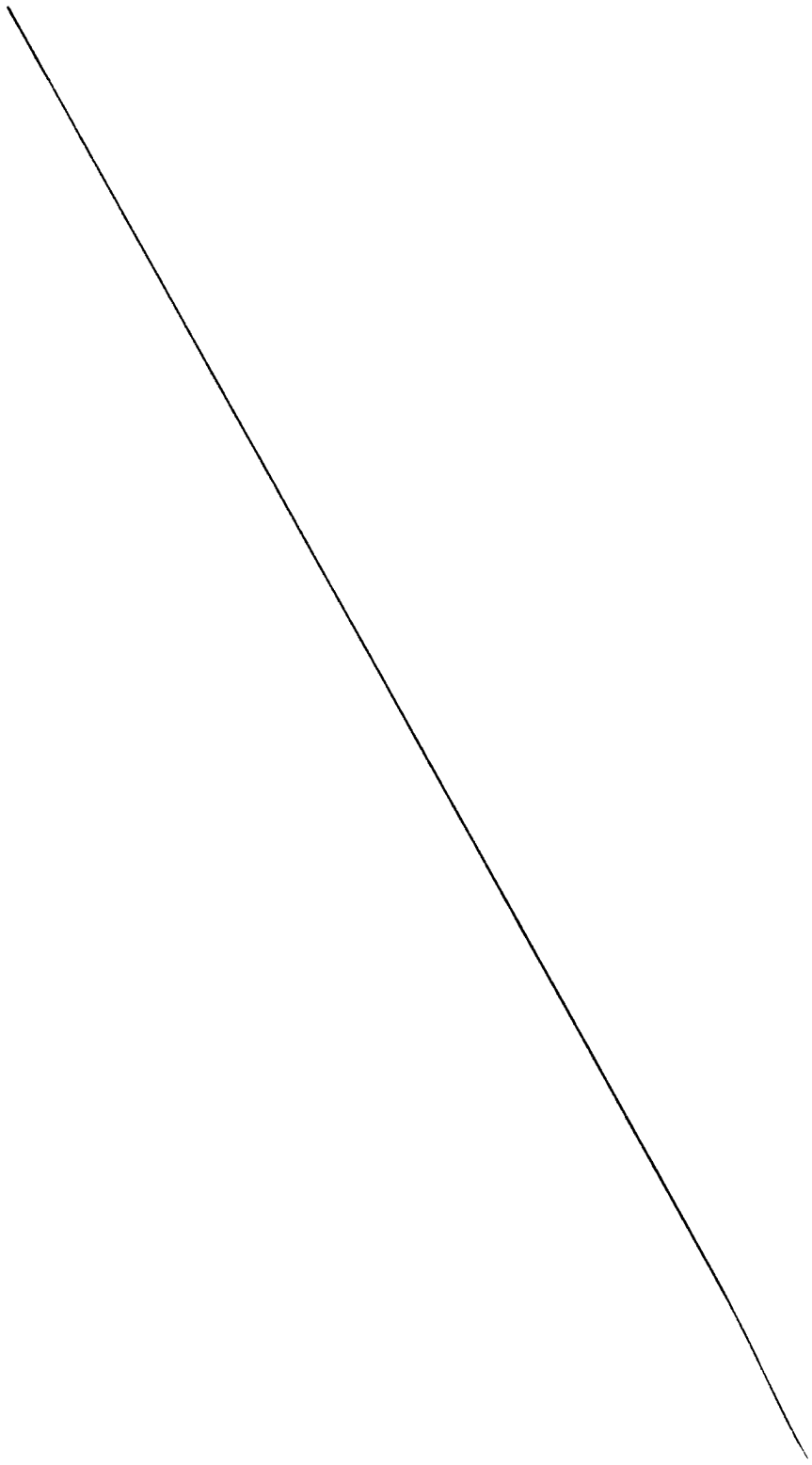

Allegato "I" al repertorio n. 4.697/1.868

CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA

Relazione del Consiglio di Amministrazione di CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA S.p.A. sul progetto di fusione per incorporazione di CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA S.p.A. in INTESA SANPAOLO S.p.A.

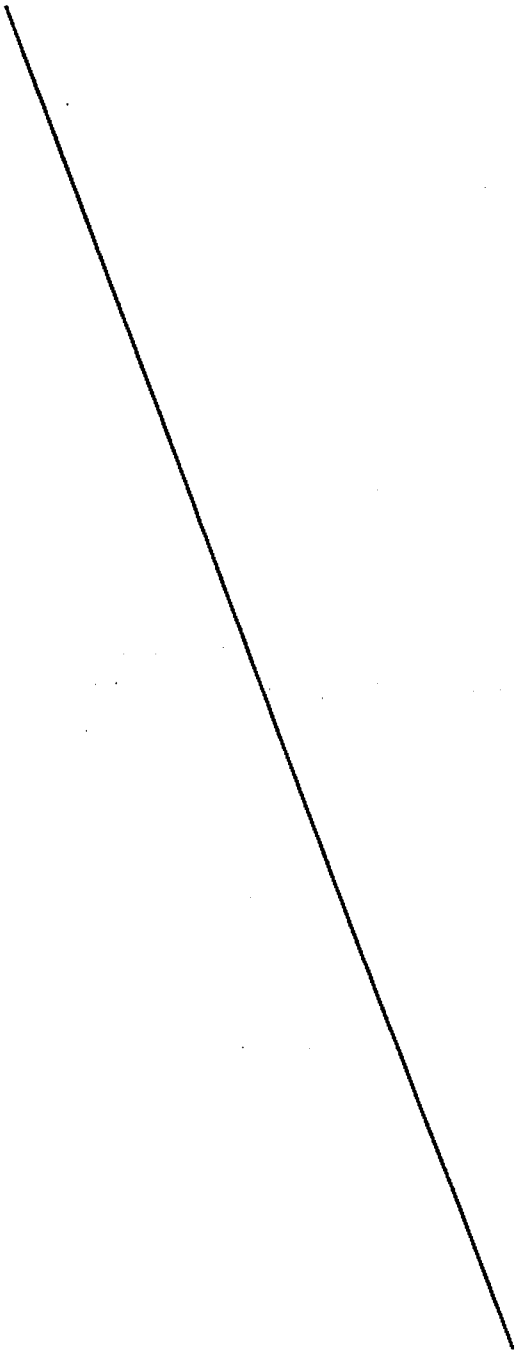

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA S.P.A. SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA S.P.A. IN INTESA SANPAOLO S.P.A. REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES COD. CIV.

1. INTRODUZIONE

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ., descrive l'operazione di fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "**Intesa Sanpaolo**" o la "**Società Incorporante**") della Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A. (di seguito anche "**CARICIV**").

L'integrazione proposta rientra nell'ambito del programma di semplificazione dell'articolazione societaria della Banca dei Territori del Gruppo Intesa Sanpaolo, in coerenza con gli obiettivi del Piano d'Impresa del Gruppo Intesa Sanpaolo 2014-2017 che prevede un'azione incisiva di governo dei costi incentrata, tra l'altro, sulla semplificazione societaria ed organizzativa.

CARICIV è attualmente partecipata da Intesa Sanpaolo in misura pari al 49% del capitale sociale e dalla Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni o, in forma abbreviata, BANCA CR FIRENZE S.p.A. (di seguito anche solo "**CRFI**") in misura pari al 51%.

Al fine della realizzazione del progetto di semplificazione è previsto che, previa acquisizione del controllo totalitario diretto di CRFI, Intesa Sanpaolo acquisisca, a mezzo di scissione parziale della medesima CRFI (la "**Scissione CRFI**"), la partecipazione detenuta in CARICIV da parte di CRFI così da procedere alla fusione per incorporazione di CARICIV in Intesa Sanpaolo con le modalità semplificate di cui all'art. 2505 cod. civ. (la "**Fusione CARICIV**").

La Fusione CARICIV è dunque subordinata, oltre che al rilascio del necessario provvedimento da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "**TUB**"), all'acquisizione, da parte di Intesa Sanpaolo, del controllo totalitario di CARICIV. Il rilascio della cennata autorizzazione costituisce peraltro condizione per il deposito del progetto di fusione presso i competenti Registri delle Imprese.

Si fa peraltro presente che, nell'ambito del medesimo progetto di semplificazione, sono altresì previste, tra altre, la fusione per incorporazione nella medesima Intesa Sanpaolo della CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A. (di seguito anche "**CARIRI**") e della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. (di seguito anche "**CARIVIT**").

In appresso le predette operazioni saranno rispettivamente indicate come la "**Fusione CARICIV**", la "**Fusione CARIRI**" e la "**Fusione CARIVIT**" e tali operazioni, ove unitariamente considerate, saranno indicate come le "**Fusioni**".

Si precisa infine che la Fusione CARICIV è giuridicamente autonoma rispetto alle altre Fusioni e si potrà perfezionare anche nella stessa data di efficacia della Scissione CRFI ma in un momento ad essa immediatamente successivo

Le motivazioni strategiche e le modalità realizzative delle Fusioni sono, di seguito, diffusamente illustrate.

2. LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE CARICIV

2.1. SOCIETÀ INCORPORANTE

INTESA SANPAOLO S.P.A. E IL RELATIVO GRUPPO

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 11,1 milioni di clienti e circa 4.500 filiali, ed uno dei principali in Europa.

Intesa Sanpaolo nasce il 1° gennaio 2007 dalla fusione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa – banche che hanno giocato un ruolo da protagonisti nel processo di consolidamento del sistema bancario italiano divenendo due dei maggiori gruppi a livello nazionale.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il leader italiano nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, in particolare nell'intermediazione bancaria (con una quota del 15% dei prestiti e dei depositi), nella raccolta premi vita (con una quota del 21%), nel risparmio gestito (22%), nei fondi pensione (22%) e nel factoring (30%).

Inoltre il Gruppo con una copertura strategica del territorio tramite le sue controllate locali si colloca tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa dove serve 8,4 milioni di clienti attraverso una rete di circa 1.400 filiali: è al primo posto in Serbia, al secondo in Croazia e Slovacchia, al terzo in Albania e in Bosnia-Erzegovina, al quinto in Egitto, al sesto in Ungheria, al settimo in Slovenia.

Al 31 dicembre 2014, il Gruppo Intesa Sanpaolo presenta un totale attivo di 646.427 milioni di euro, crediti verso clientela per 339.105 milioni di euro, raccolta diretta bancaria di 359.629 milioni di euro e raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche di 118.612 milioni di euro.

L'attività del Gruppo si articola in sette *business units*:

- Divisione Banca dei Territori: focalizzazione sul mercato e centralità del territorio per il rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole e medie imprese e gli enti nonprofit. La divisione include le banche controllate italiane e le attività di credito industriale, leasing e factoring (svolte tramite Mediocredito Italiano).
- Divisione Corporate e Investment Banking: partner globale per lo sviluppo equilibrato e sostenibile delle imprese e delle istituzioni finanziarie in un'ottica di medio/lungo termine, su basi nazionali ed internazionali. Include le attività di *capital markets* e *investment banking* (svolte tramite Banca IMI) ed è presente in 29 Paesi a supporto dell'attività *cross-border* dei suoi clienti con una rete specializzata costituita da filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di *corporate banking*. La divisione è attiva nel settore del *Public Finance* come partner globale per la pubblica amministrazione.
- Divisione Banche Estere: include le controllate che svolgono attività di *retail* e *commercial banking* nei seguenti Paesi: Albania (Intesa Sanpaolo Bank Albania), Bosnia-Erzegovina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina), Croazia (Privredna Banka Zagreb), Egitto (Bank of Alexandria), Federazione Russa (Banca Intesa), Repubblica Ceca (la filiale di Praga della VUB Banka), Romania (Intesa Sanpaolo Bank Romania), Serbia (Banca Intesa Beograd), Slovacchia (VUB Banka), Slovenia (Banka Koper) e Ungheria (CIB Bank).
- Divisione Private Banking: serve i clienti appartenenti al segmento *Private* e *High Net Worth Individuals* con l'offerta di prodotti e servizi mirati. Alla divisione fanno capo, tra le altre, Intesa Sanpaolo Private Banking e Banca Fideuram, con oltre 5.700 private banker.
- Divisione Asset Management: soluzioni di *asset management* rivolte alla clientela del Gruppo, alle reti commerciali esterne al Gruppo e alla clientela istituzionale. La divisione include Eurizon Capital con circa 203 miliardi di euro di masse gestite.
- Divisione Insurance: prodotti assicurativi e previdenziali rivolti alla clientela del Gruppo. Alla divisione fanno capo le società Intesa Sanpaolo Vita, Fideuram Vita e Intesa Sanpaolo Assicura, con riserve tecniche di circa 112 miliardi di euro e premi di circa 27 miliardi di euro.
- *Capital Light Bank*: estrazione di valore dalle attività *non-core*, con gestione dei crediti in sofferenza e degli *asset re-possessed*, cessione delle partecipazioni non strategiche e gestione proattiva degli altri *asset non-core* (inclusa Pravex-Bank in Ucraina).

Le azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. sono quotate presso la Borsa Italiana S.p.A. (**"Mercato Telematico Azionario"**)'.

2.2. Società Incorporata

Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A.

La Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A. è la Banca dei Territori del Gruppo operante prevalentemente nella provincia di Roma tramite n. 35 filiali.

La CARICIV è partecipata da Intesa Sanpaolo in misura pari al 49% del capitale sociale e dalla Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni o, in forma abbreviata, BANCA CR FIRENZE S.p.A. (di seguito anche solo "**CRFI**") in misura pari al 51%.

3. Motivazioni delle Fusioni, obiettivi gestionali e programmi per il loro conseguimento

Il Piano d'Impresa di Intesa Sanpaolo 2014-2017 prevede un'azione incisiva di governo dei costi incentrata su:

- semplificazione societaria ed organizzativa da attuarsi attraverso una riduzione graduale e significativa del numero delle banche in perimetro Banca dei Territori (attualmente 15 dopo l'incorporazione, da parte di Intesa Sanpaolo, di Cassa di Risparmio di Venezia e Banca di Credito Sardo, efficace dal 10 novembre 2014);

- razionalizzazione della copertura territoriale con chiusura delle filiali per ragioni di prossimità territoriale e bassa performance.

In linea con quanto previsto dal programma di semplificazione approvato, si propone l'operazione di fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo di CARICIV.

Si stima che l'operazione consenta di conseguire, a regime, sinergie di costo relative a spese di amministrazione e *governance* nonché benefici indiretti conseguenti alla riduzione degli *outsourcing* e delle attività di indirizzo e controllo, oltre quelli derivanti dalla razionalizzazione.

4. Rapporto di cambio e assegnazione delle azioni della Società Incorporante

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni a servizio della Fusione CARICIV in quanto, al momento di efficacia della fusione medesima, Intesa Sanpaolo deterrà la totalità del capitale sociale della società incorporata – e dunque per essa vigerà il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504 ter cod. civ.

5. Modifiche dello Statuto della Società Incorporante

Non sono previste, in connessione con la Fusione CARICIV, modifiche dello statuto della Società Incorporante.

Si fa peraltro presente che, per effetto della Fusione CARIVIT sopra menzionata - a sua volta subordinata al raggiungimento, da parte di Intesa Sanpaolo, di una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale - la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale mediante emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna – in base al seguente rapporto di concambio:

- n. 0,5689 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, del valore nominale unitario di Euro 0,52, per ogni azione ordinaria CARIVIT detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante;

- n. 0,4849 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, del valore nominale unitario di Euro 0,52, per ogni azione di risparmio CARIVIT detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante.

Si fa altresì presente che la medesima Fusione CARIVIT prevede un diritto di vendita ex art. 2505-bis, comma 1, cod. civ. da parte degli azionisti terzi di CARIVIT – diritto che assorbirà il diritto di recesso come precisato al paragrafo 4 del progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-*ter* cod. civ. – e che le azioni CARIVIT oggetto di vendita saranno acquistate da Intesa Sanpaolo e saranno pertanto annullate senza concambio, non dando luogo quindi ad alcuna emissione di azioni da parte della Società Incorporante.

Dalla Fusione CARIVIT conseguirà dunque una modifica dell'art. 5 dello statuto sociale della Società Incorporante.

Resta fermo che il numero di azioni da emettere e l'importo dell'aumento di capitale a servizio della Fusione CARIVIT dipenderanno anche dall'eventuale esercizio del diritto di vendita spettante agli azionisti di CARIVIT - diversi da Intesa Sanpaolo.

Non sono previste altre modifiche allo statuto della Società Incorporante derivanti dalle Fusioni.

Stante quanto dianzi precisato, in allegato al progetto di fusione, sotto la lettera "A", viene riportato lo statuto della Società Incorporante attualmente vigente, con la precisazione che l'articolo 5 non riporta l'entità del capitale sociale ed il relativo numero delle azioni ordinarie.

Peraltro, si informa che detto statuto potrebbe subire ulteriori variazioni all'articolo 5 (capitale sociale) all'esito delle programmate operazioni di fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo di Banca di Trento e Bolzano S.p.A. e di BANCA MONTE PARMA S.p.A. (la cui efficacia è prevista con effetto antecedente a quello delle Fusioni) nonché ulteriori modifiche che siano medio tempore autorizzate dalla Banca d'Italia per le quali è già stato richiesto il provvedimento di accertamento dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 56 TUB.

6. Data a decorrere dalla quale le operazioni della Società Incorporata sono imputate, anche a fini fiscali, al bilancio della Società Incorporante

La decorrenza degli effetti giuridici della Fusione CARICIV sarà stabilita nell'atto di fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-*bis* cod. civ.

Le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione.

7. Profili giuridici

La Fusione CARICIV sarà effettuata con le modalità semplificate di cui all'art. 2505 cod. civ.

Come si è detto, la Fusione CARICIV è subordinata, oltre che al rilascio del necessario provvedimento da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 57 TUB, all'acquisizione, da parte di Intesa Sanpaolo, del controllo totalitario di CARICIV. Il rilascio della cennata autorizzazione costituisce peraltro condizione per il deposito del progetto di fusione presso i competenti Registri delle Imprese.

Si precisa che la Fusione CARICIV è giuridicamente autonoma rispetto alle altre Fusioni e si potrà perfezionare anche nella stessa data di efficacia della Scissione CRFI ma in un momento ad essa immediatamente successivo

Non è previsto alcun trattamento particolare per altri soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla Fusione CARICIV.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Fusione CARICIV.

CIVITAVECCHIA 14 MAG. 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA S.p.A.
IL PRESIDENTE
Prof. Massimo Ferri

[data/luogo]

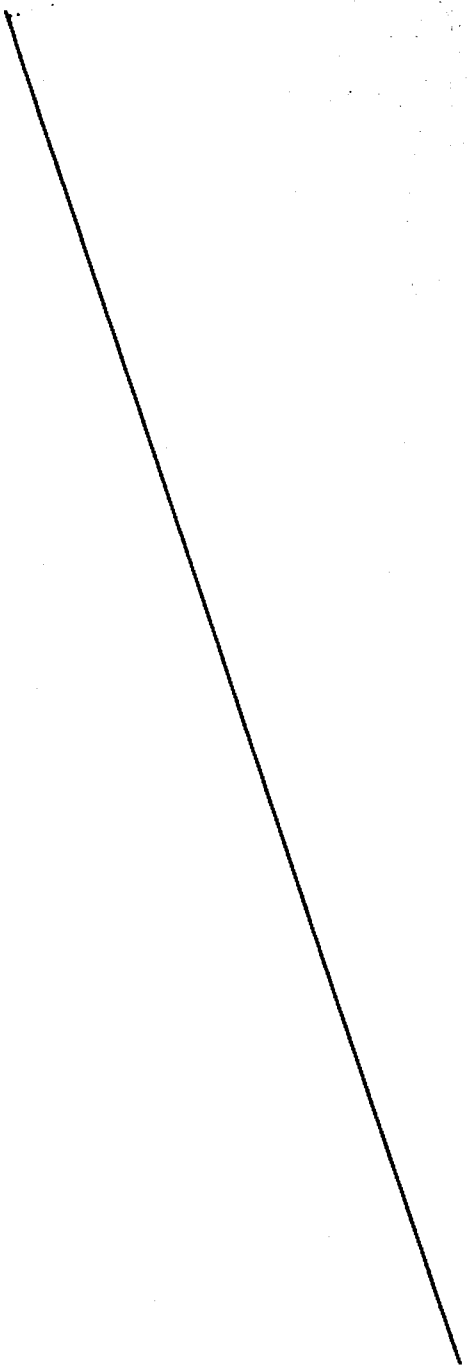

Allegato "L" al repertorio n. 4.697/1.868

CARIRI
CASSA DI RISPARMIO DI RIETI

Relazione del Consiglio di Amministrazione di CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A. sul progetto di fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A. in INTESA SANPAOLO S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.P.A. SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.P.A. IN INTESA SANPAOLO S.P.A. REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES COD. CIV.

1. INTRODUZIONE

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ., descrive l'operazione di fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "**Intesa Sanpaolo**" o la "**Società Incorporante**") della Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A. (di seguito anche "**CARIRI**").

L'integrazione proposta rientra nell'ambito del programma di semplificazione dell'articolazione societaria della Banca dei Territori del Gruppo Intesa Sanpaolo, in coerenza con gli obiettivi del Piano d'Impresa del Gruppo Intesa Sanpaolo 2014-2017 che prevede un'azione incisiva di governo dei costi incentrata, tra l'altro, sulla semplificazione societaria ed organizzativa.

CARIRI è attualmente partecipata da Intesa Sanpaolo in misura pari al 15% del capitale sociale e dalla Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni o, in forma abbreviata, BANCA CR FIRENZE S.p.A. (di seguito anche solo "**CRFI**") in misura pari all'85%.

Al fine della realizzazione del progetto di semplificazione è previsto che, previa acquisizione del controllo totalitario diretto di CRFI, Intesa Sanpaolo acquisisca, a mezzo di scissione parziale della medesima CRFI (la "**Scissione CRFI**"), la partecipazione detenuta in CARIRI da parte di CRFI così da procedere alla fusione per incorporazione di CARIRI in Intesa Sanpaolo con le modalità semplificate di cui all'art. 2505 cod. civ. (la "**Fusione CARIRI**").

La Fusione CARIRI è dunque subordinata, oltre che al rilascio del necessario provvedimento da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "**TUB**"), all'acquisizione, da parte di Intesa Sanpaolo, del controllo totalitario di CARIRI. Il rilascio della cennata autorizzazione costituisce peraltro condizione per il deposito del progetto di fusione presso i competenti Registri delle Imprese.

Si fa peraltro presente che, nell'ambito del medesimo progetto di semplificazione, sono altresì previste, tra altre, la fusione per incorporazione nella medesima Intesa Sanpaolo della Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A. (di seguito anche "**CARICIV**") e della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. (di seguito anche "**CARIVIT**").

In appresso le predette operazioni saranno rispettivamente indicate come la "**Fusione CARIRI**", la "**Fusione CARICIV**" e la "**Fusione CARIVIT**" e tali operazioni, ove unitariamente considerate, saranno indicate come le "**Fusioni**".

Si precisa infine che la Fusione CARIRI è giuridicamente autonoma rispetto alle altre Fusioni e si potrà perfezionare anche nella stessa data di efficacia della Scissione CRFI ma in un momento ad essa immediatamente successivo

Le motivazioni strategiche e le modalità realizzative delle Fusioni sono, di seguito, diffusamente illustrate.

2. LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE CARIRI

2.1. SOCIETÀ INCORPORANTE

INTESA SANPAOLO S.P.A. E IL RELATIVO GRUPPO

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 11,1 milioni di clienti e

circa 4.500 filiali, ed uno dei principali in Europa.

Intesa Sanpaolo nasce il 1° gennaio 2007 dalla fusione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa – banche che hanno giocato un ruolo da protagonisti nel processo di consolidamento del sistema bancario italiano divenendo due dei maggiori gruppi a livello nazionale.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il leader italiano nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, in particolare nell'intermediazione bancaria (con una quota del 15% dei prestiti e dei depositi), nella raccolta premi vita (con una quota del 21%), nel risparmio gestito (22%), nei fondi pensione (22%) e nel factoring (30%).

Inoltre il Gruppo con una copertura strategica del territorio tramite le sue controllate locali si colloca tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa dove serve 8,4 milioni di clienti attraverso una rete di circa 1.400 filiali: è al primo posto in Serbia, al secondo in Croazia e Slovacchia, al terzo in Albania e in Bosnia-Erzegovina, al quinto in Egitto, al sesto in Ungheria, al settimo in Slovenia.

Al 31 dicembre 2014, il Gruppo Intesa Sanpaolo presenta un totale attivo di 646.427 milioni di euro, crediti verso clientela per 339.105 milioni di euro, raccolta diretta bancaria di 359.629 milioni di euro e raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche di 118.612 milioni di euro.

L'attività del Gruppo si articola in sette *business units*:

- Divisione Banca dei Territori: focalizzazione sul mercato e centralità del territorio per il rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole e medie imprese e gli enti nonprofit. La divisione include le banche controllate italiane e le attività di credito industriale, leasing e factoring (svolte tramite Mediocredito Italiano).
- Divisione Corporate e Investment Banking: partner globale per lo sviluppo equilibrato e sostenibile delle imprese e delle istituzioni finanziarie in un'ottica di medio/lungo termine, su basi nazionali ed internazionali. Include le attività di *capital markets* e *investment banking* (svolte tramite Banca IMI) ed è presente in 29 Paesi a supporto dell'attività *cross-border* dei suoi clienti con una rete specializzata costituita da filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di *corporate banking*. La divisione è attiva nel settore del *Public Finance* come partner globale per la pubblica amministrazione.
- Divisione Banche Estere: include le controllate che svolgono attività di *retail* e *commercial banking* nei seguenti Paesi: Albania (Intesa Sanpaolo Bank Albania), Bosnia-Erzegovina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina), Croazia (Privredna Banka Zagreb), Egitto (Bank of Alexandria), Federazione Russa (Banca Intesa), Repubblica Ceca (la filiale di Praga della VUB Banka), Romania (Intesa Sanpaolo Bank Romania), Serbia (Banca Intesa Beograd), Slovacchia (VUB Banka), Slovenia (Banka Koper) e Ungheria (CIB Bank).
- Divisione Private Banking: serve i clienti appartenenti al segmento *Private* e *High Net Worth Individuals* con l'offerta di prodotti e servizi mirati. Alla divisione fanno capo, tra le altre, Intesa Sanpaolo Private Banking e Banca Fideuram, con oltre 5.700 private banker.
- Divisione Asset Management: soluzioni di *asset management* rivolte alla clientela del Gruppo, alle reti commerciali esterne al Gruppo e alla clientela istituzionale. La divisione include Eurizon Capital con circa 203 miliardi di euro di masse gestite.
- Divisione Insurance: prodotti assicurativi e previdenziali rivolti alla clientela del Gruppo. Alla divisione fanno capo le società Intesa Sanpaolo Vita, Fideuram Vita e Intesa Sanpaolo Assicura, con riserve tecniche di circa 112 miliardi di euro e premi di circa 27 miliardi di euro.
- *Capital Light Bank*: estrazione di valore dalle attività *non-core*, con gestione dei crediti in sofferenza e degli *asset re-possessed*, cessione delle partecipazioni non strategiche e gestione proattiva degli altri *asset non-core* (inclusa Pravex-Bank in Ucraina).

Le azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. sono quotate presso la Borsa Italiana S.p.A. (**"Mercato Telematico Azionario"**)'.

2.2. Società Incorporata

Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A.

La CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A. è la Banca dei Territori del Gruppo operante prevalentemente nella provincia di Rieti tramite n. 44 filiali.

La CARIRI è partecipata da Intesa Sanpaolo in misura pari al 15% del capitale sociale e da CRFI in misura pari all'85%.

3. Motivazioni delle Fusioni, obiettivi gestionali e programmi per il loro conseguimento

Il Piano d'Impresa di Intesa Sanpaolo 2014-2017 prevede un'azione incisiva di governo dei costi incentrata su:

- semplificazione societaria ed organizzativa da attuarsi attraverso una riduzione graduale e significativa del numero delle banche in perimetro Banca dei Territori (attualmente 15 dopo l'incorporazione, da parte di Intesa Sanpaolo, di Cassa di Risparmio di Venezia e Banca di Credito Sardo, efficace dal 10 novembre 2014);

- razionalizzazione della copertura territoriale con chiusura delle filiali per ragioni di prossimità territoriale e bassa performance.

In linea con quanto previsto dal programma di semplificazione approvato, si propone l'operazione di fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo di CARIRI.

Si stima che l'operazione consenta di conseguire, a regime, sinergie di costo relative a spese di amministrazione e *governance* nonché benefici indiretti conseguenti alla riduzione degli *outsourcing* e delle attività di indirizzo e controllo, oltre quelli derivanti dalla razionalizzazione.

4. Rapporto di cambio e assegnazione delle azioni della Società Incorporante

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni a servizio della Fusione CARIRI in quanto, al momento di efficacia della fusione medesima, Intesa Sanpaolo deterrà la totalità del capitale sociale della società incorporata – e dunque per esse vigerà il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504 ter cod. civ.

5. Modifiche dello Statuto della Società Incorporante

Non sono previste, in connessione con la Fusione CARIRI, modifiche dello statuto della Società Incorporante.

Si fa peraltro presente che, per effetto della Fusione CARIVIT sopra menzionata - a sua volta subordinata al raggiungimento, da parte di Intesa Sanpaolo, di una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale - la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale mediante emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna – in base al seguente rapporto di concambio:

- n. 0,5689 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, del valore nominale unitario di Euro 0,52, per ogni azione ordinaria CARIVIT detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante;

- n. 0,4849 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, del valore nominale unitario di Euro 0,52, per ogni azione di risparmio CARIVIT detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante.

Si fa altresì presente che la medesima Fusione CARIVIT prevede un diritto di vendita ex art. 2505-bis, comma 1, cod. civ. da parte degli azionisti terzi di CARIVIT – diritto che assorbirà il diritto di recesso come precisato al paragrafo 4 del progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-*ter* cod. civ. – e che le azioni CARIVIT oggetto di vendita saranno acquistate da Intesa Sanpaolo e saranno pertanto annullate senza concambio, non dando luogo quindi ad alcuna emissione di azioni da parte della Società Incorporante.

Dalla Fusione CARIVIT conseguirà dunque una modifica dell'art. 5 dello statuto sociale della Società Incorporante.

Resta fermo che il numero di azioni da emettere e l'importo dell'aumento di capitale a servizio della Fusione CARIVIT dipenderanno anche dall'eventuale esercizio del diritto di vendita spettante agli azionisti di CARIVIT - diversi da Intesa Sanpaolo.

Non sono previste altre modifiche allo statuto della Società Incorporante derivanti dalle Fusioni.

Stante quanto dianzi precisato, in allegato al progetto di fusione, sotto la lettera "A", viene riportato lo statuto della Società Incorporante attualmente vigente, con la precisazione che l'articolo 5 non riporta l'entità del capitale sociale ed il relativo numero delle azioni ordinarie.

Peraltro, si informa che detto statuto potrebbe subire ulteriori variazioni all'articolo 5 (capitale sociale) all'esito delle programmate operazioni di fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo di Banca di Trento e Bolzano S.p.A. e di BANCA MONTE PARMA S.p.A. (la cui efficacia è prevista con effetto antecedente a quello delle Fusioni) nonché ulteriori modifiche che siano medio tempore autorizzate dalla Banca d'Italia per le quali è già stato richiesto il provvedimento di accertamento dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 56 TUB.

6. Data a decorrere dalla quale le operazioni della Società Incorporata sono imputate, anche a fini fiscali, al bilancio della Società Incorporante

La decorrenza degli effetti giuridici della Fusione CARIRI sarà stabilita nell'atto di fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-*bis* cod. civ.

Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione.

7. Profili giuridici

La Fusione CARIRI sarà effettuata con le modalità semplificate di cui all'art. 2505 cod. civ.

Come si è detto, la Fusione CARIRI è subordinata, oltre che al rilascio del necessario provvedimento da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 57 TUB, all'acquisizione, da parte di Intesa Sanpaolo, del controllo totalitario di CARIRI. Il rilascio della cennata autorizzazione costituisce peraltro condizione per il deposito del progetto di fusione presso i competenti Registri delle Imprese.

Si precisa che la Fusione CARIRI è giuridicamente autonoma rispetto alle altre Fusioni e si potrà perfezionare anche nella stessa data di efficacia della Scissione CRFI ma in un momento ad essa immediatamente successivo

Non è previsto alcun trattamento particolare per altri soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla Fusione CARIRI.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Fusione CARIRI.

Per il Consiglio di Amministrazione

CASSA DI RISPARMIO DI RIETI SpA
IL VICE PRESIDENTE
(dott. MARIO ROMANO NEGRI)

Rieti, 12/05/2015
[data/luogo]

CARIVIT
CASSA DI RISPARMIO
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Relazione del Consiglio di Amministrazione di CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.p.A. sul progetto di fusione per incorporazione di CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA S.p.A., CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A. e CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.p.A. in INTESA SANPAOLO S.p.A.

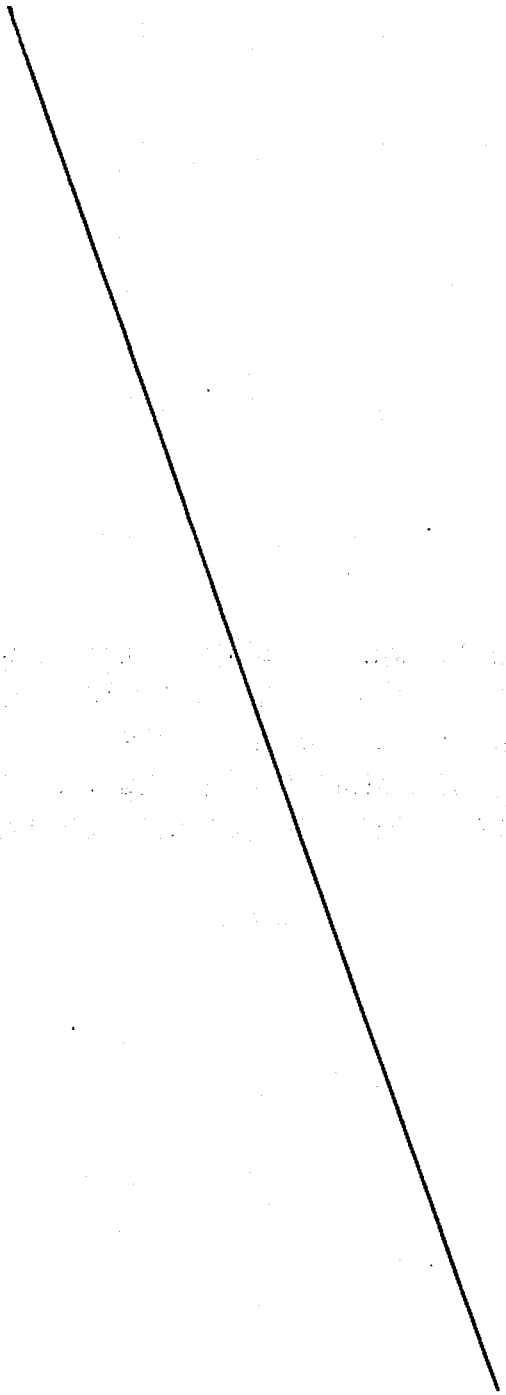

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.p.A. SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA S.P.A., CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.P.A. E CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.P.A. IN INTESA SANPAOLO S.P.A. REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES COD. CIV.

1. INTRODUZIONE

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ., descrive l'operazione di fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "**Intesa Sanpaolo**" o la "**Società Incorporante**") della Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A. (di seguito anche "**CARICIV**"), della CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A. (di seguito anche "**CARIRI**") e della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. (di seguito anche "**CR Viterbo**" o "**CARIVIT**"; di seguito, CARICIV, CARIRI e CARIVIT, unitariamente intese, le "**Società Incorporate**").

In appresso le predette operazioni saranno rispettivamente, indicate come la "**Fusione CARICIV**", la "**Fusione CARIRI**" e la "**Fusione CARIVIT**" e tali operazioni, unitariamente considerate, le "**Fusioni**".

Le motivazioni strategiche e le modalità realizzative delle Fusioni sono, di seguito, diffusamente illustrate.

2. LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLE FUSIONI

2.1. SOCIETÀ INCORPORANTE

INTESA SANPAOLO S.P.A. E IL RELATIVO GRUPPO

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 11,1 milioni di clienti e circa 4.500 filiali, ed uno dei principali in Europa.

Intesa Sanpaolo nasce il 1° gennaio 2007 dalla fusione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa – banche che hanno giocato un ruolo da protagonisti nel processo di consolidamento del sistema bancario italiano divenendo due dei maggiori gruppi a livello nazionale.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il leader italiano nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, in particolare nell'intermediazione bancaria (con una quota del 15% dei prestiti e dei depositi), nella raccolta premi vita (con una quota del 21%), nel risparmio gestito (22%), nei fondi pensione (22%) e nel factoring (30%).

Inoltre il Gruppo con una copertura strategica del territorio tramite le sue controllate locali si colloca tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa dove serve 8,4 milioni di clienti attraverso una rete di circa 1.400 filiali: è al primo posto in Serbia, al secondo in Croazia e Slovacchia, al terzo in Albania e in Bosnia-Erzegovina, al quinto in Egitto, al sesto in Ungheria, al settimo in Slovenia.

Al 31 dicembre 2014, il Gruppo Intesa Sanpaolo presenta un totale attivo di 646.427 milioni di Euro, crediti verso clientela per 339.105 milioni di Euro, raccolta diretta bancaria di 359.629 milioni di Euro e raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche di 118.612 milioni di Euro.

L'attività del Gruppo si articola in sette *business units*:

- Divisione Banca dei Territori: focalizzazione sul mercato e centralità del territorio per il rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole e medie imprese e gli enti nonprofit. La divisione include le banche controllate italiane e le attività di credito

industriale, leasing e factoring (svolte tramite Mediocredito Italiano).

- Divisione Corporate e Investment Banking: partner globale per lo sviluppo equilibrato e sostenibile delle imprese e delle istituzioni finanziarie in un'ottica di medio/lungo termine, su basi nazionali ed internazionali. Include le attività di *capital markets* e *investment banking* (svolte tramite Banca IMI) ed è presente in 29 Paesi a supporto dell'attività *cross-border* dei suoi clienti con una rete specializzata costituita da filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di *corporate banking*. La divisione è attiva nel settore del *Public Finance* come partner globale per la pubblica amministrazione.
- Divisione Banche Estere: include le controllate che svolgono attività di *retail* e *commercial banking* nei seguenti Paesi: Albania (Intesa Sanpaolo Bank Albania), Bosnia-Erzegovina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina), Croazia (Privredna Banka Zagreb), Egitto (Bank of Alexandria), Federazione Russa (Banca Intesa), Repubblica Ceca (la filiale di Praga della VUB Banka), Romania (Intesa Sanpaolo Bank Romania), Serbia (Banca Intesa Beograd), Slovacchia (VUB Banka), Slovenia (Banka Koper) e Ungheria (CIB Bank).
- Divisione Private Banking: serve i clienti appartenenti al segmento *Private* e *High Net Worth Individuals* con l'offerta di prodotti e servizi mirati. Alla divisione fanno capo, tra le altre, Intesa Sanpaolo Private Banking e Banca Fideuram, con oltre 5.700 private banker.
- Divisione Asset Management: soluzioni di *asset management* rivolte alla clientela del Gruppo, alle reti commerciali esterne al Gruppo e alla clientela istituzionale. La divisione include Eurizon Capital con circa 203 miliardi di Euro di masse gestite.
- Divisione Insurance: prodotti assicurativi e previdenziali rivolti alla clientela del Gruppo. Alla divisione fanno capo le società Intesa Sanpaolo Vita, Fideuram Vita e Intesa Sanpaolo Assicura, con riserve tecniche di circa 112 miliardi di euro e premi di circa 27 miliardi di Euro.
- *Capital Light Bank*: estrazione di valore dalle attività *non-core*, con gestione dei crediti in sofferenza e degli *asset re-possessed*, cessione delle partecipazioni non strategiche e gestione proattiva degli altri *asset non-core* (inclusa Pravex-Bank in Ucraina).

Le azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. sono quotate presso la Borsa Italiana S.p.A. (**"Mercato Telematico Azionario"**)'.

2.2. Società Incorporate

2.2.1 Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A.

La Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A. è una Banca dei Territori del Gruppo operante prevalentemente nella provincia di Roma tramite n. 35 filiali.

La CARICIV è partecipata da Intesa Sanpaolo in misura pari al 49% del capitale sociale e dalla Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni o, in forma abbreviata, BANCA CR FIRENZE S.p.A. (di seguito anche solo "**CRFI**") in misura pari al 51%.

2.2.2 Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A.

La CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A. è la Banca dei Territori del Gruppo operante prevalentemente nella provincia di Rieti tramite n. 44 filiali.

La CARIRI è partecipata da Intesa Sanpaolo in misura pari al 15% del capitale sociale e da CRFI in misura pari all'85%.

2.2.3 Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A.

La Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A., società emittente azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 D. Lgs. 24.2.1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza), è la Banca dei Territori del Gruppo operante prevalentemente nella provincia di Viterbo tramite n. 42 filiali.

La CARIVIT è partecipata da Intesa Sanpaolo in misura pari all'11,09% del capitale sociale, da CRFI in misura pari al 75,81% e da soci terzi per il 10,2% (la restante quota è rappresentata da azioni proprie).

3. MOTIVAZIONI DELLE FUSIONI, OBIETTIVI GESTIONALI E PROGRAMMI PER IL LORO CONSEGUIMENTO

Il Piano d'Impresa del Gruppo Intesa Sanpaolo 2014-2017 prevede un'azione incisiva di governo dei costi incentrata su:

- semplificazione societaria ed organizzativa da attuarsi attraverso una riduzione graduale e significativa del numero delle banche in perimetro Banca dei Territori (attualmente 15 dopo l'incorporazione di Cassa di Risparmio di Venezia e Banca di Credito Sardo, efficace dal 10 novembre 2014;
- razionalizzazione della copertura territoriale con chiusura delle filiali per ragioni di prossimità territoriale e bassa performance.

In linea con quanto previsto dal programma di semplificazione approvato, si propone l'operazione di fusione per incorporazione di CARIVIT in Intesa Sanpaolo.

4. DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni a servizio della Fusione CARICIV e della Fusione CARIRI da parte della Società Incorporante. Ciò in quanto, al momento di efficacia di ciascuna fusione, Intesa Sanpaolo deterrà la totalità del capitale sociale delle suddette società incorporate – e dunque per esse vigerà il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504 ter cod. civ.

In ordine alla Fusione CARIVIT, ai fini dell'individuazione del rapporto di cambio tra le azioni Intesa Sanpaolo e le azioni CARIVIT detenute da terzi, il Consiglio di Amministrazione di CARIVIT si è avvalso del supporto dell'advisor Deloitte Financial Advisory S.r.l. (di seguito anche "**Deloitte**" o "**l'Advisor**").

La stima del valore di CARIVIT da considerare ai fini della fusione è stata effettuata alla data di riferimento del 31 dicembre 2014 ricorrendo a metodologie valutative ritenute appropriate al caso specifico, comunemente accettate dalla prassi e dalla dottrina professionale e ritenute idonee a rappresentare le caratteristiche economiche, patrimoniali e finanziarie delle società coinvolte.

Per la stima del valore economico di CARIVIT l'Advisor si è avvalso di due metodi: il metodo del Dividend Discount Model (DDM) nella versione excess capital e il metodo dei multipli di mercato. Nell'applicare il **metodo del DDM nella variante excess capital**, l'Advisor ha stimato i flussi di dividendi futuri che l'impresa sarà in grado di distribuire ai propri azionisti, attualizzati ad un tasso espressivo della rischiosità specifica del capitale proprio.

La scelta del DDM è stata motivata dal fatto che tale metodologia permette di apprezzare il valore di una società sulla base del suo piano di sviluppo e delle sue caratteristiche intrinseche. Inoltre, la scelta di utilizzare il metodo DDM nell'accezione dell'Excess Capital, nel quale la misura dei flussi di cassa di pertinenza degli azionisti è influenzata dal livello di patrimonializzazione richiesto dalle Autorità di Vigilanza, è una prassi condivisa nel settore finanziario.

Nello specifico il Dividend Discount Model stima il valore di una società ("W") sulla base della seguente formula:

$$W = \sum_{t=1}^{n} \frac{DIV_t}{(1+i)^t} + VT$$

dove:

- DIVt = flussi distribuibili agli azionisti nell'orizzonte temporale prescelto sulla base delle proiezioni economiche-patrimoniali elaborate, mantenendo un livello soddisfacente di patrimonializzazione;
- i = tasso di attualizzazione rappresentato dal costo del capitale di rischio ("ke");
- VT = valore terminale ("Terminal Value") calcolato quale valore di una rendita perpetua stimata sulla base di un flusso normalizzato economicamente sostenibile e coerente con il tasso di crescita di lungo termine ("g").

a) Stima del dividendo distribuibile (DIVt)

Per la stima dei flussi distribuibili agli azionisti si è fatto riferimento alle proiezioni economico-finanziarie di CARIVIT e si è tenuto conto di un *ratio* di vigilanza obiettivo in termini di Common Equity Ratio pari al 10,50%. In considerazione del fatto che alla data di valutazione non risultano disponibili proiezioni economico-finanziarie di CARIVIT predisposte dal management del Gruppo ed approvate dagli amministratori della banca, l'Advisor ha provveduto ad effettuare una propria stima dei flussi di dividendi futuri per il periodo 2015 – 2017 sulla base delle seguenti assunzioni:

- Evoluzione dei volumi: evoluzione dei volumi di masse intermediate in linea con quanto previsto nel Piano d'Impresa 2014 – 2017 di Gruppo (CAGR 13-17 raccolta diretta: 1,60%; CAGR 13-17 impieghi: 3,50%; CAGR 13-17 raccolta indiretta 3,20%);
- Interessi netti: l'Advisor ha ipotizzato di mantenere costante l'incidenza spread sulle masse intermediate (raccolta diretta + impieghi) osservato nel 2014 e pari a 2,11%, coerentemente con quanto previsto nel Piano d'Impresa 2014 – 2017 circa l'evoluzione attesa dei tassi di interesse;
- Altri ricavi: l'Advisor ha ipotizzato una crescita progressiva dell'incidenza degli altri ricavi sulle masse intermediate (raccolta diretta + raccolta indiretta + impieghi) fino a raggiungere il valore target di 0,80% nel 2017. Nel caso di CARIVIT gli altri ricavi sono costituiti in prevalenza da commissioni nette;
- Costi operativi: l'Advisor ha previsto un miglioramento dell'efficienza operativa di CARIVIT ipotizzando una riduzione del cost/income ratio di 4 punti percentuali come previsto nel Piano d'Impresa 2014 – 2017 di Gruppo per la divisione Banca dei Territori;
- Costo del credito: progressiva normalizzazione del costo del credito fino a raggiungere nel 2017 il valore target del 1%. Il valore target è stato definito applicando una maggiorazione del 25% all'obiettivo previsto per il Gruppo nel Piano d'Impresa 2014 – 2017. La maggiorazione è stata giustificata dall'Advisor con il fatto che storicamente CARIVIT ha avuto un costo del credito superiore a quello del Gruppo;
- Evoluzione degli RWA: evoluzione stimata considerando un rapporto RWA/Impieghi costante e pari al valore osservato al 31 dicembre 2014.

b) Tasso di attualizzazione (i)

Il tasso di attualizzazione utilizzato corrisponde al costo del capitale di rischio, pari al tasso di rendimento dei mezzi propri richiesto dagli investitori/azionisti per investimenti con analoghe caratteristiche di rischio. Tale tasso è stato stimato sulla base del Capital Asset Pricing Model ("CAPM") secondo la seguente formula:

$$ke = Rf + Beta * (Rm-Rf)$$

dove:

Rf = tasso di rendimento di investimenti privi di rischio. Per rappresentare il rendimento degli investimenti privi di rischio, è stato impiegato il rendimento medio dei titoli emessi

dallo Stato italiano (Buoni del Tesoro Poliennali decennali). In particolare, relativamente al Rf l'Advisor ha fatto riferimento a due differenti scenari: il rendimento medio a 6 mesi alla data del 17 aprile 2015 pari al 1,77% ed il rendimento medio a 12 mesi alla stessa data, pari 2,26% (Fonte Bloomberg);

Rm - Rf = premio per il rischio richiesto dal mercato. In particolare, è stato considerato, in linea con la prassi valutativa, un premio per il rischio di mercato pari al 5,00%;

Beta = fattore di correlazione tra il rendimento effettivo di un'azione e il rendimento complessivo del mercato di riferimento (misura della volatilità di un titolo rispetto al mercato). In particolare è stato considerato un beta pari a 1,265, stimato quale valore medio dei beta di un campione costituito da Intesa Sanpaolo ed altre banche italiane quotate di medie dimensioni.

Sulla base delle considerazioni precedentemente riportate pertanto è stato stimato un ke per i flussi del periodo di piano compreso tra 8,10% e 8,60%.

c) Terminal Value (VT)

Il Terminal Value è stato determinato sulla base della seguente formula:

VT = Dividendo normalizzato * (1 + g) / (ke - g)

dove:

g = tasso di crescita di lungo periodo. In particolare, è stato considerato un tasso di crescita di lungo periodo pari al 2,00%.

Applicando il metodo del DDM, l'Advisor ha stimato un intervallo di valori del 100% di CARIVIT compreso tra Euro 158,75 mln ed Euro 167,10 mln, a cui corrispondono rispettivamente un prezzo per azione ordinaria compreso tra Euro 1,71 ed Euro 1,80, ed un prezzo per azione di risparmio scontato del 15% rispetto all'azione ordinaria, compreso tra Euro 1,45 ed Euro 1,53.

L'Advisor ha utilizzato anche il metodo dei multipli di mercato che stima il valore di CARIVIT applicando i multipli Price/Book Value (P/BV) osservati in recenti transazioni comparabili e sui borsini relativi ad un campione di banche comparabili.

Attraverso le transazioni comparabili si può apprezzare il valore di una società a partire dalle valorizzazioni evidenziate in transazioni di mercato che abbiano avuto ad oggetto quote di minoranza di realtà comparabili con la società oggetto di analisi.

Attraverso i borsini è possibile apprezzare il valore di una società a partire dai prezzi a cui i soci privati di ciascuna banca possono scambiarsi tra loro pacchetti di azioni.

L'Advisor ha proceduto a calcolare i multipli riconosciuti nelle transazioni ritenute comparabili, sulla base della valutazione del 100% della società target, ottenuta dividendo il prezzo effettivamente pagato dall'acquirente per la quota percentuale acquisita.

Anno	Acquirente	Target	Quota acquisita	P/BV
2014	Intesa Sanpaolo	CR Civitavecchia	49,0%	1,38x
2014	Intesa Sanpaolo	CR Rieti	15,0%	1,27x
2014	Intesa Sanpaolo	Banca di Trento e Bolzano	11,8%	1,34x
2014	Intesa Sanpaolo	Banca Monte Parma	21,4%	1,53x
2013	Gruppo BP Cividale	Banca di Cividale	20,0%	1,61x
2012	Intesa Sanpaolo	CR Ascoli Piceno	34,0%	1,26x
2012	Intesa Sanpaolo	CR Terni	25,0%	1,41x
2012	Intesa Sanpaolo	CR Foligno	21,2%	1,55x
2012	Intesa Sanpaolo	CR Spoleto	27,5%	1,41x
2012	Intesa Sanpaolo	CR Castello	17,8%	1,13x

Media	**1,389x**
Mediana	**1,393x**

L'Advisor ha fatto riferimento al valore della media e della mediana dei multipli P/BV osservati per il campione di transazioni comparabili riportato nella tabella precedente. Applicando tali multipli al patrimonio netto al 31 dicembre 2014 di CARIVIT, l'Advisor ha stimato un intervallo di valori per il 100% di CARIVIT compreso tra Euro 186,5 mln ed Euro 187,1 mln corrispondenti ad un valore per azione ordinaria rispettivamente pari a Euro 2,01 ed Euro 2,02, e ad un valore per azione di risparmio rispettivamente pari a Euro 1,709 ed Euro 1,714 (entrambi arrotondati a 1,71).

Il valore delle azioni di risparmio è stato stimato dall'Advisor applicando uno sconto del 15% rispetto a quello delle azioni ordinarie per riflettere l'assenza dei diritti di *governance* che caratterizza le azioni di risparmio. Tale sconto è coerente con i prezzi delle azioni osservati in passato per CARIVIT e trova supporto nell'analisi del differenziale tra il prezzo di borsa delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo rispetto a quelle di risparmio.

L'Advisor ha inoltre preso a riferimento il moltiplicatore P/BV nei prezzi di scambio osservati sui borsini per un campione di banche comparabili a quelle oggetto di valutazione. L'Advisor ha proceduto a calcolare i multipli riconosciuti, sulla base della valutazione del 100% della società target.

Banca	Valoriz. (Euro mln)	PN (Euro mln)	P/BV
BP Vicenza	4.484	3.750	1,20x
Veneto Banca	3.720	2.930	1,27x
CR Asti	779	663	1,18x
CR Bolzano	506	470	1,10x
CR Ravenna	637	483	1,32x
BP Alto Adige	747	640	1,17x
CR Cesena	482	364	1,32x
BAP Ragusa	735	751	0,98x
Banca Valsabbina	639	386	1,65x
CR Cento	314	192	1,64x
Banca Credito Popolare	251	231	1,09x
BP Marostica	186	155	1,20x
BP Bari	982	919	1,07x
Media		**1,24x**	
Mediana		**1,20x**	

Applicando il valore medio e mediano del multiplo P/BV osservato per il campione di transazioni sopra riportato al patrimonio netto di CR Viterbo al 31 dicembre 2014 si ottiene un intervallo di valori del 100% della banca compreso tra Euro 160,59 mln ed Euro 166,86 mln corrispondenti ad un valore per azione ordinaria rispettivamente pari ad Euro 1,73 ed Euro 1,80, ed un valore per azione di risparmio rispettivamente pari a Euro 1,47 ed Euro 1,53. Come nel caso dei multipli di transazioni comparabili, al fine della stima del valore delle azioni di risparmio l'Advisor ha considerato uno sconto del 15% rispetto a quelle ordinarie.

L'intervallo di valori di CARIVIT stimato dall'Advisor attraverso il metodo dei multipli di mercato risulta compreso tra Euro 160,59 mln ed Euro 187,1 mln. Detto intervallo è stato ottenuto considerando il valore mediano del multiplo P/BV di 1,20x desunto dai borsini ed il valore mediano del multiplo P/BV di 1,39x desunto dalle transazioni comparabili.

Nel corso del 2014 Intesa Sanpaolo ha acquisito dalla Fondazione CARIVIT un pacchetto di azioni corrispondenti all'11,09% del capitale di CARIVIT. **Nello specifico Intesa Sanpaolo ha acquisito dalla Fondazione numero 10.470.157 azioni ordinarie ad un prezzo unitario di Euro 1,76 per azione e numero 272.500 azioni di risparmio ad un prezzo unitario di Euro 1,50 per azione.** Tali valori rappresentano l'ultimo riferimento di mercato circa il valore delle azioni CARIVIT e risultano compresi nei range individuati dall'Advisor applicando il metodo dei multipli di mercato ed il metodo del DDM.

L'Advisor, sulla base di tali considerazioni, ha ritenuto congruo da un punto di vista economico-finanziario considerare **il valore di Euro 1,76 per azione ordinaria CARIVIT ed il valore di Euro 1,50 per azione di risparmio di CARIVIT quali valori di riferimento ai fini della fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo.**

4.1 Stima del prezzo delle azioni ordinarie Intesa Sanpaolo da prendere a riferimento per la Fusione CARIVIT

Al fine di determinare il numero di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo da assegnare agli azionisti terzi di CARIVIT, l'Advisor ha fatto riferimento all'andamento del prezzo di borsa nell'ultimo periodo. In particolare, tenuto conto dell'andamento del titolo, del suo grado di volatilità ed in continuità con quanto fatto in recenti operazioni simili, si è ritenuto congruo **prendere a riferimento la media aritmetica degli ultimi 3 mesi di rilevazioni disponibili** alla data del 4 maggio 2015, corrispondente ad **3,094 per azione.**

4.2 Difficoltà di valutazione

L'analisi del valore economico di Intesa Sanpaolo e CARIVIT, la stima del rapporto di cambio e le conclusioni alle quali l'Advisor è giunto devono essere interpretate alla luce delle seguenti difficoltà incontrate nel corso delle analisi:

- in assenza di proiezioni economico – finanziare predisposte in ottica stand alone il valore delle prospettive economiche e patrimoniali di CARIVIT è stato stimato ipotizzando che entro il 2017 il profilo di redditività, patrimonializzazione, efficienza e rischio della banca si allinei a quanto previsto per il Gruppo nel Piano d'impresa 2014 – 2017;
- le azioni di CARIVIT non sono quotate in un mercato regolamentato: alla data odierna il riferimento di mercato più recente è rappresentato dalla recente operazione di acquisto conclusa da Intesa Sanpaolo;
- il metodo di mercato ha preso in considerazione transazioni che per la maggior parte hanno visto coinvolta Intesa Sanpaolo quale controparte: nonostante questo esse costituiscono comunque un elemento di riferimento per la valorizzazione di CARIVIT;
- gli scambi osservati sui borsini risultano caratterizzati da un ridotto profilo di liquidità e da una bassa frequenza di aggiornamento dei prezzi, pertanto tali valorizzazioni potrebbero non incorporare tutte le informazioni al momento disponibili. Si evidenzia tuttavia che tali valori costituiscono comunque un elemento di riferimento per la valorizzazione di CARIVIT.

4.3 Rapporto di cambio Carivit – Intesa Sanpaolo

L'Advisor ha stimato due rapporti di cambio da considerare ai fini della fusione per incorporazione di CARIVIT in Intesa Sanpaolo, uno riferito alle azioni ordinarie ed uno riferito alle azioni di risparmio della società incorporata.

I due rapporti di cambio sono stati stimati dall'Advisor rapportando al valore di riferimento delle azioni ordinarie Intesa Sanpaolo rispettivamente il valore di riferimento delle azioni ordinarie CARIVIT ed il valore di riferimento delle azioni di risparmio CARIVIT.

Valore per azione ordinaria Carivit (Euro) (A)	1,76
Valore per azione ordinaria Intesa Sanpaolo (Euro) (B)	3,094
Rapporto di cambio azioni ordinarie Carivit (A)/(B)	**0,5689**
Valore per azione di risparmio Carivit (Euro) (C)	1,50
Valore per azione ordinaria Intesa Sanpaolo (Euro) (B)	3,094
Rapporto di cambio azioni di risparmio Carivit (C)/(B)	**0,4849**

Il Consiglio di Amministrazione di CARIVIT ha condiviso e fatto proprie le considerazioni valutative espresse dall'Advisor, sia sotto il profilo metodologico che delle assunzioni sottostanti e dei risultati ottenuti. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che i metodi di valutazione utilizzati siano coerenti con la migliore prassi e dottrina nazionale ed internazionale e pertanto appropriati ai fini della valutazione dei valori relativi del capitale economico delle società partecipanti all'operazione, avendo anche presenti le difficoltà e le limitazioni sopra richiamate.

In base a tali elementi valutativi, relativamente alla Fusione CARIVIT è pertanto giunto alla determinazione del seguente rapporto di concambio:

- **n. 0,5689 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, del valore nominale unitario di Euro 0,52, per ogni azione ordinaria CARIVIT detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante;**

- **n. 0,4849 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, del valore nominale unitario di Euro 0,52, per ogni azione di risparmio CARIVIT detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante.**

Si precisa, al riguardo, che, in caso di esercizio del diritto di vendita ex art. 2505-*bis*, comma 1, cod. civ. da parte degli azionisti terzi di CARIVIT – diritto che assorbirà il diritto di recesso come precisato al paragrafo 4 del Progetto di Fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-*ter* cod. civ. – le azioni CARIVIT oggetto di vendita saranno acquistate da Intesa Sanpaolo e saranno pertanto annullate senza concambio, non dando luogo quindi ad alcuna emissione di azioni da parte della Società Incorporante.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni di Intesa Sanpaolo, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, così da consentire la quadratura dei quantitativi di titoli da assegnare.

Ove l'applicazione del predetto rapporto di cambio non consenta l'emissione, da parte della Società Incorporante, per ciascuna categoria di azioni CARIVIT, di un quantitativo intero di azioni, si procederà all'arrotondamento per difetto all'unità del quantitativo di azioni da assegnare complessivamente, per ciascuna categoria di azioni CARIVIT, agli azionisti di CARIVIT medesima diversi dalla Società Incorporante.

Conseguentemente, resteranno a carico dell'intermediario incaricato del suddetto servizio i relativi oneri, fermo il diritto degli azionisti di CARIVIT di procedere all'acquisto o alla vendita delle rispettive frazioni secondo le relative utilità.

Le azioni di Intesa Sanpaolo saranno emesse in regime di dematerializzazione.

5. Data a decorrere dalla quale le operazioni delle Società Incorporate sono imputate, anche a fini fiscali, al bilancio della Società Incorporante

La decorrenza degli effetti giuridici di ciascuna delle Fusioni sarà stabilita nei rispettivi atti di fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-*bis* cod. civ.

Le operazioni delle Società Incorporate saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione.

6. Riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla fusione

Ai sensi dell'art. 172 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("**TUIR**"), la fusione non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della società incorporata. Nella determinazione del reddito della società incorporante non si tiene conto dell'eventuale avanzo o disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio delle azioni della società incorporata.

Gli eventuali maggiori valori iscritti dalla società incorporante per effetto dell'imputazione del disavanzo, da concambio o da annullamento, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata non sono imponibili. Tuttavia, i beni pervenuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. È applicabile l'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-*ter*, del TUIR e all'art. 15, commi 10 e 11, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio sui beni della società incorporata.

Le riserve in sospensione di imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società incorporata concorrono a formare il reddito della società incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Detta disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle partecipazioni possedute, concorrono a formare il reddito della società incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o del capitale; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale della società incorporata si intendono trasferite nel capitale della società incorporante e concorrono a formare il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

All'aumento di capitale e all'eventuale avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione delle riserve in sospensione si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata, diverse da quelle in sospensione di imposta, che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Il capitale e le riserve di capitale si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.

La Società Incorporata ha esercitato congiuntamente con la controllante/incorporante Intesa Sanpaolo l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi degli artt. 117 e ss. del TUIR. Non sussistono perdite fiscali anteriori all'adesione al consolidato fiscale.

La fusione costituisce operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

Le Fusioni genereranno un disavanzo da annullamento complessivo nell'ordine di Euro 5,8 mln ca. (avanzo da annullamento per CARIVIT per Euro 18,7 ca. e disavanzo da annullamento per CARIRI e CARICIV rispettivamente per Euro 8,7 mln ca. e Euro 15,8 mln ca.) e, limitatamente alla Fusione CARIVIT, un avanzo da concambio di Euro 10,5 mln ca. (sulla base di una quota detenuta da terzi di poco inferiore al 10%).

7. PROFILI GIURIDICI

Al fine della realizzazione delle descritte operazioni è previsto che, previa acquisizione del controllo totalitario di CRFI, Intesa Sanpaolo acquisisca, a mezzo di scissione parziale della medesima CRFI (la "**Scissione CRFI**"), le partecipazioni nelle Società Incorporate detenute da parte di CRFI e che, per l'effetto, alle Fusione CARICIV e alla Fusione CARIRI si applichi il regime di cui all'art. 2505 cod. civ. mentre alla Fusione CARIVIT - anche tenuto conto di successivi programmati acquisti da parte della Società Incorporante - il regime di cui all'art. 2505-*bis* cod. civ., il tutto come meglio precisato nel successivo paragrafo 8.

Le Fusioni sono dunque subordinate (i) quanto alla Fusione CARICIV, all'acquisizione, da parte di Intesa Sanpaolo, del controllo totalitario di CARICIV, (ii) quanto alla Fusione CARIRI, all'acquisizione, da parte di Intesa Sanpaolo, del controllo totalitario di CARIRI nonché (iii) quanto alla Fusione CARIVIT, all'acquisizione, da parte di Intesa Sanpaolo, di una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale complessivo di CARIVIT.

Le Fusioni sono inoltre subordinate al rilascio dei richiesti provvedimenti da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi degli artt. 56 e 57 del del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ("**TUB**"). In particolare, il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 57 TUB costituisce condizione per il deposito del progetto di fusione presso i competenti Registri delle Imprese.

Si precisa peraltro che ciascuna delle Fusioni è giuridicamente autonoma rispetto alle altre e che ciascuna delle Fusioni si potrà perfezionare anche nella stessa data di efficacia della Scissione CRFI ma in un momento ad essa immediatamente successivo.

La Fusione CARIVIT sarà sottoposta per la competente decisione all'Assemblea straordinaria dei Soci.

Come indicato nei precedenti paragrafi, le azioni di risparmio di CARIVIT non detenute da Intesa Sanpaolo saranno concambiate con azioni ordinarie della Società Incorporante. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2376 cod. civ. e 146 D. Lgs. 24.2.1998 n. 58, nonché dell'art. 8 dello statuto sociale, tale specifica modalità del concambio sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio di CARIVIT.

Non è previsto alcun trattamento particolare per altri soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alle Fusioni.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alle Fusioni.

8. DIRITTO DI VENDITA E DI RECESSO RISERVATO AGLI AZIONISTI DELLA CARIVIT DIVERSI DA INTESA SANPAOLO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2505-*bis*, comma 1°, cod. civ., non sarà redatta la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ. Pertanto gli azionisti di CARIVIT diversi da Intesa Sanpaolo avranno il diritto di far acquistare dalla Società Incorporante, in tutto o in parte, le proprie azioni ordinarie al prezzo di **Euro 1,76** per ogni azione CARIVIT posseduta e le proprie azioni di risparmio al prezzo di **Euro 1,50** per ogni azione CARIVIT posseduta.

Il prezzo di vendita è stato determinato, alla stregua dei criteri previsti per il recesso, dal Consiglio di Amministrazione di CARIVIT avvalendosi del supporto dell'Advisor e sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Tale prezzo tiene conto, oltre che delle difficoltà di valutazione già segnalate al paragrafo 4.2:

a) del valore osservato in recenti operazioni che hanno riguardato il capitale di CARIVIT;
b) del valore stimato dall'Advisor applicando il metodo del DDM e compreso tra Euro 158,75 mln ed Euro 167,10, a cui corrispondono rispettivamente un prezzo per azione

ordinaria compreso tra Euro 1,71 ed Euro 1,80, ed un prezzo per azione di risparmio compreso tra Euro 1,45 ed Euro 1,53;

c) del valore desumibile dai multipli di mercato di realtà comparabili. In particolare sono stati considerati i multipli desumibili da recenti transazioni comparabili ed i multipli osservati sui borsini di banche comparabili. Il valore stimato dall'Advisor risulta compreso tra Euro 160,59 mln ed Euro 187,1 mln, a cui corrispondono rispettivamente un prezzo per azione ordinaria compreso tra Euro 1,73 ed Euro 2,02, ed un prezzo per azione di risparmio compreso tra Euro 1,47 ed Euro 1,71.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate si è ritenuto che il valore di Euro 1,76 per azione ordinaria di CARIVIT e di Euro 1,50 per azione di risparmio di CARIVIT, che rappresentano l'ultimo riferimento di mercato circa la valorizzazione della banca, possano essere ritenuti congrui dal punto di vista economico-finanziario quali prezzi da riconoscere agli azionisti di minoranza che, a seguito dell'operazione di fusione, intendessero esercitare il loro diritto di vendita.

La valutazione di CARIVIT stimata attraverso il metodo del DDM è stata sviluppata in ottica di continuità aziendale senza considerare premi o sconti legati a diritti di governance.

Ai fini dell'esercizio del diritto di vendita, gli azionisti di CARIVIT dovranno inviare una lettera raccomandata al seguente indirizzo:

Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A.

Att.ne Segreteria Generale,

Via Mazzini n. 129

01100 Viterbo

entro il termine di quindici giorni dall'iscrizione della delibera assembleare di approvazione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese di Viterbo, con l'indicazione delle generalità del socio, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria di azioni per le quali il diritto di vendita viene esercitato; gli azionisti provvederanno altresì ad allegare alla comunicazione di esercizio del diritto di vendita la certificazione rilasciata dall'intermediario depositario afferente le medesime azioni per le quali detto diritto viene esercitato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 (e successive modificazioni).

Dette azioni non potranno essere cedute sino alla conclusione del procedimento.

Fermo il diritto di contestazione di cui al sesto comma dell'art. 2437-ter cod. civ., l'acquisto sarà regolato prima della sottoscrizione dell'atto di fusione.

Si evidenzia anche che, poiché il concambio di cui al paragrafo 4 prevede l'emissione di azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo del valore nominale unitario di Euro 0,52 per ogni azione di risparmio di CARIVIT detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante, ai sensi dell'art. 2437, comma 1°, lett. (g), cod. civ., la Fusione CARIVIT determina l'insorgenza del diritto di recesso in capo agli azionisti di risparmio di CARIVIT che non abbiano concorso, mediante il voto nell'assemblea speciale, all'approvazione, per quanto di competenza, della delibera di fusione dell'assemblea generale. Peraltro, il diritto di vendita dianzi descritto è assorbente del diritto di recesso e per l'effetto alla Fusione CARIVIT sarà applicato, ove del caso, il procedimento di liquidazione ivi descritto.

9. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Per effetto della Fusione CARIVIT la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale mediante emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna - nel rispetto del rapporto di cambio di cui al paragrafo 4 - con conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Si precisa che non viene determinato l'importo

massimo dell'aumento in considerazione della diversa consistenza dei rapporti di cambio a servizio delle azioni da concambiare e dell'enunciato per il quale la Fusione CARIVIT è subordinata all'acquisizione, da parte di Intesa Sanpaolo, di una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale della società incorporanda, che potrà essere raggiunta, indifferentemente, mediante acquisti di azioni ordinarie o di risparmio di CARIVIT, anche in combinazione tra esse.

Non sono previste altre modifiche allo statuto della Società Incorporante derivanti dalle Fusioni.

Resta fermo che il numero di azioni da emettere e l'importo dell'aumento di capitale a servizio della Fusione CARIVIT dipenderanno anche dall'eventuale esercizio del diritto di vendita spettante agli azionisti di CARIVIT - diversi da Intesa Sanpaolo - di cui al precedente paragrafo 8.

Stante quanto dianzi precisato, in allegato al Progetto di Fusione, sotto la lettera "A", viene riportato lo statuto della Società Incorporante attualmente vigente, con la precisazione che l'articolo 5 non riporta l'entità del capitale sociale ed il relativo numero delle azioni ordinarie.

Peraltro, si informa che detto statuto potrebbe subire ulteriori variazioni all'articolo 5 (capitale sociale) all'esito delle programmate operazioni di fusione per incorporazione di Banca di Trento e Bolzano S.p.A. e di BANCA MONTE PARMA S.p.A. (la cui efficacia è prevista con effetto antecedente a quello delle Fusioni) nonché ulteriori modifiche che siano medio tempore autorizzate dalla Banca d'Italia per le quali è già stato richiesto il provvedimento di accertamento dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 56 TUB.

Viterbo, 11 maggio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

VERBALE N.15 DEL 11 MAGGIO 2015

L'anno 2015, il giorno 11 del mese di maggio, alle ore 15.15, presso la sede della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo SpA, su convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio Sindacale ai sensi dell'art.2404 del Codice Civile, nell'ambito della propria attività di vigilanza e con riferimento agli argomenti ed alla documentazione di cui si fa riferimento nel presente verbale.

Sono presenti il Rag. Nello Mazzoni – Presidente, il Dr. Luigino Ambrosini e il Dr. Andrea Arcangeli – Sindaci Effettivi.

Si procede alla trattazione del seguente argomento:

Parere ex art. 2505-bis C.C.

Il Collegio Sindacale di Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo SpA (CARIVIT) ha esaminato la documentazione necessaria al rilascio del presente parere nell'ambito dell'operazione di fusione per incorporazione, ai sensi degli artt. 2501 ter e 2505-bis del codice civile, di CARIVIT in Intesa Sanpaolo SpA (ISP).

Tale atto straordinario si colloca nell'ambito del processo di riorganizzazione previsto dal Piano di impresa di Intesa Sanpaolo 2014/2017 con previsione di recupero di redditività del Gruppo attraverso un'opera di snellimento delle procedure e riduzione del numero di banche commerciali.

ISP e CARIVIT hanno determinato di avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 2505 bis 1° comma c.c. adottando un procedimento di fusione semplificata, subordinata alle condizioni esplicitate nel Consiglio di Amministrazione odierno, che consente di non acquisire la relazione dell'esperto ex art. 2501 sexies c.c. a condizione che si offra agli azionisti di minoranza, che non intendano aderire alla fusione, la possibilità di esercizio del diritto di vendita delle azioni sulla base dei criteri di cui all'art. 2437 ter del Codice Civile.

Il Collegio pertanto deve rendere il proprio motivato parere in merito ai criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella determinazione del valore di vendita delle

azioni di CARIVIT, ai sensi dell'art. 2505 bis c.c. ed alla fissazione del rapporto di cambio.

Nell'ambito di tale procedimento valutativo, il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo ed il Consiglio di Amministrazione di CARIVIT si sono avvalsi dell'assistenza della società Deloitte Financial Advisory.

Il Collegio visionato il documento di valutazione di Deloitte Financial Advisory che ha preso come riferimento i dati di CARIVIT al 31/12/2014 e che ha tenuto conto degli eventi intervenuti successivamente a tale data.

In particolare il Collegio ha esaminato:

- Il progetto di fusione oggetto di approvazione da parte del Cda di CARIVIT;
- La relazione del Consiglio di Amministrazione di CARIVIT sulla fusione per incorporazione di CARIVIT in ISP,;
- Il documento di valutazione rilasciato dalla società Deloitte Financial Advisory Srl in qualità di Advisor, in merito alla valutazione del valore delle azioni di CARIVIT e del rapporto di cambio;
- Il parere della società di revisione legale KPMG Spa;

Il Consiglio di Amministrazione, svoltosi in data odierna, ha provveduto a recepire la suddetta documentazione ed a consegnarcene copia al termine della prima parte del CdA; successivamente, sulla scorta della documentazione già peraltro anticipatoci in bozza e confermata senza variazione alcuna nella versione definitiva, abbiamo emesso il presente parere in merito alla determinazione del valore di vendita delle azioni CARIVIT, così come determinato dal CdA di CARIVIT.

Il Collegio Sindacale ha contestualmente incontrato il rappresentante della KPMG Spa, soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società, acquisendo il parere favorevole della stessa sul giudizio di idoneità tecnica, ragionevolezza, non arbitrarietà e corretta applicazione dei criteri utilizzati da Deloitte Financial Advisory

Srl, fornendo agli amministratori il supporto tecnico per la valutazione delle azioni CARIVIT.

Si da atto che le metodologie utilizzate per la determinazione del valore economico di ISP e CARIVIT sono quelle maggiormente accettate dalla dottrina aziendalistica ed usualmente impiegate nella prassi nazionale ed internazionale.

Ciò premesso, considerato:

che in data 11 maggio 2015 presso la sede legale di via Mazzini 129 a Viterbo, si è riunito alle ore 14.30 il CdA di CARIVIT per deliberare in ordine all'operazione di fusione per incorporazione di cui in premessa;

che sulla base delle metodologie e delle ipotesi assunte, il CdA di CARIVIT ha individuato, ed ha poi determinato, il valore di vendita delle azioni ordinarie di CARIVIT in euro 1,76 per azione e delle azioni di risparmio di CARIVIT in euro 1,50 per azione. Detti valori sono stati definiti tenendo conto della valutazione di CARIVIT effettuata dal consulente Deloitte Financial Adivisory Srl che ha individuato il valore dell'azione sulla base delle seguenti metodologie:

a) Metodo del Dividend Discount Model (DDM) nella versione excess capital. L'Advisor ha stimato i flussi di dividendi futuri che l'impresa sarà in grado di distribuire ai propri azionisti, attualizzati ad un tasso espressivo della rischiosità specifica del capitale proprio, allineando le performance di CARIVIT ai target del Piano d'Impresa del Gruppo. Valore per azione ordinaria compreso tra euro 1,71 e euro 1,80 e valore per azione di risparmio scontato del 15% rispetto all'azione ordinaria, compreso tra euro 1,45 ed euro 1,53.

b) Metodi di mercato: il valore di CARIVIT è stato stimato applicando (i) multipli osservati in recenti transazioni comparabili e sui borsini relativi ad un campione di banche comparabili. Valore per azione ordinaria compreso tra euro 1,71 ed euro 2,02 e per azione di risparmio compreso tra euro 1,45 ed euro 1,71.

Il prezzo delle azioni ordinarie di ISP di **euro 3,094/az.**, da prendere a riferimento per determinare il rapporto di cambio, è stato riferito ai prezzi rilevati sul mercato di Borsa per le azioni ordinarie come media degli ultimi 3 mesi alla data del 4 maggio 2015. Sulla base di tali valutazioni il rapporto di cambio tra le azioni ISP e le azioni CARIVIT ordinarie risulta determinato in 0,5689 e tra le azioni ISP e le azioni CARIVIT risparmio risulta determinato in 0,4849;

che sono posti elementi rilevanti del progetto di fusione per incorporazione di CARIVIT in ISP ai sensi degli artt.2501 ter e 2505 bis C.C. e della relazione del CdA sulla predetta operazione di fusione;

che riguardo a quanto precede, il Collegio Sindacale ha valutato che la scelta delle metodologie adottate risponde a criteri di ragionevolezza e non di arbitrarietà, facendo comunque rinvio alla relazione predisposta dagli Amministratori per la descrizione delle caratteristiche delle metodologie utilizzate e delle modalità della loro applicazione;

che la società incaricata della revisione legale dei conti, KPMG Spa, ha contestualmente rilasciato il richiesto parere di propria spettanza, rilevando che il metodo di valutazione adottato dagli amministratori per la determinazione del prezzo di vendita è adeguato e correttamente applicato;

il Collegio Sindacale, precisando di non essere venuto a conoscenza di fatti e situazioni tali da far ritenere che i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori per la determinazione del valore di vendita delle azioni CARIVIT ex art. 2505 bis del codice civile non siano adeguati e non siano correttamente applicati, tenuto conto degli scenari prospettici condivisi dal Consiglio di Amministrazione con la Capogruppo e dei criteri posti alla base della sintesi dei metodi di valutazione,

esprime

il proprio parere favorevole sull'oggettività e l'adeguatezza del processo valutativo, sotto il profilo economico e giuridico, utilizzato al fine della determinazione del valore di vendita delle azioni della CARIVIT proposto dagli Amministratori, per le finalità di cui all'art.2505-bis del Codice Civile.

La riunione termina alle ore 15.55 dopo la redazione e lettura del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Rag. Nello Mazzoni)

I SINDACI EFFETTIVI

(Dott. Luigino Ambrosini)

(Dott. Andrea Arcangeli)

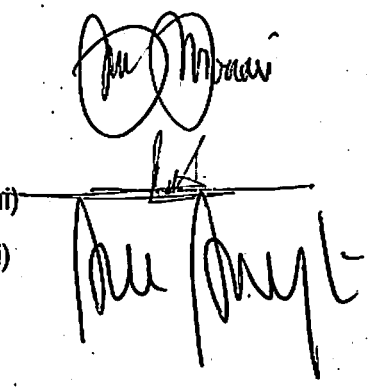

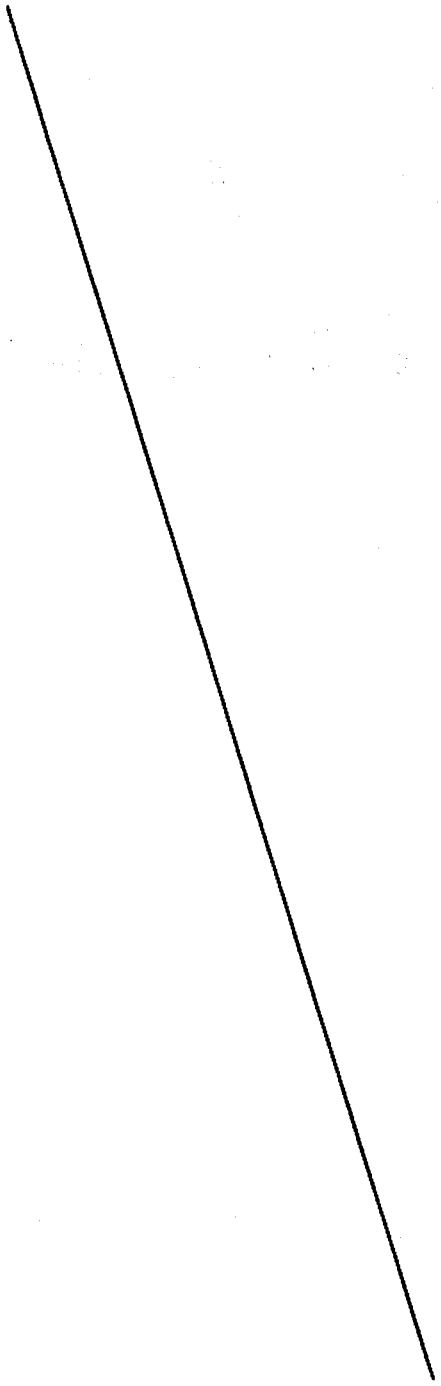

Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A.

Relazione della società di revisione ai sensi dell'art.2505-*bis*, comma 1, del Codice Civile

KPMG S.p.A.
11 maggio 2015

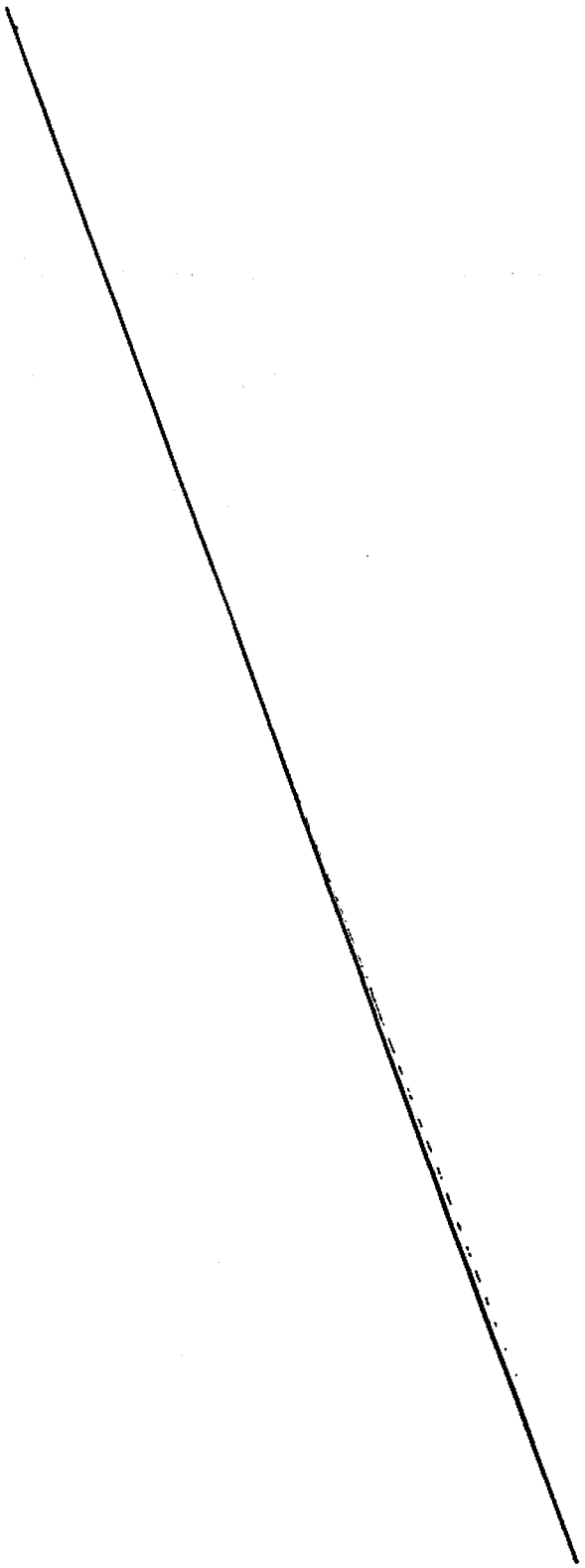

KPMG S.p.A.
Revisione e organizzazione contabile
Via Campo di Marte, 19
06124 Perugia

Telefono 075 5722224
Fax 075 5723081
Email itfmauditaly@kpmg.it
PEC kpmgspa@pec.kpmg.it

Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2505-*bis*, comma 1, del Codice Civile

Al Consiglio di Amministrazione della
Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A.

1 Motivo, oggetto e natura dell'incarico

Il Piano d'Impresa di Intesa Sanpaolo 2014-2017 (nel seguito anche il "Piano" o il "Piano d'Impresa 2014-2017") prevede un'azione incisiva di governo dei costi incentrata sulla semplificazione societaria ed organizzativa, da attuarsi attraverso una riduzione graduale e significativa del numero delle banche appartenenti alla Divisione Banca dei Territori del Gruppo Intesa Sanpaolo (nel seguito anche il "Gruppo"), con l'obiettivo di integrare undici entità giuridiche.

Sulla base di quanto sopra descritto, con riferimento a Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. (nel seguito anche "CRV" o la "Banca"), nel corso del mese di dicembre 2014 ISP ha perfezionato l'acquisto delle quote detenute dalla Fondazione CARIVIT (pari all'11,09%) ed ha avviato le attività propedeutiche alla fusione per incorporazione di CRV in Intesa Sanpaolo S.p.A. (nel seguito anche "ISP" o "Società Incorporante") (nel seguito anche la "Fusione"), tra cui l'acquisizione del controllo diretto di CRV attraverso la scissione parziale della quote di partecipazione in CRV attualmente detenute da Banca CR Firenze S.p.A. (nel seguito anche "CRF").

Pertanto alla data odierna il capitale sociale è così articolato:

	CRF	ISP	CRV (azioni proprie)	Terzi	Totale
Azioni ordinarie	71.256.316	10.470.157	1.414.506	3.735.602	86.876.581
Azioni di risparmio	2.184.000	762.500	1.394.266	5.659.234	10.000.000
Totale	**73.440.316**	**11.232.657**	**2.808.772**	**9.394.836**	**96.876.581**
% di interessenza	*75,81%*	*11,59%*	*2,90%*	*9,70%*	*100,00%*

La Fusione è realizzabile in forma "semplificata" ai sensi dell'art. 2505-bis del Codice Civile subordinatamente all'acquisizione da parte di ISP, ad esito della scissione di CRF e dei programmati acquisti, di una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale complessivo di CRV.

KPMG S.p.A., è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero.

Ancona Aosta Bari Bergamo
Bologna Bolzano Brescia
Catania Como Firenze Genova
Lecce Milano Napoli Novara
Padova Palermo Parma Perugia
Pescara Roma Torino Treviso
Trieste Varese Verona

Società per azioni
Capitale sociale
Euro 9.179.700,00 i.v.
Registro Imprese Milano e
Codice Fiscale N. 00709600159
R.E.A. Milano N. 512867
Part IVA 00709600159
VAT number IT00709600159
Sede legale: Via Vittor Pisani, 25
20124 Milano MI ITALIA

Come indicato nel progetto di fusione la Fusione stessa è pertanto subordinata:

- ✓ al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità di Vigilanza;
- ✓ al raggiungimento, da parte di ISP, di una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale complessivo di CRV.

In tale contesto il Consiglio di Amministrazione di CRV e il Consiglio di Gestione di ISP sono chiamati ad approvare in data odierna il progetto di fusione per incorporazione di CRV in ISP, da attuarsi avvalendosi della procedura prevista dall'art.2505-bis, comma 1, del Codice Civile (nel seguito anche l'"Operazione").

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2505-bis, comma 1, del Codice Civile non verrà pertanto redatta la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile, in quanto agli azionisti di CRV diversi da ISP (nel seguito "Azionisti di minoranza") verrà concesso il diritto di far acquistare le proprie azioni da ISP per un corrispettivo (di seguito anche "Valore di Vendita delle azioni") determinato alla stregua dei criteri previsti per il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del Codice Civile.

Il diritto di vendita, di cui al precedente paragrafo, secondo quanto riportato nel Progetto di Fusione, è assorbente del diritto di recesso.

Mediante l'Operazione agli Azionisti di minoranza saranno assegnate azioni ordinarie della Società Incorporante secondo il rapporto di cambio determinato dal Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito "Consiglio di Amministrazione" o gli "Amministratori") e fermo il diritto di vendita sopra indicato, mentre le azioni di CRV detenute dall'azionista Intesa Sanpaolo saranno annullate senza sostituzione, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 2504-ter del Codice Civile.

In tale contesto, KPMG S.p.A. (nel seguito anche "KPMG"), quale soggetto incaricato ai sensi degli artt.13 e 16 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39 e ai sensi dell'art. 165 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58, della revisione legale del bilancio d'esercizio di CRV, ha ricevuto dal Consiglio di Amministrazione l'incarico di redigere un'apposita relazione al fine di esprimere il proprio parere in merito ai criteri seguiti nella determinazione del Valore di Vendita delle azioni, ai sensi dell'art.2505-bis, comma 1, del Codice Civile, che rimanda all'art.2437-ter, comma 2, del Codice Civile (nel seguito "ai sensi dell'art.2505-bis, comma 1, del Codice Civile"), determinato in data odierna in via preliminare dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, la Direzione di CRV e la Direzione di ISP hanno consegnato a KPMG, in via anticipata, la bozza, e, successivamente, la versione finale, della relazione predisposta da Deloitte Financial Advisory S.r.l. (nel seguito il "Consulente") della cui assistenza il Consiglio di Amministrazione si avvale per la determinazione del Valore di Vendita delle azioni, unitamente ad altra documentazione utile allo svolgimento del nostro lavoro.

Nel corso della prima parte del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna, gli Amministratori hanno formalmente provveduto alla determinazione preliminare del Valore di Vendita delle azioni, al fine di consentire l'attività a noi richiesta ai sensi dell'art.2505-bis, comma 1, del Codice Civile.

All'esito dell'avvenuto riscontro, da parte nostra, della documentazione fatta propria dal Consiglio di Amministrazione e a noi consegnata al termine della prima fase della seduta consiliare tenutasi in data odierna con quella fornitaci in via anticipata, abbiamo emesso la presente relazione al fine di poter consentire il completamento dell'iter consiliare.

Ai sensi dell'art.2505-bis, comma 1, del Codice Civile è stato richiesto anche al Collegio Sindacale di CRV, contestualmente a KPMG, di esprimere un parere sul Valore di Vendita delle azioni determinato dal Consiglio di Amministrazione.

2 Descrizione dell'operazione

2.1 Il Progetto

Come riportato nella bozza di delibera del Consiglio di Gestione di ISP tenuto in data odierna, nell'ambito del progetto di semplificazione societaria avviato dal Gruppo Intesa Sanpaolo, in data 29 aprile 2015, è stato sottoscritto con l'Ente CR Firenze un accordo che definisce i termini e le condizioni per l'acquisto da parte di ISP della partecipazione del 10,26% detenuta dall'Ente in CRF. Il trasferimento della quota, sarà successivo all'ottenimento da parte dell'Ente del nulla osta del Ministero dell'Economia e Finanze.

L'acquisizione del controllo totalitario di CRF consentirà di avviare le operazioni finalizzate a realizzare il progetto di concentrazione in ISP delle casse laziali: Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A., Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A. (di seguito "CRC") e Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A. (di seguito "CRR"), che si articolerà attraverso le seguenti operazioni:

- ✓ la scissione parziale di CRF a favore di ISP delle partecipazioni di controllo detenute in CRV, CRC, CRR e Casse di Risparmio dell'Umbria S.p.A.;
- ✓ la fusione per incorporazione di CRV, CRC e CRR in ISP.

Il progetto di fusione di CRV in ISP (nel seguito il "Progetto di fusione") viene sottoposto all'approvazione, in data odierna, sia del Consiglio di Amministrazione di CRV sia dal Consiglio di Gestione di ISP.

Come si evince dalla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. sul Progetto di fusione in Intesa Sanpaolo S.p.A. di Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile (nel seguito la "Relazione degli Amministratori"), consegnataci anticipatamente in bozza unitamente ad altra documentazione inerente l'Operazione, la prospettata operazione di fusione per incorporazione di CRV in ISP si inserisce nel programma di semplificazione societaria ed organizzativa previsto dal Piano di Impresa 2014-2017.

A tal fine il Consiglio di Gestione di ISP e il Consiglio di Amministrazione di CRV sono chiamati ad approvare in data odierna la fusione per incorporazione di CRV in ISP.

La decorrenza degli effetti giuridici sarà stabilita nell'atto di fusione e potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle trascrizioni previste dall'art. 2504 –bis del Codice Civile. L'Operazione verrà perfezionata subordinatamente (i) all'ottenimento delle previste autorizzazioni da parte da parte delle Autorità di Vigilanza ed (ii) al raggiungimento, da parte di ISP, di una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale complessivo di CRV.

2.2 *L'Operazione*

Come detto precedentemente ISP alla data della fusione, al fine di rendere applicabile l'articolo 2505-*bis*, comma 1, del Codice Civile, dovrà detenere una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale della Banca e pertanto l'Operazione potrà avere luogo in forma semplificata, concedendo agli Azionisti di minoranza di CRV il diritto di far acquistare le proprie azioni da ISP per un corrispettivo determinato sulla base dei criteri previsti per il recesso ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del Codice Civile.

A seguito del perfezionamento dell'Operazione, come descritta nel Progetto di fusione, le azioni ordinarie di CRV in circolazione saranno annullate senza sostituzione e ISP procederà ad emettere n. 0,5689 azioni ordinarie di ISP per ogni azione ordinaria di CRV e n. 0,4849 azioni ordinarie di ISP per ogni azione di risparmio di CRV detenuta dagli azionisti della Banca che non avranno esercitato il diritto di vendita ai sensi dell'art. 2505-bis, comma 1, del Codice Civile.

Per gli Azionisti di minoranza che avranno invece esercitato il diritto di vendita di cui all'art. 2505-bis, comma 1, del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione della Banca ha determinato in via preliminare il Valore di Vendita delle azioni come descritto nel seguito.

3 Natura e limiti della presente relazione

La presente relazione ha la finalità di fornire al Consiglio di Amministrazione della Banca il parere previsto ai sensi dell'art.2505-bis, comma 1, del Codice Civile, in merito alla ragionevolezza e non arbitrarietà del metodo di valutazione da questo adottato per determinare il Valore di Vendita delle azioni nonché in merito alla corretta applicazione di tale metodo.

La presente relazione illustra il metodo applicato dal Consiglio di Amministrazione, anche con il supporto del Consulente, e le eventuali difficoltà incontrate per la determinazione del Valore di Vendita delle azioni, nonché le nostre considerazioni sull'adeguatezza, nelle circostanze, di tale metodo sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, nonché sugli eventuali limiti del metodo stesso e sulla sua corretta applicazione.

Nell'esecuzione del presente incarico KPMG non ha effettuato alcuna valutazione economica di CRV. Tale valutazione compete esclusivamente agli Amministratori di CRV che si avvalgono, a tal fine, anche del lavoro svolto dal Consulente dagli stessi incaricato.

4 Documentazione utilizzata

Nello svolgimento del nostro incarico abbiamo ottenuto i documenti e le informazioni ritenute utili nella fattispecie. A tal fine, abbiamo analizzato la documentazione messa a nostra disposizione dalla Direzione di CRV e dalla Direzione di ISP, ed in particolare:

- il Progetto di fusione oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca in data odierna, consegnatoci anticipatamente in bozza;
- la relazione del Consulente, datata 7 maggio 2015, intitolata "Fusione per incorporazione di CR Viterbo in Intesa Sanpaolo" (nel seguito anche la "Relazione di Stima"), consegnataci anticipatamente in bozza;
- la Relazione degli Amministratori, consegnataci anticipatamente in bozza, che illustra il processo di determinazione del Valore di Vendita delle azioni;
- bozza di delibera del Consiglio di Gestione di ISP dell'11 maggio 2015 avente ad oggetto "Semplificazioni societarie nella Banca dei Territori";
- la documentazione di lavoro predisposta dal Consulente in cui sono riportati analiticamente le metodologie di valutazione adottate e i valori risultanti dalla applicazione di tali metodologie;
- il parere del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.2505-*bis*, comma 1, del Codice Civile;
- il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015 di CRV approvato dagli Amministratori in data 4 maggio 2015 ed altre informazioni gestionali e contabili alla stessa data;
- l'accordo per l'acquisto da parte di ISP delle azioni di CRV detenute dalla Fondazione CARIVIT;
- Piano di Impresa 2014-2017;
- Proiezioni economico - finanziarie per il periodo 2015-2017 di CRV, sviluppate dal Consulente, le cui assunzioni sottostanti sono state condivise con il *Management* del Gruppo (nel seguito le "Proiezioni CRV");
- altri dati e informazioni ritenute rilevanti ai fini delle analisi, anche forniti in forma scritta e verbale,
- la seguente documentazione che è stata, tra l'altro, utilizzata dal Consulente per la redazione della Relazione di Stima e, successivamente, anche da noi ai fini dello svolgimento del nostro incarico:
  - ✓ il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 di CRV assoggettato a revisione legale da parte di KPMG S.p.A.;
  - ✓ il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 di CRV assoggettato a revisione legale da parte di KPMG S.p.A.;

- ✓ il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 di CRV assoggettato a revisione legale da parte di KPMG S.p.A.;
- ✓ il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 del Gruppo Intesa Sanpaolo assoggettato a revisione legale da parte di KPMG S.p.A.;
- ✓ il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 del Gruppo Intesa Sanpaolo assoggettato a revisione legale da parte di KPMG S.p.A.;
- ✓ il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 del Gruppo Intesa Sanpaolo assoggettato a revisione legale da parte di KPMG S.p.A.;
- ✓ le informazioni relative all'andamento dei corsi borsistici ottenute attraverso banche dati specializzate, con particolare riferimento a società operanti nel settore bancario.

Abbiamo infine ottenuto attestazione, mediante lettera sottoscritta in data odierna dal rappresentante legale della Banca, anche in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, che i dati e le informazioni messi a disposizione nello svolgimento del nostro incarico sono completi e che non sono intervenute modifiche significative in relazione agli stessi.

5 Metodologie di valutazione adottate dagli Amministratori e relativi risultati

5.1 Premessa

Come precedentemente indicato, gli Amministratori della Banca si avvalgono anche del supporto del Consulente ai fini della determinazione del Valore di Vendita delle azioni ai sensi dell'art.2505-*bis*, comma 1, del Codice Civile. Pertanto nel prosieguo del presente paragrafo si farà riferimento alle valutazioni effettuate dal Consulente e fatte proprie dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

5.2 Metodologie adottate

Il Consulente, le cui determinazioni sono state fatte proprie dal Consiglio di Amministrazione di CRV, ha espresso i seguenti principi generali:

- Al fine di identificare i criteri di determinazione del corrispettivo a cui i soci potranno esercitare il diritto di vendita si fa riferimento all'art.2437-*ter* del Codice Civile secondo il quale nella stima del valore si deve tenere conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
- La determinazione del valore unitario delle azioni per le quali è consentita l'opzione di vendita richiede pertanto una valutazione della società emittente. A tal fine, la dottrina e la prassi più diffusa identificano alcuni principi generali a cui il processo valutativo deve ispirarsi:
  - il Valore di Vendita delle azioni deve essere determinato con riferimento al valore della singola azione della società. Il percorso prevede quindi che venga stimato il valore

intrinseco per il 100% dell'azienda e che, successivamente, venga riproporzionato sul valore delle singole azioni, senza tener conto di eventuali aggiustamenti connessi all'entità della partecipazione considerata;

- il valore intrinseco dipende dal profilo economico, patrimoniale, finanziario e dalla posizione di mercato dell'azienda, oltre che dalle prospettive di reddito futuro e dalla politica di distribuzione dei dividendi, ma deve tuttavia essere determinato anche "tenuto conto dell'eventuale valore di mercato". Pertanto, nel caso di aziende le cui azioni non siano quotate, il rimborso spettante al socio recedente dovrà essere determinato tenendo conto, laddove possibile, di confronti con valori empirici disponibili sul mercato o di prezzi per la cessione di quote dell'azienda stessa;

- la stima deve essere rappresentativa del valore della società in ipotesi di prosecuzione dell'attività con l'attuale struttura operativa (ipotesi di continuità).

Il Consiglio di Amministrazione, anche con il supporto del Consulente, ha determinato il Valore di Vendita delle azioni considerando:

a) il valore osservato in una recente operazione che ha riguardato il capitale di CRV;

b) il valore di CRV determinato applicando il metodo *Dividend Discount Model* ("DDM"), nella variante *excess capital*, alle Proiezioni CRV;

c) il valore di CRV stimato applicando multipli osservati in recenti transazioni comparabili e sui borsini relativi ad un campione di banche comparabili (metodo di mercato).

I valori per azione sono stati stimati al netto delle azioni proprie e applicando uno sconto del 15% al valore delle azioni di risparmio rispetto a quello delle azioni ordinarie. Tale sconto è consistente con i prezzi delle azioni osservati in passato sul Sistema di Scambi Organizzati di CRV e trova supporto nell'analisi del differenziale tra il prezzo di borsa delle azioni ordinarie di ISP rispetto a quelle di risparmio.

La data di riferimento delle suddette valutazioni è il 31 dicembre 2014 (nel seguito "Data di valutazione").

a) Valore osservato in una recente operazione che ha riguardato il capitale di CRV

Nel corso del 2014, ISP ha perfezionato l'acquisto di un pacchetto di azioni di CRV – costituito da azioni ordinarie e da azioni di risparmio - detenuto da Fondazione Carivit (11,09%).

I prezzi a cui è stata conclusa tale transazione risultano pari a €1,76 per azione ordinaria ed €1,50 per azione di risparmio, corrispondente ad un valore economico implicito per il 100% del capitale di CRV al netto delle azioni proprie pari a €163,32 milioni.

I prezzi di €1,76 per azione ordinaria ed €1,50 per azione di risparmio sono stati considerati dal Consulente quale il più recente riferimento di mercato relativamente alla valorizzazione di CRV.

b) Metodo del Dividend Discount Model

Il metodo del *Dividend Discount Model* ("DDM") determina il valore di un'azienda o di un ramo d'azienda in funzione del flusso di dividendi che si stima essa sia in grado di generare in chiave prospettica. Nella fattispecie il metodo utilizzato è il DDM nella variante Excess Capital, in base al quale il valore economico di una società è pari alla sommatoria dei seguenti elementi:

- valore attuale dei flussi di cassa futuri generati nell'arco di un determinato orizzonte temporale di pianificazione esplicita e distribuibili agli azionisti mantenendo un livello di patrimonializzazione minimo, coerente con le istruzioni dettate in materia dall'Autorità di Vigilanza e compatibile con la natura e l'evoluzione attesa delle attività;
- valore attuale di una rendita perpetua definita sulla base di un dividendo sostenibile per gli esercizi successivi al periodo di pianificazione esplicita. Tale valore è indicato nel seguito anche come *Terminal Value.*

Il metodo descritto prescinde pertanto dalle effettive politiche di distribuzione degli utili adottate nell'ambito dell'esercizio di pianificazione preso a riferimento.

La formula su cui si basa la stima del valore di una società ("W") sulla base della metodologia DDM è la seguente:

$$W = \sum_{t=1}^{n} \frac{DIV_t}{(1+i)^t} + VT_a$$

dove:

DIV_t = Flussi di cassa potenzialmente distribuibili agli azionisti nell'orizzonte temporale prescelto sulla base del piano elaborato, mantenendo un livello soddisfacente di patrimonializzazione;

i = tasso di attualizzazione rappresentato dal costo del capitale di rischio ("Ke");

n = periodo esplicito di pianificazione (numero di anni);

VT_a = valore attuale del *Terminal Value* determinato quale valore di una rendita perpetua stimata sulla base di un flusso di dividendo sostenibile e coerente con il tasso di crescita di lungo termine ("*g rate*").

La stima dei flussi di cassa distribuibili agli azionisti nel periodo di pianificazione ha preso a riferimento:

- Fondi Propri e requisiti di vigilanza di CRV al 31 dicembre 2014.
- Proiezioni economico-finanziarie 2015-2017 di CRV; in considerazione del fatto che alla data di valutazione non risultano disponibili proiezioni economico – finanziarie di CRV predisposte dal *management* del Gruppo e approvate dagli Amministratori, il Consulente ha

provveduto ad effettuare stime proprie in coerenza con le linee guida del Piano d'Impresa 2014-2017 del Gruppo. Le assunzioni sottostanti le stime sono state condivise con il *Management* del Gruppo.

- Un livello minimo di patrimonializzazione (CET1 *ratio*) pari al 10,50%.

Per l'attualizzazione è stato utilizzato un costo del capitale calcolato sulla base del *Capital Asset Pricing Model* (CAPM), considerando l'attuale struttura dei tassi d'interesse di mercato e dello specifico settore di riferimento. In particolare, il costo del capitale proprio (ke) è calcolato come somma tra il tasso di rendimento nominale delle attività prive di rischio e un premio per il rischio specifico che riflette la rischiosità del contesto del settore di riferimento e dei rischi specifici legati all'operatività della Banca.

La formula utilizzata per il calcolo del costo del capitale proprio è la seguente:

$$k_e = R_f + \beta \times (R_m - R_f)$$

dove:

R_f = tasso di rendimento delle attività prive di rischio, stimato sulla base del rendimento lordo del *Benchmark* Italia decennale aggiornato al 17 aprile 2015, in due differenti scenari: i) media delle osservazioni su 6 mesi (1,77%); ii) media delle osservazioni su 12 mesi (2,26%);

B = coefficiente Beta, che indica la rischiosità di uno specifico titolo azionario rispetto al mercato azionario nel suo complesso, stimato sulla base dei Beta di un campione di banche italiane quotate, rilevati su un orizzonte temporale di 2 anni, osservati con frequenza settimanale, alla data del 17 aprile 2015 e pari a 1,265;

R_m-R_f = premio per il rischio, ovvero rendimento differenziale richiesto dagli investitori per un investimento in titoli azionari rispetto ad un investimento privo di rischio, pari al 5,0%.

Sulla base dei parametri sopra descritti, il costo del capitale risulta compreso in un intervallo tra 8,1% ed 8,6%.

Il tasso di crescita di lungo periodo ("g rate") utilizzato è pari al 2%.

Sulla base di tale metodologia, l'intervallo di valori per il 100% di CRV stimato dal Consulente risulta compreso tra €158,75 milioni e €167,10 milioni, corrispondenti ad un valore per azione ordinaria pari rispettivamente a €1,71 e €1,80 ed un valore per azione di risparmio pari rispettivamente a €1,45 ed € 1,53. Tali valori sono stati determinati al netto delle azioni proprie detenute dalla Banca.

c) Metodo di mercato

Il metodo dei multipli di mercato permette di apprezzare il valore di un'azienda a partire dalle valorizzazioni emerse in transazioni o quotazioni di mercato aventi ad oggetto realtà comparabili.

Tale metodo prevede la determinazione di "multipli", risultanti dal rapporto tra il "prezzo" registrato e parametri aziendali ritenuti significativi, di natura economica, patrimoniale o finanziaria o altri parametri, comunque legati all'operatività delle società coinvolte.

La stima del valore del capitale economico della società o del ramo oggetto di analisi si sviluppa applicando i suddetti multipli alle stesse grandezze aziendali assunte quale base per la determinazione dei multipli stessi ed espresse dalla società o dal ramo in esame.

Nella fattispecie il Consulente ha preso a riferimento i multipli desumibili da (i) transazioni aventi ad oggetto quote di minoranza di banche comparabili e (ii) scambi osservati sui borsini per un campione di banche comparabili.

c.i) Metodo dei multipli osservati su transazioni aventi ad oggetto quote di minoranza di banche comparabili

Nella fattispecie il Consulente ha preso a riferimento i multipli desumibili da transazioni aventi ad oggetto quote di minoranza di banche comparabili, aventi un profilo simile a CRV.

Tali transazioni, collocate nell'orizzonte temporale 2012-2014, rappresentano per la maggior parte operazioni di acquisto da parte del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Il consulente ha fatto riferimento al valore della media e della mediana dei multipli Prezzo/Patrimonio Netto (nel seguito "P/PN") osservati, pari rispettivamente a 1,389x e 1,393x.

Sulla base di tale multiplo e del valore del Patrimonio Netto di CRV al 31 dicembre 2014, l'intervallo di valori per il 100% di CRV stimato dal Consulente risulta compreso tra €186,5 milioni e €187,1 milioni, corrispondenti ad un valore per azione ordinaria pari rispettivamente a €2,01 e €2,02 ed un valore per azione di risparmio pari rispettivamente a €1,709 ed €1,714.

c.ii) Metodo dei multipli osservati su operazioni di scambio sui borsini relativi ad un campione di banche comparabili

Nella fattispecie sono stati analizzati i prezzi di scambio osservati sui borsini per un campione di banche ritenute comparabili dal Consulente.

Il Consulente ha fatto riferimento al valore della media e della mediana dei multipli P/PN osservati per il campione pari rispettivamente a 1,24x e 1,20x.

Sulla base di tali multipli e del valore di patrimonio netto di CRV al 31 dicembre 2014 l'intervallo di valori per il 100% di CRV stimato dal Consulente risulta compreso tra €160,59 milioni e €166,86 milioni, corrispondente ad un valore per azione ordinaria rispettivamente pari a €1,73 e €1,80 per azione, ed un valore per azione di risparmio rispettivamente pari a €1,47 ed €1,53.

Il Consulente ha quindi identificato un intervallo di valore economico del 100% di CRV compreso tra:

- un valore minimo pari a €160,59 milioni, corrispondente a €1,73 per azione ordinaria ed €1,47 per azione di risparmio, ottenuto mediante l'applicazione del dato mediano del multiplo P/PN desunto dai borsini (1,20x);
- un valore massimo pari a €187,1 milioni, corrispondente a €2,02 per azione ordinaria ed €1,71 per azione di risparmio, ottenuto mediante l'applicazione del dato mediano del multiplo P/PN desunto dalle transazioni comparabili (1,393x).

Tali valori sono stati determinati al netto delle azioni proprie detenute dalla Banca.

5.3 *Risultati cui pervengono gli Amministratori con l'assistenza del proprio Consulente*

Sulla base delle metodologie e delle ipotesi sopra illustrate, il Consulente ha identificato i seguenti intervalli di valore determinati al netto delle azioni proprie detenute dalla Banca:

	Minimo	Massimo
Metodo del DDM (€/milioni)	**158,75**	**167,10**
Valore per azione ordinaria (€)	*1,71*	*1,80*
Valore per azione di risparmio (€)	*1,45*	*1,53*
Metodo di mercato (€/milioni)	**160,59**	**187,10**
Valore per azione ordinaria (€)	*1,73*	*2,02*
Valore per azione di risparmio (€)	*1,47*	*1,71*

5.4 *Sintesi delle valutazioni eseguite dagli Amministratori*

Sulla base delle considerazioni sopra riportate gli Amministratori hanno ritenuto che il valore di €1,76 per azione ordinaria e di €1,50 per azione di risparmio di CRV, che rappresentano l'ultimo riferimento di mercato circa la valorizzazione della Banca, possano essere ritenuti congrui dal punto di vista economico-finanziario quale prezzo da riservare agli Azionisti di minoranza che, a seguito dell'operazione di fusione, intendessero esercitare il loro diritto di vendita. Detti valori risultano compresi negli intervalli individuati dal Consulente applicando il metodo del DDM e il metodo dei multipli di mercato.

6 Difficoltà di valutazione incontrate dal Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di CRV ha evidenziato le seguenti difficoltà:

- in assenza di proiezioni economico – finanziare predisposte in ottica stand alone i valori delle prospettive economiche e patrimoniali di CRV sono state stimate ipotizzando che entro il 2017 il profilo di redditività, patrimonializzazione, efficienza e di rischio della banca si allinei a quanto previsto per il Gruppo nel Piano d'impresa 2014 – 2017;
- le azioni di CRV non sono quotate in un mercato regolamentato: alla data odierna il riferimento di mercato più recente è rappresentato dalla recente operazione di acquisto conclusa da Intesa Sanpaolo;
- il metodo di mercato ha preso in considerazione transazioni che hanno visto coinvolta Intesa Sanpaolo quale controparte: nonostante questo esse costituiscono comunque un elemento di riferimento per la valorizzazione di CRV;
- gli scambi osservati sui borsini risultano caratterizzati da un ridotto profilo di liquidità e da una bassa frequenza di aggiornamento dei prezzi, pertanto tali valorizzazioni potrebbero non incorporare tutte le informazioni al momento disponibili. Si evidenzia tuttavia che tali valori costituiscono comunque un elemento di riferimento per la valorizzazione di CRV.

7 Lavoro svolto

Ai fini dell'espletamento del nostro incarico, abbiamo svolto le seguenti principali attività:

- esame della Relazione degli Amministratori, consegnataci anticipatamente in bozza, che illustra, tra l'altro, il processo di determinazione del Valore di Vendita delle azioni;
- esame del Progetto di Fusione oggetto di approvazione in data odierna dal Consiglio di Amministrazione della Banca, consegnatoci anticipatamente in bozza;
- esame della Relazione di Stima, utilizzata dal Consiglio di Amministrazione per determinare il Valore di Vendita delle azioni, consegnataci anticipatamente in bozza;
- esame del processo di determinazione del Valore di Vendita delle azioni adottato dal Consiglio di Amministrazione e dal Consulente con l'obiettivo di verificarne l'idoneità, nelle specifiche circostanze, sotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà, alla determinazione del Valore di Vendita delle azioni;
- verifica della coerenza dei dati utilizzati con le fonti di riferimento e, in particolare, con la documentazione utilizzata elencata nel paragrafo 4;
- verifica della correttezza matematica dei calcoli eseguiti dal Consulente e fatti propri dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito del processo valutativo;
- discussioni ed approfondimenti con il Consulente e con la Direzione del ISP e di CRV;

- *sensitivity analysis*, con l'obiettivo di verificare quanto il risultato cui è pervenuto il Consiglio di Amministrazione sia influenzabile da variazioni nelle ipotesi e nei parametri assunti;
- verifica della corrispondenza tra la documentazione ricevuta nel corso dell'incarico e le versioni finali dei documenti fatti propri dal Consiglio di Amministrazione;
- discussione con il Collegio Sindacale in ordine alle rispettive attività svolte ai sensi dell'art.2505-bis, comma 1, del Codice Civile;
- ottenimento di un'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante di CRV, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, che evidenzia la circostanza che alla data della presente relazione non sono maturate circostanze modificative dei dati e dei contenuti della documentazione analizzata, né si sono verificati eventi tali da modificare le valutazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del Valore di Vendita delle azioni.

Abbiamo infine raccolto, attraverso discussione con la Direzione della Banca e limitata analisi documentale, informazioni circa eventi avvenuti dopo la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 che possono avere un effetto significativo sulla determinazione dei valori oggetto del presente parere.

8 Commenti sull'adeguatezza dei metodi utilizzati e sulla validità delle stime prodotte

Con riferimento al presente incarico, sottolineiamo che il procedimento valutativo seguito dal Consiglio di Amministrazione, che ha fatto proprie le valutazioni del Consulente, ha avuto quale scopo principale la determinazione del Valore di Vendita delle azioni ai sensi dell'art.2505-*bis*, comma 1, del Codice Civile. Di conseguenza, il valore economico riferito a CRV non può essere utilizzato per finalità diverse.

In particolare, il Valore di Vendita delle azioni è stato individuato dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto del valore osservato in recenti operazioni che hanno riguardato il capitale di CRV, all'interno degli intervalli di valori determinati attraverso il metodo del DDM e il metodo di mercato.

Ciò premesso, le principali considerazioni sui metodi di valutazione selezionati dagli Amministratori sono di seguito riportate:

- i metodi di valutazione adottati dal Consulente e ripresi dal Consiglio di Amministrazione risultano comunemente accettati ed utilizzati nell'ambito delle valutazioni di realtà operanti nel settore di riferimento. Tali metodi, infatti, consentono di cogliere le caratteristiche specifiche della realtà oggetto di valutazione e di esprimerne le diverse componenti di valore;
- la scelta del Consulente ripresa dal Consiglio di Amministrazione di adottare, per la determinazione del valore economico di CRV, le metodologie descritte al paragrafo 5.2 risulta, anche alla luce della prassi di mercato e delle considerazioni da svolgere nella determinazione del Valore di Vendita delle azioni, ragionevole e non arbitraria. Inoltre, la

relazione predisposta dagli Amministratori per illustrare l'operazione in esame descrive, ancorché sinteticamente, le caratteristiche delle diverse metodologie utilizzate e le modalità della loro applicazione;

- nella scelta dei metodi di valutazione gli Amministratori hanno applicato metodologie che consentono di tener conto sia della consistenza patrimoniale che delle prospettive reddituali della Banca.

9 Limiti e difficoltà incontrati nello svolgimento del nostro incarico

Relativamente alle principali difficoltà e ai limiti incontrati nello svolgimento del presente incarico, in aggiunta a quanto già espresso dagli Amministratori, si segnala quanto segue:

- l'applicazione del metodo del DDM descritto in precedenza per la valorizzazione di CRV ha previsto l'utilizzo di stime economico-finanziarie prospettiche che sono per loro natura aleatorie e soggette a significativi cambiamenti di scenario di mercato e di scenario macro-economico;
- in aggiunta a quanto sopra, si evidenzia che, non essendo disponibili proiezioni economico-finanziarie specifiche della Banca, il Consulente ha utilizzato le Proiezioni CRV come sopra definite.
- l'applicazione di un metodo analitico è inoltre resa ulteriormente complessa in considerazione dell'attuale contesto macroeconomico e di mercato, caratterizzato da inconsueti livelli di volatilità riscontrabili su tutte le grandezze finanziarie determinanti ai fini della valutazione, e della conseguente difficoltà nella formulazione di previsioni, anche di breve periodo, relative ai suddetti parametri di natura finanziaria che influenzano i valori oggetto di stima.

Le predette oggettive difficoltà sono state attentamente considerate ai fini della predisposizione della presente relazione sul Valore di Vendita delle azioni di CRV, redatta ai sensi dell'art.2505-*bis*, comma 1, del Codice Civile.

10 Conclusioni

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, tenuto conto della natura e della portata del nostro lavoro come illustrate nella presente relazione e fermo restando quanto illustrato al precedente paragrafo 9, non siamo venuti a conoscenza di fatti o circostanze tali da farci ritenere che il metodo di valutazione adottato dagli Amministratori per la determinazione del Valore di Vendita delle azioni di Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. non sia, limitatamente alla finalità per le quali esso è stato sviluppato, adeguato in quanto nelle circostanze ragionevole e non arbitrario e che esso non sia stato correttamente applicato ai fini della determinazione del Valore di Vendita delle azioni.

La presente relazione è indirizzata al Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. ed è stata predisposta esclusivamente per le finalità di cui all'art.2505-*bis*, comma 1, del Codice Civile.

Tale relazione non potrà pertanto essere divulgata a soggetti terzi, fatta eccezione per gli azionisti di Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. che ne facciano richiesta, purché per le finalità e nei limiti di cui al medesimo articolo, o comunque utilizzata per altro scopo, senza il nostro preventivo consenso scritto.

Perugia, 11 maggio 2015

KPMG S.p.A.

Alberto Mazzeschi
Socio

Certificazione di conformità

Io sottoscritto avv. Remo Maria MORONE notaio in Torino certifico che il presente documento, composto di centodiciassette fogli, è copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Originale registrato a Torino - 3° ufficio delle entrate in data 14 settembre 2015 al n. 13287 serie 1T.

Torino, il 14 settembre 2015

Firmato:

Remo Maria MORONE